

1 8 2 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

ACC

10000/142/547

NAT
(OCT)

1 0 2 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/WHD No.

785016

/142/547

NATIONAL PURGATION (PROSECUTION OF FASCISTS)
(OCT. - DEC. 1943); FEB. - JULY 1944

1 8 2 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/HND No.

785016

FILE CLOSED 13 July 1944

Part in Refugee File

4082 2h

Art. 51 of the Military Penal Code of War.

Aid to the enemy.- Any member of armed forces who commits any act directed to favour the military operations of the enemy or to otherwise hamper the operations of the Armed Forces of the Italian State shall be punished by death with degradation.

ARTICLE 47 of the Penal Code

(Favouring the enemy in war time.)

Whoever, in time of war, holds intelligence with parties abroad in order to favour the military operations of the enemy to the prejudice of the Italian State, or otherwise to endanger the military operations of the Italian State, or commits other acts directed to the same objects, shall be punished with penal servitude for not less than 10 years, and, if he attains the object, with death.

file

Names of contractors in Rome who have made enormous profits working for the fascist or German authorities.
(from Under Secretary of State for Justice)

CIDONIO Luigi

TUDINI-VALENTI - Giuseppe Tudini-Piazza M. Lucina, 4

FERRICCI Elis

MANFREDI G.B.

also BORNELLI & BATTAGLIA

- Via G.R. Piazza, 30 & Via A. Bassi 13

- Via S. Sordani-Via XXI Aprile 24
Via Corelli, 4

- Via Tritone 109 -Stazione Vittorio.

- Via Barnaba Oriano, 67 .

File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

RHW/pa
30 Jul 44.

ACC/4082/L.

30 JUL 1944

SUBJECT : Sanctions against fascism.

TO : Acting Head of the Admn. Sec.

1. Official Gazette No.41 dated 29 July 1944 containing the new law on the above subject has been printed and it is expected that copies properly implemented will be ready for dispatch to Military Government Territory on 31 July.

2. In view of this situation I recommend that all actions in the Commune of Naples and in Rome Region under respective Regional or administrative orders in this connection be ordered to cease as of 1 August and that the RCs be directed to collect all documents, records and other papers in connection with such activities and transmit them to this HQ to be turned over to the High Commissioner acting under the above law.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.
Acting Chief Legal Officer.

Copy to : ACC/4010/4/L.

191

Legal.

Thank you.

This has been arranged.

Admin
30 JUL 1944
X-409

for CEO

4022 Defascisti at work

20 luglio 1944

La Commissione per l'epurazione si è messa già al lavoro

La collaborazione dei Comitati antifascisti e delle Commissioni interne. Le schede personali dovranno essere consegnate entro il 1. agosto

dine non più tardi del 25 luglio 1944

La competente Divisione dell'A. M. G. provvederà a far pervenire tutti gli interessati ricevuti dai comitati interni al Regional Security Office entro il 1. agosto 1944

Art. VI — Il presente Ordine entra in vigore il 29 luglio 1944.

CHARLES POLETI
Colonello
Comandante Regionale

Al fine di eliminare equivoci e di organizzare con criteri uniformi il lavoro della Commissione di epurazione costituita in forza dell'art. 3 dell'Ordine Regionale N. 1, Charles Poletti, Colonnello, Comandante Regionale per la Regione di Roma, in virtù del potere conferitogli

Art. 1 — La Commissione per l'epurazione si occuperà anche dell'opera dei comitati di azione antifascista o delle Commissioni interne, che in questi ultimi le abbiano presentato i loro nomi. Invece, ancora, spiegherà attenta attenzione

Art. 2 — Sentendo alla Commissione di epurazione, di cui è presidente, il Comandante Regionale, provvederà con i comitati di azione antifascista, i quali di tutti o di alcuni, e Comitati di azione antifascista, le Commissioni interne dovranno essere soltanto la raccolta degli elementi necessari da sottoporre, tramite il Governo Militare, al giudizio della Commissione.

Art. III — I sottoposti agli ordini, che abbiano già ricevuto le schede personali, devono farle pervenire immediatamente entro il 1. agosto 1944 a questo Comando, che li trasmetterà alla Divisione di epurazione, che li controllerà, e nel caso non siano controllati, da alcuna Divisione dell'A. M. G. direttamente alla Commissione di epurazione alla Commissione di epurazione (Piazzale SS. Agostini 13).

Tutte le amministrazioni statali, eccetto le seguenti:
1) i Ministri;
2) la Corte di Cassazione;
3) il Consiglio di Stato;
4) la Corte dei Conti;
5) l'Università di Roma;
6) Le Amministrazioni parastatali e quelle comunque controllate dallo Stato;
7) Le Amministrazioni dell'Amministrazione di Roma;

L'escussione dei testi al processo Bandinella

Nell'ultima di ieri mattina ha deposto per primo il generale Oddone che, durante il processo, venne ascoltato tra il primo e il secondo interrogatorio del giudice e la Guardia militare del C.L.N. Nella sua deposizione il generale Oddone ha precisato i compiti di ordine pubblico assegnati, tramite il C.L.N., ai volontari della libertà.

Dopo il generale Oddone ha deposto, a difesa, il pmf. Carlo, il quale ha esaltato la figura morale dell'imputato.

È stato quindi escluso il signor Mussi, marito della signora che aveva deposto nel pomeriggio di ieri. Il Mussi, che era in compagnia della moglie al momento del fatto, ha confermato la verità della sua deposizione.

Dopo questo teste ha deposto il dott. Italo De Turco, giornalista. Egli è stato presente al fatto. Nella sua deposizione, il De Turco ha affermato che fu il fascista ad entrare per primo nella pistola. Non vide il proiettile del fatto, perché, essendo in un vicolo molto stretto, per allora, si era ritirato.

CORRIE

Quotidiana
di informazioni
a cura del
P.W.B.

Sinistra sul Giappone

Livorno e liberate dagli Es

I due grandi porti occ
l'accanita resistenza te
uguali, brillanti manov

Comunicato ufficiale
DALLA ZONA DI OPERA
ZIONI, IL COMANDO DELLE
FORZE ALLEATE IN ITALIA
comunica in data 19:

Operazioni notevoli: l'acuto
orgoglio alla sfidamento effe
tutto dall'avanti, le truppe Pa
laccio dell'VIII Armata hanno
liberato ieri l'importante porto e
la città di Ancona, restaurando
un gran numero di prigionieri ed
una considerevole quantità di
materiale. La fanteria, appoggia-
ta da forze corazzate, sta inse-
guendo senza tregua il nemico in
pianura. Nel corso delle avvan-
ce della giornata, le truppe Pa-
lacchi hanno liberato, fra altre
località abitate, Anconina e Ca-
morano.

Nel settore centrale, le trup-
pe Britanniche dell'VIII Armata
hanno ora attraversato, ad occi-
dente di Ancona, l'Adriatico su un
fronte di 10 km. Più ad occi-

IN NORMANDIA
SFONDATE
le linee tedesche
Montgomery avanza

Se la memoria non ci tradisce,
a una dozzina d'anni fa — o
più di lì — che, in Giappone, po-
stici e militari, o milioni di la-
tenti, tralasciando la costan-
te, inalterabile e si garan-
tano a morte.

Secondo una antica tradizione
giapponese, se deriso, pazzo, nelle
edi dei Ministri e particolar-
mente negli uffici dello Stato
dell'impero, su breve, non abba-
stanza, deciso, autorevole di
calcolata e di rivoluzionario, che
non regolarmente la sua invec-
chia in qualche cerchia di co-
lorati.

Dopo di che, rimette, la cosa
capita, la fusione militare, en-
to a prepotenza di Mito, e
l'atto fa di nuovo per il secolo
più migliore, un uomo supponi-
to possiede Vale a dire: il tutto
solitario e militare del Giappone
il ricompone nella sua linea es-
senziale, l'industria giapponese
intendendo la sua esportazione in
lavorazione, l'Europa e l'America
se, bruciando più che mai di
avanti, nipponici di segreti ve-
lari, di glorie, di d'instaurare
l'arte, la cultura, l'organizzazione te-
decca, ma assolutamente esclusi-
vi, ogni trancia tedesca in man-
era di punti e di strumenti, gli
i ben sopprimere il problema.

Oggi il Giappone è in guerra,
non possono forse, utili, eventua-
l'analisi dei sistemi abilitati
di quali, in un'era non lontana,
rappresentano a Tokyo i disegni
le crisi.

Crisi e l'ultima — e prolon-
ga, a giudicare dai fatti — nel
confitto politico e nelle sfere mi-
nari del leggendario Impero, ora
che, le crisi, e le crisi
l'Asia, attendono un dato
sola di punta sulla storia
reprende nella Cina occupata e
minacciata dagli invasori ame-
ricani prigionieri di guerra. E' co-
se frutto della qualità col-
e tedesca.

Tutti, dunque, sono questi il
e l'Asia, e l'Asia, e l'Asia, e l'Asia
Capo di Stato Maggiore Ge-

4092
Enter 4 file

ADVANCE HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

13th July, 1944.

ADC/14754/PS

SUBJECT : Arrests by the Italian Committee for the
Punishment of Fascists.

TO : Regional Public Safety Officers, Regions
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII & IX, C.P.S.
Fifth and Eighth Armies.

1. A High Commission for the Punishment of Fascists has been set up
under the presidency of a High Commissioner (Count Sforza)

2. The High Commission will order the arrest and trial of Italians
accused of Fascist crimes.

3. The procedure as far as arrests are concerned will be :

In Italian Government territory

The High Commission will issue orders direct to the Questore.

In Military Government Territory

The High Commission will send to the Public Safety Sub-Commission
the warrant for arrest with a request that the Questore be authorized to make
the arrest and send the prisoner to a specified jail to await trial. 159

The Public Safety Sub-Commission will forward the documents
direct to the Regional Public Safety Officer concerned instructing him to
authorize the Questore to execute the warrant, provided the arrest is not
contrary to the interests of Allied Military Government.

4. Although for security reasons documents concerning the arrest
of Fascists on behalf of the Italian High Commission will pass direct from
Public Safety Sub-Commission to Regional Public Safety Officers, the latter
will keep Regional Commissioners informed of important cases in the normal
way.

LEGAL SUB-COMMISSION

CLO

DCLO

Chief Counsel

CJO

Italian

IF/G

Copy to : Legal Sub-Commission
R.C. & M.G. Section.

Paul G. Kirk
Colonel Inf.
Chief Public Safety
Sub-Commission.

UNOFFICIAL TRANSLATION

R. Decree-Law 26 May 1944, No. 14. Punishment of offences and illegalities of fascism.

Victor Emmanuel III
by Grace of God and will of the nation
King of Italy.

Having considered R. decree law 28 Dec. 1943, No. 29/B;
Having considered Art. 18 of the law 19 Jan. 1939, No. 129;
Having considered R. decree law 30 Oct. 1943, No. 2/B;
Having found that a state of emergency exists because of the war;
Having heard the opinion of the Council of Ministers;
Upon proposal of the Prime Minister, President of the Council, Minister of Foreign Affairs and Minister ad interim for Italian Africa, and of the Ministers without portfolio; of the Ministers of Interior, Pardon and Justice, Finance, War, Navy, Air Force, National Education, Public Works, Agriculture and Forestry, Communications and Industry, Commerce and Labour.

WE HAVE DECIDED AND WE DO ENACT:

Part I

Rules of Substantive Law

Chapter I

Offences and Illegalities Committed by Fascists.

Art. 1

There are hereby abrogated all penal provisions enacted for the purpose of protecting the institutions and organs created by fascism: all sentences of condemnation rendered on the basis of such provisions are annulled.

Art. 2

Whoever promoted or directed the armed insurrection of 28 Oct. 1922 against the authorities of the State shall be punished by imprisonment with hard labour for life, and the death penalty may be imposed on such a person if he continued to hold high fascist responsibilities after fascism had introduced such penalty.

Art. 3

The organisers of fascist bands who promoted or committed serious acts of violence to the prejudice of bodies (enti), organisations or individuals, shall be punished by reclusion from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of their political rights.

Art. 1

There are hereby abrogated all penal provisions enacted for the purpose of protecting the institutions and organs created by fascism; all sentences of condemnation rendered on the basis of such provisions are annulled.

Art. 2

Whoever promoted or directed the armed insurrection of 28 Oct. 1922 against the authorities of the State shall be punished by imprisonment with hard labour for life, and the death penalty may be imposed on such a person if he continued to hold high fascist responsibilities after fascism had introduced such penalty.

Art. 3

The organisers of fascist bands who promoted or committed serious acts of violence to the prejudice of bodies (enti), organizations or individuals, shall be punished by reclusion from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of their political rights.

Art. 4

Whoever promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 and thereafter contributed by significant acts to maintain fascism in power shall be punished by reclusion for a term of from 5 to 15 years and shall for ever be barred from the exercise of their political rights.

Art. 5

The rules of the penal code in respect to prescription (Statute of Limitations) shall not apply to the offences set out in Art. 2, 3, and 4.

The amnesties and pardons (indulti) granted after the 28 October 1922 shall not be applicable to such offences and if already applied, the relative pronouncements are hereby revoked. The High Commissioner may propose to the King the revocation of royal pardons already granted.

The sentences rendered in respect to such offences may be declared as legally nonexistent if the decision was influenced by the moral coercion exercised by fascism.

The rules set out in the preceding paragraphs shall equally apply to offences committed at any time for fascist motives or involving an exploitation of political opportunities created by fascism, provided that such offences were punishable at the time of their commission according to the then prevailing law by imprisonment for a maximum term of not less than three years.

- 2 -

Art. 6

Whoever, subsequently to the 8th of September 1943, even though not possessing military status, committed offenses against military loyalty and defense shall be punished in accordance with the provisions of Part 2 of Book 3 of the Military Penal Code of Weir.

For the purpose of this article an offense against military loyalty or defense shall be any form of active collaboration, help or assistance rendered to the German invader.

Art. 7

If the offender held a fascist position (office) the penalties fixed for offenses set out in Art. 6 shall be increased by not more than one third.

Art. 8

If the offender who committed any of the offenses set out in Art. 2, 3, 4, 5 and 6, distinguished himself after the 8th of September 1943 in the fight against the Germans, recclusion for a term of from 10 to 20 years shall be imposed instead of the death sentence or imprisonment with hard labour for life and other penalties shall be reduced by the thirds.

If the offender was severely wounded or performed acts of valor in the fight against the Germans, recclusion for a term of from 3 to 5 years may be imposed instead of the death penalty or imprisonment with hard labour for life and other penalties may be reduced to a term of not more than three years.

If the offender has received a promotion for meritorious action in war or a military award for acts of valor performed under the above circumstances he may be declared exempted from punishment.

If the offender who committed any of the offenses set out in Art. 2, 3, 4 and 5 had retired from political life or had adopted an attitude hostile to fascism before the beginning of this present war, the reduction of penalties as set out in the first paragraph of this article shall apply. If as a consequence of the aforesaid attitude he has been subjected to a penal sentence or police measures, the reductions set out in the second para shall apply.

For the said offenses the judge, having taken into consideration such circumstances as are set out in Art. 133 of the penal code may substitute recclusion for thirty years for imprisonment with hard labour for life and may reduce other penalties by one sixth.

Art. 9

Whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by fascism, committed particularly serious acts which, though not constituting crimes in themselves were contrary to the rules of public or private rights, or political probity or rectitude, shall be subject to the penalty of temporary interdiction from any public office or interdiction from exercising any profession or art, or to being deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

be may be declared exempted from punishment.

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4 and 5 had retired from political life or had adopted an attitude hostile to fascism before the beginning of this present war, the reduction of penalties as set out in the first paragraph of this article shall apply. If as a consequence of the aforesaid attitude he has been subjected to a penal sentence or police measures, the reductions set out in the second para shall apply.

For the said offences the judge, having taken into consideration such circumstances as are set out in Art. 13 of the penal code may substitute reduction for thirty years for imprisonment with hard labour for life and may reduce other penalties by one sixth.

Art. 9

Whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by fascism, committed particularly serious acts which, though not constituting crimes in themselves were contrary to the rules of public or private rights, of political probity or rectitude, shall be subject to the penalty of temporary interdiction from any public office or interdiction from exercising any profession or art, or to being deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

Furthermore if the individual concerned is deemed to be dangerous to society he may be assigned to an agricultural colony or labour institution for a period of not less than one year but not exceeding 10 years.

In such cases the third paragraph of Art. 8 may apply.

Chapter 2

The Mechanism for the Punishment of Offences and Illegality of Fascism.

Art. 10

Atrib Commissariat for the punishment of offences and illegality of Fascism headed by a High Commissioner is hereby established to put into effect the provisions of this decree.

Art. 11

The High Commissioner shall be selected from among those citizens whose aversion to fascism has been demonstrated by a blameless life and political attitude maintained after 26 October 1922, and preferably from amongst those who have been persecuted by reason of such aversion.

The High Commissioner shall be appointed by I.D. upon proposal of the Prime Minister, President of the Council in agreement with the Minister of Pardon and Justice after consultation with the Council of Ministers. For the period of his term of office he shall hold, to all intent and purposes, the rank of judicial official of the first grade, and shall enjoy the prerogatives and guarantees of such rank.

The High Commissioner shall direct and supervise the organization set up to effect the punishment of fascist offences and illegalities.

He shall be assisted by a deputy High Commissioner whom he may delegate to act for him.

The deputy High Commissioner shall be appointed by the Prime Minister, President of the Council on the proposal of the High Commissioner and shall have equal status for the period of his term of office to a judicial official of the third grade.

Art. 13

An adequate number of Commissioners shall be appointed to the High Commissioner to assist the High Commissioner.

The Commissioners are appointed by Decree of the Prime Minister, President of the Council from among magistrates of not less than 6th Grade, upon proposal of the Minister of Pardon and Justice and after consultation with the High Commissioner.

The Commissioners shall enjoy the constitutional guarantees that safeguard the judicial power from interference by the executive power.

A staff chosen from judicial cancellary personnel and secretaries shall be attached to the High Commissioner; its members are chosen and appointed by the Minister of Pardon and Justice after consultation with the High Commissioner.

The latter can select personnel in whom he has confidence, to be appointed by Decree of the Prime Minister, President of the Council, for the functioning of the office of the Secretariat.

A nucleus of Judicial Police personnel composed of Officers, NCOs and men of the Royal Corps of Carabiniers, and officials and agents of the Service of Public Security shall be placed at the disposal of the High Commissioner. Their number shall be determined by the Prime Minister, President of the Council, after consulting with the High Commissioner. The High Commissioner or the offices under his control may call upon the judicial police who must obey their orders.

Art. 14

The powers of the High Commissioner shall be the following:

137

(a) to commence, on his own initiative or upon reports from the Public Administration or on denunciation from private citizens, all judicial proceedings for offences under Art. 2, 3, 4, 5 and 6 or illegalities under Article 9.

(b) to commit the accused to the jurisdiction of the competent authority if this step is justified by the results of the investigations.

(c) to make changes among the members of the said bodies and to decide on their abstention.

(d) to pronounce the nullity of sentences mentioned in Art. 1.

(e) to review decisions made by ordinary judges after the 28 of October 1922 for offences described in Art. 2, 3, 4 & 5 and whenever it appears that circumstances such as are set out in 3rd para of Art. 5 so demand to declare the nullity of the sentence in accordance with the provisions of this Decree.

number shall be determined by the Prime Minister, the High Commissioner or the offices consulting with the High Commissioner. The High Commissioner who must obey their orders. under his control may call upon the judicial police who must obey their orders.

Art. 14

The powers of the High Commissioner shall be the following: 157

(a) to commence, on his own initiative or upon reports from the Public Administration or on denunciation from private citizens, all judicial proceedings for offences under Art. 2, 3, 4, 5 and 6 or illegalities under Article 9.

(b) to commit the accused to the jurisdiction of the competent authority if this step is justified by the results of the investigations.

(c) to make changes among the members of the said bodies and to decide on their abstention.

(d) to pronounce the nullity of sentences mentioned in Art. 1.

(e) to review decisions made by ordinary judges after the 28 of October 1922 for offences described in Art. 2, 3, 4, 5 and whenever it appears that circumstances such as are set out in 3rd para of Art. 5 so demand to declare the nullity of the sentence in accordance with the provisions of this decree.

(f) to review the decisions made by the competent organizations of Defense Administration of Public Administrations under VII of 28 Dec. 13 No. 29/B, and whenever it shall appear that certain important facts have been ignored or have been disregarded to require the organization concerned to proceed with a new investigation of the case. Moreover, in every case the application of this decree shall be in no way prejudiced.

(g) to inform competent authorities of any case justifying the application of the laws providing for the surrendering to the State of any property the ownership of which cannot be legally justified.

The denunciations by private individuals set out in para (a) shall not be receivable after the expiration of one year from the coming into force of the present decree. In Provinces still occupied by the Germans the above period shall commence to run from the coming into force of this decree in each one of them.

Art. 15

An investigation office shall be created in each provincial capital to which shall be appointed one or more investigative commissioners chosen and appointed under the provisions of Art. 13.

Art. 16

A District Court for punishment of offences of Fascism shall be created in every Court of Appeal District, with its seat in the capital town.

844

It shall be presided over by a judicial official of fifth or higher grade selected from the roll of judges on the Bench and it shall be composed of seven lay judges. The judicial officials holding the same grade as the President shall also be appointed to the Court, of whom one, selected from the roll of judges on the Bench, shall replace the President, whenever necessary, and the other, to be selected from the roll of prosecuting judges, shall act as public prosecutor (Pubblico Ministero) unless the High Commissioner shall decide to delegate one of the Commissioners appointed by virtue of Art. 13 to exercise such functions.

Art. 17

A Provincial Commission for Pardon and Justice of the Peace shall be created in each Provincial Capital. It shall be composed of a Judicial Official of the sixth or higher grade, selected from the roll of judges on the Bench, who shall act as President, and two lay judges.

The functions of the Prosecution (Pubblico Ministero) shall be exercised by Investigating Commissioners selected to in Art. 15.

Art. 18

Lay judges shall be selected from among citizens possessing the required qualifications as set out in Article 11.

Art. 19

A list of lay judges shall be made up at the start of each District Court.

The number of lay judges shall be determined for each district by Royal decree, proposed by the Interior Minister, President of the Council after consultation with the High Commissioner.

The list, which shall be reviewed in January of each year, shall be drawn up by a Commission consisting of the President of the District Court and by four citizens selected by the High Commissioner. The list shall be subject to the approval of the High Commissioner, who shall allot the lay judges inscribed therein between the District Courts and the Provincial Commissions of the District, thus forming the respective lists.

Art. 20

An adequate number of personnel shall be appointed to the Clerical offices attached to the Investigation Offices, District Courts and Provincial Commissions. They shall be selected from the existing personnel of Clerical and judicial secretariat.

Art. 21

The Minister of Pardon and Justice after consultation with the High Commissioner shall provide for the appointment of the judicial personnel, registrars and secretaries of the Courts, Commissions and other offices established in virtue of the provisions of Art. 20.

A list of lay judges shall be made up at the seat of each District Court. The number of lay judges shall be determined for each district by Royal decree, proposed by the Prime Minister, President of the Council after consulting with the High Commissioner.

The list, which shall be reviewed in January of each year, shall be drawn up by a Commission consisting of the President of the District Court and by four citizens selected by the High Commissioner. The list shall be subject to the approval of the High Commissioner, who shall allot the lay judges inscribed therein between the District Courts and the Provincial Commissions of the District, thus forming the respective lists.

Art. 20

An adequate number of personnel shall be appointed to the Clerical offices attached to the Investigation Offices, District Courts and Provincial Commissions. They shall be selected from the existing personnel of Clerical and judicial secretariat.

Art. 21

The Minister of Pardon and Justice after consultation with the High Commissioner shall provide for the appointment of the judicial personnel, verifiers and secretaries of the Courts, Commissions and other offices established in virtue of the provisions of Art. 20.

The said judicial officials and other functionaries shall be considered as being detached from the ordinary judicial administration for the duration of their term of office. During the Sessions in which they hold effective service lay judges shall enjoy the prerogatives and privileges described in Art. 13, third para.

A judge may be recused for reasons set out in Art. 64 of the CIP excluding however Person No. 2.

The final decision in regard to the "recusation" of the Investigating Commissioners, of Presidents of District Courts or Provincial Commissions rests with the High Commissioner. As far as lay judges are concerned the Presidents of the District Court and the Presidents of the Provincial Commissions as the case may be shall decide.

Part II

Rules of Procedure

Chapter 1

Jurisdiction

Art. 22

The District Court shall have jurisdiction over offences set out in Art. 2, 3, 4, 5 and 6 including cases set out in subpara (c) of Art. 14.

Art. 23
The Provincial Court shall have jurisdiction over all illegalities not out in Art. 9.

Art. 24

In case of concurrence of offences indicated in Art. 2, 3, 4, 5 and 6 with the illegalities not out in Art. 9 the District Court shall assume jurisdiction.

If it appears as a result of the procedure (trial) that the act does not constitute an offence, but only an irregularity, the District Court shall render its decision as to the merits of the case.

Art. 25

For the purpose of the present law all privileges provided by substantive and procedural penal law, including those granted by Art. 36, 37 and 47 of the Statute (Confirmation) are hereby abrogated and the rules concerning the jurisdiction of the Juvenile Tribunals shall not apply.

Art. 26

The territorial jurisdiction of the District Court shall extend to the territory of the judicial district of the Court of Appeal to which it is attached; the territorial jurisdiction of the Provincial Commission shall comprise the territory of the Province.

The High Commission may alter the territorial jurisdiction when required.

In other matters concerning the jurisdiction itself and the jurisdiction of the Commission's provisions of Article 38 and following of CTP shall be followed as far as applicable except in cases provided for in Art. 29 of this decree.

x Question of plurality of offences or defendants.

Chapter 2

Pretrial Investigation

Art. 27

The High Commission shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial inquiries that the alleged facts are obviously nonexistent; in the latter case no orders after consultation with the Investigation Office established by Art. 15 that the record be filed away in the archives.

The pretrial investigation shall be conducted by an investigative Commissioner assigned to that Provincial Commission which has the jurisdiction over the territory concerned.

Art. 28

At the pretrial investigation such procedure shall be followed and such orders provided as are provided for by the Code of Penal Procedure in respect

Constitutional provisions of article 39 and following of CTP shall be followed as far as applicable except in cases provided for in Art. 19 of this decree.

X Section of plurality of offences or defendants.
Chapter 2

Pretrial Investigation

Art. 27

The Trial Commission shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are obviously nonexistent; in the latter case no further action after consultation with the Investigation Office established by Art. 15 that the record be filed away in the archives.

The pretrial investigation shall be conducted by an investigative Commissioner assigned to that Provincial Commission which has the jurisdiction over the territory concerned.

Art. 28

At the pretrial investigation such measures shall be followed and such powers exercised as are provided for by the Code of Penal Procedure in respect of summary pretrial investigation.

Any information, documents or procedural measures necessary for the pretrial investigation shall be requested from the public authorities to which cannot refuse to comply with such request.

The right to refrain from giving evidence, accorded by Art. 352 of the Code of Penal Procedure shall not be extended either during the pretrial investigation or during the trial.

Summons to appearance or warrants for arrest shall be issued in such cases and following such procedure as is laid down by the Code of Penal Procedure. In all other cases the accused shall be notified of the results of the pretrial investigation by means of an invitation to clear himself of the charges within a time limit of not less than five and not more than fifteen days.

Art. 29

The Commissioner in charge of the pretrial investigation shall, upon its completion submit to the Trial Commission the records and a comprehensive report in which he shall recommend whether that the case be dismissed or referred for trial before the respective competent bodies in accordance with Art. 22 and 23; in the latter case he shall draft the charges, and if it appears that on of those different from those mentioned in Art. 2, 3, 4, 5 and 6 has been committed he shall recommend that a copy of all or of part of the records be forwarded to the competent Prosecutors del ille et ordinis publici proceedings provided the offence has not yet been extinguished (Article barred).

The High Commissioner shall decide upon the recommendation and shall either declare the proceedings closed or issue a decree affirming the case for trial, and when necessary shall order the arrest or confinement in such order, or, in cases as in the foregoing paragraph, shall order the transmittal of the documents to the Procuratore del Re. He may grant provisional liberty in such cases as are set out in the code of penal procedure.

Chapter 3

The Trial

Section 1

General Rules

Art. 30

The President of the District Court of the Provincial Commission shall fix the date of the opening of each session and list the cases to be tried granting priority to cases where the accused is in custody.

Art. 31

Not less than fifteen days before the commencement of each session the President of the District Court shall draw up list the names of 12 lay judges from the list. The President of the Provincial Commission shall so draw the names of five lay judges.

Rules set out in Art. 15 A.D. of 4 October 1935, No. 1099 shall be followed as far as applicable.

The names of the lay judges so selected shall be communicated immediately to the High Commissioner.

Art. 32

The Presidents of the District Court and of the Provincial Commission shall convene in accordance with the procedure set out in Art. 16 of the A.D. 4 October 1935 No. 1099, from among the chosen lay judges, seven judges to serve throughout the entire session and two auxiliary judges for the District Court, and two lay judges plus one auxiliary for the Provincial Commission.

All the designated lay judges shall, immediately upon the opening of the first hearing of the session, take the oath consisting of reading, one after another, the following formula: "I swear to perform the duties of the high office which has been entrusted to me, as a man of honor and conscience and solely in the interest of Justice."

Art. 33

The President of the District Court and of the Provincial Commission shall

Rules set out in Art. 15 R.D. of 1 October 1935, No. 1899 shall be followed as far as applicable.
The names of the lay judges so selected shall be communicated immediately to the High Commissioner.

Art. 32

The Presidents of the District Court and of the Provincial Commission shall sit in accordance with the procedure set out in Art. 16 of the R.D. 1 October 1935 No. 1899, from among the eleven lay judges, seven judges to serve throughout the entire session and two auxiliary judges for the District Court, and two lay judges plus one auxiliary for the Provincial Commission.
All the designated lay judges shall, immediately upon the opening of the first hearing of the session, take the oath consisting of reading, one after another, the following formula: "I swear to perform the duties of the high office which has been entrusted to me, as a man of honor and conscience and solely in the interest of Justice."

Art. 33

The President of the District Court and of the Provincial Commission shall make provision for the carrying out of all preliminary formalities of the trial in accordance with Art. 405 and following of the Code of Penal Procedure.
The hearings shall be open to the public and the debates shall be conducted according to Art. 423 and following of the Code of Penal Procedure as far as applicable, unless otherwise provided for in the following articles.

Section 2

Special Rules for the District Court

Art. 34

The High Commissioner may direct that the District Courts shall hold the trial in such place, within the territorial district of the Court, either where the accused carried on the most important part of his activities or in any other place which the High Commissioner may consider suitable.

Art. 35

Whenever the activities of the accused have caused damage to property or other rights the constitution of the civil party is admitted in the hearing in accordance with Art. 439 of the Code of Penal Procedure.
Similarly the party responsible under civil law may be summoned to appear, but only at the hearing in accordance with Art. 107 and following of the Code of Penal Procedure.

Memo.

Ref. 4/23.A/AS.

To: Legal Sub-Commission.

SUBJECT: Epuration of Fascism.

- 1 Reference your ACC/4082 dated 4 June, para 2, VP Adm directs me to instruct you to take the necessary action to make the RDL on "Epuration" applicable in AMG territory.
- 2 With regard to para 1, the VP requested the CC for permission for H.E. Berlinguer to proceed to ROME; while no reply in writing has yet been received, it is understood that the reply will be in the negative.

Adm Sec.
9 June 44.

*noted
Cly.
10/6/44*

R.R. Cripps 155
R.R. CRIPPS,
CSO Adm Sec,
Colonel.

REAR HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION ON
LEthal SUB-COMMISSION
APO 394

GRU/pa

4 June 1944

REFERENCE : ACC/4082/L.

SUBJECT : "E.puration" Investigations.

TO : Public Safety Sub-Commission.
(Att. Col. A. Young).

1. Reference telephone conversation (Col. Upjohn - Col. Young) it is confirmed that H.E. Berlinguer, Deputy Commissioner for the "E.puration" of Fascism, has called upon the Chief Legal Officer with the proposal that a small staff of investigators from his Commission might be allowed access to the cages, or points where the suspects are detained for interrogation by the Military Security Police, with a view to obtaining early information about important fascist activities and identifying the responsible organisers. In this way lists of leading fascist personalities might be prepared in advance and thus enable immediate action to be taken as soon as further territory is occupied.

2. Would you please consider this proposal and if deemed both favourable and workable kindly ascertain in what manner it can best be rendered effective.

154

Ali
A. R. THACKERAY
Lt. Col.
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No

785016

2

4⁸⁸² File

SECRET

FISM/rj

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
Office of the Chief
Commissioner.

Ref. 52/G/331.

24th. May. 1944.

MEMORANDUM

TO: Regional Commissioner, Region I
 " " " II
 " " " III
 " " " IV
 " " " V
 " " " VI
 " " " VII
 S.C.A.O. A.M.G. 5 Army (Field)
 " " " 5 Army (Field)
 " " " 5 Army (Home Rm.)

183

In dealing with the always difficult question of deciding whether an individual should be considered 'fascist' and, therefore, debarred from employment in a public capacity, unless the circumstances are most exceptional, the attached list which defines categories of persons who should be regarded as fascist is issued as a guide.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL PKS	

WILLIAM MCFARLANE,
Lieutenant-General,
Chief Commissioner.

a. a person who had the title or qualification of "consiglierista", "squadrista", "camarista", "operaio su Roma", or "socialista littorio";

b. a person who was, during the fascist regime, a member of the Central Government, a member of the Grand Council, a member of the Academy of Italy, or a member of the Special Court for the Defense of the State;

c. a person who was a president, vice-president or executive secretary of a Corporation, confederation, federation, or syndical union;

d. a person who was a national secretary or national vice-secretary of the fascist party, or a member of the National Directory, or a national inspector;

e. a person who was a member of the fascist party and who was nominated as a Senator on or after 3 January 1925 and who subsequently obtained any office or post in any administration or undertaking included in Article IV;

f. a person who was nominated as a Senator before 3 January 1925 and who, after that date, joined the fascist party and subsequently obtained any office or post in any administration or undertaking included in Article IV;

g. a person who was a fascist member of parliament or who was a National Councillor;

h. a person who was a federal secretary, a federal vice-secretary or an administrative vice-secretary;

i. a person who was a member of the Federal Director or of the Directory of a fascio di combattimento or a fiduciario locale of a chief center of a province;

j. a person who was a federal inspector or a zone inspector; 151

k. a person who was a president or a member of the corte centrale or the federal disciplinary commission of the fascist party;

l. a person who was, during the fascist regime, a president or a vice-president or consultore or rector of a provincial administration;

m. a person who was, during the fascist regime, a mayor, vice mayor or a provincial or prefectural commissioner of a chief center of a province;

n. a person who was, during the fascist regime, a mayor of a commune which had, at the date of the last census, a population of more than 50,000;

o. a person who was a political secretary;

p. a person who was a provincial fiduciaria of the female fasci;

q. a person who was, during the fascist regime, a president, a vice-president, a director or a manager of an administration or undertaking included in Article IV of this order.

- i. a person who was a member of the federal director or of the director of a fascio di combattimento or a fiduciario ricinale of a chief center of a province;
- j. a person who was a federal inspector or a zone inspector;
- k. a person who was a president or a member of the corte centrale or the federal disciplinary commission of the fascist party;

l. a person who was, during the fascist regime, a president or a vice-president or consultant or rector of a provincial administration;

m. a person who was, during the fascist regime, a mayor, vice mayor or a governmental or prefectural commissioner of a chief center of a province;

n. a person who was, during the fascist regime, a mayor of a comune which had, at the date of the last census, a population of more than 50,000;

o. a person who was a political secretary;

p. a person who was a provincial fiduciaria of the female fasci;

q. a person who was, during the fascist regime, a president, a vice-president, a director or a manager of an administration or undertaking included in Article IV of this Order;

r. a person who was, during the fascist regime, a political radio commentator;

s. a person who was, during the fascist regime, a director or chief editor of a newspaper or a political magazine;

t. a person who was a professional journalist or publicist and who, after 3 January 1925, exalted the ideas and political aims of fascism;

u. a person who was a member of the Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in permanent active service, and who was not a person referred to in any other paragraph of this Article and who, while such a member, was

- (1) a member of the Milizia Contraccorron or the Milizia Costiera; or
- (2) a member of the Milizia Forestale who had been an official or employee of the former Forest Administration before the creation of the Milizia Forestale; and

v. a person who has been decorated by the German Government for special political services rendered to the Nazi party.

NOTE: For the purpose of this article, the terms "fascist party" and "fascist regime" include their subdivisions as set up by Mussolini after the creation.

Unofficial translation

R. decree-law 26 May 1944, no 134

Punishment of offences and illegalities of Fascism

Victor Emmanuel III

By Grace of God and will of the nation
King of Italy.

Having ~~considered~~ R. decree-law 24 Dec 1943,
no 29/B;

Having considered Art 18 of the law 19 Jan 1939,
no. 129;

Having ~~considered~~ R. decree-law 30 Oct 1943,
no. 2/B; 150

Having found that a state of emergency
exists because of the war;

Having heard the opinion of the Council of
Ministers;

Upon proposal of the Prime Minister, President
of the Council, Minister of Foreign Affairs
and Ministers ~~and~~ as interim for Italian
Africa, and of Ministers without portfolio
~~portfolio~~ portfolio, of Ministers of

Interior, Public Instruction, Finance, War, Navy,
Air Force, National Education, Public Works,
Agriculture, Forests, Communications and Industry, Commerce and

We have decided to do only dance.

Art 6.

linee 2 quale non presentando le qualità
di militare.

Art 8.

1^a para ~~4^a para~~
2^a para
4^a para

(4)

Art 11

innumerate
last para

Art 14 C

Art 16

179

1^a para

3^a para

insert ~~into~~ nel ruolo - - - - -)

Change!

Art 17

nel ruolo nel ruolo

Art 20

Change



Art. 21

1st para

3rd para

Art 32

Art 36

- 2 -

as legally non-existent if the decision was influenced by the moral coercion exercised by fascism.

The rules set out in the preceding paragraphs shall equally apply to offences committed at any time for fascist motives or involving an exploitation of political opportunities created by fascism, provided that such offences were punishable at the time of their commission according to then prevailing law by imprisonment for a term the maximum limits of which do not fall under three years.

Art. 6

Whoever subsequently to the 8th of September 1943 committed offences

against military loyalty and defense shall be punished in accordance with the provisions of Part 2 ~~and~~ of book 3 of the Military Penal Code of War.

Any form of active collaboration, help or assistance rendered to the German invader shall for the purpose of this article be considered an offence against military loyalty or defense.

178

Art. 7

If the offender held a fascist position (carica) the penalties fixed for offences set out in Art. 5 & 6 shall be increased ^{by at most three} ~~at least by one third~~.

Art. 8

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4,

5 and 6, distinguished himself after the 8th of September 1943 in the fight

against the Germans, ^{reclusion for a term from 10 to 20 years} ~~imprisonment for a term from 10 to 20 years~~ ^{or imprisonment with hard labor for life} ~~shall be imposed~~ instead of the death penalty.

provisions of Part 2

Any form of active collaboration, help or assistance rendered to the

German invader shall for the purpose of this article be considered an offense
against military loyalty or defense.

Art. 7

If the offender held a fascist position (carica) the penalties fixed for
offences set out in Art. 5 & 6 shall be increased ^{by at most three} ~~at least one~~ to the third.

Art. 8

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4,

5 and 6, distinguished himself after the 8th of September 1943 in the fight
against the Germans, ^{reclusion for a term from 10 to 20 years} ~~imprisonment with hard labour~~ shall be imposed
instead of the death sentence ^{a imprisonment with hard labour for life} ~~reclusion for a term from twenty to twenty five~~
years shall be imposed instead of ~~imprisonment with hard labour for life~~ and
other penalties shall be reduced by ^{two} ~~one~~ third.

If the offender was severely wounded or performed acts of valour in the
fight against the Germans, reclusion for a term from ^{3 to 5} ~~10 to 20~~ years may be
imposed instead of the death penalty or imprisonment with hard labour for life
and other penalties may be reduced ^{by not more than 15 years} ~~at least one~~.

If the offender has received a promotion for meritorious action in war or
a military award for acts of valour performed under the above circumstances
he may be declared exempted from punishment.

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4

and

- 3 -

and 5 has retired from political life or has adopted an attitude hostile to fascism before the beginning of this war, the reduction of penalties as set out in the first paragraph of this article shall apply. If as a consequence of the aforesaid attitude he has been subjected to a penal sentence or police measures, *the reduction set out in the second para shall apply* ~~reduction from three to five years shall be substituted for the death penalty or imprisonment with hard labour for life and other penalties shall be reduced to a term not longer than three years.~~ For the said offences the Judge, having taken into consideration such circumstances as are set out in Art. 133 of the penal code may substitute reclusion for thirty years for imprisonment with hard labour for life and may reduce other penalties by one sixth.

Art. 2

Whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by fascism, committed particularly ^{Serious} ~~dangerous~~ acts which, though not constituting a ^{crime} ~~delict~~ in ^{itself} ~~themselves~~, were ^{contrary to} ~~in accordance with~~ rules of public or private ^{conduct} ~~rectitude~~, shall be subject to ^{the penalty of} ~~the penalty of~~ temporary interdiction ^{from any} ~~in any~~ public office or to ^{from} ~~any~~ exercising ^{any} ~~any~~ profession or ~~or~~ art, or may be deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

117

Furthermore if the individual concerned is deemed to be dangerous to the society he may be assigned to an agricultural colony or labour institution for a period of not less than one year but not exceeding 10 years.

~~public authorities shall be deemed dangerous to the~~

In such cases the third paragraph of Art. 8 may apply.

whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by fascism, committed particularly ^{serious} ~~serious~~ acts which, though not constituting ^{crimes} ~~crimes~~ in ^{themselves} ~~themselves~~, were in ^{contrary} ~~contrary~~ to the rules of public or private ^(conduct) ~~conduct~~ of political probity and rectitude, shall be subject to ^{the penalty of} ~~the penalty of~~ temporary interdiction ^{from any} ~~from any~~ public office or ^{any} ~~any~~ from exercising a profession or ^{any} ~~any~~ art, or may be deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

Furthermore if the individual concerned is deemed to be dangerous to the society he may be assigned to an agricultural colony or labour institution for a period of not less than one year but not exceeding 10 years.

~~Further measures for the punishment of offenders and illegals of Fascism~~

In such cases the third paragraph of Art. 8 may apply.

Chapter II

The Mechanism for the Punishment of Offenses and Illegals of Fascism

Art. 10

A High Commissioner for the punishment of offenses and illegals of

Fascism headed by a High Commissioner ^{is hereby} ~~is hereby~~ to put into effect the provisions of this ^{law} ~~law~~.

Art. 11

The High Commissioner shall be selected from ^{among those} ~~among those~~ citizens whose aversion

to Fascism has been demonstrated by a faultless life and ^{an} ~~an~~ attitude of reserve after 28 October 1922, and ^{intentionally} ~~intentionally~~ from those who have been persecuted by reason of such aversion.

third grade, will undoubtedly make

adequate.

22.19

156

Dec 11
A number of Commissioners shall be appointed to the High Commissioner to
assist: the High Commissioner.
1st Council
R. ... President

The Commissioners are appointed by decree of the ~~King of Siam~~
among magistrates of not less than 6th Grade, upon proposal of the Minister
of Interior and Justice and after consultation with the High Commissioner.

of Pardon and Justice and after consultation with the High Commissioner.

The Commissioners shall enjoy the constitutional guarantees *not safeguarded* *relating to* *from interference by the executive* *power*

5. That the judicial administration powers be conferred.
 5. That the judicial administration powers be conferred.
 A copy of the constitution and secretary shall be attached to

the High Commissioner; its members are chosen and appointed by the Minister
(and Parliament after consultation)
of Justice in agreement with the High Commissioner, C. P. and others.

The latter can select from personnel for ~~its~~^{the} members
^{by} Decree of the Prime Minister, President of the Council, for
 the functions of the office of the Government -
 & nucleus of Judicial Police personnel composed of officers, NCOs and men of

the Royal Corps of Carabinieri, and ~~and~~ ^{officials} ~~agents~~ of the Service of Public Security shall be placed at the disposal of the High Commissioner. Their number shall be determined by the Prime Minister, President of the Council, in agreement with the High Commissioner. ~~The existing instructions shall remain orders~~ ^{of the Council} ~~of the Council.~~

that they are bound to execute
may call upon the judicial
police who must obey their
orders.

-6 -

Art. 16

A District Court for Punishment of offenses ~~against the~~ ^{Capital Pun} shall be created in every Court of Appeal District, with seat in the ~~area~~ ^{area} ~~and the Court of Appeal is situated.~~

It shall be presided by a judicial official of fifth or higher grade ~~selected from the Provincial Council.~~ ^(one of judges on the Bench and selected from the Provincial Council.)

It shall be composed of seven lay judges. Two judicial officials holding

the same grade as the President shall also be appointed to the Court and selected ^{of whom one} ~~from the roll of judges on the Bench~~ ^{shall} ~~be selected from the roll of judges by judges to~~ ^{be selected from the roll of judges by judges to} necessary, and ~~in~~ the other to act as prosecutor (Pubblico Ministero) unless

the High Commissioner shall decide to delegate one of the Commissioners appointed by virtue of Art. 13 to exercise such functions.

Art. 17

A Provincial Commission for Punishment of ~~crimes of~~ ^{illegality of Fascism} shall be created in each Provincial Capital. It shall be composed of a judicial ^(the same) Official of ~~or~~ higher Grade, selected ~~among~~ ^{from the roll of judges on the Bench} who shall sit as President and two lay judges.

The functions of the Prosecution (Pubblico Ministero) shall be exercised by ^{investigating} ~~Commissioners~~ ^{referred to in} ~~members of the investigating body~~ ^{investigating body} Art. 15.

Art. 18

Lay judges shall be selected from ^{among} ~~the~~ citizens possessing the required qualifications as set out in Article 11.

by virtue of Art. 13 to exercise such functions.

Art. 17

A Provincial Commission for punishment of ^{of} ~~the~~ ^{illegality of} Fascism shall be created in each Provincial Capital. It shall be composed of a Judicial Official of ^(the same) ~~the same~~ or higher grade, selected ^{from the role of judges in the Bench} ~~among~~ who shall sit as President and two lay judges.

^{Investigatory} The functions of the Prosecution (Pubblico Ministero) shall be exercised by ^{referred to in} ~~members of the investigation bureau~~ ^{Art. 15.}

Art. 18

Lay judges shall be selected from ^{among} ~~the~~ citizens possessing the required qualifications as set out in Article 11.

114

Art. 12

A list of lay judges shall be made up at the seat of each District Court.

The number of lay judges shall be determined for each district by Royal Decree, proposed by the Prime Minister, President of the Council ^{after consulting} ~~from the~~ advice of the High Commissioner.

is the

^{list}

^{revised} This ~~composition~~ ^{list} which shall be ~~revised~~ ^{revised} in January each year shall be ^{drawn up} ~~drawn up~~ by a Commission constituted by the President of the District Court

and by four citizens selected by the High Commissioner. The list shall be subject to the approval of the High Commissioner, who shall ^{add} ~~delete~~ ^{inserted names} the lay judges ^{mean up} ~~between~~ of the District ⁱⁿ ~~the~~ the District Courts and the Provincial Commissions, in order to ^{inspect} ~~submit~~ ^{list} ~~required~~ ^{names} ~~names~~.

- 7 -

Art. 20

investigation shall be conducted by the Chancery offices attached to the Courts of Commissions, but investigation shall be conducted by an adequate number of personnel

to be appointed therefrom. They shall be selected from the existing

personnel of Chancery and judicial secretariat.

Investigation shall be conducted by the Chancery offices attached to the Courts of Commissions, but investigation shall be conducted by an adequate number of personnel to be appointed therefrom. They shall be selected from the existing personnel of Chancery and judicial secretariat.

The Minister of Justice, in agreement with the High Commissioner shall provide the required judicial personnel, registries and secretaries ~~therefor~~

of the Courts, Commissions and other offices established in virtue of the provisions of Art. 20.

The said

(Judicial officials and other functionaries shall be considered as being detached from the judicial administration for the duration of their office.)

(During the recesses of the judicial administration, the judges shall be considered as being detached from the judicial administration for the duration of their office.)

Lay judges shall exercise the prerogatives and privileges described in

Art. 13, third para.

A judge may be recused *for reasons set forth in*

however, *otherwise than the reason no. 2.*

The final decision in regard to the "recusation" of Presidents of Courts or Commissions rests with the High Commissioner. As far as lay judges are concerned

the Presidents of the Court and the Presidents of the Commissions as the case may

be shall *decide*

173

Part II

Rules of Procedure

Chapter I

for reasons set out in Art. 64 of the CEE. Para 2.

of the Integrity
of the President of the United States

...the final decision in regard to the ...

215

Commissioners rests with the High Commissioner. *Per record*
Districts and the President of the Coministrs as the case may

[illegible]

the results of the point and

decide
re-arrange.

173

Rules of Procedure

jurisdiction

June 22

the District Court shall have ~~the~~ jurisdiction over ^{Sub} ~~(S)~~ cases set out in part of art. 14.

Page 29

the provincial Commission shall have jurisdiction over the illegalities

ent cut in art. 9.

Art. 24

2, 3, 4, 5 and 6
with the two illegal-

In case of concurrence of offences indicated in Art. 9 with two or more offences set out in Art. 9 of the District Court shall assume jurisdiction.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/MND No.

785016

For the purpose of the present decree all privileges accorded by substantive and procedural ^{law} law, including those granted by Art. 36, 37 and 47 of the Statute (Constitution) are hereby abrogated and the rules concerning the jurisdiction of the Juvenile Tribunals shall not apply.

The territorial jurisdiction of the District Court shall extend to the territory of the judicial district of the Court of appeal to which it is attached; the territorial jurisdiction of the Provincial Commission shall comprise the territory of the Province.

~~where~~ when required.

in other ~~cases~~ ^{for execution} ~~jurisdiction~~ ^{jurisdiction} itself and in ~~transferring~~ ^{to be placed as per an application} ~~jurisdiction~~ the provisions of Article 39 and following of CrP shall ~~apply~~ ^{except} in cases provided for in Art. 39 ^{this} of ~~the~~ ^{the} ~~present~~ ^{present} decree.

Pretrial Investigation

172

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are obviously nonexistent; in the latter case he orders after consultation with the investigation ^{office} ~~authorities~~ established by law.

The principal investigation shall be conducted by the Committee on the

whereas when required.

matter concerning the
In other ~~cases~~ *where* jurisdiction itself and in *investigation*
be filled as far as applicable by
for position jurisdiction the provisions of Article 39 and following of CPP shall ~~apply~~ *except*
in cases provided for in Art. 29 of ~~the~~ *this* decree.

Chapter ~~XXII~~

172

Pretrial Investigation

Art. 27

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are obviously nonexistent; in the latter case he orders after consultation with the investigation ~~office~~ *office* established by Art. 15 that the record be filed away in the archives. *Committee on*

The pretrial investigation shall be conducted by an investigating ~~body~~ *body* assigned to that ~~provincial~~ *provincial* Commission which has the jurisdiction over the territory concerned.

Art. 28

At the pretrial investigation such procedure shall be followed and such powers exercised ~~as~~ *as* provided for by the Code of Penal Procedure in respect of summary pretrial investigation.

Any information, documents or procedural records necessary for the pretrial

- 9 -

investigation shall be requested from the public administrations which cannot

refuse to comply with such request. *giving evidence*

The right to refrain from ~~testimony~~ *conceded* accorded by Art. 352 of the Code of

penal Procedure shall not be ~~exercised~~ either during the pretrial investigation

or during the trial.

Summons to appear or warrants for arrest shall be issued in such cases

laid down

and following such procedure as ~~prescribed~~ *stipulated* by the Code of Penal Procedure. In

all other cases the accused shall be ~~informed~~ *invited to clear himself of* of results of the pretrial

investigation by means of an ~~order to present a defence~~ *invitation to clear himself of*

within ^a ~~the~~ time limit of not less than five and not more than fifteen days.

Art. 29

completion, submit
The Commissioner in charge of the pretrial investigation shall, upon its *completion, submit*

to the High Commissioner the records and a comprehensive report

in which he shall recommend either that the case be dismissed or referred for

trial before the competent bodies in accordance with Art. 22 and ~~23~~ *respective*

in the latter case he will draft the charges; and if it appears that an offence

different from those indicated in Art. 2. 3. 4. 5 and 6 has been committed

he shall recommend that a copy of all or of part of the records be forwarded

Procurator del Re

to the competent ~~authorities~~ *Procurator del Re* to commence penal proceedings provided

the offence has not yet been extinguished (statute barred). 1 171

The High Commissioner shall decide upon the recommendation and shall either

declare the proceedings closed or issue a decree referring the case for trial,

when necessary

and shall order the arrest or confirm such order, ~~as he may deem proper~~ or, in

ried granting priority to cases where the accused is *carried in custody* -

Art. 31

Not less than fifteen days before the commencement of each session the President of the District Court shall *choose by lot* ^{30 days} the names of 12 lay judges from the list. The President of the Provincial Commission shall *write* the names of five. Rules set out in Art. 15 R.D. of 4 October 1935, No. 1899 shall be followed as far as applicable.

The names of the *selected* ³⁰ judges shall be communicated immediately to the High Commissioner.

Art. 32

The Presidents of the District Court and of the Provincial Commission shall *choose* ³⁰ from among the *selected* lay judges *in* in accordance with the procedure set out in Art. 16 of the R.D. of 4 Oct. 1935 No. 1899. ⁷ seven judges to serve throughout the entire session and two auxiliary judges for the District Court, and two lay judges plus one auxiliary for the Provincial Commission.

All the *appointed* ³⁰ lay judges shall immediately upon the opening of the first hearing of the session take the oath consisting of reading, one after another, the following formula: "I swear to perform the duties of the high office which has been entrusted to me, as a man of honour and conscience and solely in the interest of Justice."

Art. 33

The President of the District Court and of the Provincial Commission *shall make* ³⁰ *to carry out the formalities* for all *the* preliminary *of* the trial in accordance with Art. 405 and following of the Code of Penal Procedure. *shall be*

17.0

set out in Art. 16 of the R.D. 4 Oct. 1935 No. 189, seven judges to serve throughout the entire session and two auxiliary judges for the District Court, and two lay judges plus one auxiliary for the Provincial Commission.

appointed
All the ~~appointed~~ lay judges shall immediately upon the opening of the first hearing of the session take the oath consisting of reading, one after another, the following formula: "I swear to perform the duties of the high office which has been entrusted to me, as a man of honour and conscience and solely in the interest of Justice."

Art. 32

170

at every art 22 for each time
The President of the District Court and of the Provincial Commission *(shall make)* provision for all ~~the~~ *preliminary* of the trial in accordance with Art. 405 and following of the Code of Penal Procedure.

shall be
The hearings ~~are~~ *shall be* open to the public and the debates ~~are~~ *shall be* conducted according to Art. 423 and following of the Code of Penal Procedure as far as applicable, unless otherwise provided for in the following articles.

Section 2

Special Rules for the District Court, *at present*
~~of the District Court, at present~~

Art. 34

shall
The High Commissioner may direct that the District Court ~~shall~~ *shall* hold the trial in such place, within the territorial district of the Court, ~~where the accused~~ *as the* ~~the most important part of his activities or in any other place which~~ *carried on* ~~the most important part of his activities or in any other place which~~

The High Commissioner may consider suitable.

Art. 35

Whenever the activities of the accused have caused damage to property ^{in hearing} or other rights the ^{constitution} ~~intervention~~ of the civil party is admitted ~~X~~ the ~~law~~ ^{in family} in accordance with Art. 439 of the Code of Penal Procedure. ~~for the same reason~~
the party responsible under civil law may be summoned to appear, but only at the ~~trial~~ ^{hearing} in accordance with Art. 107 and following of the Code of Penal Procedure.

Art. 36

Upon the opening of the ~~trial~~ ^{hearing} and after the parties have been constituted, ~~shall even automatically~~ the President ~~may intervene~~ after having heard the public prosecutor (pubblico ministero), the accused and the defendant, ~~may declare~~ ^{can declare} if the penal proceeding can not be ~~continued~~ ^{prosecuted or pursued} or if the offense is extinguished (statute barred), indicating the reasons ~~trans~~ in the text of the ~~verdict~~ ^{verdict}.

~~The verdict shall be pronounced without intervention of the lay judges.~~ ^{decide upon objections as to}

However the President shall ~~pronounce the sentence upon the merits~~

in lack of jurisdiction and upon other preliminary ~~verdict~~ ^{motions}.

Art. 37

When the ~~testimony~~ ^{evidence} has been heard ~~the~~ ^{has been heard} the President shall request the public prosecutor and other parties to ~~make the demands for testimony as requested to~~ ^{make the demands for testimony as requested to} lay judges; he shall then ~~pronounce the sentence~~ ^{pronounce the sentence} and read them ~~out~~ ^{out}.

Art. 38

~~the questions~~ ^{questions} shall be put in form ~~of questions~~ ^{as} may be answered by a "yes" or "no" and there must be separate queries for each defendant, ~~which~~ ^{regarding}

- 12 -

Art. 40

discussion
The final ~~draft~~ *draft* shall ~~be~~ *be* in accordance with Art. 40 of the

Quotations

Code of Penal Procedure after the final draft of the ~~draft~~ *draft* has been prepared and signed by the President and by the registrar.

Art. 41

first discussion

conclusion
Upon the ~~reading~~ *reading* of the ~~draft~~ *draft* the president shall declare the ~~draft~~ *draft* closed; ~~the~~ *the* voting on the ~~draft~~ *draft* shall follow. ~~shall~~ *shall* proceed -

The lay judges shall vote in camera (~~in camera~~) in the presence of the president only who shall supply all appropriate ~~information~~ *information* and mark the result of the vote against each ~~part~~ *part* question -

Art. 42

is finished

when
When ~~the~~ *the* voting ~~is~~ *is* not be suspended the President shall reopen the hearing and read the results of the vote on each ~~part~~ *part* he shall then direct the public prosecutor and the counsels for the parties to put forward ~~the~~ *the* ~~requests~~ *requests* conclusions or ~~demands~~ *demands*; immediately there-

after he drafts the sentence in accordance with the results of the vote and he shall then ~~say~~ *say* ~~the sentence~~ *the sentence* ~~in public before the end of the proceedings.~~ *in public before the end of the proceedings.*

The President shall decide upon the penalties and the security measures after having heard the lay judges in camera.

Section 3

Special Rules for Provincial Commissions

108

Art. 43

The constitution of a civil party shall not be allowed in

fronts before the Provincial Commission nor any other party

put forward the requested conclusions or ~~Unreviewed~~; immediately there-

after he drafts the sentence in accordance with the results of the vote and he shall then ~~say~~ ^{make a public verdict by reading it in the Court} the sentence in public before the end of the proceedings.

The President shall decide upon the penalties and the security measures after having heard the lay judges in camera.

108

Section 3

Special Rules for Provincial Commissions

^{Art. 43}
The constitution of a civil party shall not be allowed in ~~any case~~ ^{any case} ~~in which the party is not a party to the proceedings~~

^{trial} before the Provincial Commission nor may the party responsible under civil law be summoned to appear thereat.

Art. 44

The President and the lay judges constitute ^{one} Bench ~~X~~ single ~~Canon~~

Chapter 44

Revisions Appeals

Appeal

Art. 45

^{allowed} ~~Revisions~~ ^{the verdict} ~~Revisions~~ in Cassation shall be ~~admitted~~ ^{admitted} against ~~the verdict~~ ^{the verdict}

District Court, solely on the grounds enumerated in nos. 1 and 2 of Art. 504 of the Code of Penal Procedure.

shall annul the verdict,
Supreme Court of Cassation

the case shall be remitted and the records forwarded to the High Commissioner who shall designate another District Court for a new trial.

No challenge shall be made of a Provincial Commissioner's decision by demanding a revision.

Art. 46

Art. 47

Revision of *verdicts* rendered by both District Courts and Provincial Commissioners shall be *permitted* in cases enumerated in Art. 554 of the Code of Penal Procedure.

The High Commissioner *shall decide* upon the application for revision, and if revision is granted he shall designate another District Court or another Provincial Commissioner for a new trial and forward the records thereto.

Art. 48

formalities and procedure in connection with *appeals* of time limits, *law* shall be governed by the rules of the Code of Penal Procedure as far as applicable.

Chapter 5

Execution

Art. 49

sentences of the District Courts and of the Provincial Commissioners shall be executed in accordance with Art. 575 and following of the Code of Penal Procedure.

In respect to cases set out in Art. 14, para (e) of this decree the terms

formalities
Time limits, ~~last~~ *and* procedure in connection with ~~trial~~ *affects* of cases ~~are~~ *shall be* governed by the rules of the Code of Penal Procedure as far as applicable.

Chapter 5
Execution
Art. 49
167

Sentences
entitled
The ~~sentences~~ of the District Courts and of the Provincial Commissioners shall be executed in accordance with Art. 575 and following of the Code of Penal Procedure.

In respect to cases set out in Art. 14 para (a) of this decree the terms of imprisonment served in execution of a sentence declared legally non-existent shall be deducted in accordance with Article 197 Penal Code; ~~from the~~ *of time already laid* ~~the amount~~ *the amount* shall be deducted from the total amount of ~~the sentence~~ *not in hand* ~~Part II~~ *General Principles*

Reference shall be had to the provisions of the Code of Penal Procedure, in so far as they apply, regarding all matters not provided for in this decree.

Art. 51
RDL 13th April 1944, No. 110 concerning the institutions of the High Commission ~~II~~ for national purging of fascism is hereby repealed.

complementary
The new rules which might be needed for the new situation
in this case decree will be done in subsequent legislation.

Art. 52

Art. 53

The Minister of Pardon and Justice in agreement with the Minister of Finance and after consultation with the High Commissioner shall establish in a subsequent provision the numerical tables of personnel and their overall remuneration; the funds required for the operation of the High Commissioners' office shall be earmarked in the budget of the Ministry of Finance under the heading of "Ministry of Pardon and Justice".

Art. 54

The present decree shall become effective on the day following the date of its publication in the Gazette Officielle of the Kingdom, Special Series, and its effects shall cease one year after the cessation of the state of war.

It shall be presented to the legislative assemblies to be discussed in law.
(concluded etc)

XXXXXXXXXXXX

The Prime Minister, President of the Council, ^{also} ~~proposes~~ the decree is authorized to present the relative draft bill.

This decree shall have force of law of the State and shall be observed by everyone as such.

Law except for the completion of proceedings pending
and execution of sentences already imposed

of its publication in the Gazette Office of the Kingdom, Special Series,

and its effects shall cease one year after the cessation of the state of war.

It shall be presented to the legislative assemblies to be ~~decided~~ ^(concluded etc) by.

~~XXXXXXXXXXXX~~

The Prime Minister, President of the Council, ^(he) ~~proposing~~ the decree is authorized to present the relative draftbill.

This decree shall have force of law of the State and shall be observed by everyone as such.

3 166

29 May 44

and except for the completion of proceedings pending
and execution of sentences already imposed —



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI

Ufficio

Prot. n. 18 Ris

Salerno, 19 maggio 1944

Alla COMMISSIONE ALLEATA
DI CONTROLLO

Sottocommissione Legale

SALERNO
Risposta al foglio di

Div. Sez. N.

Oggetto: Schema definitivo di R.D.L. sulla punizione
dei delitti e degli illeciti del fascismo.

D'ordine di S.E. il Ministro,
trasmette copia dello schema de
finitivo del R.D.L. in oggetto
indicato.

IL CAPO DI GABINETTO

Cruciani

3 105

SCHEMA DI REGIO DECRETO LEGGE PER LA PUNIZIONE DEI DELITTI E DEGLI
ILLECITI DEL FASCISMO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VITTORIO EMANUELE III^o
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 28 dicembre 1943, N°29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, N°129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, N°2/B;

Ritenuto che si verza in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, d'intesa
con i Ministri senza portafogli, e con i Ministri dell'Interno, della
Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Agricoltura,
dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura
e Foreste, dell'Industria, Commercio Lavoro, delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I

Norme di diritto sostantivo

CAPITOLO

104

I delitti e gli illeciti fascisti

Art. I

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, d'intesa con i Ministri senza portafogli, e con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio Lavoro, delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I°

Norme di diritto sostantivo

CAPITOLO

104

I delitti e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fascismo. Le sentenze di condanna già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo. Gli A coloro che continuarono in alta responsabilità fascista dopo che il fascismo introdusse questa pena, può essere inflitta la pena di morte.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza e danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

./.

Art. 4

Coloro che promozzerò o dirressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti idonei e rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunciate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui al comma precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvelendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento delle loro commissione con pene detentive non inferiori nel massimo ai tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma della disposizione del titolo 28 del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento delle loro commissioni con pene detentive non inferiore nel massimo ai tre anni.

A r t . 6

103

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma della disposizione del titolo 28 del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Al fine di questo articolo è considerato delitto contro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

A r t . 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 5 e 6 sono aumentate fino a un terzo.

A r t . 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi,

./.

alla pena di morte è sostituita quella dell'ergastolo, all'ergastolo la reclusione da venti a ventiquattro anni, e le altre pene sono diminuite di un terzo.

Se nella lotta contro il tedesco il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanna penali o provvedimenti di polizia, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni. Per gli stessi delitti il giudice, valutata le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

A r t . 9

Chiunque, per motivi fascisti o avvelendosi della situazione politica e statale fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione di una professione o da

ostile al fascismo in tempo anteriore all'articolo.
 ceno le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo.
 Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni. Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto. 102

A r t . 9

Chiunque, per motivi fascisti o avvalendosi dello situazione politica e esodo fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione di una professione o dell'interdizione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola ed ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

È applicabile il terzo comma dell'art. 8.

C A P O 110

Gli organi per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

A r t . 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

A r t . 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata o dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio Decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata nella carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

A r t . 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi e mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, e residente nel Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario del 3° grado.

A r t . 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, commissari che coadiuvano all'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, su proposta del Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guardie istituzionali dirette a sostenere il potere giudiziario alle loro sedi.

1894
L'Alto Commissario
del quali si compie la punizione del delittuoso
assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per due delega lo sostituisce.
L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, e residente del Con-
siglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata dello
stesso al magistrato dell'ordine giudiziario del 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, commissari che

coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del
Consiglio, tra i magistrati dell'ordine giudiziario al grado non inferiore al
VI, su proposta del Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Comissa-
rio.

I Commissari sono assistiti dalle guardie istituzionali dirette a sotte-

trarre il potere giudiziario alle ingiunzioni del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari di cancelleria scelti fra
il personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie e nominati dal Mini-

stro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del
Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio di
segretario.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia
giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'arma del Caro-

binari Reali e dei funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, ed il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

A r t . 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

- a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denuncia sottoscritta di privati, l'azione ^{penale} dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 per gli illeciti previsti nell'art. 9;
- b) di deferire l'accusa ~~ed~~, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;
- c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;
- d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;
- e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente al delitto di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora

risultasse che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunciare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

- f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defescalizzazione ~~del presente~~ delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 No 29/8, e, qualora risultasse che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo ^{esame} ~~esame~~, salva ad impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

estensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;
e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrono le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di proporre la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione ~~del presente~~ delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 No 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi ^{esami} ~~nuovo~~ ^{esami} ~~esami~~, salva ad impegnare in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

160

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato del patrimonio di non giustificata provenienza.

Le denunce private di cui alle lett. a) non saranno più ricevibili trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le provincie tutelate occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

A r t . 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio istruttorio, al quale

sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

A r t . 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte d'Istruzione per la punizione dei delitti ~~degli illeciti~~ del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e ove occorre lo sostituisce, l'altro, scelto nel ruolo della reulente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario lo attribuisce ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

A r t . 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione ~~degli illeciti~~ degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Commissari Istruttori di cui all'art. 15.

A r t . 18

1 159

I giudici popolari sono scelti fra cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

A r t . 19

Corte d'Istruzione è costituita l'Alto dei giudici popolari del

diva, e ove occorre lo sostituisce il
te, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario lo attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituito una Commissione provinciale per la punizione ~~degli~~ degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari Istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

159

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'Albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'Albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta dal Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

L'Albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce

see i giudici popolari che vi sono iscritti tra le Corti distrettuali e le Commissioni provinciali del Distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancellerie dipendenti dagli Uffici Istruttori, delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono ^{assegnati} in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie sono ^{assegnati} agli uffici di cancelleria di cui all'art. 20 provvede il Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono della prerogativa e delle prerogative indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei Presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLLO II

Norme di diritto processuale

CAPITOLO I

Delle competenze

I detti magistrati e funzionari sono del 'Incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle garantigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

È ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ed esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei Presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLLO 119

Norme di diritto processuale

§ 153.

CAPITOLO

Delle competenze

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista dalla lett. c) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisca delitto ~~non~~ illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

A r t . 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 37 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

A r t . 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'alto Commissario derogare alla competenza territoriale. Per quanto altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli articoli 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

C a p o 110

Dell'Istruzione

A r t . 27

7 157

L'alto Commissario, se delle prime indagini rileva che i fatti ^{non} vengono manifestati infondati, ordina procedersi all'istruzione, altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio Istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il ^{completamento} Commissario Istruttore ~~co~~ funzionante presso la Commissione provinciale ^{appartenente} per territorio.

A r t . 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice

Per quanto altro riguarda la competenza stessa e quella per commissione, valgono le norme degli articoli 29 e 303. codice procedura penale, in quanto all'illecittà, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

C. d. P. c. 110

Dell'Istruzione

3 157

Art. 27

L'Uffice Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti sono meri-
festati fondatamente procedendo all'Istruzione, altrimenti disano che
la denuncia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio Istruzione di
cul dell'art. 15.

All'Istruzione procede il ^{Completato} Commissario Istruttore funzionante presso la
Commissione provinciale ^{competente} ~~applicabile~~ per territorio.

Art. 28

L'Istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice
di procedura penale per l'Istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incerti processi necessari per l'Istruzione
sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nella Istruzione ed in giudizio è concessa l'assistenza dalla testimonianza
e accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le mo-
dalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti
e le circostanze emersi dall'Istruzione sono contestati all'accusato median-
te invito a disculparsi entro un termine non inferiore a cinque giorni, né

superiore o quindi del.

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha presieduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio a giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli artt. 23 e 24, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, o richiama esecutivi l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando de del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

Capitolo III

Del giudizio

Sezione I^a

Norme comuni

Art. 30

I Presidenti delle Corti discretive e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Sulla proposta del Re. si rinviò il giudizio, ordinando a confermando de del-
dere o emettere il decreto di rinvio o giudizio, ordinando a confermando de del-
caso l'ordine di cattura, o nella ipotesi del caso precedente, o l'ordine di tra-
missione degli atti al procuratore del Re. Re. si può anche concedere l'im-
bertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

Capitolo IV

Del giudizio

Sezione I

Norme comuni

Art. 30

I Presidenti delle Corti distrettuali e della Commissioni provinciali sto-
biliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare,
dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della
Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco giudici popolari, o il
presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R.D.L. 4 ottobre
1935 n. 1879.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Al-
to Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1879, i presiden-
ti delle Corti distrettuali e della Commissione provinciale chiamano fra i

- 10 -

giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione Provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della medesima sessione, legando, l'un dopo l'altro, la seguente formula: "Giuro di adempire da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della Giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato".

A r t . 33

I Presidenti delle Corti distrettuali¹¹ e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 14^a 25Norme particolari per le Corti distrettuali

A r t . 34

L'alto Consesso può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, precedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato o in una dove l'azione più opportuna.¹³³

A r t . 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali, è ammessa la costituzione della parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del parl., annesso soltanto in dibattimento la citazione del responsabili-

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 18ª 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato, oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia carattere dannoso patrimoniale o non patrimoniale, è ammessa la costituzione della parte civile in dibattimento a norma dell'art. 409 codice procedura penale.

E', del pari, ammesso soltanto in dibattimento la costituzione del responsabile civile a norma degli artt. 107 segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituita la parte, il presidente, anche d'ufficio sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non dover procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel depositivo delle sentenze.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

./.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico ministero e le altre parti a presentare la richiesta per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa risponderci con un "Sì" e con un "No", e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunto della legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati e disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti/sottoscritti dal Presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 462 codice procedura penale.

154

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente che è tenuto a dare all'esortanti chiarimenti e che segna, ac-

sito circa l'applicazione della pena di morte, quest'ultimo, a suo
nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti/sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 463 codice procedurale penale.

154

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiusa il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni ed istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal Presidente, sentiti

I giudici popolari in camera di consiglio.

Sezione 3^a

Norme particolari per le Commissioni Provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, né la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

C. A. P. O. IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nel n. 1 e 2 dell'art. 534 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori dell'impugnazione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revocazione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

153

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei n. 1 e 2 dell'Art. 324 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammesso altro impugnazione all'infuori dell'impugnazione.

Art. 133

Art. 47

Nei casi indicati nell'Art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

II. L'alto Commissario decide sull'istanza di revisione, o, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alle stesse.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

C A P V

Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono

eseguite secondo le norme degli artt. 575 e segg. codice procedura penale.

Nel caso di cui all'art. 14 lett. e) del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono detratte a norma dell'art. 137 codice ~~penale~~ penale; le pene pecunarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo ivi di quelle irrogate.

Disposizioni Generali

Art. 1. 110

Disposizioni Generali

Art. 50

Pertutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R.D.L. 13 aprile 1944 n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'epurazione nazionale del fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrative che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro della Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero della Grazia e Giustizia.

Il R.D.L. 11 aprile 1934 No 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'epurazione nazionale del fascismo, è abrogato.

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrative che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Con successivo provvedimento del Ministro della Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico, fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del bilancio delle Grazia e Giustizia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - varie specie - e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge. Il primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a

presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Prot. No 1566.

Salerno, 16 maggio 1944

OGGETTO: R.D.L. per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

AL PRIMO MINISTRO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

A TUTTI I MINISTRI in

S E D E

La ~~Sottosegretario~~ ¹⁵⁰ legale della Commissione Alleata di Controllo, con la quale
he avuto oggi un lungo colloquio, ha chiesto con la maggiore insistenza
che l'art. 2 del R.D.L. in corso di pubblicazione subisca una lieve cor-
rezione.

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri scomparrebbe:

"Colore che promosse e diresse l'insurrezione armata del 28 ottobre
1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo, e con la pe-
na di morte se continueranno in altre responsabilità fasciste dopo che il
fascismo intradusse detta pena."

La citata Sezione propone di condurre così:

"Colore che promosse e diresse l'insurrezione armata del 28 ottobre
1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo, e colore che

La ~~Sottosegretario~~ Legale della Commissione Alleata di Controllo, con la quale ho avuto oggi un lungo colloquio, ha chiesto con la maggiore insistenza che l'art. 2 del K.O.L. in corso di pubblicazione subisca una lieve correzione.

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri disperrebbe:

"Colui che promosse o diresse l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo, e con la pena di morte se continuano in altre responsabilità fasciste dopo che il fascismo introdusse detta pena."

La citata Sezione propone di emendarla così:

"Colui che promosse o diresse l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo, e colui che continuano in altre responsabilità fasciste dopo che il fascismo introdusse questa pena può essere inflitta la pena di morte."

Poichè la stessa Sezione della Commissione Alleata fa vive premure perchè il testo così modificato risulti approvato entro il 18 corrente, prego l'E. V. di comunicarmi d'urgenza se per parte Sua accetta la modificazione, che si dice risponde al sentimento dell'opinione pubblica anglo-assese.

IL MINISTRO

Per copia autentica

Luigi Enrico

DRAFT

TO the President of the Council and all Ministers, Salerno.

Your Excellencies are requested to take note of the following modifications to the draft of the R.D.L. for punishing offences and illegalities of Fascism ~~sent~~ to you on today's date.

ART. 8

If the offender who committed any of the offences set out in Arts. 2, 3, 4, 5 and 6 distinguished himself after the 8th Sept. 1943 in the fight against the Germans in German or German occupied territory, imprisonment with hard labour for life shall be imposed instead of the death sentence, reclusion for a term of 20 to 24 years shall be imposed instead of imprisonment with hard labour for life and other penalties shall be reduced by one third.

If the offender was severely wounded or performed acts of valour in the fight against the Germans, reclusion for a term from 10 to 20 years shall be imposed instead of the death penalty or imprisonment with hard labour for life and other penalties may be reduced by two thirds.

If the offender has received a promotion for meritorious action in war or a reward for valour, for acts performed under the above circumstances he may be declared exempted from punishment.

If the offender who committed any of the acts set out in Arts. 2, 3, or 4 of this decree shall have retired from political activities or shall have taken up an attitude hostile to fascism at a time prior to the beginning of this war, the reduction of penalties set out in the first paragraph of this Article shall apply. If as a consequence of the above attitude he has been subjected to a penal sentence or police measures, reclusion for a term of not more than five years shall be substituted for the death penalty or imprisonment for life with hard labour, and other penalties shall be reduced by two thirds.

ART. 12

The High Commissioner directs and supervises the operation of the organization set up to effect the punishment for offences and fascist illegalities.

He shall be assisted by a deputy High Commissioner whom he may delegate to act for him.

The deputy High Commissioner shall be appointed by the Prime Minister on the proposal of the High

in war or a time when he may be declared exempted from military service.

If the offender who committed any of the acts set out in Arts. 2, 3, or 4 of this decree shall have retired from political activities or shall have taken up an attitude hostile to fascism at a time prior to the beginning of this war, the reduction of penalties set out in the first paragraph of this article shall apply. If as a consequence of the above attitude he has been subjected to a penal sentence or police measures, reclusion for a term of not more than five years shall be substituted for the death penalty or imprisonment for life with hard labour, and other penalties shall be reduced by two thirds.

7 149

ART. 12

The High Commissioner directs and supervises the operation of the organization set up to effect the punishment for offences and fascist illegalities.

He shall be assisted by a deputy High Commissioner whom he may delegate to act for him.

The deputy High Commissioner shall be appointed by the Prime Minister, President of the Council on the proposal of the High Commissioner and shall have equal status for the period of his term of office to a magistrate of the third grade of judicial rank.

ART. 14 - Last paragraph

For Provinces still occupied by the Germans the year shall run from the coming into force of this decree in each one of them.



Salerno, 13 maggio 1944

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI

ALLA COMMISSIONE ALLIATA
DI CONTROLLO SOTTOCOM-
MISSIONE LEGALE -

Ufficio
Prot. N. 12 Ris

SALERNO
Risposte al foglio del
Div. Sez. N.

Oggetto. Modifiche allo schema di R. D. L. per la
punizione dei delitti e degli illeciti del fasci-
smo.

D'ordine di S. E. il Ministro,
trasmetto copia della nota di modifica alla
schema di R.D.L. in oggetto.

IL CAPO DI GABINETTO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ED A TUTTI I MINISTRI IN

U D D E

La R. V. si compiaceranno di prendere nota delle seguenti modifiche apportate alla sentenza di R. D. L. per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo trasmesso in data odierna.

A r t . 3

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi in territorio tedesco o in zona da essi occupata, alla pena di morte è sostituita quella dell'ergastolo, all'ergastolo la reclusione da 20 a 24 anni, e le altre pene sono diminuite di un terzo.

Se nella lotta contro il tedesco il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da 10 a 20 anni, e le altre pene possono essere diminuite di due terzi.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi in territorio tedesco o in zona da essi occupata, alla pena di morte è sostituita quella dell'ergastolo, all'ergastolo la reclusione da 20 a 24 anni, e le altre pene sono diminuite di un terzo.

Se nella lotta contro il tedesco il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da 10 a 20 anni, e le altre pene possono essere diminuite di due terzi.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione fino a cinque anni, e le altre pene sono ridotte i due terzi.

A r t . 1 2

2.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi e meno dei quali si compie la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti.

Esso è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua scelta lo sostituisce.

L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

A r t . 2 4

Ultimo Comma

Per le provincie tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

Final Italian Draft (with all amendments)

SCHEMA DI REGIO DECRETO LEGGE PER LA PUNIZIONE DEI DELITTI E DEGLI ILLECITI DEL FASCISMO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VITTORIO EMANUELE III
per Grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, d'intesa con i Ministri senza portafogli, e con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I

Norme di diritto sostantivo

1 9 2 3

Ritenuto che si verrebbe in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, d'inter
tesa con i Ministri senza portafogli, e con i Ministri dell'Inter
no, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Ma
rina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubbli
ci, dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria, Commercio e La
voro, delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I

Norme di diritto sostantivo

C A P O I

7 145

I reati e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle
istituzioni e degli organi creati dal fascismo. Le sentenze di condanna
già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 otto
bre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo, e con

- 2 -

la pena di morte se continuarono in alte responsabilità fasciste dopo che il fascismo introdusse questa pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di stato del 3 gennaio 1925 o dopo di esso contribuirono con atti idonei e rilevantî a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano la norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinata dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel

la reclusione da cinque a quindici anni e con la
l'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinata dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

144

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare, è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Ai fini di questo articolo è considerato delitto contro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto

e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 5 e 6 sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi in territorio tedesco o in zona da essi occupata, alla pena di morte è sostituita quella dell'ergastolo, all'ergastolo la reclusione da venti a ventiquattro anni, e le altre pene sono diminuite fino ad un terzo.

Se nella lotta contro il tedesco il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

143

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dei pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risultasse socialmente pericoloso, può esserne disposto lo internamento in una colonia agricola o di lavoro per un tempo non infe-

1927

lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

143

Art. 9

Omnique, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dei pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposto lo internamento in una colonia agricola o di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

E' applicabile l'ultimo comma dell'art. 6.

C A P O II

Gli organi per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente tra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio Decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario e, per sua delega, lo sostituiscono.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, su proposta del Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

1 9 2 9

L'Alto Commissario è nominato con Regio Decreto su proposta del Ministro, Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equipurato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degli illeciti fascisti.

142

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario e, per sua delega, lo sostituiscono.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, su proposta del Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guarantee istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari di cancelleria scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento del-

l'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

- a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della Pubblica Amministrazione o su denuncia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e per gli illeciti previsti nell'articolo 9;
- b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;
- c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro estensione;
- d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;
- e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui all'art. 4, primo comma dell'art. 5, di pronunciare la giuridica inesistenza della sentenza, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;
- f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la de-

Amministrazione o su denunzie sottoscritte di privati, l'azione per i delitti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e per gli illeciti previsti nel l'articolo 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al primo comma del l'art. 5, di pronunciare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la devoluzionalità del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda degli organi stessi a nuovo esame, salva ed impegnata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificate provenienza.

Le denunzie private di cui alla lettera e) non saranno più ricevibili

- 6 -

trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le province tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dalla [to-
tale liberazione di ciascuna di esse.] *entrata in vigore del presente decreto*
in ciascuna di esse dopo la loro liberazione

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alle Corti sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorre, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alt. Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorre, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con de-

- 7 -

creto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra le Corti distrettuali e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'art. 20 provvede il Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ~~re~~ per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle assessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle garanzie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art.

64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

1 9 3 3

terie giudiziarie.

Art. 21

Alle nomine dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui allo art. 20 provvede il Ministro della Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ~~regio~~ per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle garanzie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quella dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO II

Norme di Diritto Processuale

C A P O I

Della competenza.

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli art. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista dalla lett. e) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Se del giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona; quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territo-

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Se del giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

138

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona; quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli articoli 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

C A P O II

Dell'Istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se delle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli inerti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Né in istruzione, né in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emersi dall'istruzione sono contestati all'accusato mediante invito a disculparsi entro un termine non inferiore a giorni cinque, né superiore a quindici.

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il

dice di procedura penale per l'istruzione.
Le notizie, i documenti e gli incerti processi necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Né in istruzione, né in giudizio è concessa l'assistenza dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emersi dall'istruzione sono contestati all'accusato mediante invito a disciogliersi entro un termine non inferiore a giorni cinque, né superiore a quindici.

Art. 29

137

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio a giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli art. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copie di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perché eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando la cattura

dell'accusato se l'ordine di cattura è obbligatorio per il resto scritto, o, se del caso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re.

C A P O III

Del giudizio

Sessione I^a

Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale designano tra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo la

tere, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

. 136

Nel modi e termini dell'art. 16 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale designano tra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo la apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'uno dopo l'altro, la seguente formula: "Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato".

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt.

- 11 -

405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite negli articoli 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2'

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dello art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli articoli 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

135

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il Presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle al-

Art. 35

quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dello art. 439 codice procedura penale.

8', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli articoli 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

135

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicando la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Presunte le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplementi, il presidente invita il pubblico ministero e le altre parti a presentare le richieste per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa risponderci con un

- 12 -

"Sì" e con un "No", e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano le pene, e per la pericolosità, se non sia presunte dalla legge. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal Presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 463 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente ripete l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante

lettura in udienza.

del cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'articolo 134 del codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

134

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente ripete l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Sezione 3

Norme particolari per le Commissioni Provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, né la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

C A P O IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nel n. 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se la accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati in questo capitolo.

1947

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

133
L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se la accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

C A P O V

Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli articoli 575 e segg. codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. a) del presente decreto, le pene detenti

ve sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono detratte a norma dell'art. 137 codice procedura penale; le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quelle irrogate.

Art. 50

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 51

Con successivo provvedimento del Ministro della Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero della Grazia e Giustizia.

Art. 52

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale-e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

132

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farne osservare come legge dello Stato.

te le tabelle numeriche dei
i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stan-
ziati sul bilancio passivo del ministero delle Finanze, rubrica del Ministe-
ro della Grazia e Giustizia.

Art. 52

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello del-
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale--e
cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sal-
ve la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne
già pronunziate.

7 132

Esso sarà presentato alle Assemblée legislative per la conversione in
legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di far-
lo osservare come legge dello Stato.

A32/4002/L

ANSWERS TO QUERIES ON FINAL DRAFT (Translations) OF THE PURGEDECREEArt.9 : Query : Why only the last subpara ?Answer : The last sentence of Art.9 refers to Art.8 last para only. Possibly it was felt that :

(a) The type of penalties imposed by Art.8 para 1 and 2 (interdiction to hold public office, etc., and internment) do not lend themselves to reduction by one or two thirds as decreed in para 1 and 2 of Art.8.

(b) Nothing short of formal recognition of military valor (promotion, military award) should affect the measures imposed by Art.9.

According to the present draft a fascist who after ¹⁴8th of Sept. 1943 distinguished himself in the fight against Germans or was severely wounded while performing acts of valor in such fight but was not noted for meritorious action nor received an award would still be subject to unmitigated penalties of Art.9. It is not certain that this was actually intended.

Art.13 : Query : There is no 7th para of Art.10, 2nd draft.

Please see the translation of Art.10, 2nd draft, as corrected.

Art.14 : para (d) reads : "Declaration of nullity of sentences mentioned in Art.1".

Art.1 of the present draft annuls all sentences of condemnation "rendered on basis of penal provisions enacted for the purpose of protecting the institutions and organs created by Fascism".

Example : Art.289 of the Penal Code imposes a penalty of reclusion for not less than 10 years upon a person who commits an act "directed to prevent ... the Grand Council of Fascism... in the exercise of their function".

A sentence rendered under this Art. of P.C. is annulled by Art.1 of the present draft and according to Art.14 para (d) the High Commissioner shall formally declare the annulment of such sentence.

Art.16 : Query : Who chooses the professional judges ?

Answer : Minister of Justice see Art.21 of the present draft (equals Art.18, 2nd draft).

ART.13 : Query : There is no 7th para of Art.10, 2nd draft, as corrected.
please see the translation of Art.10, 2nd draft, as corrected.
ART.14 : para (c) reads : "Declaration of nullity of sentences mentioned in Art.1".

Art.1 of the present draft annuls all sentences of condemnation "rendered on basis of penal provisions enacted for the purpose of protecting the institutions and organs created by Fascism".

Example : Art.209 of the Penal Code imposes a penalty of reclusion for not less than 10 years upon a person who commits an act "directed to prevent ... the Grand Council of Fascism... in the exercise of their function".
A sentence rendered under this Art. of P.C. is annulled by Art.1 of the present draft and according to Art.14 para (d) the High Commissioner shall formally declare the annulment of such sentences.

ART.16 : Query : Who chooses the professional judges ?
Answer : Minister of Justice see Art.21 of the present draft (equals Art.18, 2nd draft). 131

ART.20 : NOTE : Increase of W.S. will be necessary.

ART.25 : The following is the translation of the Articles of Statute referred to in Art.25 :

ART.30 : By force of a Royal Decree the Senate is constituted into a High Court of Justice to pass upon crimes of high treason and attacks on the security of the State and to try Ministers impeached by the Chamber of Deputies.
In the above mentioned instances the Senate is not a political body. It cannot deal, under penalty of nullity, with other than the judicial matters for which it has been convened.

ART.37 : Excepting the case of a flagrant crime, no Senator may be arrested without an order of the Senate. The Senate has an exclusive jurisdiction to try offences attributed to its members.
ART.47 : the Chamber of Deputies has a right to impeach the royal Ministers and bring them before the High Court of Justice.

(2)

ART.26: Query : Check on the 1

Answer : The following is the corrected translation of A .26 :

"the territorial jurisdiction of the District Court shall extend to the territory of the judicial district of the Court of Appeal to which it is attached; the territorial jurisdiction of the Provincial Commission shall comprise the territory of the Province"

The High Commissioner shall not be bound by the rules of territorial jurisdiction.

In other points affecting jurisdiction itself and in instances of joint jurisdiction, the provisions of Art.39 and following of C.F.P. shall be as applicable, except in cases provided for in Art.26 of the present decree.

NOTE/: Ref.2nd para above it would seem that according to this para the High Commissioner may refer any individual case or group of cases (?) to a District Court or Provincial Commission other than that competent under para 1 of article 26 .

ART.30: Equals Art.30 of the 2nd draft. (ref.to art.30, 2nd draft omitted by mistake.)

E.S. 11 May 1944.

Art 3 - 100 drafts

Art 5 - 100 drafts

Penalties should be
charged around.

This new draft procedure is the
same as No 2 with one
exception: four before a business
transaction.

Pres. Membership just as

Excluded (Excluded)

Produce

Spina

De Napoli

Deceit in fact from 500

before the 1st of November

Thursday

6 - updated.

Subject:- Italian Courts.

To:- R.O.A.Os. Regions II, III and IV for
Attention of R.S.L.Os.

AMCOT/4001/E/L.

AMCOT H.Q. SICILY
27 October, 1955.

Your attention is drawn to the following:-

1. There exists a discrepancy between the administrative boundaries of Regions II and III and those of the Court of Appeal Districts of Napoli, Catanzaro and Bari.
2. The Court of Appeal District of Napoli with its detached Section of Potenza is responsible for the supervision of 16 Tribunali and over 90 preture. These are situated as follows:-
 Napoli, Benevento, Avellino, San Angelo di Lombardi, Larino, Salerno, Arzano, S. Maria Capua Vetere are all in Region III.
 Potenza, Matera, Lagnogro and Melfi are in Region II.
 Isernia and Campobasso are in Region IV.
 Furthermore Isernia is still in enemy hands.
3. In all probability it will be possible to reopen or maintain open the following courts immediately:-
 Potenza, Matera, Melfi and Lagnogro under S.L.O. Region II.
 Napoli, Salerno, Avellino and San Angelo under S.L.O. Region III.

Intermediary draft

CONFERA DI NOSTRO DUTTO ESEMPLARE LA CONFERENZA NAZIONALE DEL PASSATO
ECONOMIA

VITTORIO MANUCCI III
Per l'ufficio di Dio e per volontà della Nazione

25 D'ITALIA

Visto il R. D. L. 28 dicembre 1943, n. 25/3;
Visto l'art. 13 della legge 10 gennaio 1945, n. 129;
Visto il R. D. L. 10 ottobre 1943, n. 1/3;
Ritenuto che ad essere la legge di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del governo, d'intesa con i Ministri dello
Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e delle Finanze;

A DITTO MANUCCI E ACCREDITATO;

TITOLO I

ESERCIZIO DI DIRITTO PUBBLICO

CAPITOLO I

Liberal e di libertà fascista

Art. 1. - Sono abrogate tutte le disposizioni penali date a tutela
delle istituzioni e degli organi creati dal fascismo.

Art. 2. - Coloro che promosse e dirigenne l'insurrezione armata
del 28 ottobre 1943 contro i poteri dello Stato al fine di autoren-
de la costituzione, mediante la soppressione delle libertà
zioni democratiche, o di cambiare la forma di governo
belle in una delle

Visto il 2.2.1.30 ottobre 1943, n. 1/41

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra

Gestito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri dello

Interno, della Giustizia, Finanze e delle Finanze;

A BANDO DELLO STATO E DELL'ARMATA:

TITOLO IV

DECRETI DI DIFESA PUBBLICA

CAPITOLO I

LA LEGGE E LA DISCIPLINA

Art. 1. - Sono abrogate tutte le disposizioni penali date a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal Fascismo.

Art. 2. - Coloro che promovono o direanno l'insurrezione armata del 28 ottobre 1943 contro i poteri dello Stato si fide di essere in la contenzione, mediante la soppressione delle libere istituzioni democratiche, e si cambiare la forma di governo se ha presenza tattiva in una dittatura opera circa di ogni diritto, sono puniti con le pene stabilite nell'art. 234 del Codice Penale.

Art. 3. - I promotori e gli organizzatori delle bande armate del fascismo (squadristi) che negli anni 1940, 1941 e 1942 preparavano l'insurrezione, l'insurrezione armata, sono puniti a norma del primo comma dell'art. 236 del Codice Penale.

Qualora tale attività organizzativa sia stata accompagnata da un'attività di propaganda diretta e occulta od o promossa da organizzazioni od associazioni o gruppi di partiti o di persone non aderenti al fascismo, la pena è quella di reclusione e quella stabilita nell'art.

128

Decreto 1/1943

- 2 -

286 del Codice penale.-

Art. 45 - La partecipazione alla banda armata del fascismo ed alla insurrezione armata del 28 ottobre 1922 non è di per sé sola punibile. Ma i partecipanti che in tale qualità abbiano esplicitamente attività integrante altri delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, oppure costituente violazione di diritti pubblici o privati tutelati da norme penali, sono puniti nel primo caso con le pene stabilite nelle altre disposizioni del titolo primo libro 2° del Codice penale, in quanto compatibili con la finalità della presente legge nel secondo caso, con le pene stabilite nella legge 1803 del Codice penale corrispondenti al diritto violato.-

Art. 56 - Qualunque comportamento al 3 gennaio 1925 escluso, attivamente cooperando alla formazione o potenzialmente degli organismi ad istigazione liberticida destinati a rimediare la dittatura, in qualsiasi modo concorre, con atti ideali e volutamente diretti a questo fine, a mantenere il fascismo nell'indebitto esercizio del potere politico violentemente usurpato con l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922, è punito con la reclusione da sei a quindici anni oppure con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.-

Art. 57 - Indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti per i delitti ivi contemplati, chiunque non anteriormente al 28 ottobre 1922, ¹⁹²⁵ attivasse ancora in parte ¹²⁷ o motivi fascisti abbia violato diritti tutelati da norme penali è punito con la pena stabilita nelle norme stesse.-

Art. 5° - Chiunque posteriormente al 3 gennaio 1949 abbia, attivamente o passivamente, o potenzialmente degli interessi ed interessi di libertà di dest. nati a minuire la dittatura, in qualsiasi modo concorra, con atti illeciti e volutamente diretti a questo fine, a minuire il fascismo nell'indubito esercizio del potere politico violentemente usurpato con l'insurrezione armata del 28 o 29 ottobre 1922, è punito con la reclusione da sei a quindici anni oppure con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 6° - Indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti per i delitti ivi contemplati, chiunque posteriormente al 18 ottobre 1922, sfrutta o anche in parte **attuati** i motivi fascisti ebbi violato diritti tutelati da norme penali è punito con le pene stabilite nelle norme stesse.

Art. 6° - Indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti per i delitti ivi contemplati, chiunque posteriormente al 20 ottobre 1922, sfruttando anche in parte motivi e delitti ivi detti abbia violato diritti tutelati da norme penali è punito con le pene stabilite nelle norme stesse.

Art. 7° - Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943 abbia commesso delitti contro la fedeltà o la difesa militare è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 1° del Codice penale militare di guerra, anche se il colpevole non risente nel momento del com-

Nono alla 12

meno reato la qualità di militare.

Al fine della applicazione di questo articolo è considerato delitto contro la fedeltà e difesa militare qualsiasi forma di collaborazione attiva di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 24 - Se il colpevole rivestiva una carica fascista, salvo che questa sia considerata dalla legge come elemento costitutivo del reato, le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono aggravate, ai sensi del n. 9 dell'art. 61 del Codice penale, nella misura fissata dagli art. 64 e 65 dello stesso Codice.

Art. 25 - Se il colpevole si trovi nelle condizioni previste nello articolo 4 lett. b) del R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 2548, le pene stabilite per i delitti di cui agli art. 2, 3, 4, 5 e 7 sono diminuite ai sensi dell'art. 63 Codice penale.

Se invece abbia riportato gravi lesioni personali o abbia compiuto atti di valore posteriormente all'11 settembre 1943 nella lotta contro il tedesco, possono essere applicate le diminuzioni di pena previste dall'art. 26 del Codice penale militare di guerra.

Se abbia conosciuto, per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarata non punibile.

Art. 26 - Le pene stabilite nella presente si applicano anche per i delitti commessi anteriormente alla pubblicazione della legge penale approvata col R.D. 13 ottobre 1930, n. 1358.

Art. 2° - Se il colpevole si trovi nelle condizioni previste nello articolo 4 lett. d) del R.S.L. 28 dicembre 1943, n. 4973, le pene stabilite per i delitti di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono diminuite di un terzo dell'art. 65 Codice penale.-

Se invece abbia riportato gravi lesioni personali o abbia compiuto atti di valore postumamente all'8 settembre 1943 nella lotta contro il tedesco, possono essere applicate le diminuzioni di pena previste all'art. 26 del Codice penale militare da guerra.-

Se abbia conseguito, per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.-

Art. 30° - Le pene stabilite nella presente legge si applicano anche per i delitti commessi anteriormente alla pubblicazione dell'art. 26 del Codice penale approvato dal R.S. 13 ottobre 1930, n. 1358.-

126

Art. 11° - La permanenza dell'esercizio del potere usurpato da parte del fascismo è considerata a tutti gli effetti condizione impeditiva della punibilità dei reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Il corso della prescrizione per tali reati è sospeso dal 28 ottobre 1940 al 25 luglio 1943.-

Le amnistie e gli indulti, emanati durante tale periodo, sono inapplicabili e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.-

4

Art. 13° - Chiunque, sfruttando anche in parte situazioni o motivi faccinti, subisce esplicita condotta che, pur non integrando gli estremi di reato, sia contraria a norme di diritto privato o pubblico non penale, di rettitudine o di probità politica è sottoposto alle pene della interruzione temporanea dei pubblici uffici o della interdizione da una professione o da una arte, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti serialmente pericoloso può essere altresì disposto l'intervento in una colonia di espulsione per un periodo di tempo non inferiore ad un anno né superiore ai dieci.

E' applicabile l'ultima comma dell'art. 9.

CARO 13°

Gli estremi per l'Esclusione Nazionale del fascismo

Art. 13° - Per l'applicazione della presente legge è istituito l'Alto Commissariato per l'Esclusione Nazionale del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 14° - L'Alto Commissario, è scelto tra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita interiore e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1924 e preferibilmente tra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

125

L'Alto Commissario è nominato con R.D., su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei ministri, ed è equiparato

CAPO ILO

CIA SPANNA PER L'ESERCIZIO NAZIONALE DEL FASCISMO

Art. 13° - Per l'applicazione della presente legge è istituito l'Alto Commissariato per l'Esercizio Nazionale del Fascismo, che è retto da un Alto Commissario.-

Art. 14° - L'Alto Commissariato è scelto tra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata e dalla condotta politica merita dopo il 28 ottobre 1922 a preferibilmente tra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.-

a 125

L'Alto Commissario è nominato con R.D., su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato per la durata della carica, a tutti gli effetti, ai Magistrati dello ordine giudiziario di 1° grado e de ha le prerogative e le esenzioni istituzionali.-

Art. 15° - L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la spurazione Nazionale del fascismo, affinché essa raggiunga i fini previsti da questa legge.-

- 3 -

Art. 130 - All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che conducono l'Alto Commissariato e, per suo incarico, lo sostituiscono.-

I Commissari sono nominati con Decreto del Capo del Governo tra i magistrati dell'ordine giudiziario e di grado non inferiore al VI, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia sentito l'Alto Commissario, e tra i cittadini aventi i requisiti stabiliti dall'Art. 14, su proposta dell'Alto Commissario.-

Nei limiti, per la durata della carica, sono equiparati a tutti gli effetti, ai magistrati dell'ordine giudiziario di grado VI e I Commissari sono assistiti dalle seguenti istituzioni:-
nelli dirette e sottoposte il potere giudiziario e quello esecutivo.-

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari di cancelleria, scelti tra il personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.-

Questi può accellere personale di sua fiducia, nominato con Decreto del Capo del Governo, per funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.-

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composta da ufficiali, sottufficiali, e militi dell'Arma dei M.C.V. e di funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.-

Vizzà

e tutti gli effetti, ai magistrati dell'ordine giudiziario di grado VII

I Commissari sono esclusi dalle prerogative istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario a quello esecutivo.-

All'Alto Cons. verito sono assegnati funzionari di cancelleria, eccetti tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'alto Cons. surr.-

Posati può scegliere personale di sua fiducia, nominato con Decreto del Capo del Governo, più funzionalmente dell'Ufficio di segreteria.-

Alle dipendenze dell'Alto Commissario è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composta da u. ufficiali, sottufficiali, o militi dell'arma dei M.C., e di funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.-

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria che è tenuto a eseguire gli ordini.-

Art. 17° - L'Alto Commissario ha i poteri:

- a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione e su denuncia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli art. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 e per gli illeciti previsti nell'art. 12.-
- b) di deferire, in base ai risultati dell'istruzione, l'accusato al giudizio degli organi competenti per l'ordinazione.

- 6 -

- c) di sostituire i componenti degli organi per l'amministrazione e di decidere sulle loro mansioni;
- d) di rivedere le decisioni emanate dal Consiglio ordinario dopo il 28 ottobre 1954 relativamente al punto di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e, qualora risulti che nella valutazione della responsabilità non è tenuto conto lo stato di morale morale determinato dal Consiglio, di pronunciare la giurisdizione in materia delle sentenze, deferendo l'assoluzione al giudizio dell'organo competente secondo la disposizione del presente Decreto;
- e) di rivedere le decisioni prese dagli organi competenti per la definizione dell'azione del personale delle pubbliche amministrazioni e sensi del R.D.L. 28 dicembre 1941 n. 2318, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere al che l'amministrazione si proceda dagli organi stessi a nuove azioni, salvo ad impugnare, in ogni caso, l'applicazione della presente legge;
- f) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo alla applicazione della legge per la revoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

Art. 18. - In ogni capoluogo di Provincia è istituito un ufficio istruttorio che al quale sono addetti uno o più funzionari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 14.

Art. 19. - In ogni distretto di Corte di Appello, con sede nel luogo, è istituito un Corte direttiva per l'amministrazione del fascio.

Se non è previsto da un regolamento dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V, scelto nel ruolo della giurisdizione, ed è composta di sette cinque persone.

attuazione del personale delle pubbliche amministrazioni e sensi del P.L. 28 dicembre 1961 n. 1870; e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere al che interessando, al processo degli organi stessi a nuove esenti, salva ad impugnazione, un caso, l'applicazione della presente legge; f) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo alla applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificate provenienze.

Art. 18. - In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio Istruttore RAO al quale sono annessi uno o più Comissari istruttori eletti e nominati dal senato dell'art. 15.

Art. 19. - In ogni distretto di Corte di Appello, con sede nel 123, è istituita una Corte distrettuale per l'amministrazione del Tabella.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 7, scelto nel ruolo della giurisdizione, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono annessi due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno scelto nel ruolo della giurisdizione con lo condizionale, e, ove e contra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della giurisdizione, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le delega ad un altro Commissario.

- 7 -

Art. 20° - In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per l'operazione del fascismo.

Tale è composta da un magistrato dell'ordine giudiziario al grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della giurisdizione, che fa presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblica amministrazione nei giudici di competenza della Commissione provinciale per l'operazione sono esercitate dal Commissario istruttore di cui all'Art. 18°.

Art. 21° - I giudici popolari sono eletti tra i cittadini che hanno i requisiti stabiliti nell'Art. 14°.

Art. 22° - Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che dev'essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta dal presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario il quale ripartisce i giudici popolari iscritti tra le Corti distrettuali e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

123

Commissari istruttori di cui all'art. 18.-

Art. 17. - I giudici popolari sono scelti tra i cittadini che hanno i requisiti stabiliti nell'art. 14.-

Art. 18. - Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.-

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.-

Alla formazione dell'albo, che dev'essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta dal presidente della Corte distrettuale e da quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.-

L'albo è sottoposto all'elevazione dell'Alto Commissario il quale ripartisce i giudici popolari iscritti tra le Corti distrettuali e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.-

Art. 19. - Per il funzionamento degli Uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancelleria e segreteria giudiziaria.-

Art. 20. - Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancelleria e segreteria giudiziaria assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'art. 23 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.-

I detti magistrati e funzionari sono collegati fuori ruolo

per la durata dell'incarico.-

I giudici popolari godono delle prerogative e delle susseguenti indicate nell'art. 16 terzo e quarto comma.-

L'assunzione in commissione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 Codice procedura penale, all'interno di quella del n. 4

Dalla riunione del Collegio istruttorio e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario, su quella dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.-

TITOLO III

ACQUA DI LAVORO PROVINCIALE

CAPITOLO I

Della competenza

Art. 25° - La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 e la sede di revisione, quando ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 17.-

Art. 26° - La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 12.-

Art. 27° - Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con gli illeciti previsti dall'art. 12 la competenza appartiene alla Corte distrettuale.-

3 121

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto

TITOLO III

RUOLLO DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Art. 23° - La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli art. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 e in sede di revisione, quando ricorrano l'ipotesi previste dalla lettera d) dell'art. 17°.

Art. 25° - La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 1°.

Art. 27° - Nel caso di concorso dei delitti indicati negli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con gli illeciti previsti dall'art. 1°, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

3 121

Se del giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 28° - Per l'applicazione della presente legge sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, ivi comprese quelle previste dagli art. 26, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 29° - La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di appello presso cui funziona; quella della Commissione provinciale la circoscrizione della Provincia.

- 9 -

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quanto l'istruttoria riguarda la competenza stessa e quella per conoscenza valgono le norme degli art. 32 e segg. Codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 32 del presente decreto.

Capo 2°

Dell'Istruzione

Art. 10° - L'Alto Commissario, se dai primi elementi convenienti di polizia giudiziaria o dai documenti rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedere a l'istruttoria; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata.

All'istruttoria procede il commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio, salvo che l'Alto Commissario non creda di dovervi direttamente o di delegare un Commissario del proprio Ufficio.

Art. 11° - L'istruttoria è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice procedura penale per l'istruttoria sommaria.

Le notizie, i documenti o gli incerti processuali necessari per la istruttoria sono richiesti alle pubbliche amministrazioni o ai privati, come rifiutari.

Ma in istruttoria, se in giudizio è concessa la astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 152. Codice procedura penale.

110

linia giudiziaria o dei documenti rilevanti per i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedere a l'istruzione; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata.

All'istruzione procede il commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio, salvo che l'alto Commissario non creda di procedervi direttamente o di delegare un Commissario del proprio ufficio.

Art. 36 - L'istruzione è compiuta con la forma e con i poteri previsti dal codice procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti procurabili necessari per la istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni **1:0** no rifiutarli.

Se l'istruzione, se in giudizio è concessa la astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 372 codice procedura penale.

Gli ordinali di comparizione e di cattura sono esseri nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei casi e fatti, i fatti e le circostanze emerse dall'istruzione sono contestati all'accusato mediante invito a comparire entro un termine non inferiore a giorni cinque, se superiore a quindici.

Art. 38 - Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione finale nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento

- 10 -

e per il rinvio a giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli art. 15 e 16, formulando i relativi usampi di imputazione; e, qualora risultasse un reato diverso da quelli indicati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per la trasmissione di copia di tutti e di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perché eserciti l'azione penale se il reato non è ancora estinto.-

Galla propose anche l'Atto Conclusorio, che è dichiara non doversi procedere o essere il decreto di rinvio a giudizio, quando la cattura dell'accusato ne l'ordine di cattura è obbligatoria per il reato esercitato; e, se del caso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re.-

Capo 3°

PARTE PRIMA

Sezione IXXI°

Forme processuali

Art. 119 - I Presidenti delle Corti distrettuali e della Commissione provinciale stabiliscono la data e l'ora d'inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.-

Art. 120 - Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione il Presidente della Corte distrettuale estende a sorte **31.119** dodici giudici popolari e il Presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.-

per il reato ascritto e, se del caso, ordina la trasmissione degli atti al procuratore del Re.

Cayo 38

DEL TRIBUNALE

Sezione IIIA

Nome cognome

Art. 33 - I Presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data d'apertura iniziale della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 34 - Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte da 1.119 dodici giudici popolari e il Presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R.D. 4 settembre 1935 n. 1589.

I nomi dei giudici popolari estratti sono pubblicati immediatamente all'atto commissariato.

Art. 35 - Nei soli e termini dell'art. 16 del R.D. 4 settembre 1935 n. 1589 i Presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali designano tra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione in numero di sette, più due supplenti per la Corte distrettuale e in numero di due, più un supplente per la Commissione provinciale.

II

Tutti i giudici popolari designati, presentano giuramento subito dopo l'apertura della prima sessione della sessione, leggendo, l'uno dopo l'altro la seguente formula: " GIURÒ DI ADDEBITARE DA OGGI IN OGGI E DI DEDICARSI A TUTTO IL MIO POTERE ALLA GIUSTIZIA, I DOVERI DELL'ALTO UFFICIO CHE MI VIENE AFFIDATO."

Art. 16 - I presidenti della Corte distrettuale e della Commissioni Provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio e norme degli art. 403 e segg. Codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite nell'art. 103 e segg. Codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2

Forme variegata per la Corte distrettuale per l'istruzione

Art. 17 - L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali procedano, nell'ambito della circoscrizione, al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato, oppure dove egli ritiene più opportuno.

Art. 18 - Quando il fatto a cui è accusato un imputato patrimoniale o non patrimoniale è ammesso la costituzione di parte civile in dibattimento, la norma dell'art. 103 Codice procedura penale.

Art. 19 - Il fatto a cui è accusato un imputato patrimoniale o non patrimoniale è ammesso la costituzione di parte civile in dibattimento, la norma dell'art. 103 e segg. Codice procedura penale.

Art. 20 - Aperto il dibattimento e costituito la parte, il presidente,

785016

le pour assurer l'efficacité de son action et pour assurer la continuité de son action.

~~norma verticolaria per la parte diavotabile del l'organellare~~

Art. 13) e quando il fatto non è escluso dalla prescrizione o non
denunciato b accenna la costituzione di parte civile in giudizio.
corde dell'art. 439 Codice procedura penale.

• **“Stimulus”** – Environmental condition that causes a response to occur

non, cuneabile cavile e norma degli
Art. 59 e aperto il dibattito e concludere la parte, il presidente,
anche in ufficio, emitti il par. primo ministro, l'imputato e i difensori,
chiedere non doverli procedere se l'arresto non può essere preso
e. e proseguita o se il reato è latente, indicando la causa nel dia-
logico della sentenza.

[illegible]

Kellie stessa forma il presidente deciso sulle questioni di incassa
votanza e sulle altre questioni preliminari.

- 12 -

Art. 40° - Leurite le prove e licenziati, se nel caso, i giudici popolari supplenti, il presidente inviata il pubblico ministero e le altre parti a presentare le richieste per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi la formula e da da lettura.

Art. 41° - I quesiti si formulano mediante domanda del pm o di un "avv", e debbono essere distinti per ciascuno istante, per ciascuna parte principale o subordinata, per ciascuna delle circostanze che escludono, accennano o attenuano la pena o per la parte colposa, se non sia prevista dalla legge. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 42° - Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati e discussi in sede ad ordine diverso.

Il presidente decide sulle istanze proposte.

Art. 43° - I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che senza, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 44° - Ultime la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, rende la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicati dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

dere che i quesiti siano formulati e discussi in ordine diverso.

Il presidente decide sulle istanze proposte.

Art. 44° - I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presidenza del capo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che regge, presiede e chiama a raccolta, l'ordine della votazione.

Art. 45° - All'ultima la votazione, che non può essere sospesa, il presidente ripete l'ordine e dà lettura dell'ordine della votazione che ciascun giudice ha proposto; invita quindi il pubblico ministero e i difensori della parte a proporre le rispettive richieste, conclusioni ed istanze; immediatamente dopo, in base all'ordine della votazione, recita le conclusioni e pubblica mediante lettura in udienza.

117

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentito il giudice popolare in camera di consiglio.

Sezione 3°

Prova particolare per le Commissioni provinciali per l'istruzione

Art. 46° - Nei giudici innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, né la citazione del responsabile e vice.

Art. 47° - Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

= 13 =

Capo 4°

Delle leggi regionali.

Art. 47° - Contro la sentenza della corte distrettuale è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 574 Codice procedura penale.-

Se la Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Consolato, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.-

Art. 48° - Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione, all'infuori della revisione.-

Art. 49° - Nei casi indicati nell'art. 574 Codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.-

L'Alto Consolato decide sull'istanza di revisione, e, se la accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.-

Art. 50° - I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.-

Capo 5°

a 116

Dell'assoluzione.

Art. 51° - Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli art. 575 e segg. codice

Art. 480 - Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione, all'infuori della revisione.

Art. 490 - Nei casi indicati nell'art. 574 del codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti d'assise e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se la accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, riservando all'Alto Commissario il diritto di annullare o di modificare la sentenza.

Art. 500 - I termini, le forme ed i modi della impugnazione sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

116

Capo 5°

Della esecuzione

Art. 510 - Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli art. 575 e 576 del codice procedura penale.

Art. 520 - Con un decreto si provvedono i mezzi necessari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 530 - Con successivo provvedimento del Capo del Governo, di intesa con i Ministri per la Giustizia e le Finanze e per le Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno adottate le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il servizio

n. 14

namento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze e rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 54 - Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e serie speciale - e cessa di avere vigore dopo cinque anni da tale data, salvo l'esecuzione della condanna già pronunciata.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

PREZZO UNA LIRA

Venerdì 5 Maggio 1944

RGIMENTO

IL MATTINO - ROMA - CORRIERE di NAPOLI

Direzione, Redazione e Amministrazione: Angiporto Galleria, 7
Telefono 51221 - NAPOLI

MAI DEL POPOLO CONTROLLATI DAL POPOLO

enti del Governo Nazionale ed equa distribuzione del raccolto

tazione di Badoglio

SEDE DEL GOVERNO ITALIANO, 4

ampa del Governo comunica:
e dell'annuncio dei piani stabiliti dal Go-
to d'accordo con la Commissione Alleata di
er riorganizzare e semplificare il sistema
l'ammasso S. E. il Maresciallo Badoglio ha
guenti dichiarazioni:

iro che gli agricoltori italiani daranno pro-
o volontà di contribuire allo sforzo di guer-
liberazione del resto d'Italia, conferendo
to il grano ai Grani del popolo. Dimostre-
ne una disciplina profondamente sentita può
re risultati superiori di gran lunga a quelli
n metodi esclusivamente coercitivi.

gure ad ogni cittadino il minimo indispensabile
e di pasta è necessario, prima di tutto
n onesta e razionale distribuzione, i prodotti
golo.

tori italiani con il successo di una raccolta
degnamente alla distribuzione, d'enderanno
perita futura e quella dell'intero popolo ita-
ale, attraverso appositi comitati comunali,
lo il diretto controllo dell'ammasso.

parte il Governo, consapevole degli sforzi
gli agricoltori per superare le infinite
ella coltivazione, non mancherà di fare il pos-
sibile al prodotto un equo compenso.

mo giorno dell'offensiva aerea

omi tedeschi in Olanda

La defascistizzazione

Il miglioramento economico ai funzionari ed agli operai

SEDE DEL GOVERNO, 4

Il Consiglio dei Ministri si è
riunito stamane alle ore 15, sotto
la Presidenza del Maresciallo
Badoglio, con l'intervento di
tutti i Ministri, concludendo quella
senza portafoglio.

Segretario il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza.

Il Presidente del Consiglio ha
richiamato l'attenzione dei Mini-
stri sul Decreto del Ministero
dell'Agricoltura del 2 maggio
1944 che disciplina l'ammasso
del frumento e dell'orzo e sulla
necessità di assicurare ogni sfor-
zo per assicurare agli italiani
con un temperamento sofferto di
tipo unico, per le varie provin-
cie, un quantitativo alimentare
atto a sopprimere al minimo fab-
bisogno fisiologico.

Il primo passo su questa via è
costituito appunto dalla recente
norme sull'ammasso del frumen-
to e dell'orzo che, pur consen-
tendo a coloro che effettivamente
contribuiscono alla produzione
granaria di trattenere un'equa
quantità di cereali per la pro-
pria alimentazione e la semina,
stabilisce l'obbligo della conse-
gna del resto senza evasione di
sorte. Al successo dell'operazione
dovranno naturalmente contri-
buire, per il tramite dei Comi-
tati Comunali, dell'assistenza

come da parte del Governo e
della Commissione Interalleata
di Controllo, e sarà resa noto
tergna che si inizia la misfura.

Ogni sforzo è stato fatto per
assicurare agli agricoltori italia-
ni con l'aiuto delle Nazioni Uni-
te, i più essenziali rifornimenti
agricoli e nella loro assistenza,
na sarà tenuto principalmente
conto del dovere comunitario con-
ferendo ai Grani del Popolo
l'intera premessa.

Il nostro Paese deve rendersi
conto realisticamente che, con le
crisi dell'industria alimentare
provocate da una guerra che di-
vampa in tutti i continenti, cin-
que Paesi dove, prima di tutto,
utilizzare opportunamente, nel mi-
glior modo, gli alimenti di pro-
pria produzione e se questi non
bastano, chiedere alle altre Na-
zioni l'aiuto indispensabile mini-
mo, e ciò allo scopo di non nuo-
cere allo sforzo comune.

La defascistizzazione

Il Consiglio si è poi occupato
della «defascistizzazione» e
tenuta la necessità di imprimere
il più sollecito ritmo a tale op-
era, allontanando dalle ammini-
strazioni dello Stato e degli altri
Enti pubblici tutti quelli che
hanno avuto responsabilità nel
regime fascista, ha nominato il

Il successo non sarà determinato soltanto da uno di questi elementi ma da tutti insieme, senza eccezioni. Questo successo dipenderà dal senso di responsabilità del governo, dalla concezione personale di ciascuno, a cui debbono sempre essere presenti il compito ed il posto dell'Italia in questo momento di guerra.

L'espressione Granai del Popolo non significa dunque soltanto la raccolta delle granaglie ma simboleggia la raccolta degli spiriti. Così come il nuovo raccolto sorge dalla terra, tra le montagne della Calabria e le piane pugliesi, così coloro il cui destino è legato a questo raccolto, perché di esso si nutrono, provengono da una infinità di regioni e di classi sociali, tutte fuse nello spirito nazionale, decise a liberare il resto dell'Italia dalle due maledizioni di cui ha sofferto per mano dei fascisti e dei nazisti — i corrotti e ammazzati di quella e la «terra bruciata» di questi. Possa il loro ricordo, con gli odierni provvedimenti democratici, essere cancellato dalla parola d'ordine di Granai del Popolo.

Il contributo americano al finanziamento dell'UNRRA

WASHINGTON, 4

Il Presidente Roosevelt ha chiesto oggi al Congresso lo stanziamento di 450 milioni di dollari a favore dell'Ente delle Nazioni Unite per i soccorsi e la ricostruzione. Egli ha anche chiesto il trasferimento all'U. N. R. A. di 350 milioni di dollari in materiali e servizi in base alla legge «Affitti e Prestiti». Il Congresso ha già autorizzato la spesa di 1 miliardo e 350 milioni di dollari come contributo americano all'U. N. R. A.

Il venticesimo giorno dell'offensiva aerea

Aerodromi tedeschi in Olanda attaccati da "Fortezze volanti"

LONDRA, 4

L'incessante offensiva aerea contro gli obiettivi nazisti è entrata stanotte nel 20. giorno con un attacco compiuto in grandi forze cioè oltre 400 apparecchi, dai bombardieri della Raf su Maastricht, a sud-est di Reims.

Il Ministero dell'aria informa che 48 aerei sono andati perduti in queste operazioni. Violenta è stata l'opposizione della caccia tedesca e diversi aerei nemici sono stati abbattuti.

Il quartiere generale dell'aviazione americana annuncia che «Fortezze volanti» hanno attaccato oggi aerodromi tedeschi in Olanda.

Ieri mattina «liberatori» dell'8. Armata aerea attaccavano obiettivi nella zona del Passo di Calais, sulla costa francese, mentre altri obiettivi della Francia settentrionale venivano attaccati da piccole formazioni di «Mitchell» e «Mosquito». In questi ultimi attacchi non si è incontrato alcun caccia tedesco e soltanto uno scarso fuoco contraereo. Tutti i bombardieri ed i caccia hanno fatto ritorno.

La «BBC» ha dato notizia di uno dei più brillanti successi ottenuti in azioni di bombardamento a bassa quota, conseguito da «Mosquito» che hanno attaccato un edificio all'Aja dove si trovavano migliaia di documenti nemici. I rilievi fotografici mostrano che il bombardamento è stato tanto preciso che l'edificio è stato completamente demolito, mentre i fabbricati vicini sono rimasti completamente intatti.

Il comunicato precisava che le autorità britanniche avevano avuto informazioni segrete sull'edificio. Dodici ore dopo, furono mandati i «Mosquito», con speciali equipaggi, e per facilitare loro l'identificazione nell'obiettivo, ne fu preparato un modello. Essi scelsero accuratamente il momento dell'attacco

in modo anche da evitare vittime umane.

L'edificio, di cinque piani, era alto circa trenta metri. I bombardieri hanno compiuto l'attacco al livello delle case. Un pilota ha dichiarato di aver effettuato l'attacco abbassandosi fino a 20 metri.

Quando gli ultimi bombardieri giunsero sull'obiettivo, l'edificio non esisteva più, ma queste altre bombe colpirono delle caserme retrostanti. Gli apparecchi fecero ritorno senza aver incontrato alcuna reazione.

Attività di pattuglie e dell'artiglieria alleate

FRONTE ITALIANO, 4

Dalla zona di operazioni il Comando Alleato comunica: Truppe italiane dell'8. Armata hanno respinto un piccolo attacco nemico. Attività di pattuglie e dell'artiglieria alleate su tutti i fronti.

Circa le operazioni aeree il bollettino odierno reca:

Bombardieri medi e pesanti hanno attaccato la scorsa notte obiettivi a Bucarest. Ieri bombardieri medi dell'aviazione tattica hanno bombardato ponti a Spoleto, Ficule, Orvieto, Taggia e Imperia e gli impianti ferroviari di Ventimiglia. Bombardieri leggeri hanno attaccato depositi di rifornimento a nord della zona del fronte. Caccia-bombardieri hanno attaccato impianti ferroviari e rifornimenti a nord di Roma, il porto di Civitavecchia e la linea ferroviaria Foligno-Terzi. Altri caccia e caccia-bombardieri hanno attaccato navi e centri di comunicazioni lungo la costa dalmata.

Da queste operazioni tre aeroplani alleati non rientra-

no: due aeroplani nemici sono stati distrutti. Durante la notte dal 2 al 3 maggio e nella giornata di ieri 43 aeroplani nemici sono stati segnalati sulla zona del fronte.

L'aviazione alleata del Mediterraneo ha effettuato oltre 110 voli di guerra. Tre aeroplani nemici, oltre quelli segnalati ieri, sono stati distrutti durante l'attacco di bombardieri pesanti del 2 maggio, sull'Italia settentrionale.

Il prezzo del grano

La determinazione di un prezzo del grano che, senza provocare inflazione monetaria, tenga in debito conto il reale costo di produzione, è oggetto di attento

Le formazioni nemiche hanno continuato ieri senza sosta svolgere attività di pattuglia e muovere truppe specialmente lungo il settore della costa adriatica, sebbene il fronte italiano sia rimasto tranquillo quasi dappertutto.

Pacevoli violenti scontri sono

(Continua in 2. pagina)

...di presentare un equo compenso.

...no giorno dell'offensiva aerea

omi tedeschi in Olanda ti da "Fortezze volanti"

LONDRA. - In modo anche da evitare vittime umane.

L'edificio, di cinque piani, era alto circa trenta metri. I bombardieri hanno completato l'attacco al livello delle case. Un pilota ha dichiarato di aver effettuato l'attacco abbassando al fine a 20 metri.

Quando gli ultimi bombardieri giunsero sull'obiettivo, l'edificio non esisteva più, ma queste ultime bombe espulsero delle esserme roventi. Gli apparecchi fecero ritorno senza aver incontrato alcuna reazione.

La determinazione di un prezzo del grano che senza provocare inflazione monetaria, tenendo debito conto il reale costo di produzione, è oggetto di attento

«Literatur» del-
na attaccavano o-
ona del Paese di
ciata francese
dettivi della Fran-
ple venivano st-
ole formazioni di
Mosquito» in que-
chi non si è in-
accia tedesca e
carso fuoco con
i bombardieri ed
fatto ritorno.
ha dato notizia di
brillanti successi
di bombardier-
quota consegnata
che hanno attac-
do all'Aja dove si
piata di documenti
vi fotografici mo-
bombardamento è
rectus che l'edifi-
stamente demolito.
bristi vicini sono
stamente intati.

to preclama che le
riche avevano a-
zioni segrete, sin-
di ore dopo, for-
i «Mosquito». Co-
nger e per facil-
dificazione nella
a preparato un mo-
acimero accurata-
mente dell'attacco

Da queste operazioni tre a-
routani alleati non rientrava-

no due aeroplani nemici sono
stati distrutti. Durante la notte
dal 2 al 3 maggio e nella gior-
nata di ieri 14 aeroplani ne-
mici sono stati segnalati sulla
zona del fronte.

L'aviazione alleata del Me-
diterraneo ha effettuato oltre
100 voli di guerra. Tre a-
eroplani nemici, oltre quelli già
segnalati ieri, sono stati di-
strutti durante l'attacco di
bombardieri pesanti del 2 mag-
gio, sull'Italia settentrionale.

Le formazioni nemiche hanno
continuato ieri senza sosta a
svolgere attività di pattuglia e a
muovere truppe specialmente
lungo il settore della costa adri-
tica, sebbene il fronte italiano
sia rimasto tranquillo quasi dop-
piamente.

Inaspettati violenti scontri sono
scoppiati in 2. pagina)

Attività di pattuglie e dell'artiglieria alleate

FRONTE ITALIANO. 4

Dalla zona di operazioni il Comando Alleato comunica:

Truppe italiane dell'8. Armata hanno respinto un pic-
colo attacco nemico. Attività di pattuglie e dell'artiglieria
alleate su tutti i fronti.

Circa le operazioni aeree il
bollettino odierno reca:

Bombardieri medi e pesanti
hanno attaccato la scorsa notte
obiettivi a Bucarest. Ieri bom-
bardieri medi dell'aviazione
tattica hanno bombardato pon-
ti a Spoleto, Fiesole, Orvieto,
Taggia e Imperia e gli impianti
ferroviari di Ventimiglia. Bom-
bardieri leggeri hanno attacca-
to depositi di rifornimento a
nord della zona del fronte.
Caccia-bombardieri hanno at-
taccato impianti ferroviari e
rifornimenti a nord di Roma.
Il porto di Civitavecchia e la li-
nea ferroviaria Poligno-Terzi.
Altri caccia e caccia-bombar-
dieri hanno attaccato navi e
centri di comunicazioni lungo
la costa dalmata.

...di mantenere un'equa
quantità di cereali per la pro-
pria alimentazione e la serietà
stabilire l'obbligo della conse-
gna del resto senza evasione di
sorta. Al successo dell'operazione
dovranno naturalmente contri-
buire, per il tramite dei Comi-
tati Consumatori dell'agricoltura, di
prossima istituzione, tutti i ci-
tadini.

Si è cercato di semplificare
quanto più è possibile la com-
plicità burocratica degli amma-
si, pur mantenendo un severis-
simo controllo sulle razioni, e
sulla completa utilizzazione dei
generi ammassati. Non un solo
chilo di grano dovrà andare per-
duto, perché la vita di tutta la
popolazione non agricola dipen-
de dal successo della raccolta
dei cereali e dalla loro razionale
e tempestiva distribuzione.

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

...di presentare un equo compenso.

...no giorno dell'offensiva aerea

omi tedeschi in Olanda

ti da "Fortezze volanti"

LONDRA. - In modo anche da evitare vittime umane.

L'edificio, di cinque piani, era
alto circa trenta metri. I bom-
bardieri hanno completato l'at-
tacco al livello delle case. Un
pilota ha dichiarato di aver ef-
fettuato l'attacco abbassando
al fine a 20 metri.

Quando gli ultimi bombardieri
giunsero sull'obiettivo, l'edifi-
cio non esisteva più, ma queste
ultime bombe espulsero delle
esserme roventi. Gli apparec-
chi fecero ritorno senza aver
incontrato alcuna reazione.

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

della «defascistizzazione» e
tenuta la necessità di imporre
il più sollecito ritorno a tale co-
ra, allontanando dalle ammini-
strazioni dello Stato e degli altri
Enti pubblici tutti quelli che
hanno avuto responsabilità nel
regime fascista, ha nominato il
Ministro dell'Industria Natio-
nale presidente della Commissio-
ne, di cui al Regio Decreto 12
aprile 1944 n. 101, e che inizierà
subito il suo lavoro.

I singoli Ministri provvederan-
no, inoltre, a segnalare i casi
che rivestono particolare carat-
tere di gravità per importanza
dell'addebito e per la delicatezza
della posizione del funzionario o
dell'impiegato, perché vengano
esaminati con precedenza assolu-
ta sugli altri e nel frattempo
applicheranno i provvedimenti
di sospensione dalle funzioni,
conservando agli impiegati o al
funzionari sospesi soltanto una
parte della retribuzione, che
continuerà ad essere corrisposta
a titolo di alimenti, fino all'esito
del giudizio definitivo della Com-
missione. In tal senso sarà em-
esso un decreto che attribuirà
analoghe facoltà alle commisio-
ni provinciali per i dipendenti
delle amministrazioni comunali
e provinciali.

Soppressione del Ministero
degli Scambi e Valute
e della Cultura Popolare

Il Consiglio dei Ministri ha
deliberato, quindi la soppres-
sione del Ministero degli Scam-
bi e Valute, approvando l'istitu-
zione di un'eventuale Direzione
generale del Ministero della Fi-
nanza, alla quale verranno at-
tribuiti i compiti del cessato Mi-
nistero.

Ha altresì deliberato la sop-
pressione del Ministero della
Cultura Popolare, attribuendo i
servizi stampa per l'esterno e
l'estero al Ministero dell'Interno,
quelli del turismo e delle radio-
diffusioni al Ministero delle Co-
municazioni e quelli della cine-
matografia e del teatro all'Edu-
cazione Nazionale.

Miglioramenti economici
per i dipendenti dello Stato

Il Consiglio si è quindi oc-
cupato della situazione econo-
mica degli impiegati e militari
dello Stato, ed ha rilevato l'ur-
genza dei provvedimenti diretti
ad alleviare lo stato di disagio
delle dette classi. Il Presi-
dente ha comunicato in propo-
sito che sabato prossimo si riu-
nirà a Napoli una commissione,

...di presentare un equo compenso.

...no giorno dell'offensiva aerea

omi tedeschi in Olanda

ti da "Fortezze volanti"

LONDRA. - In modo anche da evitare vittime umane.

L'edificio, di cinque piani, era
alto circa trenta metri. I bom-
bardieri hanno completato l'at-
tacco al livello delle case. Un
pilota ha dichiarato di aver ef-
fettuato l'attacco abbassando
al fine a 20 metri.

Quando gli ultimi bombardieri
giunsero sull'obiettivo, l'edifi-
cio non esisteva più, ma queste
ultime bombe espulsero delle
esserme roventi. Gli apparec-
chi fecero ritorno senza aver
incontrato alcuna reazione.

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

La determinazione di un pre-
zzo del grano che senza provo-
care inflazione monetaria, tenen-
do debito conto il reale costo di
produzione, è oggetto di attento

Il prezzo del grano

RIFORMAMENTO -- Venerdì 5 Maggio 1944

composta dal Ministro delle Finanze, da quest'ultimo, dal Ministro del Commercio e dell'Industria, dal Ministro delle Comunicazioni, dal Ministro delle Infrastrutture, dal Ministro della Sottocommissione delle Finanze, dalla Commissione interministeriale di controllo, per studiare e decidere la possibilità di mutui-rapporti economici per i dipendenti dello Stato. Analoghi mutui-rapporti sono stati approvati dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro con i rappresentanti della detta Commissione per quanto riguarda i provvedimenti che potranno essere adottati per gli stessi.

Una legge per la punizione dei delitti del fascismo

Su relazione del Ministro Guardasigilli è stato, quindi, approvato, nelle linee essenziali, un Decreto Legge per la punizione dei delitti del fascismo. Il testo definitivo verrà sottoposto all'esame del Consiglio nella prossima seduta.

Sono stati, infine, approvati i seguenti schemi di Decreti Legge: Su proposta del Presidente del Consiglio:

— schema di Decreto Legge concernente l'incremento del trattamento di missione ai dipendenti dello Stato all'interno del Regno;

— schema di Decreto Legge concernente il passaggio della Associazione Italiana della Croce Rossa alla dipendenza della Presidenza del Consiglio;

— schema di provvedimento per la nomina del Segretario Generale dell'Alto Commissariato civile in Sicilia;

— Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia:

— uno schema di Decreto Legge per l'ammortamento dei titoli emessi;

— Su proposta del Ministro della Guerra:

— uno schema di Decreto Legge concernente modifiche alle norme relative al trattamento degli Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio Carabinieri.

Dopo l'approvazione di alcuni provvedimenti di ordinaria amministrazione, la seduta è stata tolta alle ore 18.30.

FONTE RUSSO

Violenta incursione su Sebastopoli

MOSCA, 4. I bombardieri hanno attaccato i

Disinfezione

di un'aula del Consiglio.

Non sfuggirà a nessuno la importanza del Consiglio dei Ministri tenutosi oggi nella sede del Governo italiano.

In due laboriose sedute, che si sono svolte in un'atmosfera di serena discussione, molti gravi problemi erano all'ordine del giorno e tutti sono stati parzialmente esaminati e avviati verso la soluzione.

Nel comunicato ufficiale si tratteranno, elencando i vari provvedimenti che hanno formato oggetto dei lavori del Consiglio e molto avvincente, una di compiacenza della sprezzazione di quel Ministero della Cultura popolare, che fu, nel passato regime, un cancellatore di depravazione culturale e morale.

Ma non su questo, né sugli altri provvedimenti, vogliamo fermare un momento l'attenzione nostra e dei lettori. Ritorniamo a quella che riguarda la cosiddetta «disfascistizzazione» o la cosiddetta «separazione», le quali potrebbero anche chiamarsi, con termine più esatto, disinfezione della vita politica, amministrativa e sociale della nuova Italia.

Era tempo che un governo, rappresentativo della forma volontà del popolo italiano attraverso i partiti, passasse dalla molte enunciazioni ai fatti concreti, senza esitare di fronte a presupposti di natura giuridica o di indulgenza di carattere sentimentale.

Tutti i Ministri, superata qualche piccola reticenza, si sono trovati d'accordo nel prendere una decisione che potrà sembrare a molti, e sarà per

molta anche, eredità ma è assolutamente necessaria perché l'Italia, esce rinata e purificata dalla tragedia e dal tradimento più atroci della sua storia.

Affidato ad uomini di pura coscienza e di alta virtù, sotto la presidenza del ministro (ministro), il processo di defascistizzazione sarà condotto con rapida energia e con esatta ed inflessibile applicazione delle norme adottate, le quali saranno per molti severa condanna, e forse anche disagio materiale, ma dovranno essere sentite dal popolo italiano come un elemento di interesse vitale per il suo immediato avvenire.

Il Consiglio ha inoltre deciso di compiere ogni indugio accademico circa la formula con cui giungere alla desiderata epurazione e alla punizione dei delitti fascisti, e ha quindi adottato un piano pratico e semplice che sarà approvato nella sua forma definitiva nella seduta di giovedì prossimo, nella quale saranno anche scelte le personalità cui affidare l'arduo ma salutare compito.

Gli accordi fra socialisti e comunisti

esaminati a Salerno

SALERNO, 3.

I capi dei partiti socialisti e comunisti dell'Italia liberata hanno preso accordi coi Ministri e i Sottosegretari del nuovo Governo che sono membri del loro rispettivo gruppo politico. La riunione si è tenuta secondo il «patto d'Unione» tra i due partiti, reunito parecchie settimane fa. Si è trattato dell'atteggiamento dei partiti di fronte al problema che saranno esaminati dai prossimi Consigli di Ministri.

Alla fine della riunione il nuovo segretario generale del partito socialista Oreste Longobardi, ha annunciato le voci di una prossima fusione dei due partiti.

Alla riunione di mercoledì hanno partecipato il Ministro senza portafoglio Palmiro Togliatti, il Ministro dell'Agricoltura Fausto

Alla Corte Speciale

Il processo de

Le arringhe del prof. Alt

L'udienza è stata aperta con la consueta puntualità alle ore 10 e la parola è stata subito data al prof. avv. Altavilla.

L'arringa del prof. Altavilla

Il prof. Altavilla ha iniziato dicendo che, malgrado gli infiniti elementi perturbatori di questa causa, i giudici hanno dato prova della maggiore serietà. Si occupa quindi della prima imputazione, dimostrando che per tutti e tre gli inventari il Tagliavini non può essere riconosciuto responsabile perché i due primi non sono stati da lui compilati e tanto meno comunicati alle autorità alleate. Il terzo fu compilato unicamente per ragioni interne e la sola persona che aveva il dovere di comunicarlo era il Bernasconi, il quale lo aveva redatto ed aveva già partecipato alle autorità alleate che il precedente era incompleto. Tratta la seconda imputazione insieme alla terza riguardante la violazione del blocco e del sequestro. Ricorda in proposito la funzione che aveva il Tagliavini nelle Colonie, vale a dire quella di direttore amministrativo. Della vendita si occupava il Mosca, direttore commerciale. L'oratore a questo punto si addentra nella dimostrazione della assoluta estraneità del Tagliavini in tutto quanto gli è addebitato, ma per un dovere di lealtà gli tocca l'obbligo di dimostrare anche che il Mosca ha agito con la maggiore buona fede. Infatti essendo stato il secondo inventario redatto dalle guardie di stanza, le quali avevano bloccato soltanto la merce per uso civile e poca quantità di merce ad uso militare, il Mosca era nel convincimento che quest'ultima merce fosse di libera vendita. Da un complesso di elementi aveva tratto il convincimento della esattezza della sua opinione, corroborata anche da un verbale in cui è intervenuto l'avv. Millette. Di guisa che soltanto di una imputazione di vendita di 28mila metri potrebbe essere riconosciuto responsabile il Tagliavini. Ma anche per questo addebito è risultato che il Tagliavini si limitò a presentare un cliente alle Colonie. La richiesta fatta non 28mila metri per

RIFORMISMO — Venerdì 5 Maggio 1944

zione

Giovani, e
a Berlino la
la Consiglio dei
osi oggi nella
no, e, in
che
in un'atmosfera
drammatica, i
drammi erano al
erno, e tutti ve
tamente cammi
a era la solu

ata affogare, a
lontani, i vari
che hanno for
nei laghi del
di avranno mo
della riva
quel Ministero
popolare, che
regime, un ca
preziosità cul
le.

questo, no' sugli
imasti, vogliono
momenta l'altre
e dei lettori
ello che riguarda
e deficienza
condotta, espri
giusti potrebbero
arsi, con termine
professione della
ancientissima e
nuova Italia.

che un governo
della forma
quella italiana at
preziosi, passasse
quazioni e fut
storia, culture di
imposti di natu
e di indulgenza
sentimentale
Ministri, superata
pla diversità, si
l'acqua del pr
mistura che sarà
mult, e può per

bastopoli
hanno attaccato i

molte, saccheggiate, ma è ac
solutamente necessaria perché
l'Italia, essa, risorta e purifi
cata dalla tragedia e dal tra
dimento più atroci della sua
storia.

Affidato ad uomini di pura
concreta e di alta scolarità,
sotto la presidenza del mini
stro Onorato, il processo di de
fascizzazione sarà condotto
con rapida energia e con esat
ta ed inflessibile applicazione
delle norme adottate, le quali
saranno per molti ancora con
dannate, e, forse anche disage
mmentale, ma dovranno essere
sentite dal popolo italiano
come un elemento di interesse
civile per il suo immediato
avvenire.

Il Consiglio ha inoltre deci
so di compiere ogni indagine co
ordinata, circa la formula con
cui giungere alla desiderata e
purificazione e alla punizione dei
delitti fascisti, e ha quindi a
dottato un piano pratico e sem
plice che sarà approvato nella
sua forma definitiva nella se
duta di giovedì prossimo, nella
quale saranno anche scelte
le personalità cui affidare l'ar
dua ma salutare compito.

Gli accordi fra socialisti e comunisti

esaminati a Salerno

SALERNO, 3

I capi del partito socialista e
comunista dell'Italia liberata
hanno preso accordi coi Ministri
e i Sottosegretari del nuovo Go
verno che sono membri del loro
partito, gruppi politici, la rila
scianza e le forme secondo il spai
te d'interesse tra i due partiti
comunisti per cinque settimane
la Sa è trattato nell'attegna
to dei partiti di fronte al pro
blema che saranno esaminati dai
prossimi Consigli di Ministri.

Alla fine della riunione il
nuovo segretario generale del
partito socialista Oreste Longo
Bardi, ha ascoltato le voci di una
possibile fusione dei due
partiti.

Alla riunione di mercoledì han
no partecipato il Ministro senza
portafoglio Palmiro Togliatti, il
Ministro dell'Agricoltura Fausto

Alla Corte Speciale Militare n. 1

Il processo delle Coloniere

Le arringhe del prof. Altavilla e dell'avv. Botti

L'udienza è stata aperta con
la lettura puntualità alle ore 10
e la parola è stata subito data
al prof. avv. Altavilla.

L'arringa del prof. Altavilla

Il prof. Altavilla ha iniziato
dicendo che, malgrado gli infu
si elementi perturbatori di que
sta causa, i giudici hanno da o
perare nella maggiore serenità.
Si occupa quindi della prima
imputazione, dirottamento che
per tutti e tre gli inventari il
Tagliavini non può essere rico
nosciuto responsabile, perché i
due primi non sono stati da lui
completati e sono stati comuni
cati alle autorità alleate. Il ter
zo fu redatto unicamente per
ragioni interne e la sola perso
na che aveva il dovere di comu
nicarlo era il Bernasconi, il qua
le lo aveva redatto ed aveva già
partecipato alle autorità alleate
che il precedente era incomple
to. Tratta la seconda imputazio
ne insieme alla terza riguardan
te la violazione del blocco e del
trasferimento. Ricorda la proce
dura la funzione che aveva il Ta
gliavini nelle Coloniere, vale a
dire quella di direttore ammi
nistrativo. Delle vendite si occu
pava il Mosca, direttore com
merciale. L'oratore a questo
punto si addentra nella dimo
strazione della assoluta estraneità
del Tagliavini in tutto quanto
si è additato, ma per un do
vere di verità gli tocca l'obbi
go di dimostrare anche che il
Mosca ha agito con la maggiore
buona fede. Infatti avendo sta
to il secondo inventario redatto
dalle guardie di Mosca, le qua
li avevano bloccato soltanto la
merce per uso civile e non
quella di merce ad uso mili
tare, il Mosca era nel convinci
mento che costituiva merce
libera di libera vendita. Da un
complesso di elementi avve
nuto il convincimento della es
attezza della sua opinione, cor
roborata anche da un verbale
in cui è intervenuto l'avv. Mi
lito. In guisa che soltanto di
una imputazione di vendita di
28 mila metri potrebbe essere ri
conosciuto responsabile, il Taglia
vini. Ma anche per questo ad
debito è rassicurato che il Taglia
vini si limitò a presentare un
elenco alle Guardie. La richie
sta fu fatta per 28 mila metri per

tutto degli inventari, ricordando
che essi non furono opera del
Mosca ma del Bernasconi, diret
tore dello stabilimento di Prato.
Se fossero stati rimproverati do
vrebbe essere il Bernasconi. Da
altra parte l'inventario del 14
ottobre fu redatto quando Mo
sca si trovava a Roccaraso. L'in
ventario poi delle giacenze di fi
nanza non fu opera neppure del
Bernasconi, ma fu un accerta
mento diretto eseguito dagli a
genti, onde se è errato ed in
completo non deve rispondere
il Mosca presente da Napoli. Tan
to meno se può rimproverare il
Mosca di non aver segnalato in
seguito le risultanze dell'inven
tario completo sia perché a ciò
era obbligato il Bernasconi sia
perché il capitano Morrow —
che diceva che i primi inven
tari erano approssimativi e di
vergenti — non richiese mai che
fosse fornito un inventario defi
nitivo e completo. Comunque si
tratterebbe di una negligenza e
non di una azione dolosa.

Circa la vendita come per
mezzo l'avv. Botti dimostra che
non vi fu violazione del proble
ma 8 e con diffuso esame delle
leggi italiane sostiene che tale
sistema si riferiva soltanto ai
tesori autarchici e non ai bibe
ndi e disposizioni del Ministero
e tanto meno ai tesori militari
e disposizioni delle amministra
zioni militari. Codaio ogni no
te 18 settembre, questo moro si
rivoltarono sul mercato. Ciò non
poteva impedire il problema 8
riferentesi soltanto a raziona
mento nei tesori autarchici.
Circa gli ordini dati dal capita
no Morrow il difensore del Mo
sca sostiene diffusamente che la
mancanza di ordini scritti, di
manifesti o di qualsiasi lettura
alle Coloniere le istruzioni ver
bal del capitano Morrow per
vennero al suo raccomandato
soltanto attraverso il Bernasco
ni. Il Bernasconi non dice il ve
ro affermando che il blocco fu
molto. Infatti dalla sua lettera
del 3 gennaio risulta che egli
sapeva benissimo come il blocco
fosse parziale. Ciò è tanto vero
che nell'undicesima lettera par
lava di merce libera e di merce
bloccata. Invando la prima e
trattenendo la seconda, il Mosca
si un fermo perfettamente a que
ste istruzioni. Nel colloquio avuto

Il combattimento durato questa sera a Mosca reca che durante la giornata odierna non si sono avuti importanti cambiamenti sul fronte.

Ieri, su tutti i fronti, le truppe sovietiche hanno messo fuori combattimento o distrutto 47 carri armati tedeschi ed abbattuto 24 aerei nemici.

Grandi formazioni di bombardieri a largo raggio hanno attaccato nella notte fra il 3 e il 4 maggio truppe tedesche e romene, artiglierie e depositi, rastrellati nella zona di Sebastopol. Come risultato dell'incursione, il nemico ha sofferto la perdita di molti uomini. A nord della città le artiglierie nemiche sono state ridotte al silenzio. Dieci fascisti nella zona del magazzino e nella stazione ferroviaria sono stati provocati dall'incursione. I piloti sovietici hanno osservato numerose esplosioni, alcune delle quali particolarmente violente. Tutti gli apparecchi sono ritornati alle proprie basi.

L'attacco notturno su Bucarest

Q. G. DELLA MAAF 4. Bombardieri «Halifax», «Liberator» e «Wellington» della RAF hanno in un attacco combinato il 4 della serie, attaccato la scorsa notte, sottoposto gli aerei ferroviari di Bucarest, vitale nodo della rete ferroviaria per i rifornimenti delle armate tedesche in Romania, alla loro prima incursione notturna di questa guerra.

Nel corso dell'attività aerea svolta ieri con successo, quale provvedimento della notte che hanno portato alla interruzione delle linee di rifornimenti tedeschi per le armate in Italia meridionale, l'aviazione alleata del Mediterraneo ha attaccato con i Treggler, a Montemurlo, a Pieve di Olevola, la stazione ferroviaria e centri di smistamento aerei e materiale rotabile, bom-

di smistamento di Impedire dove il viadotto ferroviario della Riviera è stato distrutto ed hanno inoltre colpito vari altri obiettivi nell'Italia centrale.

Uno dei più poderosi attacchi è stato effettuato contro la linea Foligno-Spoleto-Teramo. In questo tratto un treno che trasportava truppe tedesche è stato distrutto. I binari divelti ed interrotti in sette punti. Intorno si è verificata una frana che ha asportato la linea con interruzione di servizio.

Piloti britannici ed americani di caccia, della prima armata aerea tattica, hanno intercettato oltre due terzi dei velivoli nemici che tentavano di sorvolare la zona di battaglia durante i primi tre mesi del corrente anno.

I caccia alleati hanno distrutto in questo periodo, 233 aerei nemici, contro la perdita di solo 41 velivoli.

Sempre in questo periodo i caccia alleati hanno effettuato 12.000 voli diurni di guerra contro 1.000 voli di guerra effettuati dai nemici, dei quali soltanto 336 non vennero intercettati dai velivoli alleati.

Fronte italiano

(Continuazione dalla 1. pagina)

avvenuti lungo il corridoio co-estivo che si estende per 24 km. verso sud-ovest e la strada inter-va per Roma, mentre gli Alleati respingevano piccole formazioni tedesche che venivano a supportare le difese Alleate.

Moderata attività sul rimanente del fronte principale e sulla testa di sbarco. Due piccole pattuglie nemiche sono state uccise nel settore montano-oso a nord di Cassino.

In due attacchi aerei nemici sulla testa di sbarco, rispettivamente il due e il tre maggio, la contraerea alleata ha abbattuto sei aeroplani nemici e ha respinto gli aerei prima che potessero nuocere. Nella prima delle due incursioni, metà della formazione nemica costituita da sei aeroplani è stata abbattuta dal diretto fuoco di sterramento.

Gallo, i sottosegretari Adolfo Pessenti e Mario Palermo. Del partito comunista, il Ministro senza portafoglio Pietro Mancini. Il Ministro del Lavoro Attilio di Napoli e i Sottosegretari Nicola Salerno, Domenico Alborgo del partito socialista, il partito comunista era rappresentato direttamente da Eugenio Iello.

Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata circa le decisioni prese dalla riunione.

I tedeschi inviano

i fascisti sul fronte romeno

LONDRA, 4

La «BBC» ha riferito che truppe fasciste italiane si trovano fra i nuovi rinforzi che hanno raggiunto i tedeschi in Romania.

I resti di due divisioni alpine italiane che erano state prima gravemente provate su questo fronte, si riferisce siano pure in arrivo.

Secondo quanto ha riferito la «Tass» mercoledì, giungono a Stoccolma notizie da Berlino che parlano di distaccamenti della milizia fascista repubblicana italiana che hanno cominciato a giungere in Germania. Essi vengono posti in campi speciali dove si formano unità che vengono allenate per il fronte.

La «Tass» ha aggiunto che in virtù di un recente accordo tra Hitler e Mussolini si procederà ad un ulteriore trasferimento di fascisti, mobilitati immediatamente dopo la chiamata alle armi di opportuni contingenti, sia che abbiano frequentato un corso di addestramento militare o no.

La Brica al S. Carlo

Alle ore 14.30 di oggi avrà luogo l'annunziata replica di «Aida» con il noto accanimento complesso artistico e la direzione del maestro Giuseppe Baroni.

Domani, sabato, ripresa di «Tosca» con Eury Marelli.

un errore evidente.

Il prof. Altavilla, venendo ad esaminare l'imputazione sull'acquisto della tela monocroma, osserva che per l'acquisto di tale merce deve occuparsi la difesa del Piscitelli, per la vendita la difesa del Mosca, essendo indubbio che il Tagliavini si limitò a fare cosa desiderata del Piscitelli, suo superiore e che egli ritenne perfettamente legittima. Su osservazione del Mosca, storno una parte del quantitativo della merce e fu l'istituto quando il Mosca poté vendere i 18 mila metri al Nocera. In questa operazione il Tagliavini tirava estraneo e per quanto riguarda la somma ricevuta a titolo di percentuale si tratta di una mediazione corrisposta senza alcuna richiesta. L'oratore non crede di trattenersi sulla imputazione di offesa alla sicurezza delle Nazioni Alleate perché lo stesso Capitano Morrow ha implicitamente escluso che tale offesa vi sia stata. Non può occuparsi della corruzione perché ha già dimostrato la innocenza del Tagliavini. Conclude ricordando la vita del suo raccomandato, sessantaduenne, al quale è stata attribuita la sua colpa di eccessiva rigidità nell'adempimento del suo dovere. Il Tagliavini va quindi prosciolto da tutte le imputazioni iscritte. L'udienza è sospesa e rinviata alle ore 14.

L'arringa dell'avv. Betti

L'udienza pomeridiana è tutta dedicata all'arringa del comm. Ettore Betti, il quale rievoca anzitutto che per giudicare questa causa bisogna tener conto della situazione eccezionale determinata dall'armistizio e dal crollo di tutte le istituzioni del governo italiano dopo il 18 settembre, situazione che avrebbe potuto determinare incertezze ed errori. Si deve anche tener conto che la imputazione iscritta si riferisce alla richiesta della prova di una intenzione dolosa sia per quanto riguarda gli inventari, sia per le vendite e le altre operazioni. E quindi necessario non solo accertare il fatto ma soprattutto la intenzione degli imputati.

L'oratore, rimando all'esame per le accuse, si occupa innanzi-

avrà p
di ocu
uno civ
un bu
row, do
dimostr
era quic
non dist
ordini ric
i perma
civile. V
l'arbitr
e alla di
torizzazio
to diretto
sopendo
tiche ed
l'arbitr
genere o
razore al
menti pr
si riferis
edi 10 mi
per la c
di norma
era rest
autorizz
Morrow.
L'avv.
all'arbitr
zione e
alle for
fu legitt
in merito
Mosca fu
all'acqui
do ne
fu recis
quisto al
L'orad
un 6 m
ne sono
cora 5
mundo
medi m
stoffs V
de quac
zione d
le forze
evident
da ricor
fontane
del ted
pognia
quale h
culo, r
attrave
sprime
la esat
feria,
nocenz
Ogdi
per il
avrà p

Chiamerla di proprietà dove
l'auto ferroviaria della R.
è stato distrutto ed hanno
colpito vari altri obiettivi
della centrale.
del più potente attacco
effettuato contro la linea
Spoleto-Terzi. In questo
un treno che trasportava
tedeschi è stato distrutto.
ari divolti ed interrotti in
punti: infine si è verificata
una che ha scoppiato la li-
na tunnelata di Caserta.
di trionfali ed americani
cia, della prima armata ne-
talia, hanno interrotto el-
le ferri dei veicoli nemici
antavano di sorvegliare la re-
battaglia durante i primi
mesi del corrente anno.
neali alleati hanno distrutto
tutto periodo, 231 aerei ne-
contro la perdita di solo 41
nili.
ppre in questo periodo i ca-
leati hanno effettuato 13.000
diurni di guerra contro 1.890
di guerra effettuati dai ne-
del quali soltanto 836 non
era intercettati dai velivoli
ali.

Fronte italiano

continuazione dalla 1. pagina

multi lungo il corridoio co-
ro che si estende per 24 km.
no Pesce e in strada inter-
per Roma: mentre gli Alsa-
georgiani piccole forma-
i nemiche che venivano a
gloria le difese alleate.

forzate attività sul rima-
te del fronte principale e
in testa di avanzo. Due pic-
colte nemiche sono state
accise nel settore montagn-
a nord di Caserta.

due attacchi aerei nemici
la testa di sbarco rispettiva-
nte il due e il tre maggio. La
strada alleata ha abbattuto
aerei nemici e ha re-
nto gli incursori prima che
potessero nuocere. Nella prima
le due incursioni, metà della
trazione tecnica costituita da
aeroplani è stata abbattuta
diretto fuoco di artiglieria.

Gusto, i sottosegretari Antonio
Pasci e Mario Palermo, del
partito comunista. Il Ministro
senza portafoglio Pietro Mancini,
il Ministro del Lavoro Attilio di
Napoli e i sottosegretari Nicola
Salerno, Domenico Albergo, del
partito socialista. Il partito co-
munisti era rappresentato di-
rettamente da Eugenio Reale.
Nessuna dichiarazione ufficiale
è stata data circa le deci-
sioni prese dalla riunione.

I tedeschi inviano i fascisti sul fronte romano

LONDRA, 4

La «BBC» ha riferito che
truppe fasciste italiane si tro-
vano fra i nuovi rinforzi che
hanno raggiunto i tedeschi in
Romania.

I resti di due divisioni alpine
italiane che erano state prima
travemente provate su questo
fronte, si riferisce siano pure
in azione.

Secondo quanto ha riferito
la «Tass» mercoledì, giungono
a Stoccolma notizie da Berlino
che parlano di distaccamenti
della milizia fascista repubbli-
cana italiana che hanno comin-
ciato a giungere in Germania.
Essi vengono posti in com-
pagnie dove si formano unità
che vengono allenate per il
fronte.

La «Tass» ha aggiunto che
in virtù di un recente accordo
fra Hitler e Mussolini si pro-
cederà ad un ulteriore trasfe-
rimento di fascisti, mobilitati
immediatamente dopo la chia-
mata alle armi di opportuni
contingenti, sia che abbiano
frequentato un corso di adde-
stramento militare o no.

La frica al S. Carlo

Alle ore 14,30 di oggi avrà luogo
l'annunciata replica di «Aida» con
il noto sciamano compositore ar-
abico e la direzione del maestro
Giuseppe Marini.

Domani, sabato, ripresa di «To-
seo» con Lily Moretti.

un errore evidente.
Il prof. Altavilla, venendo ad
esaminare l'imputazione sull'ac-
quisto della tela monocroma, os-
serva che per l'acquisto di tale
merce deve occuparsi la dife-
sa del Pascielli, per la vendita
la difesa del Mosca, essendo in-
dubbio che il Tagliavini si limi-
tò a fare cosa desiderata dal
Pascielli suo superiore e che
egli ritiene perfettamente legiti-
ma. Su osservazione del Mosca
stornò una parte del quantitativo
della merce e fu lista quando il
Mosca poté vendere i 18 mila
metri al Mosca. In questa ope-
razione il Tagliavini rimase es-
traneo e per quanto riguarda
la somma ricevuta a titolo di
percentuale si tratta di una ma-
dazione corresponsa, egli senza al-
cuna richiesta. L'oratore non
crede di tentare sulla impu-
tazione di essere alla sicurezza
delle Nazioni Alleate perché lo
stesso Cristiano Morrow ha im-
plicitamente escluso che tale of-
fesa vi sia stata. Non può occu-
pare della corresponsa perché
ha già dimostrato la loro esen-
za del Tagliavini. Conclude ricor-
dando la vita del suo racco-
mandato, assassinato, al qua-
le è stata attribuita la sola col-
pa di comparsa ricitata nell'a-
dempimento del suo dovere. Il
Tagliavini va quindi prosciolto
da tutte le imputazioni scritte.
G. Ludenna è sospeso e rin-
viata alle ore 14.

L'arringa dell'avv. Botti

L'udienza pomeridiana è tutta
dedicata all'arringa del commi-
ssario Botti, il quale rievoca an-
zitutto che per giudicare que-
sta causa bisogna tener con-
to della situazione eccezio-
nale determinata dall'armistizio
e dal crollo di tutte le isti-
tuzioni del governo italiano do-
po l'8 settembre, situazione che
avrebbe potuto determinare in-
certezze ed errori. Si deve an-
che tener conto che le impu-
tazioni scritte al Tagliavini ri-
chiedono la prova di una inten-
zione dolosa sia per quanto ri-
guarda gli inventari, sia per le
vendite e le altre operazioni. E'
quindi necessario non solo so-
cortare il fatto ma soprattutto la
intenzione degli imputati.

L'oratore, riassumendo all'esame
delle accuse, si occupa innanzi-
tutto, personalmente, con Cristiano
Morrow il Mosca ebbe occasione
di occuparsi solo del tessuto per
uso civile. Mosca è confermato da
un biglietto del capitano Mor-
row, documento decisivo circa la
dimostrazione della verità. Mo-
sca quindi in perfetta coscienza
non dubbò di obbedire invece nell'
ordini ricevuti chiedendo sempre
i permessi per la merce di uso
civile. Vendette due partite di
tessuti militari alla ditta Nocera
e alla ditta Pascielli giuste au-
torizzazioni ricevute dal coman-
do direttivo della Cosacchi, ben
sapendo che tali ditte erano an-
tiche ed importanti fornitori di mi-
litar: imputate in favore del
genere con le loro armi. L'o-
ratore si richiama a vari docu-
menti processuali e per quanto
si riferisce a piccole partite —
soli 18 mila metri in complesso —
per le quali non vi fu richiesta
di permesso dimostra che non vi
era ragione per non chiedere la
autorizzazione perché il capitano
Morrow non l'avrebbe negata.

L'avv. BOTTI, passando infine
all'esame della quarta imputa-
zione cioè del danno arrecato
alle forze alleate, afferma che
fu legittimo l'operato del Mosca
in merito alla tela monocroma.
Mosca fu completamente estraneo
all'acquisto di tale merce e quan-
do ne conobbe il prezzo fissato
fu decisamente contrario all'ac-
quisto stesso.

L'oratore dimostra inoltre che
sui 6 milioni di metri esistenti
ne sono rimasti disponibili an-
cora 5 e mezzo, mentre il Co-
mando Alleato ha ritirato in sette
mesi meno di 100 mila metri di
stoffa. Vi è ora quindi una gran-
de quantità di merce a disposi-
zione del consumo civile e per
le forze alleate il che esclude
evidentemente ogni reato. Conclu-
da ricordando che il Mosca è solo
lontano dalla famiglia, in mano
dei tedeschi e con l'unica com-
pagnia di un fidiuolo maschio il
quale ha con lui studiato il peri-
colo, ritornando da Roccaraso, il
attraversare le linee nemiche. Es-
primo quindi la fiducia che, dopo
la esauriente dimostrazione of-
ferta, la Corte riconosca l'in-
nocenza del Mosca.

Oggi parleranno l'on. Porzio
per il Pascielli ed il P. M. e si
avrà probabilmente la sentenza.

R/BORGIMENTO - Venerdì 5 Maggio 1944

LA RADIO-CONFERENZA DEL COL. POLETTI

Nessuna indulgenza contro le calunnie fasciste

Riferiamo integralmente ciò che il colonnello Poletti ha detto alla radio su questo argomento.

« Fin dal primo momento, appena giunto a Napoli, io ho voluto far presente a tutto il popolo della città che io me impegnavo a fare, per la attuazione dei miei compiti di riorganizzare la pubblica amministrazione, di far tornare la vita di voi tutti a condizioni di normalità, sentivo il bisogno della vostra collaborazione, della vostra fiducia.

So che siete tutti d'accordo con me nel fine che mi propongo. A voi stessi esalta una grandissima parte del compito di cooperatori. Ma ho dovuto constatare che c'è qualcuno che lavora contro di noi, col suo odio, la sua arma, la sua parola. Chi può avere interesse a far ciò? E' facile comprenderlo, sono i fascisti che non vogliono mandare a casa, che abbiamo potuto perché erano disonesti e per le loro sopraffazioni di danni del popolo. Oggi essi non possono far altro, per loro di vendicarsi, colla calunnia, colle insinuazioni, l'infamia, suscitando paranoie, allucinazioni, di turbare la coscienza della popolazione per creare lo scontento. Ma la calunnia più vecchia di Don Basilio, riesce ancora a commuovere gli ingenui. Essi poi, ripetendo le favole e le mormorazioni, si tendono complicità involontari dei fascisti.

Un solo scopo: mangiare alle spalle altrui

Ricordo sempre che i fascisti hanno un solo scopo: uccidere la libertà per poter mangiare di nuovo e abbondantemente. Ma non vi riusciranno.

Io so di queste mormorazioni e so come perfettamente i motivi fondamentali. La razza è e sarà, la vita è cara, il mercato nero sarà sempre prospero. Ho sentito perfino dire che la farina americana non è di puro grano, che i farnati, di puro grano, si sottraggono le mani impastandoli. Che ci sia forse qualche pizzico di diavolo perfino nei colori di grano che benedegiano in America? Balordaggini.

Ma non sarà certo la mia odio ogni deformazione della verità, a dirvi che tutto ciò è falso e che le condizioni di vita sono giuste.

« Note tentati a lamentarvi della mia condotta, a lamentarvi della mia condotta.

Pensate al settembre scorso, al tempo in cui non avevate fatto acqua, poi, poi, al tempo in cui, ogni parvenza di civile organizzazione era scomparsa, al tempo in cui, mi nessuno e su tutta la politica contava. A ciò vi aveva portato il fascismo.

Noi abbiamo trovato il paese squattrinato e terrorizzato dai fascisti, squattrinato e distrutto dai tedeschi.

Impegnate a quel tempo e ricordate ora che strade della città e dei paesi, piene di delle macchine di guerra, ma anche di gente che lavora e che produce, alle strade dalle quali non decisa volontà stanno facendo scomparire i resti di quella autentica fangata di bancarelle del mercato nero. Pensate alle vostre case, nella maggior parte delle quali potete cucinare ancora, andar raccattando pezzi di letto ai mercati rovine, ai vostri bimbi che usano a cavigli, pensate a quel che significa per gli Alleati il trasporto di milioni e milioni di razioni di pane, di zucchero, di minestrone, di acqua, e dite con me se vi è qualcosa di più stolto, di più stupidamente dannoso di quelle mormorazioni.

Abbiamo trovato il paese ingovernato dai sistemi fascisti e dai pessimi uomini che il fascismo aveva elevato a posizioni di responsabilità. Del resto, abbiamo fatto tabula rasa, con tutta la severità compellibile per non sprofondare nel caos.

Per questo riguarda i secondi, abbiamo applicato il nostro sforzo a toglierli di mezzo. Ne abbiamo eliminati tantissimi dalle posizioni pubbliche, dagli enti, dalle società dove si erano messi a lavorare per pascolare a spese degli altri. Ma ora questi fascisti che amavano molto la paguro e la vita del commendatario delle varie distinzioni, non sanno rassegnarsi, sparano e si lamentano. Dicono il famoso « si stava meglio quando si stava peggio », e fanno languidi accenni per dare ad intendere ai molti che si prestano al governo che non si

in faccia alle persone e a guardarlo bene.

Ma oggi la scena è cambiata. Io desidero il vostro aiuto, non il vostro sussulto. Chi ha qualcosa da dire, chi ha qualche idea da proporre, venga da me, lo sentiremo di ascoltare ogni critica intelligente ed onesta. Non sono e non pretendo di essere quello che ha sempre ragione. E il costume democratico, innato e potentissimo in noi che ci fa capaci di questa necessità continua di contatto immediato con i nostri amministrati, che sono quelli sui vogliamo giovare. Perché questo è il grande contenuto della democrazia, chi comanda, deve essere con ogni suo capetto a coloro che l'hanno prelevato e comandare.

Perché democrazia significa responsabilità di ciascuno. Obbedire è facile e qualche volta compio, ma ciò che noi ci proponiamo è di comandare a noi stessi. Come il governo, ognuno di noi è responsabile della sua opera in clima di democrazia, è responsabile del contributo che sarà dare alla lotta comune, e nessuno sarà più lecito nascondersi dietro lo schermo della altrui imposizione.

Noi siamo impegnati in una lotta umana ed unica nell' storia. Ad essa si contribuisce in tutti i modi. Riducete voi stessi al silenzio, i sabotatori della nuova libertà d'Italia. Aiutateci a spazzare via i signori fascisti che oggi fanno i corvi di cattivo augurio, tentando di abbattere il vostro morale e di ostacolarvi nella via della ricostruzione nazionale.

Numerosi fascisti giustiziati dai patrioti nell'Italia occupata

WASHINGTON 4. L'Agencia telegrafica svizzera ha reso noto che un reparto di patrioti italiani ha attaccato una fabbrica di munizioni fascista.

S. E. Mac Farlane visita Castellecapuano

S. E. il generale Mac Farlane capo della Commissione internazionale di controllo economico, assistito dal col. Ubaldi, sotto- capo della stessa Commissione, e da un gruppo di ufficiali americani ed inglesi, visitò ieri mattina il nostro Tribunale per rendersi conto del funzionamento della giustizia.

Si recò nell'aula della I Sezione della Corte di Assise che era in corso un dibattimento.

Prima che gli illustri visitatori si allontanassero, il Pres. Gen. e l'avv. Giuseppe Minichini, rombare vibranti, resero omaggio ai rappresentanti delle Nazioni Unite, auspicando alla Vittoria ed a quella libertà che per 20 anni era stata repressa mentre Magistrate e Foro mai si piegavano alla sopraffazione fascista.

S. E. Vigorita associò gli onesti della Magistratura napoletana. S. E. Mac Farlane ringraziò dell'accoglienza, dicendo che le Nazioni Unite guardavano con soddisfazione il lavoro della Magistratura e della classe forense italiana e specificò che gli scopi principali della Nazioni Unite in Italia sono due: 1. scacciare i tedeschi; ed il fascismo dall'Italia; 2. reintegrare gli italiani nei loro pieni diritti nel ritorno delle loro istituzioni. S'augura che dagli italiani le Nazioni Unite riceveranno tutto l'aiuto necessario per raggiungere questi scopi, riteranno per avere avuto l'onore di assistere all'udienza della Corte.

Successivamente gli illustri ospiti si recarono presso la I. Corte Speciale, mentre si dibatteva il processo delle Catoniere, sotto la presidenza del Major Mac Farlane.

La gradita visita era stata organizzata dal maggiore Palmieri dell'Aviazione americana e dal maggiore Holt dell'esercito inglese entrambi affetti al nostro ufficio di giustizia per la Commissione interalleata.

La gradita visita era stata organizzata dal maggiore Palmieri dell'Aviazione americana e dal maggiore Holt dell'esercito inglese entrambi affetti al nostro ufficio di giustizia per la Commissione interalleata.

RISORGIMENTO — Venerdì 3 Maggio 1944

Pag. 3

SENZA DEL COL. POLETTI

a indulgenza
calunnie fasciste

le tentati a lamentarsi del-
gli.
Unite al settembre scorso
tempo in cui non avevate lo-
acqui, non, poi, al tempo
cui ogni paragrafo di civile
amministrazione era sospeso,
tempo in cui su nessuno e su
la si poteva contare. A ciò vi
un partito il fascismo
del sobbano trovato il paese
stato e corrotto dal fascismo
predato e distrutto dal fede-

spuntate a quel tempo e ri-
struire ora alle strade dele-
e del paese, poco o delle
che nascono di guerra, ma
di gente che lavora e che
dono alle strade dalle quali
deusa volontà siamo talora
scompare i resti di quella
antica lingua di benedire
merito nero, l'onestà alle
che ora, nella maggior parte
a quali potè e cedere per-
andar raccattando pezzi di
o ai roccetti rovine, ai ve-
biliti che tornano a con-
auto e quel che significa
gli Alleati il rispetto di
oni e milioni di ragioni di
e, di zucchero, di minestre,
stare e dire con me se vi
nocca di più uolito, di più
damente denso di quelle
mormorazioni.

chiamo troista il paese in-
cal sistemi fascisti e
perciò uomini che il fasci-
avva elevato a posizioni
responsabilità. Del primo ab-
no, patto tabula rasa, con
la averla compatibile per
approfondire nel suo.

quanto riguarda i second-
mo applicato il trasformo-
logica di mezzo. Ne so-
o comunque tantissimi dal
di governo, dalle ammi-
oni pubbliche degli enti o
società dove vi erano ma-
di per passare a spese del-
li. Ma ora questi fascisti
umano molto la pagatura
ita del commendatore delle
dottologie, non tanto ras-
za, sporcizia e al lamenta-
zione il famoso «si stava
quando si stava meglio»
no languida sospira per
no intendere ai morti che
stano al primo che non

in faccia alle persone e a guar-
dare bene.

Ma oggi la scena è cambiata:
io chiedo il vostro aiuto, non
il vostro soccorso. Chi ha qual-
cosa da dire, chi ha qualche idea
da proporre, venga da me. Io non
fallo di accogliere ogni critica
intelligente ed onesta. Non sono
non pretendo di essere quel-
tale che ha sempre ragione. E il
costume democratico, giusto e
potentissimo di ora che ci fa
conoscere di questa necessità con-
tina di contatto immediato con i
nostri amministrati, che sono
quelli cui vogliamo giovare. Per-
ché questo è il grande contenuto
della democrazia: chi coman-
dava. Serve con ogni sua capa-
tà a coloro che l'hanno pre-
celto a comandare.

Perché democrazia significa
responsabilità di ciascuno. Otte-
dere è facile e qualche volta es-
sendo: ma ciò che noi ci propo-
liamo è di comandare a noi ste-
si. Come il governo, ognuno di
noi è responsabile della sua opo-
ra in nome di democrazia: è re-
sponsabile del contributo che sa-
rà dare alla lotta comune: a
nessuno sarà più lecito nascon-
dersi dietro lo schermo della al-
trui inoperosità.

Noi siamo impegnati in una
lotta umana ed unica nella stu-
ria. Ad essa ci contribuiamo in
tutti i modi. Riducete voi stessi
al silenzio i sostenitori della nuo-
va libertà d'Italia. Altrimenti, a
spazza via i signori fascisti che
oggi fanno i corvi di cattivo pu-
tura, tentandi di abbassare il
vostro morale e di ostacolarvi
nella via della ricostruzione na-
zionale.

Numerosi fascisti giustiziati
dai patrioti nell'Italia occupata

WASHINGTON, 4.
L'agenzia telegrafica americana
ha reso noto che un reparto di
patrioti italiani ha attaccato una
fabbrica di munizioni fasciste.

I patrioti hanno giustiziato il po-
destà fascista.
Notizie provenienti da Roma
informano che i tedeschi della si-

S. E. Mac Farlane
visita Castelfranco

S. E. il generale Mac Farlane
capo della Commissione internazio-
nale di controllo accompagnata
dal col. Uriebe, sottocapo della
stessa Commissione, e da un
gruppo di ufficiali americani ed
inglesi, visitò ieri mattina il no-
stro Tribunale per rendersi con-
to del funzionamento della Giu-
stizia.

Si recò nell'aula della I Ses-
sione della Corte di Assise ove era
in corso un dibattimento.

Prima che gli illustri visitatori
si allontanassero, il Proc. Gen. e
l'avv. Giuseppe Minichelli, con-
parso e vibranti tenero omag-
gi ai rappresentanti delle Nazioni
Uniti, auspicando alla Vittoria
ed a quella libertà che per 20
anni era stata oppressa mentre
Magistratura e Foro mai si ne-
garono alla soppressione fascista.

S. E. Vigorita associò gli onorati
della Magistratura napoletana.

S. E. Mac Farlane ringraziò
dell'accoglienza, dicendo che le
Nazioni Unite guardavano con
soddisfazione il lavoro della Ma-
gistratura e delle classi forense
italiana e specificò che gli scopi
principali delle Nazioni Unite in
Italia sono due: 1. scacciare i
tedeschi ed il fascismo dall'Ita-
lia; 2. reintegrare gli italiani nei
loro posti diritti col ritorno delle
loro istituzioni. Sicuro che da
gli italiani le Nazioni Unite ritie-
veranno tutto l'aiuto necessario
per raggiungere questi scopi, ri-
feriva per avere avuto l'onore
di assistere all'udienza della
Corte.

Sottoscrivendo gli illustri o-
gniti si recarono presso la I. Cor-
te Speciale, mentre si dibatteva
il processo delle Contigore, vol-
to in presidenza del Major Mac
Farlane.

La gradita visita era stata or-
ganizzata dal maggiore Palmieri,
dell'esercito americano, e dal
maggiore Hinz dell'esercito inge-
se entrambi addetti al nostro pa-
rizzo di giustizia per la Commis-
sione Internazionale.

Per i prigionieri
di guerra

L'Alto Commissario per i pri-
gionieri di guerra rende noto che
in tutti i casi di prigionieri di
guerra italiani che siano in ser-
vizio al lavoro e che ciascuno
di essere rimpatriati per gravi
motivi di salute, non feriti, am-
malati, gravi e mutilati, ecc., e
provvedere del certificato della
Commissione medica in regola.
nulla. La commissione viene fat-
ta in risposta alle molte domande
avanzate dalle famiglie dei pri-
gionieri.

L'Alto Commissario informa
che il rimpatrio dei prigionieri
di guerra è possibile nel caso
momento solo per gravi motivi
di salute. Questo può avvenire
per i feriti, gli ammalati, gravi e
mutilati, ma in ogni caso, sono la
Commissione medica internazionale
devono esaminare la neces-
sità del ritorno in Italia.

Il Commissario ha dichiarato
che vi sono delle eccezioni esle-
mentarie per prigionieri militari i-
taliani che il Comando Supremo
italiano ha ritenuto necessari per
il servizio delle Forze armate.

Rassegna cinematografica

Agguato nei tronici

Il romanticismo e romanzesco espe-
diente del titolo ufficiale che, per
condurre felicemente in porto una
grave missione di guerra, accetta
di passare agli occhi dei nemici
come un indiano solitario e di farli
radersi, ufficialmente dal ranghi
dell'esercito. E' questo in questa
film di John Huston con spirito
cinematografico. E' la storia di un ca-
pitano Rick Leland, incaricato dal
servizio segreto del suo paese di
sempre di attardarsi di un po' più
volante di trucco: assoldati dal
giapponese che, non soltanto ca-
pita bene con quelli senza il pro-
prietà di scatenare la rivoluzione
nelle Filippine. Il bravo Rick, pas-
sando attraverso una lunga educa-
zione, di per sé tutta più o
meno sensazionale, se non tutto ve-
ramente, parlando con bravura lo
esultato e i colpi di rivoltella
che gli provano addosso da sotto
le parti, avvalorando della inaspet-
tata collaborazione di una compa-
gna di viaggio riesce a venire a
capo della faccenda e, alla fine,
dopo aver mandato a l'altro mon-
do alcuni cotti appartenenti alla
banda, ad appiattare il capo di

Picco su
Isica su
Un viv
tato Lin
12th A
presenti
mate Al
sta con
Naz. Al
del gen
quattro
pandier
esse e
astuti
ragliere
fra i po
Monten
termente
combatt
oro la
allenam
gnato
dopo A
tempo C
ava su
del 34.
pubb.

Gai patrioti nell'Italia occupata

WASHINGTON, 4

L'Agenda telegrafica svizzera ha reso noto che un reparto di patrioti italiani ha attaccato una fabbrica di munizioni tedesche che lavorava per i tedeschi a San Giorgio Di Tono, causando danni valutati a varie decine di milioni di lire. Lo stesso reparto ha assolto un deposito di viveri tedesco.

Il maggiore Vittorio Corbelli e parecchi altri membri della guardia fascista sono stati recentemente giustiziati.

L'agenzia, inoltre, aggiunge che il commissario fascista di Carpi, maggiore, che era stato condannato a morte dai patrioti per soprusi contro la popolazione, è stato giustiziato.

La stessa agenzia riporta una notizia proveniente da un comitato di liberazione secondo la quale «si sono verificati scontri tra patrioti e fascisti nella zona forestale tra Genova e Alassio» e che un automezzo dei fascisti è stato imbracciato nel pressi di Masone, quattro chilometri da Genova, dove si sono verificati due feriti.

Una bomba è esplosa negli uffici del giornale fascista «Gazzetta dell'Emilia», danneggiando le macchine e una sala del edificio. Le autorità non sono riuscite a scoprire gli autori.

Il giornale «L'Espresso» di National Zetings ha dichiarato che la resistenza passiva nell'Italia occupata dai tedeschi sta causando forti guastare alle autorità fasciste, perché è difficile arguire la verità e perché subisce alla sfiora del loro fascismo.

La «Stampa» di Torino scrive che nel campo di lavoro che resistono passivamente figurano illustrati che fanno lunghe scorte, negozianti che fanno la corte dei negozi e la sottraggono alla vendita, scrittori e poeti che ammazzano di non avere più la quiete per poter scrivere e membri dell'Accademia che si fioncano animalisti piuttosto che partecipare alla vita pubblica italiana.

Il giornale svedese «Ny Dag» riporta che «i patrioti italiani hanno attaccato una colonna di automezzi tedeschi il 27 aprile, distruggendone parecchi».

Importanti azioni di sabotaggio sono state compiute fra il Piave del Brennero e Verona. Nei pressi di Coni i patrioti hanno attaccato un aerodromo tedesco, facendo prigionieri un pilota e due passeggeri fascisti. Ad Avignone dei

i patrioti hanno giustiziato il podestà fascista.

Notizie provenienti da Berlino informano che «indagini della Gestapo tra le autorità fasciste e i tedeschi è il fatto che il prefetto di Como è strettamente sorvegliato dai tedeschi. Tutti i documenti della Prefettura sono controllati dai tedeschi e non vengono annullati».

Greziani sarebbe stato ferito durante un bombardamento su Treviso

ZURIGO, 4

Secondo il giornale «Libera Stampa», il Ministro della Difesa di Mussolini, Marcello d'Amico, sarebbe stato ferito durante una recente incursione aerea su Treviso.

Il giorno 4 dice che l'incursione ebbe luogo mentre truppe fasciste comandate da Graziani stavano affluendo in parata attraverso la città in onore del Ministro degli Interni di Hitler, Ribbentrop.

IN SANTA CHIARA

La prima pietra

Petra simbolica in quanto costruita da quattro della Madonna delle Grazie della quale una, nel Chiostro di Santa Chiara, è stato ripristinato il culto dopo la distruzione del nostro bellissimo monastero. L'effigie della Madonna, conservata nel chiostro, è stata fatta rivivere da una pietra intesa, la signorina A. delle Grazie che ha ripulito, non il suo viso, ma il suo cuore, aiutandola soprattutto di carità, il prezioso affresco di scuola gotica, decorato di una cornice verde e scolorita leggenda, ad oggi di culto ferocissimo, da parte del popolo. La festa di ieri, con musica di Francesco Petrosi, è stata solenne e padre Romualdo Ghislanzoni, nel pronunciare le parole di Santa Chiara, della sua fondazione per opera di Roberto d'Angelo nel 1250, disse come ben possa dirsi oggi della prima pietra del nuovo tempio, la ricostruzione con tanta carità e per equità e armonia, la arte generale, dall'architettura della Veneranda della Chiesa alla musica, per tutto questo tempo a Lei, Santa Chiara, che pregiate del fe-

lato, nel frattempo, abbiamo da tutto le parti, avvalorando della inspettata collaborazione di una compagnia di viaggiatori, viene a venire a capo della faccenda e, alla fine, dopo aver mandato a l'altro mondo alcuni suoi appartenenti alla banda, ad occupare il capo di un gruppo originale del film è attraverso il fascino e l'azione si svolge alla vigilia dello scoppio dell'attuale guerra tra l'America e il Giappone. Ma se il Poellina, la tremenda piovra di Pearl Harbor, quando i giapponesi assallano pacificamente la Base statunitense, entrano nei racconti cinematografici, il regista Huston ne costruisce a Hollywood un Poellina di carapazza e i trucchi e i modelli di chi hanno evitato l'incendio di trasportare le miserie e gli altri in pieno oceano. Eppure il film avrebbe guadagnato non poco se a tutta l'avventura avesse fatto da piano di ribalta l'oceano, quello vero, e non più i volanti, e di sfondo di cartone animato, direttamente adoperati in complicità il magnifico Robert è un decollo, vigoroso e dinamico protagonista e Mary Astor, aiutando con intelligenza disincantata le industrie dell'aria, alla da efficacemente la serietà. Tra gli altri interpreti spicca la simpatica persona di Sydney Greenstreet. Robert è una certifica di gloria in America e la sua ruota, simpatica sta dando un bel dispiacere agli Adoni dello schermo Hollywoodiano.

NOTE SPORTIVE

Pieno successo della serata pugilistica del 12. A.F.S.C. al «Palme»

Un vivacissimo successo ha seguito l'inaugurazione del ring del A.F.S.C. al «Palme» con la presenza di una numerosa folla di spettatori. La serata pugilistica, presenziata da una numerosa folla di spettatori, è stata molto ben condotta, parata dal Sgt. Al Waldburger, uno specialista del pugilato e della periferia. Ai quattro angoli del ring erano le bandiere americane, inglesi, francesi e italiane. Vivamente commentati sono stati gli incontri. Il migliore dei pugili è stato quello fra i professionisti, poi, William Martin e Taylor, vinto brillantemente dal primo. Un ottimo combattimento ha sostenuto il nostro pugile che pur a corto di allenamento ha sicuramente impressionato il negro Peter Rabbit e, dopo aver parato i due primi round, nel secondo il negro aveva nettamente i colpi de Vito del 14. Corbis cedeva nel terzo e quarto.

in pagnotta commendatore dalle rife, non meno rife, e si lamenta il famoso «si stava a» stava meglio, guardi, sospirando per andò, si mesi che «ciroco» che non è per sé, per quello eredita, ma del potere e in una a poco, ori, non è «rof» le de hanno il dovere di questi ignavia mensile scempi che mai into in Italia i tedeschi fascisti, delle voci. Molti di questi «» sono trasformati oggi a imbe, che tubano il loro mormorazioni, i fascisti cercano come puro-sanguine come onesti i loro. Noi ritroveremo avvin, Anziateci e il più peccato. Puniremo ate gli evasori, e agli altri a regitare a

Unione genovese

so indulgenti i fascisti la guerra contro il partito. Vorremmo della guerra, so, evasori e mendaci, non per i nostri perenni, supreme esigenze di che voi tanto apprezzate esser con vicini porte — la voglia di una vera, e laborale con noi e rife, fascisti al punto di mai più fuori il loro

voluto — con maggiore responsabilità, sforzo contro natura la guerra a fianco nostra, sarà senza più, estinzioni eliminate pubblica, e messo in di non poter più-

Unione democratica

il questo sia ben certo italiano il quale case il proposito è chi-ottusazione non è semi-il nero delle cimini an tinto la pelle ordi-azione fisica di tutti. Partirebbe questo non le camicie nere son grimaldi per i bambi dei da scarpe. Ma il to non fa il nuovo mo-anno, un a guardare

RINNOVAMENTO

Venerdì 5 Maggio 1944

CRONACA DI NAPOLI

Il programma del Comitato di Solidarietà Nazionale

La Giunta esecutiva nelle linee generali del programma, destinato a svilupparsi e concretizzarsi, prevede in questo stadio organizzativo una intensa campagna alla quale concorreranno con tutte le loro responsabilità la Confederazione generale del lavoro, la Confederazione italiana dei lavoratori, tutti i partiti politici ed enti ed organizzazioni locali. La campagna che fu iniziata il primo maggio, al chiudere il due giugno prossimo nell'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, in tale periodo di tempo è ancora prevista una «giornata pro-patrioti» che si terrà il 24 maggio nella ricorrenza dell'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria Ungheria. In questa «giornata» squadre di iscritti ai partiti e di studenti raccoglieranno nelle pubbliche vie fondi per l'iniziativa. Nello stesso giorno inoltre, in un teatro non ancora stabilito, sarà tenuta una manifestazione di propaganda. Oltre il contributo che già i lavoratori hanno dato col versamento del corrispettivo di un'ora di lavoro, gli stessi membri del comitato del loro personale escluso i bambini, enti, organizzazioni e cittadini hanno già contribuito o assicurato la loro adesione. Questa iniziativa che è una dimostrazione tangibile dell'unità nazionale e della unità degli insediati nell'assistenza del governo, quella di combattere e di estirpare il naz-fascismo, oltre alle responsabilità dei cittadini troverà una sicura collaborazione

nelle autorità alleate ed italiane. Già i rappresentanti del comitato esecutivo hanno visitato il prefetto Selvaggi con il quale hanno concordato l'attuazione dell'iniziativa in provincia. È stato, a tale scopo deciso di invitare tutti i sindaci a costituire in collaborazione con i locali comitati di liberazione, dei comitati esecutivi locali per la raccolta dei fondi. Nelle altre città dell'Italia liberata anche i sindaci cureranno su invito del governo italiano la coordinazione delle iniziative che il comitato centrale di Napoli andrà di mano in mano ad indicare.

Nel prossimo giorno il Comitato visiterà la Sede del Governo italiano per più ampie accordi relativi all'organizzazione delle iniziative, dopo di che sarà iniziata una serie di conferenze alla radio, attraverso la quale saranno anche date le opportune istruzioni ai comitati dell'Italia liberata.

La massima collaborazione infine sarà richiesta alle autorità alleate sia per facilitare l'opera organizzativa sia per la pratica attuazione della campagna.

Cronaca universitaria

Mercoledì 31 maggio 1944 alle ore 11 precise il Prof. E. Corbino riprenderà il corso di politica economica e finanziaria con una lezione sul tema: Identità ed ordine nella ricostruzione economica. La lezione sarà tenuta nell'Aula di farmacologia in Via Tark.

L'opera dell'Unir

L'opera organizzativa ed assistenziale a cui sta procedendo l'Unione Nazionale Italiani Rifugiati (U.N.I.R.) si dirige a quanti volontariamente attraversarono le linee del fronte e a quanti, oriundi dell'Italia occupata, dal tedeschi, rifiutarono di resistere alle loro residenze ed alle loro famiglie per

Le prenotazioni per il mese di maggio

Il Gabinetto del Sindaco comunale.

A partire da oggi venerdì si inizierà la prenotazione del sotto-

Esemplare provvedimento

Un forno affidato in gestione

ai panettieri disoccupati

Il Prefetto della provincia di Napoli visto il rapporto della Sezione Provinciale dell'Alimentazione dal quale risulta che l'attuale gestione del panificio Padello Anna, non dà l'affidamento necessario per la regolare distribuzione del pane alla popolazione civile:

Vista la legge comunale e provinciale; decreta:

1) Il panificio Padello Anna, con sede in Via Morghen 61, viene affidato in gestione ai seguenti operai panettieri disoccupati:

1) Corvino Vincenzo, domiciliato in Via S. Apostoli n. 9.

2) Esposito Giuseppe, domiciliato in Via Lepre n. 44.

3) Res Ernesto, domiciliato in Via Principe di Napoli n. 27.

4) Iengo Antonio, domiciliato in Via Casimiro.

5) Cioccarelli Giulio, domiciliato in Via Zuretti e Parrella n. 39.

6) La durata di tale gestione è fissata in giorni trenta salvo proroga.

7) Con successivo decreto sarà fissato il corrispettivo dovuto al proprietario del panificio per l'uso del forno.

8) La consegna del forno ai nuovi gestori dovrà essere effettuata il giorno successivo a quello della notifica.

9) Gli utili netti della gestione saranno ripartiti in parte eguale fra i cinque gestori.

10) Il Comune di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Radio Napoli

Venerdì 5 Maggio 1944
NOTIZIE — Ore 8.7
12.12.14.17.18.20.22.23.
Notiziario Napoletano: O.
RITRASMISSIONI — R.
Londra: Ore 8.30 8.30 9.30
Voce dell'America: Ore
18.15 21.30 28.45.

COMMENTI — Ore 18.7
18.15 20.15 20.15.

PROGRAMMI MUSICA
DI VARIETA' — Ore 8.1

1.15: Casa civile; 8.45: C.
dialettali; 1.15: Musica.

7.45: «Buongiorno»; 8.15:
es operistici; 8.45: «Musica
fonica»; 9.00: Quintetto.

9.45: Quintetto vario; 10.
10.15: «L'ora del teatro».

10.45: «L'ora del teatro».

11.15: «L'ora del teatro».

11.45: «L'ora del teatro».

12.15: «L'ora del teatro».

12.45: «L'ora del teatro».

13.15: «L'ora del teatro».

13.45: «L'ora del teatro».

14.15: «L'ora del teatro».

14.45: «L'ora del teatro».

15.15: «L'ora del teatro».

15.45: «L'ora del teatro».

16.15: «L'ora del teatro».

16.45: «L'ora del teatro».

17.15: «L'ora del teatro».

17.45: «L'ora del teatro».

18.15: «L'ora del teatro».

18.45: «L'ora del teatro».

19.15: «L'ora del teatro».

19.45: «L'ora del teatro».

20.15: «L'ora del teatro».

20.45: «L'ora del teatro».

21.15: «L'ora del teatro».

21.45: «L'ora del teatro».

22.15: «L'ora del teatro».

22.45: «L'ora del teatro».

23.15: «L'ora del teatro».

23.45: «L'ora del teatro».

Vita del p

I socialisti rivoluzionari
Domestica 7 maggio
nella sede di Port'Alba
avvicina l'assemblea
della sede ed alle sotto-

Democrazia cr

In preparazione di
Nazionale della Democrazia
cristiana che si terrà a

RISORGIMENTO

Venerdì 5 Maggio 1944

ACCA DI NAPOLI

Comitato zionale

Comitato alleato ed ita-
rappresentanti del
autivo hanno visitato
Seivaggi con il qua-
concordato l'attuazione
la provincia E.
scopo deciso di in-
i sindaci a costituire
zione non i locali Co-
berazione del comi-
li locali per la racco-
li. Nelle altre città
liberata anche i diri-
mo su invito del Go-
vino la coordinazione
alve con il comitato
Napoli andrà di in-
o ed indicare
anni giurati il Comi-
la Sede del Gover-
per più ampi settori
all'organizzazione del
provincia dopo di che
da una serie di con-
della radio, attraverso
saranno anche date le
struzioni al comitato
Libertà
altri collaboratori in-
r chiesta alle autorità
a per far fare l'opera
diva sia per la pratica
e della campagna

maia universitaria

di 10 maggio 1944 alle ore
il Prof. E. Cerrito ha
il corso di politica eco-
Assistenti con una let-
tema: I limiti ed ordine
ostrezioni economiche.
ora sarà tenuta nell'Aula
ologia di 10.15

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE

e prenotazioni er il mese di maggio

binetto del Sindaco comu-

ire da oggi venerdì il In-
prenotazione del solito in-
nati con i seguenti ta-

Esemplare provvedimento

Un forno affidato in gestione ai panettieri disoccupati

Il Prefetto della provincia di Na-
poli, visto il rapporto della Sezione
Provinciale dell'Alimentazione dal
quale risulta che l'attuale gestione
del panificio P. Cello Anna, non dà
l'affidamento necessario per la ra-
gnare distribuzione del pane alla
popolazione civile.

Vista la legge comunale e pro-
vinciale, decreta:
1) Il panificio P. Cello Anna, con
sede in Via Morghen 27, viene af-
fidato in gestione ai seguenti ope-
rai panettieri disoccupati:

- 1) Carlo Vinetina, domiciliato
in Via S. Apollinare n. 2;
- 2) Eusebio Giuseppe, domiciliato
in Via Lepre n. 50;
- 3) Ros. Ernesto, domiciliato in
Via Principe di Napoli n. 22;
- 4) Iengo Antonio, domiciliato
in Via Catalano;
- 5) Cicerelli Giulio, domiciliato
in Via Zucchi a Forcella n. 22.

La durata di tale gestione è
fissata in giorni trenta salvo pro-
visti.

3) Con successivo decreto sarà
fissato il corrispettivo dovuto al
proprietario del panificio per tutto
del forno.

4) La consegna del forno ai nuo-
vi gestori dovrà essere effettuata
il giorno successivo a quello della
follia.

5) Gli utili netti della gestione
saranno divisi in parte eguale
fra i cinque gestori.

6) Il Comune di Napoli è incaric-
cato della esecuzione del presen-
te decreto.

Radio Napoli

Venerdì 5 Maggio 1944

NOTIZIE — Ore 8.7.4. 18
12.13.14.17.18.20.22.23.24.
Notiziario Napoletano: Ore 11.
RITRASMISSIONI — Radio
Londra: Ore 6.30.8.30.9.30.10.30.
Voce dell'America: Ore 1.30
10.15.11.30.12.45.

COMMENTI — Ore 12.10.12.15
13.10.13.15.14.15.

PROGRAMMI: MUSICALI E
DI VARIETA' — Ore 8.15. No-
tiziario civile: 8.45. Canzoni
dialettali: 9.15. Musica varia:
10.15. Rassegna: 11.15. Musi-
ca operistica: 12.45. Musica sin-
fonica: 1.00. Quintetto vario:
1.15. Quintetto vario: 1.35. Mu-
sica per i piccoli: 1.30. Il me-
lito della signora: 1.45. Mu-
sica da camera: 1.55. Racconti
e novelle celebri: 2.20. Ora del
Soldato (dedicata alla Marina):
2.35. Musica varia: 2.45. Pro-
gramma della Donna Italiana:
2.55. Conto della settimana (80-
Primo Anna Miranda): 3.30.
Musica preferita: 3.45. Artisti
celebri: 4.15. «Aria» del «Real
Teatro S. Carlo»: 4.35. Musica
varia: 4.55. Programma per i
piccoli: 5.05. Dischi jazz ame-
ricani: 5.15. Programmi per i
visitatori da New York: 5.25.
Canzoni della sera pianista
Giuseppe Terracciano: 5.40. No-
tiziario in lingua francese:
5.55. Il quarto d'ora del raso-
nario: 6.15. Musica per voi:
6.35. «Stodolice» rivista ra-
dionica: 6.45. Intervento
della settimana offerta: prosa
di Cervantes: 7.15. Autori fa-
mosi: 7.35. 7.55. Sette
canzoni del giorno: 8.15. Temi
museo: 8.35. 8.55. «Ma-
la combattente»: 9.15. Musica
moderna: 9.35. Musica notta-
da: 9.55. Ora romantica.

Vita dei partiti

I socialisti rivoluzionari

Domestica 7 maggio alle ore 18
nella sede di Port'Aiba 22 è con-
vocata l'assemblea degli iscritti
alla sede ed alle soste di Ne-
poli.

Democrazia cristiana

In preparazione del Congresso
Nazionale della Democrazia Cri-
stiana che si terrà a Palermo nel
giugno 1944, il 17 giugno D. V. 12

OSCURAMENTO ore 21-5
COPRIFUOCO » 2130-4

ANNUNZI

LOCAZIONE - Con atto Notar
Manes 20 marzo 1944, Carmela
Miele fu Gennaro locava a Gen-
naro Riccio fu Sabato l'eserci-
zio di panificazione e vendita di
pane in Napoli alla via Vittorio
Emanuele, 23 in Milano. Per un
anno dal 1. Aprile 1944 al 31 mar-
zo 1945. Per il canone giornaliero
L. 112 col deposito cauzionale
infruttifero di L. 20.000.

S. A. CARROZZERIA MILANE-
SE, Via Forti n. 107. Bilancio al
31 Dicembre 1943. Attivo: Im-
pianto L. 2.950. Depositi cauzio-
nali L. 1.110.00. Macchine e at-
trezzi L. 14.143.90. Crediti da
esigere 25.016.30. Residuo Cassa
Lire 11.40. Totale Attivo Lire
114.151.90. Passivo: Capitale so-
ciale L. 10.000.00. Crediti priv-
ilegiati L. 5.743.90. Crediti vari
L. 31.814.00. Effetti da pagare
L. 24.000. Fornitori L. 33.383.45.
Conto profitti e perdite (1943)
L. 10.323.35. Totale Passivo
L. 114.151.90. Conto profitti e
perdite 1943. Perdite da crediti
da esigere L. 14.00. Da spese ge-
nerali L. 43.391.90. Da utili net-
ti (Conto P. V.) Lire 10.323.35.
Totale L. 51.795.25. Profitti da
Bilancio d'apertura L. 92.970. Da
Fornitori L. 9.90. Da Lavorazione
L. 44.503.85. Totale L. 51.795.25.
Il presente bilancio è conforme
a verità. Officina Carrozzeria
Milanese S. A. L'amministratri-
ce Maria Schina.

Con deliberazione 26-3-1944 il
Consiglio d'Amministrazione della
Soc. An. ISTITUTO STABE-
SE DI CAMBIO ha confermato
nella carica di presidente il
canonico Cataldo Gatta e nella
carica di amministratore dele-
gate il rog. Vincenzo Santoro il
Domenico.

TRASFORMAZIONE DI SOCIE-
TA'. Con verbale di assemblea
del 31-3-1944 per Not. Gaetano
Catalano, la Soc. An. Giuseppe
Giobbe si è trasformata in so-
cietà a responsabilità limitata
con la denominazione di: «GIU-
SEPPE GIOBBE, Soc. a respon-
sabilità limitata», mantenendo
il nome, oggetto ed il capitale so-
ciale. Sede: Napoli.
L'agente di fiducia è

L'opera dell'Onu

L'opera organizzativa ed assistenziale a cui sta procedendo l'Unione Nazionale Italiani Rifugiati (U.N.I.R.) al dirigo a quanti volontariamente attraversarono le linee del fronte e a quanti, oriundi dell'Italia occupata dal fascismo, rifiutarono di restituire alle loro residenze ed alle loro famiglie per restare nell'Italia liberata.

L'opera organizzativa ed assistenziale prevede il soddisfacimento delle esigenze materiali con la sistemazione dei profughi disoccupati, la somministrazione ed il controllo dei documenti necessari (carte d'identità, annonarie ecc.) e la ricerca di notizie.

Per la tariffa dei trasporti su strada

A proposito dell'ordinanza sulle tariffe dei trasporti su strada, pubblicata nel «Riformatore» del 3 maggio ultimo, i lettori sono invitati a prendere nota delle seguenti correzioni:

- b) Tariffa «B» alla fine, ultime 2 righe si leggono: «... a frazione di ore, per cui il veicolo è impegnato» deve invece leggersi: «... a frazione di ore, dopo le otto ore, per cui il veicolo è impegnato».
- c) Tariffa «C» al legge: «... nell'allegato 4, tariffa «C» deve leggersi: «... nell'allegato 3, Tariffa C. Allegato N. 1, Tariffa «A» al legge: a) il proprietario del veicolo, non iscritto, deve leggersi: a) il proprietario del veicolo fornisce...»
- Allegato N. 2 Tariffa «B» al legge: b) il trasporto è effettuato per un percorso maggiore di 50 Km. deve invece leggersi: b) il trasporto è effettuato per un percorso di, o inferiore a 50 Km.
- Allegato N. 4 Tariffa «D» al legge: 26.40. deve invece leggersi: 26.40.

Riscossione dell'importo del vino conferito all'emmaso

Si invitano i vinificatori interesi che non hanno ancora richiesto l'importo del vino conferito all'Ente Distillazione durante la campagna vinicola 1942-43 di recarsi subito nei locali del suddetto Ufficio in Napoli, via C. Battisti 15 IV piano dalle 10 alle 12 per il rimborso della somma spettante.

Le prenotazioni per il mese di maggio

Il Gabinetto del Sindaco comunale.

A partire da oggi venerdì si inizierà la prenotazione del sotto indici generi, con i seguenti tagliandi della carta annonaria entrata in vigore col 1 maggio.

Polvere da zuppa e legumi secchi: cedola N. X.

Carne con legumi in scatola: cedola N. XI.

Marmellate: cedola N. XII.

Per i primi tre generi potranno raccogliere le prenotazioni i salumieri e gli olivieri (esclusi quelli autorizzati alla vendita del solo olio), mentre per la marmellata le prenotazioni potranno essere presentate presso gli esercizi coloniali (II. categ.).

I consumatori dovranno segnare sullo spazio in bianco all'estremità inferiore di ogni cedola di prenotazione il numero della domanda anonima, che è scritto a penna sulla carta anonima dopo le lettere D. A. N.

Gli esercenti, all'atto di stendere ogni cedola, si assicureranno che il numero oppositori sia scritto.

Le prenotazioni prive di tale numero non saranno considerate valide.

Gli esercenti, inoltre, all'atto del ritiro delle cedole di cui sopra, dovranno apporre un timbro, per ogni genere prenotato, sulla carta annonaria, a prova della eseguita prenotazione, che si chiuderà improrogabilmente il giorno 8 p. v.

Si avvertono gli esercenti che, a norma di disposizioni impartite dalle Autorità competenti, coloro i quali presenteranno le prenotazioni dopo il termine stabilito e più sotto indicato, oltre ad essere passibili di multa, perderanno il diritto alla distribuzione. In quanto le prenotazioni da essi raccolte saranno assegnate in blocco ad altri esercenti vicini, che abbiano presentato nei termini la loro documentazione.

Gli esercenti dovranno presentare le prenotazioni, per tutti i generi sopra indicati, secondo il seguente calendario:

- A B C 10 maggio.
D E F G 11 maggio.
H I L M N O 12 maggio.
P Q R S 13 maggio.
T U V Z e spazi bianchi 14 maggio.

Gli esercenti per effettuare le operazioni sopra indicate dovranno presentarsi all'Ufficio Nazionale il piano Palazzo S. Giacomo dalle ore 9 alle ore 12.

A norma della ordinanza comunale.

nale 28.2.44 N. 303, gli esercenti dovranno versare le cedole di prenotazione incollate ordinatamente su fogli recanti 250 cedole su ciascuna facciata; le cedole stesse debbono essere disposte su 25 colonne affiancate, in modo che ciascuna rimasti costituita da 10 tagliandi collocati l'uno sotto l'altro e rivisti tutti nello stesso verso.

Ogni portatore dovrà recare sulla testata (e precisamente a sinistra di essa, lasciando in bianco la metà verso destra) l'indicazione dell'esercizio, dell'ubicazione di esso, del genere razionato, del numero delle cedole, del mese e dell'anno cui si riferisce il versamento, il tutto sottoscritto dall'esercente con firma per esteso ben leggibile.

Ogni operazione di versamento dovrà essere accompagnata dalla distinta completa di ogni notizia e senza correzioni.

A carico dei contravventori saranno adottati provvedimenti di rigore.

Le date e le modalità del prelievo dei dati generi, nonché i prezzi da praticarsi, verranno segnalati con comunicati a parte.

Notte Casilli-Del Secolo

Ieri, nella chiesa di Villanova a Posillipo, si sono celebrate, in intimità familiare, le nozze della signorina Iole Casilli e Adolfo Del Secolo.

Vadano agli sposi i nostri voti benauguranti.

I commercianti per la lotta contro il mercato nero

I commercianti ed i rappresentanti del tessile e dell'abbigliamento della provincia di Napoli hanno costituito un ordine del giorno in cui hanno preso atto con profondo consenso dell'opera che intendono svolgere le Autorità Alleate al Italia per la repressione del mercato nero, ed hanno espresso la loro adesione alla cooperazione richiesta dal Col. Poletti in questa lotta ai cittadini amanti della libertà.

Richiesta lavoratori

Per le esigenze FF. AA. Alleate sono richieste: dattilografe con perfetto conoscenza della lingua inglese.

Rivolgersi all'Ufficio Provinciale del Lavoro - Sezione Collocamento - 13 Via Duomo 218.

Domenica 7 maggio alle ore 10 nella sede di Port'Aiello 13 è convocata l'assemblea degli iscritti alla sede ed alle sottosezioni di Napoli.

Democrazia cristiana

In preparazione del Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana che si terrà a Palermo nei giorni 10 - 11 - 12 giugno p. v. la Giunta Esecutiva Provinciale ha convocato presso la sede sociale in Napoli via Roma 115 per le 10 di domenica 7 maggio i dirigenti di tutte le sezioni della Democrazia Cristiana costituite nella provincia di Napoli.

Al convegno interverranno pure i Ministri appartenenti al Partito presenti a Napoli.

CONFERENZE

Gustavo Ingresso

alla «Corda Fratres»

Gustavo Ingresso, Sindaco della città di Napoli, domani, sabato, parlerà nella sede presso la Chiesa oculistica in S. Andrea delle Dame sul tema: «Le premesse di una costituzione democratica».

Partito comunista

Oggi venerdì alle ore 16 nei locali della Federazione napoletana, in via S. Tommaso 53, il compagno Rocco La Proccaccia parlerà sul tema: «Gli intellettuali nella guerra di liberazione».

Assemblee e convocazioni

L'Unione libera dei partiti comunisti di 4 è costituita presso il Centro della ricostruzione in via de Pressa 101. Domani sabato alle ore 9 si riunirà il Comitato direttivo i cui componenti sono invitati ad intervenire.

La Cooperativa venditori ambulanti si costituirà domani sabato alle ore 12 nell'Ufficio legale della Federazione nazionale venditori ambulanti in via Scherillo alla Maddalena 4.

Nella Federazione

Provinciale Combattenti

La Federazione Provinciale Combattenti comunica:

Per Domenica 7 Maggio è stato indetto, per le ore 10, nei locali della Federazione in Piazza Dante, 49 un convegno fra tutti i rappresentanti delle Sezioni della Provincia di Napoli.

FLORIANO DEL SECOLO

Direttore responsabile

Tipografia della S. E. M.

Le prenotazioni per il mese di maggio

Il Gabinetto del Sindaco comunica.

A partire da oggi venerdì si inizierà la prenotazione del mese di maggio. Gli esercizi, con i seguenti tagli, della carta annoverata entrerà in vigore dal 1° maggio.

Potranno da oggi e legami seguenti cedole N° X.

Come con legami in formato: cedole N° XI.

Marmellate: cedole N° XII.

Per i primi tre generi potranno raccogliere le prenotazioni i marmellate e gli olii. I secondi quelli autorizzati alla vendita del solo olio, mentre per le marmellate le prenotazioni potranno essere presentate presso gli esercizi cedole N° XII.

I marmellate dovranno segnare sulla copia in bianco all'estremità inferiore di ogni cedola di prenotazione il numero della denominazione, che è scritto a penna sulla carta annoverata delle lettere: D, A, X.

Gli esercizi, dietro di incarico, per ogni cedola, si assicurano che il numero prenotato sia esatto.

Le prenotazioni prese di tale natura non saranno considerate valide.

Gli esercizi, inoltre, allatto del ritiro delle cedole di cui sopra, dovranno apporre un timbro, per ogni genere prenotato, sulla carta annoverata, a prova della consegna prenotazione, che al duodici impropriamente il giorno 1° p. v.

Si avvertono gli esercizi che, a norma di disposizioni emanate dalle Autorità competenti, coloro i quali presenteranno le prenotazioni dopo il termine stabilito e più sotto indicato, oltre ad essere sanzionati di multa, perderanno il diritto alla distribuzione, in quanto le prenotazioni da essi raccolte saranno assegnate in blocco ad altri esercizi vicini, che abbiano presentato nei termini la loro documentazione.

Gli esercizi dovranno presentare le prenotazioni per tutti i generi sopra indicati entro il seguente calendario:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z e spazi aziendali 15 maggio.
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z e spazi aziendali 15 maggio.
H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z e spazi aziendali 15 maggio.
P, Q, R, S, T, U, V, Z e spazi aziendali 15 maggio.
T, U, V, Z e spazi aziendali 15 maggio.

Gli esercizi per effettuare le operazioni sopra indicate dovranno presentarsi all'Ufficio Provinciale, il piano Palazzo A. Giacomini dalle ore 8 alle ore 12.

A norma della ordinanza comunale.

del 23.4.44 N. 203, gli esercizi dovranno versare le cedole di prenotazione intestate ordinatamente su fogli recanti 100 cedole su ciascuna facciata, le cedole stesse dovranno essere disposte su 25 colonne affiancate, in modo che ciascuna sia costituita da 10 tagli e collocati l'uno sotto l'altro e rivolti tutti nello stesso verso.

Ogni portafoglio dovrà recare sulla testata le indicazioni a sinistra di esso, lasciando in bianco la metà verso destra l'indicazione dell'esercizio, dell'ubicazione di esso, del genere razionato, del numero delle cedole, del mese e dell'anno cui si riferisce il versamento. Il tutto sottoscritto dell'esercente con firma per estratto ben leggibile.

Ogni operazione di versamento dovrà essere accompagnata dalla matita completa di ogni notizia e senza correzioni.

A carico del contraente saranno adottati provvedimenti di rigore.

Le date e le modalità del versamento dei dati generi, nonché i prezzi da praticare, verranno segnalati con comunicati a parte.

Nozze Casilli-Del Secolo

Ieri, nella chiesa di Villanova a Puzilli, si sono celebrate, in intimità familiare, le nozze della signorina Iole Casilli e Adolfo Del Secolo.

Vadano agli sposi i nostri voti benauguranti.

I commercianti per la lotta contro il mercato nero

I commercianti ed i rappresentanti dei tessuti e dell'abbigliamento della provincia di Napoli hanno costituito un ordine del giorno in cui hanno preso atto con profondo rammarico dell'opera che intendono svolgere le autorità Alleate al fine di porre la repressione del mercato nero, ed hanno espresso la loro adesione alla cooperazione richiesta dal Col. Tolelli in questa lotta ai cittadini amanti della libertà.

Richiesta lavoratori

Per le richieste P. A. Alleate, abbiamo richiesto, datilografate, con perfetta conoscenza della lingua inglese.

Rivolgersi all'Ufficio Provinciale del Lavoro - Sezione Collocazione - in Via Duomo 22.

Domenica 7 maggio alle ore 17 nella sede di Port'Alba 22 è convocata l'assemblea degli iscritti alla sede ed alle sottosezioni di Napoli.

Democrazia cristiana

In preparazione del Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana che si terrà a Palermo nei giorni 10 - 11 - 12 giugno p. v. la Giunta Esecutiva Provinciale ha convocato presso la sede sociale in Napoli via Roma 115 per le 10 di domenica 7 maggio i dirigenti di tutte le sezioni della Democrazia Cristiana costituite nella provincia di Napoli.

Al convegno interverranno pure i Ministri appartenenti al Partito presenti a Napoli.

CONFERENZE

Gustavo Ingrassia alla «Corda Fratres»

Gustavo Ingrassia, Sindaco della città di Napoli, domani sabato, parlerà nella sede presso la Clinica dentale in S. Andrea delle Dame sul tema: «Le premesse di una costituzione democratica».

Partito comunista

Oggi venerdì alle ore 18 nel locale della Federazione napoletana, in via S. Tommaso 82, il compagno Rocco La Provenza parlerà sul tema: «Gli intellettuali nella guerra di liberazione».

Assemblee e convocazioni

L'Unione libera dei partiti comunisti di Napoli è convocata presso il Centro della ricostruzione in via de' Preti 100, domani sabato alle ore 9 di stasera il Comitato direttivo i cui componenti sono invitati ad intervenire.

La Cooperazione venditori ambulanti è convocata domani sabato alle ore 12 nell'Ufficio legale della Federazione nazionale venditori ambulanti in via Scherillo alla Maddalena 8.

Nella Federazione Provinciale Combattenti

La Federazione Provinciale Combattenti convoca.

Per domenica 7 Maggio è stato indetto per le ore 10, nel locale della Federazione in Piazza Dante, un convegno fra tutti i rappresentanti delle sezioni della Provincia di Napoli.

PIRRIANO DEL SECOLO

Direttore responsabile

Tipografia della S.E.M.

TRANSFORMAZIONE DI SOCIETÀ. Con verbale di assemblea del 31-5-1944 per Not. Gastone Catalano, la Soc. An. Giuseppe Giobbe si è trasformata in società a responsabilità limitata con la denominazione di: «GIUSEPPE GIOBBE, Soc. a responsabilità limitata», mantenendo fermi l'oggetto ed il capitale sociale dell'originaria. Sede: Napoli, Corso S. Anna, N. 9. Giovanni A. Tedesco 5, Palazzo Cirio Turrisi, fino al 31-12-1954. Amministratore per il primo triennio: sig. Giuseppe Giobbe fu Alfonso.

ATTO CASALE 19-1-44 costituita Soc. Costruzioni manutenzione Edili Stradali, resp. ilm. Cap. 100.000 Sede Napoli: Orsini 40. Scadenza 31-12-54. Amm. Un. Filippo Iatigi.

CINEMATOGRAFI

APOLLO - «Cordoglio» con V. G. G. Doc. All. ore 11.15.30.
CIANA - «I ragazzi infamati» - Doc. Varietà ore 13.
FILANGIERI - «La marina e vittoriosa» - O'Brien, 12.15.30.
IDEALE - «Serenata a Vallechiara» - Doc. All. 12.15.30.
MARGHERITA ANDR. Gela con gli anni della canzone. D. All.
MODERNISSIMO - «Serenata a Vallechiara» - Doc. o. 12.15.30.
ODEON - «Campi de' Fiori» - Fabrizi Documentario, ore 12.
REALE - «Amore di Torino» - Varietà e Doc. All. ore 12.15.30.
REGINA ELENA (Ore 13) - «Calafuria» - D. Durand, ore 17.45.
SALA ROMA - «Soc. e Agguato nel tropico» - Ap. 10.15.30.
S. BRIGIDA (Ore 12.30) - «Madre selva» - Doc. All. ore 12.
S. LUCIA - «Agguato nel tropico» - e Gran Varietà, ore 12.
UMBERTO (Ore 11.30) - Maria De Denis in «Canale Grande», ult. 18.

La famiglia Caravaglia ringrazia quanti hanno partecipato al suo dolore per la morte della signora.

MARIA ANTONIETTA CIPOLLA

ved. del M. Caravaglia

La famiglia ed i parenti dell'indimenticabile

SALVATORE CASERTA

sentitamente ringraziano quanti presero parte al loro immenso dolore.

ANNO 1 - N. 45

PREZZO: LIRE UNA

IL CORRIERE

Per inserzioni U.P.I. Santabrigida, St. Tel. 51777 Napoli
 Agenzia U.P.I. Via Mercanti n. 71 - Salerno

QUOTIDIANO DI INFORMAZIONI

DIREZIONE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'ammasso del frumento assicura il fabbisogno alimentare agli italiani

Non un chilo di grano sottratto al popolo - Il prezzo del frumento non provocherà inflazione monetaria

Il nuovo Governo, come appare dal comunicato che riportiamo, si è messo alacremente al lavoro.

A nessuno sfugge la grande importanza dei provvedimenti presi e la complessità dei problemi affrontati.

Era costume del passato regime ampliare e magnificare ogni benché minimo provvedimento preso ma, nel nuovo clima politico della Nazione, occorre badare più ai fatti che alle vuote ed altisonanti parole.

Di questa solida e seria espressione politica offre un esempio evidente il comunicato che segue.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito stamane alle ore 10, sotto la Presidenza del Maresciallo Badoglio, con l'intervento di tutti i Ministri, compresi quelli senza portafoglio. Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza,

colli, e, nella loro assegnazione sarà tenuto principalmente conto del dovere compiuto conferendo ai granai del popolo l'intero prodotto.

Ogni italiano deve rendersi conto realisticamente, che, con le enormi deficienze alimentari, provocate da una guerra che di-

vampa in tutti i continenti, ciascun paese deve prima di tutto utilizzare onestamente e nel miglior modo gli alimenti di propria produzione, e, se questi non bastano, chiedere alle altre Nazioni l'aiuto indispensabile minimo e ciò allo scopo di non nuocere allo sforzo comune.

La defascistizzazione

Il Consiglio si è poi occupato della «defascistizzazione» e, ritenuta la necessità di imprimere il più sollecito ritmo a tale opera, allontanando dalle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici tutti quelli che hanno avuto responsabilità nel regime fascista, ha nominato il Ministro dell'Educazione Nazionale presidente della Commissione, di cui al R. D. 12 apri-

lato, che attribuirà analoghe facoltà alle commissioni provinciali per i dipendenti delle amministrazioni comunali e provinciali.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato quindi la soppressione del Ministero degli Scambi e Valute, approvando la istituzione di un'apposita Direzione Generale del Ministero delle Finanze, alla quale verranno attribuiti i compiti del cessato Ministero.

IL GRANO PER IL POPOLO

Una dichiarazione del Maresciallo Badoglio

Il Maresciallo Badoglio ha fatto la seguente dichiarazione: «contributo che gli agricoltori d'Italia liberata dovranno dare al momento del raccolto».

«Sono sicuro che gli agricoltori italiani daranno prova della loro volontà di contribuire allo sforzo di guerra e alla liberazione del resto d'Italia, confidando con lealtà tutto il grano dei granai del popolo. Dimostreremo così che una disciplina profondamente sentita può far conseguire risultati superiori di gran lunga a quelli raggiunti con metodi esclusivamente coercitivi».

Per assicurare ad ogni cittadino il minimo indispensabile di pane e di pasta è necessario, ma di tutto, utilizzare con equità e razionale distribuzione, i prodotti del nostro suolo. Gli agricoltori italiani, con il successo di un raccolto destinato interamente a tale distribuzione, considereranno la loro prosperità futura e quella dell'intero popolo italiano, al quale, attraverso appositi comitati comunali, sarà devoluto il diretto controllo dell'ammasso.

D'altra parte il Governo, sapendo degli sforzi compiuti dagli agricoltori per superare le difficoltà per la coltivazione, non mancherà di fare il possibile per garantire al prodo-

113

PREZZO: LIRE UNA

Salerno, Venerdì 5 maggio 1944

ORRIERE

QUOTIDIANO DI INFORMAZIONI

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA MERCANTI, 78 TEL. 11-06

DEI MINISTRI

Documento assicura nutrire gli italiani

Atto al popolo - Il prezzo
erà inflazione monetaria

assegnazione
pamente conto
to conferendo
lo l'intero pro
deve rendersi
ente, che, con
nze alimentari,
guerra chiedi-

vampa in tutti i continenti, cia-
scun paese deve prima di tutto
utilizzare onestamente e nel mi-
glior modo gli alimenti di pro-
pria produzione, e, se questi
non bastano, chiedere alle altre
Nazioni l'aiuto indispensabile mi-
nimo e ciò allo scopo di non
nuocere allo sforzo comune.

Defascistizzazione

È poi occupato
azione, e, rite-
li imprimere il
a tale opera,
e amministra-
e degli altri
li quelli che
ponsabilità nel
a nominato il
zione Nazio-
della Commis-
R. D. 12 aprì-

decreto che attribuirà analoghe
facoltà alle commissioni provin-
ciali per i dipendenti delle am-
ministrazioni comunali e provin-
ciali.

Il Consiglio dei Ministri ha
deliberato quindi la soppressione
del Ministero degli Scambi e Va-
lute, approvando la istituzione di
un'apposita Direzione Generale
del Ministero delle Finanze, alla
quale verranno attribuiti i comi-
ti del cessato Ministero.

IL GRANO PER IL POPOLO

Una dichiarazione del Maresciallo Badoglio

Il Maresciallo Badoglio ha fat-
to la seguente dichiarazione sul
contributo che gli agricoltori del-
l'Italia liberata dovranno dare al
momento del raccolto:

« Sono sicuro che gli agricoltori
italiani duranno prova della
loro volontà di contribuire allo
sforzo di guerra e alla libera-
zione del resto d'Italia, conferen-
do con lealtà tutto il grano ai
granai del popolo. Dimosteranno
così che una disciplina profonda-
mente sentita può far conseguire
risultati superiori di gran lunga
a quelli raggiunti con metodi e-
sclusivamente coercitivi.

Per assicurare ad ogni citta-
dino il minimo indispensabile di
pane e di pasta è necessario, pri-
ma di tutto, utilizzare con onestà
e razionale distribuzione, i pro-
dotti del nostro suolo. Gli agri-
cultori italiani, con il successo di
un raccolto destinato integral-
mente a tale distribuzione, discon-
siderano la loro prosperità futura
e quella dell'intero popolo italiano,
al quale, attraverso appositi Co-
mitati Comunali, sarà devoluto
il diretto controllo dell'ammasso.

D'altra parte il Governo, con-
sapevole degli sforzi compiuti da
gli agricoltori per superare infi-
nite difficoltà per la coltivazione,
non mancherà di fare il possi-
bile per garantire al prodotto un

LO SCAMBIO DEI CIVILI CON L'ITALIA OCCUPATA

Il nostro giornale si è già occu-
pato della dolorosa sorte delle fa-
miglie divise dalla guerra e si è
fatto eco di alcune proposte, recen-
temente agitate dalla stampa, per
lo scambio dei civili tra le zone
occupate.

Abbiamo oggi una serie di
proposte inviate da un lettore e
che sottoponiamo all'attenzione del-
le autorità.

Lo scambio dei civili, che invol-
ge tanto somma di familiari affet-
ti, è una delle questioni che più
sono vive nell'animo di quanti
- e sono moltissimi - per le vicende
della guerra sono stati lotti alla
famiglia ed alla città.

Le testimonianze le numerose
lettere e sollecitazioni che riceviamo
sull'argomento. Ben volentieri
pertanto portiamo il nostro con-
tributo per una possibile risoluzione
di un così importante problema.

A seguito della iniziativa prece-
dentemente promossa dalla stam-
pa di Bari e ripresa in questi giorni
da alcuni quotidiani, è sorto un
grande interesse intorno all'ango-
scoso problema di restituire alla
sede abituale delle singole famiglie,
donne, bambini e vecchi emigrati
avanti l'armistizio e civili, dopo il
9 settembre, dalla linea del fronte
in Italia.

Tale problema, come riferiscono
i giornali, avrebbe trovato onesta
comprensione da parte dei governi
belligeranti che studiavano al

to la Presidenza del Maresciallo Badoglio, con l'intervento di tutti i Ministri, compresi quelli senza portafoglio. Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza.

Il Presidente del Consiglio ha richiamato l'attenzione dei Ministri sul decreto del Ministro dell'Agricoltura - 2 maggio 1944 - che disciplina l'ammasso del frumento e dell'orzo e sulla necessità di compiere ogni sforzo per assicurare agli Italiani, con un tesseramento efficiente e di tipo unico per le varie province, un quantitativo di alimenti atto a sopperire il minimo fabbisogno fisiologico.

Il primo passo su questa via è costituito appunto dalle recenti norme sull'ammasso del frumento e dell'orzo, che, pur consentendo a coloro che effettivamente contribuiscono alla produzione granaria, di trattenere un'equa quantità di cereale per la propria alimentazione e la semina, stabilisce l'obbligo a consegnare il resto senza evasioni di sorta.

Al successo delle operazioni dovranno naturalmente contribuire, per il tramite dei Comitati Comunali dell'Agricoltura di prossima istituzione, tutti i cittadini.

Si è cercato di semplificare quanto più possibile la complicata burocrazia degli ammassi, pur mantenendo un severissimo controllo sulle razioni ed una completa utilizzazione dei generi ammassati. Non un solo chilo di grano dovrà andare perduto, perché la vita di tutta la popolazione non agricola dipenda dal successo della raccolta dei cereali e della loro razionale e tempestiva distribuzione.

La determinazione di un prezzo del grano, che, senza provocare inflazioni monetarie, tenga in debito conto il reale costo di produzione, è oggetto di attento esame da parte del Governo e della Commissione Interalleata di Controllo, sarà reso noto prima che si inizi la misurazione.

Ogni sforzo è stato fatto per assicurare all'agricoltore italiano, con l'aiuto delle Nazioni Unite, i più preziosi rifornimenti agri-

hanno avuto responsabilità nel regime fascista, ha nominato il Ministro dell'Educazione Nazionale presidente della Commissione, di cui al R. D. 12 aprile 1944, num. 101, che inizierà quindi subito i suoi lavori.

I singoli Ministri provvederanno inoltre a segnalare i casi che rivestono particolare carattere di gravità, per l'importanza dell'adulato e per la delicatezza della posizione del funzionario o dell'impiegato, perché vengano esaminati con precedenza assoluta sugli altri e nel frattempo applicheranno un provvedimento di sospensione dalle funzioni, conservando agli impiegati od ai funzionari sospesi soltanto una parte della remunerazione, che continuerà ad essere corrisposta a titolo di alimenti, fino all'esito del giudizio definitivo della Commissione.

In tal senso sarà emanato un

del Ministero degli Scambi e Valute, approvando la istituzione di un'apposita Direzione Generale del Ministero delle Finanze, alla quale verranno attribuiti i compiti del cessato Ministero.

Ha altresì deliberato la soppressione del Ministero per la Cultura Popolare, attribuendo i servizi di stampa per l'interno e per l'estero al Ministero dell'Interno, quelli del Turismo e della Radiodiffusione al Ministero della Comunicazione e quelli della Cinematografia e del Teatro all'Educazione Nazionale.

Il Consiglio si è poi occupato della situazione economica degli impiegati e salariati ed ha rilevato l'urgenza di provvedimenti diretti ad alleviare lo stato di disagio delle dette classi.

Il Presidente ha comunicato in proposito che sabato prossimo si riunirà a Napoli una commis-

D'altra parte il Governo, con sapiente degli sforzi compiuti dagli agricoltori per superare infinite difficoltà per la coltivazione non mancherà di fare il possibile per garantire al prodotto un equo compenso.

Il prezzo del grano all'ammasso fissato in base ai conti culturali

La Gazzetta Ufficiale pubblica il Decreto Ministeriale del 2 maggio 1944 del Ministro dell'Agricoltura e Foreste sulla disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

Gia, nel nostro giornale di ieri, abbiamo sottolineato l'importanza del provvedimento che verrà probabilmente ad assicurare, secondo le previsioni, l'autosufficienza alimentare per l'Italia liberata.

Il decreto, emanato d'accordo con le autorità alleate, dispone l'ammasso dell'orzo, oltre che del frumento ed assicura che « i prodotti conferiti sono immediatamente pagati nella base dei prezzi fissati in relazione agli attuali costi di produzione risultanti dai conti culturali ».

Il decreto fissa inoltre le quantità di grano che possono essere trattenute per il consumo familiare e che vanno da 1 qle a 2 per ogni persona delle diverse persone delle categorie interessate alla conduzione ed alla coltivazione di aziende agricole.

In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenute, per ogni quintale di grano, quintali 1/30 di orzo prodotto dalla stessa azienda agricola.

Il decreto fissa inoltre le quantità di grano che possono essere trattenute per la semina.

In questi ultimi giorni molte ingiustificate apprensioni si erano diffuse tra gli agricoltori timorosi di non aver sufficiente grano per la semina. Il decreto, invece, fissa senza alcuna possibilità di equivoco le quantità da essere trattenute.

I quantitativi che possono es-

(continua in seconda pagina)

AZIONI DI PATTUGLIE SUL FRONTE ITALIANO

Un lieve attacco nemico è stato respinto dalle truppe indiane della 5 armata sul fronte adriatico. Sugli altri settori si segnalano soltanto attività di pattuglie e duelli di artiglieria.

Gli scali ferroviari di Ventimiglia, presso la frontiera francese, sono stati ieri bombardati da velivoli alleati. Anche efficacemente colpiti sono stati gli obiettivi ferroviari dell'Italia centrale, tra cui Foligno, Terni e gli scali portuali di Civitavecchia, nonché depositi di rifornimento a nord della zona di battaglia. Naviglio nemico e linee di comunicazioni in Dalmazia sono stati bersagliati.

1357 unità nipponiche affondate dal 1942

LONDRA 4. — La H.M.C. dà notizia di una intensa attività aerea in tutte le zone del Pacifico occidentale. Principale obiettivo colpito

era la base giapponese di Rabaul nella Nuova Britannia. Da questa operazione 2 velivoli alleati non facevano ritorno alla base. Unità navali alleate affondarono sei sommergibili e piccole imbarcazioni, di cui i giapponesi si servono per il trasporto di rifornimenti, in mancanza di navi di maggiore tonnellaggio.

Il comunicato di Mac Arthur annuncia che dal 1942 ad oggi sono state affondate oltre 1.357 unità giapponesi e 11.518 sono state gravemente danneggiate. Le perdite dell'aviazione nipponica durante il mese di aprile sono 7 volte maggiori a quelle subite dall'aviazione alleata.

L'esercito di Tito pone l'assedio a Spalato

LONDRA 4. — La Radio e Libera Jugoslavia ha annunciato che l'assedio di Spalato è cominciato ad opera dell'esercito di liberazione. Il comunicato del Quartier Generale di Tito informa che combattimenti sono in corso in Slovenia presso Slanica.

avuto responsabilità nel fascista, ha nominato il ro dell'Educazione Nazio- presidente della Commis- di cui al R. D. 12 apr- 4, num. 191, che inizierà subito i suoi lavori. I nuovi Ministri provvede- inoltre a segnalare i cas- vestono particolare carat- grava, per l'importanza debito e per la delicatezza posizione del funzionario impiegato, perché vengano ati con precedenza assolu- di altri e nel frattempo neranno un provvedimento spensione delle funzioni, vando agli impiegati no- zionati questi soltanto parte della reimmersione, continuerà ad essere corri- va titolo di aumento, tipo o del giudizio definitivo Commissione.

del Ministero degli Scambi e Va- lute, approvando la istituzione di un'apposita Direzione Generale del Ministero delle Finanze, alla quale verranno attribuiti i com- piti del cessato Ministero.

Ha altresì deliberato la sop- pressione del Ministero per la Cultura Popolare, attribuendo i servizi di stampa per l'interno e per l'estero al Ministero dell'In- terno, quelli del Turismo e della Radiodiffusione al Ministero del- la Comunicazione e quelli della Cinematografia e del Teatro al- l'Educazione Nazionale.

Il Consiglio si è poi occupato della situazione economica degli impiegati e salariati ed ha rife- rato l'urgenza di provvedimenti difetti ad alleviare lo stato di disagio delle dette classi.

Il Presidente ha comunicato in proposito che sabato prossimo si riunirà a Napoli una commis- sione di studio.

(continua in seconda pagina)

D'altra parte il Governo, con- sapevole degli sforzi compiuti da- gli agricoltori per superare in- finite difficoltà per la coltivazione, non mancherà di fare il possi- bile per garantire al prodotto un equo compenso.

Il prezzo del grano all'ammasso fissato in base ai costi culturali

La Gazzetta Ufficiale pubblica il Decreto Ministeriale del 2 mag- gio 1944 del Ministro dell'Agricoltura e Foreste sulla disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

Ora, nel nostro giornale di re- ti, abbiamo sottolineato l'importan- za del provvedimento che ver- rà probabilmente ad assicurare, secondo le previsioni, l'autosuf- ficienza alimentare per l'Italia li- berata.

Il decreto, emanato d'accordo con le autorità alleate, dispone l'ammasso dell'orzo oltre che del frumento ed assicura che «i pro- dotti confetti sono immediata- mente pagati nella base dei pre- zzi fissati in relazione agli attuali costi di produzione risultanti dai costi culturali».

Il decreto fissa inoltre le quan- tità di grano che possono essere trattene per il consumo fami- liare e che vanno da 1 q.le a 2 per ogni persona delle diverse persone delle categorie interes- sate alla conduzione ed alla colli- vazione di aziende agricole.

In sostituzione totale o parzia- le di grano possono essere trat- tenuti, per ogni quintale di gra- no, quintali 1/30 di orzo prodot- to dalla stessa azienda agricola.

Il decreto fissa inoltre le quan- tità di grano che possono essere trattene per la semina.

In questi ultimi giorni, moltis- simi agricoltori si erano già messi a seminare il grano per la semina. Il decreto, invece, fissa senza alcuna pre- suntu di equivoco le quantità di orzo trattene.

I quantitativi che possono re- stituire la seconda pagina

avuto l'armistizio e, dopo il 9 settembre, dalla linea del fronte in Italia.

Tale problema, come riferiscono i giornali, avrebbe trovato questa comprensione da parte dei governi allegeranti, che studierebbero al riguardo.

E' bene però non farsi illusioni eccessive su una facile realizzazio- ne di tale piano. Riferendosi a quanto svolto in altre occasioni, si indica, ad esempio, i rimpatri dal- l'Africa. Ma le basi del problema furono allora sostanzialmente diver- se: le navi ed il loro delicato car- rico di civili rimpatriati partivano da un territorio ove più non infie- riva la guerra ed il viaggio si svol- geva ormai nella lunga rotta, con scarsi pericoli.

L'attuale ora un piano di «scam- bio» di civili emigrati dalle loro case e distanti dalle loro famiglie fra le «due parti dell'Italia» (in guerra, pare si richieda un com- plesso lavoro statistico-organizza- tivo prima: un dedicato duplice viaggio poi, in senso discendente ed ascendente, lungo la penisola per punti prestabiliti di affluenza e di approdo delle navi, nei mari Tirreno ed Adriatico).

Sembra egualmente che il siste- ma più idoneo, sia quello di navi viaggianti sotto l' insegna dello Sta- to Città del Vaticano o del Comi- tato Internaz. C. R. di Ginevra, navi che toccheranno dalla laguna alla penisola da una parte e dalla Venezia Giulia a Taranto dall'altra, determinati punti di approdo che dovrebbero sostituire altrettanti punti di momentaneo silenzio. Le donne, i bambini, i vecchi sareb- bero affidati per le vie interne più indicate, con mezzi recanti le insegne della C. R. Organismo che disimpegnerebbe anche l'esistenza sino all'ultimo, e viceversa da sotto bordo a determinati punti di smistamento.

Per ragioni comprensibili nell'at- tuale momento, è facile immagi- nare che sarebbero ben maggiori le domande di «rimpatrio» da nord al sud e vice per le regioni penin- sulari ed insulari dell'Italia, parti- colarmente in riflesso alla guerra che ha per direttrice il nord.

Ma un lavoro preliminare di stu- dio sarebbe ostacolato dalla in- certezza di molti elementi e chie- dere il tempo alla attuale resi- denza, quando della residenza ab- ituale e della «parte» dei loro cari, essi generalmente mancano di noti- zie da un semestre. Diversi, esi- stenti ora, altri nuovi peggio, si vorrebbe il dubbio di lasciare que-

ZIONI DI PATTUGLIE SUL FRONTE ITALIANO

Il nuovo attacco nemico è sta- pinto dalle truppe italiane o arriva sul fronte adri- sugli altri settori si svolge soltanto attività di pattuglie di artiglieria.

Le scali ferroviari di Vent- e presso la Pontica fran- sono stati ieri bombardati vivoli alleati. Anche effica- te colpi sono stati gli iva ferroviari dell'Italia le, tra cui Bologna, Terni stati portuali di Livorno, nonché depositi di riforni- ca nord della zona di bat- Naviglio romano e linee comunicazioni in Dalmazia stati bombardati.

Le unità nipponiche fondate dal 1942

Dalla 4. La 1. La 2. La 3. La 4. La 5. La 6. La 7. La 8. La 9. La 10. La 11. La 12. La 13. La 14. La 15. La 16. La 17. La 18. La 19. La 20. La 21. La 22. La 23. La 24. La 25. La 26. La 27. La 28. La 29. La 30. La 31. La 32. La 33. La 34. La 35. La 36. La 37. La 38. La 39. La 40. La 41. La 42. La 43. La 44. La 45. La 46. La 47. La 48. La 49. La 50. La 51. La 52. La 53. La 54. La 55. La 56. La 57. La 58. La 59. La 60. La 61. La 62. La 63. La 64. La 65. La 66. La 67. La 68. La 69. La 70. La 71. La 72. La 73. La 74. La 75. La 76. La 77. La 78. La 79. La 80. La 81. La 82. La 83. La 84. La 85. La 86. La 87. La 88. La 89. La 90. La 91. La 92. La 93. La 94. La 95. La 96. La 97. La 98. La 99. La 100. La 101. La 102. La 103. La 104. La 105. La 106. La 107. La 108. La 109. La 110. La 111. La 112. La 113. La 114. La 115. La 116. La 117. La 118. La 119. La 120. La 121. La 122. La 123. La 124. La 125. La 126. La 127. La 128. La 129. La 130. La 131. La 132. La 133. La 134. La 135. La 136. La 137. La 138. La 139. La 140. La 141. La 142. La 143. La 144. La 145. La 146. La 147. La 148. La 149. La 150. La 151. La 152. La 153. La 154. La 155. La 156. La 157. La 158. La 159. La 160. La 161. La 162. La 163. La 164. La 165. La 166. La 167. La 168. La 169. La 170. La 171. La 172. La 173. La 174. La 175. La 176. La 177. La 178. La 179. La 180. La 181. La 182. La 183. La 184. La 185. La 186. La 187. La 188. La 189. La 190. La 191. La 192. La 193. La 194. La 195. La 196. La 197. La 198. La 199. La 200. La 201. La 202. La 203. La 204. La 205. La 206. La 207. La 208. La 209. La 210. La 211. La 212. La 213. La 214. La 215. La 216. La 217. La 218. La 219. La 220. La 221. La 222. La 223. La 224. La 225. La 226. La 227. La 228. La 229. La 230. La 231. La 232. La 233. La 234. La 235. La 236. La 237. La 238. La 239. La 240. La 241. La 242. La 243. La 244. La 245. La 246. La 247. La 248. La 249. La 250. La 251. La 252. La 253. La 254. La 255. La 256. La 257. La 258. La 259. La 260. La 261. La 262. La 263. La 264. La 265. La 266. La 267. La 268. La 269. La 270. La 271. La 272. La 273. La 274. La 275. La 276. La 277. La 278. La 279. La 280. La 281. La 282. La 283. La 284. La 285. La 286. La 287. La 288. La 289. La 290. La 291. La 292. La 293. La 294. La 295. La 296. La 297. La 298. La 299. La 300. La 301. La 302. La 303. La 304. La 305. La 306. La 307. La 308. La 309. La 310. La 311. La 312. La 313. La 314. La 315. La 316. La 317. La 318. La 319. La 320. La 321. La 322. La 323. La 324. La 325. La 326. La 327. La 328. La 329. La 330. La 331. La 332. La 333. La 334. La 335. La 336. La 337. La 338. La 339. La 340. La 341. La 342. La 343. La 344. La 345. La 346. La 347. La 348. La 349. La 350. La 351. La 352. La 353. La 354. La 355. La 356. La 357. La 358. La 359. La 360. La 361. La 362. La 363. La 364. La 365. La 366. La 367. La 368. La 369. La 370. La 371. La 372. La 373. La 374. La 375. La 376. La 377. La 378. La 379. La 380. La 381. La 382. La 383. La 384. La 385. La 386. La 387. La 388. La 389. La 390. La 391. La 392. La 393. La 394. La 395. La 396. La 397. La 398. La 399. La 400. La 401. La 402. La 403. La 404. La 405. La 406. La 407. La 408. La 409. La 410. La 411. La 412. La 413. La 414. La 415. La 416. La 417. La 418. La 419. La 420. La 421. La 422. La 423. La 424. La 425. La 426. La 427. La 428. La 429. La 430. La 431. La 432. La 433. La 434. La 435. La 436. La 437. La 438. La 439. La 440. La 441. La 442. La 443. La 444. La 445. La 446. La 447. La 448. La 449. La 450. La 451. La 452. La 453. La 454. La 455. La 456. La 457. La 458. La 459. La 460. La 461. La 462. La 463. La 464. La 465. La 466. La 467. La 468. La 469. La 470. La 471. La 472. La 473. La 474. La 475. La 476. La 477. La 478. La 479. La 480. La 481. La 482. La 483. La 484. La 485. La 486. La 487. La 488. La 489. La 490. La 491. La 492. La 493. La 494. La 495. La 496. La 497. La 498. La 499. La 500. La 501. La 502. La 503. La 504. La 505. La 506. La 507. La 508. La 509. La 510. La 511. La 512. La 513. La 514. La 515. La 516. La 517. La 518. La 519. La 520. La 521. La 522. La 523. La 524. La 525. La 526. La 527. La 528. La 529. La 530. La 531. La 532. La 533. La 534. La 535. La 536. La 537. La 538. La 539. La 540. La 541. La 542. La 543. La 544. La 545. La 546. La 547. La 548. La 549. La 550. La 551. La 552. La 553. La 554. La 555. La 556. La 557. La 558. La 559. La 560. La 561. La 562. La 563. La 564. La 565. La 566. La 567. La 568. La 569. La 570. La 571. La 572. La 573. La 574. La 575. La 576. La 577. La 578. La 579. La 580. La 581. La 582. La 583. La 584. La 585. La 586. La 587. La 588. La 589. La 590. La 591. La 592. La 593. La 594. La 595. La 596. La 597. La 598. La 599. La 600. La 601. La 602. La 603. La 604. La 605. La 606. La 607. La 608. La 609. La 610. La 611. La 612. La 613. La 614. La 615. La 616. La 617. La 618. La 619. La 620. La 621. La 622. La 623. La 624. La 625. La 626. La 627. La 628. La 629. La 630. La 631. La 632. La 633. La 634. La 635. La 636. La 637. La 638. La 639. La 640. La 641. La 642. La 643. La 644. La 645. La 646. La 647. La 648. La 649. La 650. La 651. La 652. La 653. La 654. La 655. La 656. La 657. La 658. La 659. La 660. La 661. La 662. La 663. La 664. La 665. La 666. La 667. La 668. La 669. La 670. La 671. La 672. La 673. La 674. La 675. La 676. La 677. La 678. La 679. La 680. La 681. La 682. La 683. La 684. La 685. La 686. La 687. La 688. La 689. La 690. La 691. La 692. La 693. La 694. La 695. La 696. La 697. La 698. La 699. La 700. La 701. La 702. La 703. La 704. La 705. La 706. La 707. La 708. La 709. La 710. La 711. La 712. La 713. La 714. La 715. La 716. La 717. La 718. La 719. La 720. La 721. La 722. La 723. La 724. La 725. La 726. La 727. La 728. La 729. La 730. La 731. La 732. La 733. La 734. La 735. La 736. La 737. La 738. La 739. La 740. La 741. La 742. La 743. La 744. La 745. La 746. La 747. La 748. La 749. La 750. La 751. La 752. La 753. La 754. La 755. La 756. La 757. La 758. La 759. La 760. La 761. La 762. La 763. La 764. La 765. La 766. La 767. La 768. La 769. La 770. La 771. La 772. La 773. La 774. La 775. La 776. La 777. La 778. La 779. La 780. La 781. La 782. La 783. La 784. La 785. La 786. La 787. La 788. La 789. La 790. La 791. La 792. La 793. La 794. La 795. La 796. La 797. La 798. La 799. La 800. La 801. La 802. La 803. La 804. La 805. La 806. La 807. La 808. La 809. La 810. La 811. La 812. La 813. La 814. La 815. La 816. La 817. La 818. La 819. La 820. La 821. La 822. La 823. La 824. La 825. La 826. La 827. La 828. La 829. La 830. La 831. La 832. La 833. La 834. La 835. La 836. La 837. La 838. La 839. La 840. La 841. La 842. La 843. La 844. La 845. La 846. La 847. La 848. La 849. La 850. La 851. La 852. La 853. La 854. La 855. La 856. La 857. La 858. La 859. La 860. La 861. La 862. La 863. La 864. La 865. La 866. La 867. La 868. La 869. La 870. La 871. La 872. La 873. La 874. La 875. La 876. La 877. La 878. La 879. La 880. La 881. La 882. La 883. La 884. La 885. La 886. La 887. La 888. La 889. La 890. La 891. La 892. La 893. La 894. La 895. La 896. La 897. La 898. La 899. La 900. La 901. La 902. La 903. La 904. La 905. La 906. La 907. La 908. La 909. La 910. La 911. La 912. La 913. La 914. La 915. La 916. La 917. La 918. La 919. La 920. La 921. La 922. La 923. La 924. La 925. La 926. La 927. La 928. La 929. La 930. La 931. La 932. La 933. La 934. La 935. La 936. La 937. La 938. La 939. La 940. La 941. La 942. La 943. La 944. La 945. La 946. La 947. La 948. La 949. La 950. La 951. La 952. La 953. La 954. La 955. La 956. La 957. La 958. La 959. La 960. La 961. La 962. La 963. La 964. La 965. La 966. La 967. La 968. La 969. La 970. La 971. La 972. La 973. La 974. La 975. La 976. La 977. La 978. La 979. La 980. La 981. La 982. La 983. La 984. La 985. La 986. La 987. La 988. La 989. La 990. La 991. La 992. La 993. La 994. La 995. La 996. La 997. La 998. La 999. La 1000. La 1001. La 1002. La 1003. La 1004. La 1005. La 1006. La 1007. La 1008. La 1009. La 1010. La 1011. La 1012. La 1013. La 1014. La 1015. La 1016. La 1017. La 1018. La 1019. La 1020. La 1021. La 1022. La 1023. La 1024. La 1025. La 1026. La 1027. La 1028. La 1029. La 1030. La 1031. La 1032. La 1033. La 1034. La 1035. La 1036. La 1037. La 1038. La 1039. La 1040. La 1041. La 1042. La 1043. La 1044. La 1045. La 1046. La 1047. La 1048. La 1049. La 1050. La 1051. La 1052. La 1053. La 1054. La 1055. La 1056. La 1057. La 1058. La 1059. La 1060. La 1061. La 1062. La 1063. La 1064. La 1065. La 1066. La 1067. La 1068. La 1069. La 1070. La 1071. La 1072. La 1073. La 1074. La 1075. La 1076. La 1077. La 1078. La 1079. La 1080. La 1081. La 1082. La 1083. La 1084. La 1085. La 1086. La 1087. La 1088. La 1089. La 1090. La 1091. La 1092. La 1093. La 1094. La 1095. La 1096. La 1097. La 1098. La 1099. La 1100. La 1101. La 1102. La 1103. La 1104. La 1105. La 1106. La 1107. La 1108. La 1109. La 1110. La 1111. La 1112. La 1113. La 1114. La 1115. La 1116. La 1117. La 1118. La 1119. La 1120. La 1121. La 1122. La 1123. La 1124. La 1125. La 1126. La 1127. La 1128. La 1129. La 1130. La 1131. La 1132. La 1133. La 1134. La 1135. La 1136. La 1137. La 1138. La 1139. La 1140. La 1141. La 1142. La 1143. La 1144. La 1145. La 1146. La 1147. La 1148. La 1149. La 1150. La 1151. La 1152. La 1153. La 1154. La 1155. La 1156. La 1157. La 1158. La 1159. La 1160. La 1161. La 1162. La 1163. La 1164. La 1165. La 1166. La 1167. La 1168. La 1169. La 1170. La 1171. La 1172. La 1173. La 1174. La 1175. La 1176. La 1177. La 1178. La 1179. La 1180. La 1181. La 1182. La 1183. La 1184. La 1185. La 1186. La 1187. La 1188. La 1189. La 1190. La 1191. La 1192. La 1193. La 1194. La 1195. La 1196. La 1197. La 1198. La 1199. La 1200. La 1201. La 1202. La 1203. La 1204. La 1205. La 1206. La 1207. La 1208. La 1209. La 1210. La 1211. La 1212. La 1213. La 1214. La 1215. La 1216. La 1217. La 1218. La 1219. La 1220. La 1221. La 1222. La 1223. La 1224. La 1225. La 1226. La 1227. La 1228. La 1229. La 1230. La 1231. La 1232. La 1233. La 1234. La 1235. La 1236. La 1237. La 1238. La 1239. La 1240. La 1241. La 1242. La 1243. La 1244. La 1245. La 1246. La 1247. La 1248. La 1249. La 1250. La 1251. La 1252. La 1253. La 1254. La 1255. La 1256. La 1257. La 1258. La 1259. La 1260. La 1261. La 1262. La 1263. La 1264. La 1265. La 1266. La 1267. La 1268. La 1269. La 1270. La 1271. La 1272. La 1273. La 1274. La 1275. La 1276. La 1277. La 1278. La 1279. La 1280. La 1281. La 1282. La 1283. La 1284. La 1285. La 1286. La 1287. La 1288. La 1289. La 1290. La 1291. La 1292. La 1293. La 1294. La 1295. La 1296. La 1297. La 1298. La 1299. La 1300. La 1301. La 1302. La 1303. La 1304. La 1305. La 1306. La 1307. La 1308. La 1309. La 1310. La 1311. La 1312. La 1313. La 1314. La 1315. La 1316. La 1317. La 1318. La 1319. La 1320. La 1321. La 1322. La 1323. La 1324. La 1325. La 1326. La 1327. La 1328. La 1329. La 1330. La 1331. La 1332. La 1333. La 1334. La 1335. La 1336. La 1337. La 1338. La 1339. La 1340. La 1341. La 1342. La 1343. La 1344. La 1345. La 1346. La 1347. La 1348. La 1349. La 1350. La 1351. La 1352. La 1353. La 1354. La 1355. La 1356. La 1357. La 1358. La 1359. La 1360. La 1361. La 1362. La 1363. La 1364. La 1365. La 1366. La 1367. La 1368. La 1369. La 1370. La 1371. La 1372. La 1373. La 1374. La 1375. La 1376. La 1377. La 1378. La 1379. La 1380. La 1381. La 1382. La 1383. La 1384. La 1385. La 1386. La 1387. La 1388. La 1389. La 1390. La 1391. La 1392. La 1393. La 1394. La 1395. La 1396. La 1397. La 1398. La 1399. La 1400. La 1401. La 1402. La 1403. La 1404. La 1405. La 1406. La 1407. La 1408. La 1409. La 1410. La 1411. La 1412. La 1413. La 1414. La 1415. La 1416. La 1417. La 1418. La 1419. La 1420. La 1421. La 1422. La 1423. La 1424. La 1425. La 1426. La 1427. La 1428. La 1429. La 1430. La 1431. La 1432. La 1433. La 1434. La 1435. La 1436. La 1437. La 1438. La 1439. La 1440. La 1441. La 1442. La 1443. La 1444. La 1445. La 1446. La 1447. La 1448. La 1449. La 1450. La 1451. La 1452. La 1453. La 1454. La 1455. La 1456. La 1457. La 1458. La 1459. La 1460. La 1461. La 1462. La 1463. La 1464. La 1465. La 1466. La 1467. La 1468. La 1469. La 1470. La 1471. La 1472. La 1473. La 1474. La 1475. La 1476. La 1477. La 1478. La 1479. La 1480. La 1481. La 1482. La 1483. La 1484. La 1485. La 1486. La 1487. La 1488. La 1489. La 1490. La 1491. La 1492. La 1493. La 1494. La 1495. La 1496. La 1497. La 1498. La 1499. La 1500. La 1501. La 1502. La 1503. La 1504. La 1505. La 1506. La 1507. La 1508. La 1509. La 1510. La 1511. La 1512. La 1513. La 1514. La 1515. La 1516. La 1517. La 1518. La 1519. La 1520. La 1521. La 1522. La 1523. La 1524. La 1525. La 1526. La 1527. La 1528. La 1529. La 1530. La 1531. La 1532. La 1533. La 1534. La 1535. La 1536. La 1537. La 1538. La 1539. La 1540. La 1541. La 1542. La 1543. La 1544. La 1545. La 1546. La 1547. La 1548. La 1549. La 1550. La 1551

Pag. 2

IL CORRIERE

Fronte aereo occidentale

PROSEGUE L'ATTACCO sull'Europa occupata

minimo di sistemazione angosciosa, per un più incerto lontano.

Lo scambio meno lento di sicura notizia fra i membri divisi di una stessa famiglia, appare la prima condizione indispensabile per domandare ed aderire, in questi delicatissimi momenti ad un movimento di donne e di bambini da zone di guerra. Senza di che il fortunoso viaggio potrebbe divenire un'avventura pericolosa, se non insensata.

Si parla, come si vede, del complesso e grave lavoro meritorio ad un umano « scambio » di civili dalle due opposte parti d'Italia, privi del capo di famiglia, sprovvisti di mezzi e sofferenti dal lungo distacco.

Ma è necessario riconoscere subito che il 50% dell'angoscioso problema potrebbe civilmente ed umanamente regolarsi risolto senza neanche, per ora, progettare movimento di navi e di aerei, se la infelicità loro che commuove la stampa l'angoscia di tanti addolorati capi famiglia lontani, fosse lenita da provvedimenti di sensibilità assistenziale, ben più modesti ma pratici:

1.) dal consentire un più idoneo e rapido sistema di scambio di notizie, non sottoposte al giro del globo, ma solo alla ordinaria necessaria censura;

2.) dal consentire l'uscita di ordinari mezzi finanziari di sostentamento, dopo accerciamento dei casi, ed a mezzo dei comuni vaglia postali internazionali, dette mesi di lontana residenza, trovato ormai e da tempo, queste donne, tumuli e vecchi, sprovvisti di tutto (Dietra o Ginevra potrebbero funzionare da eventuale stanza di compensazione dei vaglia internazionali per con congiungimento varato).

Ora, in fatto di scambio di notizie fra questi disgraziati civili, la realtà appare diversa dal desiderio di vedere realizzati, in questo momento, esodi e dirletti punti.

È anche la delegazione di Napoli del Comitato Internazionale Croce Rossa che cortesemente informa i tanti ansiosi postulanti per un omeroso dispaccio telegrafico di richiesta notale, occorrendo premurosamente tre mesi per vederlo di ritorno e "senza intoppo", per un ordinario dispaccio (quando c'è) non meno di quattro mesi. Il tramite della Santa Sede subisce,

LONDRA, 4 - Continua l'offensiva aerea degli alleati dalla Gran Bretagna, dal Mediterraneo e dalla Russia. Nella giornata di ieri, sono stati attaccati obiettivi nella Francia del nord. La scorsa notte bombardieri della RAF hanno attaccato obiettivi nella Francia e nella Germania. Gli impianti di Mohier presso Amiens sono stati bombardati. Tutti gli attacchi sono riusciti data la perfetta visibilità atmosferica. Dalle operazioni della notte 49 apparecchi non hanno fatto ritorno alle loro basi.

Oggi l'aviazione alleata del Mediterraneo, con bombardieri medi e pesanti, ha attaccato la capitale rumena.

Un corrispondente dell'Ente radiofonico britannico scrive che il continuo martellamento dei centri ferroviari tedeschi ha provocato il caos nel sistema delle comunicazioni tedesche. L'alto comando germanico ha deciso di accentrare tutta la potenza aerea sui principali centri della Germania, lasciando a protezione della Francia soltanto l'artiglieria contrerea.

È noto che durante il mese di aprile 81 mila tonnellate di bombe sono state lanciate in territorio nemico e particolarmente sulle linee di comunicazioni ferroviarie. (B. B. C.)

L'attività dell'esercito clandestino polacco

LONDRA, 4 - La B. B. C. informa che in occasione dell'anniversario della costituzione polacca, sono stati festi noti alcuni

particolari delle azioni effettuate dall'esercito clandestino. Le forze tedesche sono state attaccate per 81 volte. 600 soldati del movimento clandestino polacco e centinaia di altri prigionieri di guerra sono stati liberati da unità di partigiani. 1.173 agenti della Gestapo e 12 funzionari tedeschi sono stati giustiziati con l'accusa di criminalità. 83 treni tedeschi sono stati fatti deragliare; 19 ponti ferroviari sono stati fatti saltare in aria; più di 2.000 locomotive sono state distrutte. (B. B. C.)

Violente incursioni dell'aviazione sovietica

LONDRA, 4 - L'intensa offensiva aerea sovietica si è sviluppata ieri nel settore carpatico ed in quello romeno. Secondo l'organo « Stella Rossa », i sovietici non penetrati dai loro velivoli fin nelle profonde valli carpatiche. Gli altri obiettivi colpiti sono i nodi ferroviari di Leopoli ed i suoi aerodromi, e l'aerodromo di Stanislawow, il nodo ferroviario di Sambor e gli aerodromi di Roman. 114 velivoli tedeschi sono stati abbattuti sul fronte Carpatico dall'aviazione sovietica che opera ora anche nelle zone della Romania settentrionale.

Nella zona settentrionale l'aviazione sovietica ha sferrato numerosi attacchi contro il nodo ferroviario di Leopoli.

Più di 90 velivoli tedeschi sono stati distrutti al suolo; 24 abbattuti nei cieli romeni e della Bessarabia. (B. B. C.)

C R O

MAGGIORE SORVEGLIANZA alla igiene pubblica

Uno spettacolo che abbiamo sul nostro tavolo, massime sollecitamente l'attività svolta in settimana settimanale dal vigilante.

Leggiamo varie operazioni, vanno dalla repressione del mero alle infrazioni al regolamento sulla pubblica igiene e sulla P. urbana.

L'opera e senza dubbio lodevole, occorre intensificare ancor campo della pubblica igiene, diamolo francamente, lascia siderare.

Vi sono alcuni quartieri e vie della città che giacciono in stato di abbandono riprovo.

Avanza la stagione calda e, incertezze, bisogna agire.

Nell'Associazione di cul

Mercoledì prossimo si faranno le conversazioni, e Sezione Teatro dell'Associazione di Cultura terrà per i suoi particolarmente si interessa teatro.

Coloro che avessero intenzione di intervenire e di far parte Compagnie Sperimentali di teatro drammatico dell'Associazione di Cultura, dovranno fare personalmente la loro iscrizione presso la sede della ciazione stessa in Via Alf. n. 1, dalle ore 10 alle ore

Contravvenzioni per in vanza delle norme sul mercato ittico

Dagli Agenti della locale stura sono stati elevati di contravvenzione a carico sottoindicati individui:

Girelli Ersilia fu Pasqual

IL CORRIERE

Salerno, 5 maggio 1944

Fronte aereo occidentale

SEGUE L'ATTACCO L'Europa occupata

4 - Continua l'offensiva degli alleati dalla Francia, dal Mediterraneo e dal Nord. Nella giornata di ieri, gli alleati hanno attaccato obiettivi strategici nel nord. La bombardieri della Luftwaffe hanno attaccato obiettivi strategici nella Germania. Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali. Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali.

La Luftwaffe ha attaccato la base aerea di Stettin. Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali. Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali.

Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali. Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali.

La Luftwaffe ha attaccato la base aerea di Stettin. Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali.

Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali. Gli alleati hanno bombardato i ponti ferroviari e i ponti stradali.

particolari delle azioni effettuate dall'esercito clandestino. Le forze tedesche sono state attaccate per sei volte. 600 soldati del movimento clandestino polacco e centinaia di altri prigionieri di guerra sono stati liberati da unità di partigiani. 1.073 agenti della Gestapo e 12 funzionari tedeschi sono stati giustiziati con l'accusa di crimini. 83 treni tedeschi sono stati fatti deragliare; 19 ponti ferroviari sono stati fatti saltare in aria; più di 3.000 locomotive sono state distrutte.

(B. H. C.)

Violente incursioni dell'aviazione sovietica

LONDRA. 4 - L'agenzia offensiva aerea sovietica si è sviluppata ieri nel settore carpatico ed in quello romeno. Secondo l'organo "Stella Rossa", i sovietici sono penetrati coi loro velivoli fin nelle profonde valli carpatiche. Gli altri obiettivi colpiti sono i nodi ferroviari di Leopoli ed i suoi aerodromi, e l'aerodromo di Samslaw, il nodo ferroviario di Sambor e gli aerodromi di Roman. 114 velivoli tedeschi sono stati abbattuti sul fronte Carpatico dall'aviazione sovietica che opera ora anche nelle zone della Romania settentrionale.

Nella zona settentrionale l'aviazione sovietica ha sferrato numerosi attacchi contro il nodo ferroviario di Leopoli.

Più di 90 velivoli tedeschi sono stati distrutti al suolo; 24 abbattuti nei cieli romeni e della Bessarabia.

(B. H. C.)

CRONACA

MAGGIORE SORVEGLIANZA alla igiene pubblica

Uno speleologo che abbiamo qui, nel nostro tavolo, riassume schematicamente l'attività svolta in quest'ultima settimana dai vigili urbani.

Leggiamo varie operazioni, che vanno dalla repressione del mercato nero alle infrazioni al regolamento sulla pubblica igiene e sulla Polizia urbana.

L'opera è senza dubbio laboriosa, ma occorre intensificare ancora nel campo della pubblica igiene, che, diciamo francamente, lascia a desiderare.

Vi sono alcuni quartieri e alcune vie della città che giacciono in uno stato di abbandono riprovevole.

Avanza la stagione calda e, senza incertesse, bisogna agire.

Nell'Associazione di cultura

Mercoledì prossimo si inizieranno le conversazioni che la Sezione Teatro dell'Associazione di Cultura terrà per i soci che particolarmente si interessano di teatro.

Coloro che avessero interesse d'intervenire e di far parte delle Compagnie Sperimentali del teatro drammatico dell'Associazione di Cultura, dovranno far pervenire personalmente la loro adesione presso la sede della Associazione stessa in Via Alfano 1, n. 1, dalle ore 10 alle ore 12.

Contravvenzioni per inosservanza delle norme sul mercato ittico

Dagli Agenti della locale Questura sono stati elevati verbali di contravvenzione a carico dei sottoindicati individui:

Giulia Ersilia fu Pasquale; Pa-

Notizie profughi di guerra

Il profugo di guerra Gallappi Giovanni da Itria che ora trova ricovero nel campo sfollati di Sala Consilina, in provincia di Salerno, non riceve notizie della moglie Giovanna Maria fu Gelantonio, di anni 48, e dei figli Valuppi Tullio, Ida, Isolina, Lidia, e Luigi tutti imbarcati a Itria il 10-8-44. Chi ne potesse dare notizie farebbe opera altamente umanitaria e servire al profugo di guerra Gallappi Giovanni in Sala Consilina (Salerno).

Chiunque abbia notizie delle seguenti persone, è pregato comunicarle al Ministero dell'Interno, ufficio Assistenza profughi di guerra - Salerno.

Russo Angelina di Attilio da Scari, Russo Giovanni di Attilio da Scari, Moschetti Cristina da Scari, Zottola Giovanna fu Luigi da Scari, Moschetti Raffaele fu Angelo da Scari, Puccia Benedetto fu Pasquale di Scari, Pimpinelli Giuseppe da Scari, Forcina Salvatore da Scari, Fregia Antonio fu Francesco da Scari, Di Rionzo Alvaro di Giuseppe da S. Pietro Avellana, Filadelfa Maria Antonia fu Salvatore da Formia, Filadelfa Maria (vedova Bolzano) da Formia, Colletti Vincenza da Castelforte, Laporta Antonio da Castelforte, Cappelletti Umberto fu Pietro da Campomonte, Amato Emilio da Campomonte, Tagliarini Antonio da Positano, Fusco Teodolinda da Castelforte, Fusco Guido da Castelforte, Fusco Elvira da Castelforte, Solis Anna da Castelforte, Solis Cecilia da Castelforte, Solis Giusto da Castelforte.

Distribuzione di fave secche

Il Municipio di Salerno rende noto che sabato, 6 corrente, avrà inizio una distribuzione di fave secche, in ragione di grammi 200 pro capite. Il prezzo è di L. 18 il Kg.

na concesso dispaccio telegrafico di richiesta notizie, occorrono pressoché immediatamente tre mesi per vederlo di ritorno e "senza impegno", per un ordinario dispaccio (modulo C. II) non meno di quattro mesi. Il tramite della Santa Sede subisce, presso a poco, la stessa sorte.

Se questa basilare e preminente condizione di informazione, di orientamento e di pratico civile aiuto, non è possibile rinverire fra i governi benigeranti con un nuovo chiaro ed idoneo sistema a pro della categoria di intelai civili sofferenti ed esasperati, ripresi ora in esame della stampa, appare ozioso, al cuore dei capi famiglia responsabili della sorte dei propri cari, nonché al cuore dei congiunti in trepidante attesa, sentire parlare di navi, di movimenti avventurosi, imbarchi e sbarchi di tante diseredati, fra territori in attivo stato di guerra.

Più solo, questa letteratura, aggravare il dolore in tanti afflitti animi. Lasciando naturalmente il problema allo stato di più desiderato. Mentre la guerra totalitaria intensifica il suo ritmo.

Chi scrive, è a sua volta da duecento giorni ignaro della sorte della sua unica creatura sfollata al nord.

Luigi Cariglia

Giornali clandestini lanciati dalla RAF in Olanda

LONDRA, 4. - Sempre più notevoli sono gli atti di sabotaggio che vengono a verificarsi in Olanda. Si ha notizia da Londra che due giornali clandestini vengono sistematicamente gettati in territorio olandese da apparecchi della RAF. (B. B. C.)

Nell'Italia occupata

Scontri tra patrioti e sicari fascisti

LONDRA, 4. - Nelle province di Alessandria e Genova sono avvenuti diversi scontri fra patrioti e fascisti. Questi ultimi hanno subito gravi perdite. In altri punti i patrioti hanno tagliato numerose linee telefoniche. (B. B. C.)

ciandestino polacco

LONDRA, 4. - La B. B. C. informa che in occasione dell'anniversario della costituzione polacca, sono stati tesi noti alcuni

ferroviario di Leopoli.

Più di 90 velivoli tedeschi sono stati distrutti al suolo; 24 abbattuti nei cieli romeni e della Bessarabia. (B. B. C.)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(continuazione della prima pagina)

sione composta dal Ministro delle Finanze, da quello dell'Industria, Commercio e Lavoro e da quello delle Comunicazioni, insieme con i rappresentanti della sottocommissione delle Finanze, della Commissione Interallata di Controllo per studiare e decidere la possibilità di miglioramenti economici per i dipendenti dello Stato. Analoga riunione terrà lunedì il Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro, con i rappresentanti della detta sottocommissione per quanto riguarda i provvedimenti che potranno essere adottati per gli operai.

Su relazione del Ministro Guardasigilli è stato quindi approvato nelle linee essenziali un decreto legge per la punizione dei delitti del fascismo il cui testo definitivo verrà sottoposto all'esame del Consiglio nella prossima seduta.

Sono stati infine approvati i seguenti schemi di decreti legge.

— Su proposta del Presidente del Consiglio.

— Schema di decreto legge concernente l'aumento del trattamento di missione ai dipendenti dello Stato all'interno del Regno.

— Schema di decreto legge concernente il passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

— Schema di decreto legge concernente l'istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana.

— Schema di provvedimento per la nomina del Segretario Generale dell'Ato Commissario Civile in Sicilia.

Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia:

— Uno schema di decreto legge per l'ammortamento dei titoli smarriti.

Su proposta del Ministro della Guerra:

— Uno schema di decreto legge concernente modifiche alle norme relative al matrimonio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del CC. RR.

Dopo l'approvazione di alcuni provvedimenti di ordinaria amministrazione, la seduta è stata tolta alle ore 18,39.

Il prezzo del grano

(continuazione della prima pagina)

sera trattenuti per le semine sono, per ettaro: grano di varietà precoce: q.li 1,8; grano di varietà tardiva: q.li 1,20; orzo per produzione di panella: q.li 1,30. Non sono, invece, consentite trattenute di grano e di orzo per la zootecnica. Particolarmente importante ci sembra la disposizione relativa ai prezzi dei prodotti conferiti all'ammasso di cui all'articolo 1 del decreto.

I prezzi saranno fissati in base all'effettivo costo di produzione.

I produttori, finora recalcitranti a conferire all'ammasso prodotti solo insufficientemente compensati da un prezzo non adeguato alle reali spese di coltura, di raccolto, di salari, finora in quasi aperta ribellione alla legge e tenaci evasori della legge stessa reputata ingiusta e non aderente alle attuali condizioni, potranno cedere tranquillamente il loro frumento ed il loro orzo all'ammasso, sicuri di riceverne un adeguato compenso alle loro fatiche.

valore unico norme sul mercato ittico

Dagli Agenti della locale Guardia sono stati elevati veri di contravvenzione a carico sottoscritti individui.

Girelli Ersilia fu Pasquale; palardo Angelo fu Sabato; Scieri Rosario fu Sabato, Trap Giuseppe fu Andrea, per miglioramento di prezzi sulla vendita al minuto di prodotti ortofruttili.

Giunti Ferdinando fu Francesco; Iacovacci Vincenzo Francesco, per inosservanza a norme del decreto prefettile sulla disciplina del mercato ittico.

"DON PASQUALE" al Ver

Non abbiamo mancato, tem addietro, di salutare e incoraggiare, con una certa fiducia, le iniziative delle Compagnie liriche di Napoli vengono più di una volta sollecitate per ricevere il premio salernitano. E, per quanto al essere bandi, avremmo fatto ottenuto prima o dopo qualcosa di bene.

Ieri sera il Maestro Pasquale e un compenso, di cui faceva parte anche la Renna, hanno presentato il *Don Pasquale*. Non intendiamo fermarci in particolari. Oggi non male intenditore si rende conto della difficoltà enorme con cui in penna il genere comico della lirica. Difficoltà d'ordine tecnico drammatico, oltre che vocale. Ieri sera, maestri, complesso orchestrale complesso artistico hanno dimostrato di non essersi reso conto delle proprie responsabilità.

Facciamo questa accusa perché vogliamo essere onesti e piuttosto ottimisti. Infatti, avremmo potuto anche ammettere che questi *Pasquale*, si siano reso conto e si rendano conto delle loro responsabilità e delle difficoltà che dovrebbero incontrare in loro fatica e che non danno più opportunità subordinare tali preoccupazioni a preoccupazioni di studio commerciale. Non vogliamo ammetterlo, dovremmo essere assai duri e severi. Il pensiero che si possa fare del nostro melodramma una volgare bottega tornerrebbe a mortificazione a noi tutti. E Don Pasquale ieri sera sembrava proprio essere in una bottega.

c. a.

o polacco

La B. B. C. in occasione dell'anniversario della costituzione polacca non ha alcun

ferroviario di Leopoli.

Più di 90 velivoli tedeschi sono stati distrutti al suolo; 24 abitanti nei cieli romeni e della Bessarabia. (B. B. C.)

SIGLIO DEI MINISTRI

(la prima pagina)

dal Ministro del Lavoro e da rappresentanti della e delle Finanze, ne interalesta di unire e decide di miglioramenti dipendenti della riunione terra o dell'industria, voro, con i rap- della sottocom- amio riguarda i ne potranno es- gli operai.

Il Ministro Guar- quindi approva senziali: un de- punizione de- no il cui testo sottoposto all'e- tio nella prassi.

ne approvati i di decreti legge: el Presidente del

decreto legge- mento del tra- lone ai dipen- all'interno del

decreto legge- saggio dell'As- sa della Croce- lenze della Pre- ghio;

decreto legge- zione della ca- Generale della

procedimento l Segretario Ge- ommissario Ci-

Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia:

— Uno schema di decreto legge per l'ammortamento dei titoli smarriti.

Su proposta del Ministro della Guerra:

— Uno schema di decreto legge concernente modifiche alle norme relative al matrimonio degli ufficiali, sottufficiali e militari di trappa dei C. C. R. R.

Dopo l'approvazione di alcuni provvedimenti di ordinaria amministrazione, la seduta è stata tolta alle ore 15,30.

Il prezzo del grano

(continuazione della prima pagina)

sero trattenuti per le semine sono, per ettaro: grano di varietà precoce: q.li 1,80; grano di varietà tardiva: q.li 1,20; orzo per produzione di panella: q.li 1,30. Non sono, invece, consentite trattenute di grano e di orzo per uso zootecnico. Particolarmente importante ci sembra la disposizione relativa ai prezzi dei prodotti conferiti all'ammasso di cui all'articolo 1 del decreto.

I prezzi saranno fissati in base all'effettivo costo di produzione.

I produttori, finora recalcitranti a conferire all'ammasso prodotti solo insufficientemente compensati da un prezzo non adeguato alle reali spese di coltura, di raccolto, di salari, finora in quasi aperta ribellione alla legge e tenaci e assorti della legge stessa reputata ingiusta e non aderente alle attuali condizioni, potranno cedere tranquillamente il loro frumento ed il loro orzo all'ammasso, sicuri di riceverne un adeguato compenso alle loro fatiche.

runca otto uomini sul mercato ittico

Dagli Agenti della locale Questura sono stati elevati verbali di contravvenzione a carico dei sottoindicati individui:

Girelli Ersilia fu Pasquale; Papalardo Angelo fu Sabato; Squitieri Rosario fu Sabato; Trapani Giuseppe fu Andrea, per maggiorazione di prezzi sulla vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli.

Giunti Ferdinando fu Francesco; Iacovarsi Vincenzo fu Francesco, per inosservanza alle norme del decreto prefettizio sulla disciplina del mercato ittico.

"DON PASQUALE" al Verdi

Non abbiamo mancato, tempo addietro, di salutare e incoraggiare, con una certa fiducia, le iniziative delle Compagnie liriche che da Napoli vengono più di una volta la settimana per ricevere il pubblico salernitano. E pensavamo che ad esseri blandi, avremmo fatto o ottenuto prima o dopo qualcosa di buono.

Ieri sera il Maestro Pasquariello e un complesso, di cui faceva parte anche la Denti, hanno presentato il *Don Pasquale*. Non intendiamo fermarci in particolari. Ogni normale intenditore si rende conto della difficoltà enorme con cui impugna il genere comico della lirica.

Difficoltà d'ordine tecnico drammatico, oltre che vocale. Ieri sera maestri, complessi, di gestuale e complesso artistico hanno dimostrato di non essersi resi conto delle proprie responsabilità.

Facciamo questa accusa perché vogliamo essere buoni e piuttosto ottimisti. Difatti, avremmo potuto anche ammettere che questi "artisti", si siano reso conto e si rendano conto delle loro responsabilità e delle difficoltà che dovrebbe incontrare la loro fatica e che avessero più opportuno subordinare tali preoccupazioni a preoccupazioni di ordine commerciale. Non vogliamo ammetterlo; dovremmo essere onesti dati e soverbi. Il pensiero che si possa fare del nostro melodramma una volgare bottega torrenziale di mortificazione a noi tutti. E lo accettiamo per vera sembrava proprio così la sua bottega.

r. n.

distruzione di fave secche

Il Municipio di Salerno rende noto che sabato, 6 corrente, avrà inizio una distribuzione di fave secche, in ragione di grammi 200 pro capite. Il prezzo è di L. 18 il Kg.

Contro l'illecito commercio del vino

Gli Agenti della Squadra Mobile, hanno dichiarato in contravvenzione, le seguenti persone, perché nelle loro abitazioni, somministravano abusivamente vino a militari: Prota Rosa di Vincenzo da Salerno; Rosello Amalia fu Giuseppe da Salerno; Caracci Vincenzo fu Grazia da Salerno; Palo Alfonso fu Giuseppe da Salerno.

Compenso di lire trentamila

ad altro regalo molto gradito saranno dati a chi metterà in condizione il proprietario di recuperare l'argenteria, la biancheria, ecc. Inviato in questi giorni in Acquafredda. Rivolgervi al Ristorante "La Rosetta", via Raffaele Comfatti, Salerno.

Dott. Vittorio Sisto Specialista Veneree, pelle - Analisi, Diatermia - Raggi U. V. Napoli Piazza Cavour, 152 (9-11-18-19)

Note di Cronaca

Prof. Blount - Gambrosier Manuale completo per lo studio pratico della lingua inglese - Grammatica, fraseologia, conversazioni, dizionario e pronuncia figurata. Presso le principali librerie o del postario Scotti, Via Eria, 17, Napoli.

AVVISI ECONOMICI

CUCINA ELETTRICA armonifoni - scaldabagni - ferro stiro - officine: Magaldi - Buccino.

Alfredo Annunziata Direttore responsabile

Tip. Fratelli Jovane di Gaetano Salerno - Via Mercanti - Tel. 11-9

New Draft (Underlined parts added)

Art. 3

Whoever promoted or organized the armed fascist bands which propagated and prepared an armed insurrection by promoting or committing acts of violence against bodies (enti), organizations or individuals, shall be punished by reclusion for a term from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of political rights.

Art. 4

Whoever promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 or whoever thereafter contributed by actions of considerable effect and importance to the maintaining of fascism in power shall be punished by reclusion for a term from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of political rights.

Art. 6

Whoever subsequently to the 8th of September 1943 committed offences against military loyalty and defense shall be punished in accordance with the provisions of Part 2 and 3 of book 3 of the Military Penal Code of War.

Any form of active collaboration, help or assistance rendered to the German invader shall for the purpose of this article be considered an offence against military loyalty or defense.

Art. 27

112

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are ~~not~~ obviously nonexistent; in the latter case he orders after consultation with the Investigation Bureau established by Art. 15 that the record be filed away in the archives.

The pretrial investigation shall be conducted by an investigating judge

Whoever subsequently to the provisions of Part 2 and 3 of book 3 of the Military Penal Code of War.

Any form of active collaboration, help or assistance rendered to the German invader shall for the purpose of this article be considered an offence against military loyalty or defense.

Art. 27

112

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are ~~not~~ obviously nonexistent; in the latter case he orders after consultation with the Investigation Bureau established by Art. 15 that the record be filed away in the archives.

The pretrial investigation shall be conducted by an investigating judge assigned to the Provincial Commission which has the jurisdiction over the territory concerned.


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI

Ufficio
Prot. N

9 Ris

Salerno, 10 maggio 1944...

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
DI CONTROLLO

SOTTOCOMMISSIONE LEGALE

Risposta al foglio del SALERNO

Div. Sez. N.

Oggetto: Modifica allo schema di Regio Decreto Legge
per l'epurazione nazionale dal fascismo.

D'ordine di S. E. il Ministro,
trasmette l'unita nota e modifica dello schema
di Regio Decreto Legge per la epurazione na-
zionale dal fascismo trasmesso in data di ieri
ed all'ordine del giorno della seduta del Con-
siglio dei Ministri dell'11 maggio c.e.

IL CAPO DI GABINETTO



111

A TUTTI I MINISTRI

3 3 9 3

Le EE.VV. si complaceranno di prendere nota delle seguenti modifiche apportate allo schema di Regio Decreto Legge per la Epurazione Nazionale da fascismo, precedentemente trasmesso ed all'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio c.s.

ART. 3°

I promotori e gli organizzatori delle bande armate del fascismo, che idearono e prepararono l'insurrezione armata, promuovendo o compiendo atti di violenza a danni di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici. -

ART. 4°

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o dopo di esso contribuirono, con atti idonei e notevoli, a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e ~~con~~ ^{alla} privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici. -

ART. 6°

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare, è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra. -

I promotori e gli organizzatori delle bande armate del fascismo, che idearono e prepararono l'insurrezione armata, promovendo o compiendo atti di violenza a danni di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.-

ART. 4°

Colore che promosse o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o dopo di esso contribuirono, con atti idonei e notevoli, a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.-

ART. 5°

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare, è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra.-

Al fini di questo articolo è considerato delitto contro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva di aiuti e di assistenza prestata al tedesco invasore.-

= 2 =

ART. 27°

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedere all'istruzione; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'15.°

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Travel.

"POLITICAL PURGE"

MEMORANDUM

I. The work of purification of the Nation after twenty years of Fascism, initiated by the RDL of 9/8/43 No. 720, which provided for the taking over by the State of the ill gotten possessions of fascist leaders and their henchmen, is continuing.

Recently were promulgated the two RDL (29B of 28/12/43 and 9 of 6/1/44) which set out the procedure of defascistization of the personnel in public administration and of readmission of civil servants who lost their posts for political reasons.

There is also in preparation a decree dealing with the questions of illegitimate profits derived from contracts forced upon Public Administrations through political pressure.

However, the legislative activity has not gone beyond the question of civil servants and general economy and to liberate Italy from the scourge of a tyrannical and corrupt regime, more is needed than administrative and financial sanctions.

It is essential that Fascists, who through their conduct and ~~activities~~ activities have been responsible for the present disaster and are now attempting to hinder ~~our~~ our formal decision to get rid of the Germans and to enjoy to the full our freedom under democratic institutions, be eliminated from our national life.

To achieve this aim with the necessary speed and thoroughness, the appoint-

There is also in preparation a decree dealing with the illegitimate profits derived from contracts forced upon Public Administrations through political pressure.

However, the legislative activity has not gone beyond the question of civil servants and general economy and to liberate Italy from the scourge of a tyrannical and corrupt regime, more is needed than administrative and financial sanctions.

It is essential that Fascists, who through their conduct and ~~activities~~ activities have been responsible for the present disaster and are now attempting to hinder ~~and~~ our formal decision to get rid of the Germans and to enjoy to the full our freedom under democratic institutions, be eliminated from our national life. 108

To achieve this aim with the necessary speed and thoroughness, the appointment of a High Commissioner with full powers of investigation and the creation of a juridical body empowered to pronounce the required penalties, was indispensable.

To that effect the attached draft RDL has been prepared for the consideration of the Council of Ministers.

The Law does not intend to be an instrument of terror or personal or political revenge; it aims at ridding the country of those citizens who, by their political conduct and activities originating therefrom, have corrupted the moral and political concept of the Nation, violating the principles of independence, freedom, and honour which constitute the basis, the bulwarks,

the essence and the reason of national existence. The activities and political behaviour of these noxious elements will not be examined so much in the light of their relations with private individuals, but more with a view to ascertaining the damages done to the collectivity and the consequent weakening of the resistance and of the moral, economic and political structure of the Nation.

II. As a necessary prelude to the reestablishment of a juridical system within the frame of democratic institutions, the abrogation of penal regulations which had been unjustly maintained by the fascist institutions shall be effected and consequently the sentences pronounced in virtue of such regulations shall be annulled.

The competence to decide on such cases shall belong to the High Commissioner.

III. The High Commissariat shall be an institution promoting and activating justice. The selection of its members is set out in the law, their qualification depends mostly on the uprightness of their life, as it is not desired that the exercise of authority shall spread into acts of abuse and partiality nor that this high office should become an instrument of revenge. Their antipathy towards Fascism verified through the political conduct followed since 28 October 1922 and the vexations suffered, shall be a sure guaranty that the work of national purge shall be accomplished without weakness and with constant earnestness.

It shall be up to the High Commissioner to examine the political conduct and the activities of the supporters of the fascist or nazist ideology, especially since 25 July 43.

III. The High Commissariat shall be an institution promoting and activating justice. The selection of its members is set out in the law, their qualification depends mostly on the uprightness of their life, as it is not desired that the exercise of authority shall spread intonets of abuse and partiality nor that this high office should become an instrument of revenge. Their antipathy towards Fascism verified through the political conduct followed since 28 October 1922 and the vexation suffered, shall be a sure guaranty that the work of national purge shall be accomplished without weakness and with constant earnestness.

107

It shall be up to the High Commissioner to examine the political conduct and the activities of the supporters of the fascist or nazist ideology, especially since 25 July 43.

This investigation shall not take so much into consideration the formal membership in the dissolved fascist party as the concrete activity displayed, thus demonstrating the persistent support given to such ideologies which have proved to be so harmful to the safety of the country.

The nature and gravity of the punishment shall be determined by the importance of the activity and political conduct and the degree of harm done (seriousness of the results).

Fundamentally, the law does not provide for a new type of offense.

In fact, criminal attempts against the security and independence of

the State, crimes against the loyalty of the Armed Forces, military defence, etc., which affect the most important possessions and rights of the Nation (security and public order, internally, foreign interests and prestige, externally); have constantly been and shall always be subject to punishment under the provisions of the penal legislation. The terms of Articles 2, 3 and 4 have no other scope, when they deal with those responsible for the armed insurrection of 28 October 1922, in its various and multifarm aspects, which through so many fights and the blood of martyrs, has undermined the strength of the country and gradually achieved the downfall of the Fatherland.

These offences, the gravity of which are beyond doubt, and which must be tried with due care, shall be punishable by penalties in relation to the gravity of the facts, their influence upon the ultimate result and their connection with the various stages of the National disaster, (armed insurrection of October 22, suppression of the remaining democratic institutions on January 25, opposition to the will of the people wishing to stop a repugnant war in Sept 43, ~~they~~ collaborating with the German invaders for the ruin of the country.) Such facts are known and seen by everyone.

Furthermore, these offences have not only imperilled the State, destroyed existing institutions and ruined the Motherland, but through destruction of civil rights and of individual freedom have been easy means for the followers of fascism, affirming the prevailing rights of a few to achieve personal ends and to accumulate riches, honours and privileges. For these despicable motives they did not hesitate taking advantage of the political situation to violate

2020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to the gravity of the facts, their influence upon the ultimate result and their connection with the various stages of the National disaster. (armed insurrection of October 22, suppression of the remaining democratic institutions on January 25, opposition to the will of the people wishing to stop a repugnant war in Sept 43, ~~they~~ collaborating with the German invaders for the ruin of the country.) Such facts are known and seen by everyone. Furthermore, these offences have not only imperilled the State, destroyed existing institutions and ruined the Motherland, but through destruction of civil rights and of individual freedom have been easy means for the followers of fascism, affirming the prevailing rights of a few to achieve personal ends and to accumulate riches, honours and privileges. For these despicable motives they did not hesitate taking advantage of the political situation to violate with impunity rules of private and public law, of political rectitude and decency. Such offences, which at long last have undermined the social structure shall be justly punished by the temporary interdiction to serve as a public official, as a professional man, or as an artisan (? under license or within a trade union?), and also by the temporary suppression of civic rights. If such offenders may be considered as dangerous to the community, they shall be interned in a labour camp.

In conformity with the general principles observed in penal matters and set out in Articles 62 No. 6 of the Penal Code and 26 & 40 of the Military Penal Code of War, mitigating circumstances shall be applicable in cases coming under

Arts. 1 & 2 of this present law, whenever the offender has taken an active part in the fight against the Germans, after 8 September 43, either in enemy territory or enemy occupied territory. Such redeeming activities shall be calculated on the following scale:

- (a) Mitigating the penalty if the offender has only distinguished himself in fighting the Germans;
- (b) Further Diminution of sentence, if seriously wounded or commended for bravery;
- (c) Total remission, if promoted or decorated on the field of battle.

It will be the responsibility of the juridical bodies created by the present law to ascertain whether the acts of valour are unquestionable and genuine, and also to consider the relative gravity of the offence against the merits of the deed performed, which under the spirit of the law would constitute the ideal rehabilitation of the guilty party.

The utmost gravity of the offences concerned, all determined by political ends and aiming always at the downfall of the Nation and the dishonour of the Motherland, amply justifies for reasons of substantial justice, the suspension of prescription, amnesties and other forms of pardon promulgated during the fascist period.

During twenty years of fascism the defence of the collectivity or the individual had been rendered inoperative through violence and illegality, and it would not be equitable, now that with freedom the right to punish criminals returns to its full sovereignty, that such right be hindered by provisions

also to consider the relative gravity of the offence against the merits of the deed performed, which under the spirit of the law would constitute the ideal rehabilitation of the guilty party.

The utmost gravity of the offences concerned, all determined by political ends and aiming always at the downfall of the Nation and the dishonour of the Motherland, amply justifies for reasons of substantial justice, the suspension of prescription, amnesties and other forms of pardon promulgated during the fascist period.

During twenty years of fascism the defence of the collectivity or the individual had been rendered inoperative through violence and illegality, and it would not be equitable, now that with freedom the right to punish criminals returns to its full sovereignty, that such right be hindered by provisions of amnesty promulgated in order to exonerate crimes of the gravest nature, allegedly committed for patriotic and national motives, but in fact because of sectarian passion.

IV

In order to meet the wish of the Nation that justice be done and the offender justly punished, it is provided that all decisions given for political offences between 28 Oct. 22 and 25 July 43 shall be considered as non-existent whenever it can be ascertained that political considerations influenced the verdict in serious cases.

It is also provided for the same reasons that:

- a) Decisions given by the competent bodies in charge of the defascistization of Public Administrations may be reexamined whenever facts of the case have been overlooked or were unknown at the time.
- b) The High Commissioner to have the power to order the transfer to the State of properties and riches illegally acquired.

7

The competent judicial bodies in charge of national purgation shall be commissions, composed of professional judicial officers and private citizens selected among people possessing the same qualifications as required for the High Commissioner himself.

The High Commissioner and Commissioners shall receive the same legal guaranties rendering judicial power independent from the executive.

The High Commissioner is responsible for all penal proceedings and a/selected by him shall carry out the pretrial investigations fixed by the Code of Penal Procedure under the provisions regulating "Istruzione Sommaria".

The High Commissioner shall issue the necessary order to send the documents of the case to the Procuratore del Re or approve similar decisions of his subordinates, when through the evidence produced the offender can be accused of a crime under common law.

...
The right to abstain from giving evidence under Art. 352 of the Code of Penal Procedure shall be suspended. This can be justified by the necessity of avoiding the consequences of the "amerte" (unwritten code of honour between criminals) in cases when such evidence is of first importance to the defence and in other cases when the State in whose favour the secret is kept decides to renounce to its privilege in order to obtain prompt and complete justice.

Accusations from private individuals shall not be accepted by the Commissions if not signed and the "signatory" not identified.

The rights to liberty of the accused, the presence of the defence counsels and the admittance of the public at the trials are provided for.

In cases set out in Art. 524 of the Code of Penal Procedure, recourse to Cessation is admissible, but no other form of appeal is receivable.

VI

This draft decree shall be submitted to the approval of the Council of Ministers at a decisive time of the life of the Nation and does not meet historical and juridical requirements only, but is necessary for the renovation of a perverted Italy in order to regain her liberty and the right to a laborious and prosperous life.

2025

accusations from private individuals shall not be accepted by the Commission if not signed and the "signatory" not identified.

The rights to liberty of the accused, the presence of the defence counsels and the admittance of the public at the trials are provided for.

In cases set out in Art. 524 of the Code of Penal Procedure, recourse to Cassation is admissible, but no other form of appeal is receivable.

VI

103
This draft decree shall be submitted to the approval of the Council of Ministers at a decisive time of the life of the Nation and does not meet historical and juridical requirements only, but is necessary for the renovation of a perverted Italy in order to regain her liberty and the right to a laborious and prosperous life.

Translation Major Hannaford - 10 May 44

ARTICLE 5

..... the relative pronouncements are hereby revoked. The High Commissioner may propose to the King the revocation of royal pardons already granted.

Art. 6

Whoever subsequently to the 8th of September 1943 committed offences against military loyalty and defense shall be punished in accordance with the provisions of Part 2 and 3 of book 3 of the Military Penal Code of War.

Any form of active collaboration, help or assistance rendered to the German invader shall for the purpose of this article be considered an offense against military loyalty or defense.

101

Art. 10

A High Commissariat for the punishment of offences and illegalities of Fascism etc.....

Note: In every Article the words "National Purgetion (Purge)" are replaced by the following: "Punishment of offences and illegalities of Fascism". The words "Head of the Government" are replaced by "Prime Minister, President of the Council".

ARTICLE 2

whoever.....with hard labour for life. The death
penalty may be imposed on ^{any person} ~~whoever~~ continued to hold high
fascist responsibilities after fascism had introduced such
penalty.

Art. 2

Whoever promoted or directed the armed insurrection of 28 Oct. 1922 against the authorities of a State shall be punished by imprisonment with hard labour for life, ~~and 1. death if the offender continued to hold high fascist responsibilities after fascism had introduced the death penalty.~~

Art. 3

The organizers of fascist bands who promoted or committed serious acts of violence to the prejudice of bodies (anti), organizations or individuals, shall be punished by reclusion from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of their political rights.

Art. 4

Whoever promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 or whoever thereafter contributed by pertinent and relevant acts to maintain fascism in power shall be punished by reclusion for a term from 5 to 15 years and shall for ever be barred from the exercise of their political rights.

TRANSLATIONDRAFT OF RDL FOR NATIONAL PURGE FROM FASCISMPart I

Rules of Substantive Law

Chapter I

Offences and Illegallities Committed by Fascists.

Art. 1

There are hereby abrogated all penal provisions enacted for the purpose of protecting the institutions and organs created by fascism; all sentences, of condemnation rendered on basis of such provisions are annulled.

Art. 2

Whoever promoted or directed the armed insurrection of 28 October 1922 against the authorities of the State shall be punished by death; if the activities of the delinquent were of minor relevance only, he shall be punished by imprisonment with hard labour for life (ergastolo).

Art. 3

The promoters and organizers of fascist armed bands who propagated and prepared the armed insurrection before the 28 Oct. 1922 shall be punished by reclusion for a term from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of political rights.

Art. 4

Whoever promoted or directed the coup d'etat of 3rd January 1925 or whoever thereafter rendered substantial assistance in maintaining fascism in power shall be punished by reclusion for a term from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of political rights.

Art. 5

The rules of the penal code in respect to prescription (statute of limitations) shall not apply to the offences set out in art. 2, 3 and 4. The amnesties and indults granted after the 28 October 1922 shall not be applicable to such offences and if already applied, the relative pronouncements are hereby revoked. (La. Hist. Soc.)

shall be punished by imprisonment with hard labour for life (ergastolo).

Art. 3

The promoters and organizers of fascist armed bands who propagated and prepared the armed insurrection before the 28 Oct. 1922 shall be punished by reclusion for a term from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of political rights.

Art. 4

Whoever promoted or directed the coup d'etat of 3rd January 1925 or whoever thereafter rendered substantial assistance in maintaining fascism in power shall be punished by reclusion for a term from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of political rights.

Art. 5

The rules of the penal code in respect to prescription (Statute of Limitations) shall not apply to the offences set out in Art. 2, 3 and 4.

The amnesties and indulgences granted after the 28 October 1922 shall not be applicable to such offences and if already applied, the relative pronouncements are hereby revoked. *For High Court see...*

The sentences rendered in respect to such offences may be declared as legally non-existent if the decision was influenced by the moral coercion exercised by fascism. *91*

The rules set out in the preceding paragraphs shall equally apply to offences committed at any time for fascist motives or involving an exploitation of political opportunities created by fascism, provided that such offences were punishable at the time of their commission by imprisonment for a term the maximum limits of which do not fall under three years.

*Agency to the
Military Law*

Art. 6

Whoever subsequently to the 8th of September 1943 committed offences against military loyalty and defence or against the duties of the service in time of war regardless whether or not he was a soldier, shall be punished in accordance with the provisions of part 2 and 3 of book 3 of the Military Penal Code of War.

Any form of active collaboration, help or ~~active~~ assistance rendered to the German invader as well as any omission which might have in any way contributed to the disintegration of the Army or to the weakening of the national defence or which might have hampered the military operations of the Allied Nations shall for the purpose of this article be considered to

XXXX

ARTICLE 8

.....exempted from punishment.
If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4 and 5 has retired from political life or has adopted an attitude hostile to fascism before the beginning of this war, the reduction of penalties as set out in the first paragraph of this article shall apply. If as a consequence of the aforesaid attitude he has been subjected to a penal sentence or police measures, reclusion from three to five years shall be substituted for the death penalty or imprisonment with hard labor for life and other penalties shall be reduced to a term not longer than three years. For the said offences the judge, having taken into consideration such circumstances as are set out in Art. 133 of the penal code may substitute reclusion for thirty years for imprisonment with hard labor for life and may reduce other penalties by one sixth. *

- 2 -

to constitute the elements of the offences against the military loyalty and defense or against the duties of service at time of war.

Art. 7

If the offender held a fascist position (carica) the penalties fixed for offences set out in Art. 5 & 6 shall be increased at the most by one third.

Art. 8

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4, 5 and 6, distinguished himself after the 8th of September 1943 in the fight against the Germans ~~in German or German-occupied territory~~, imprisonment with hard labour for life shall be imposed instead of the death sentence, reclusion for a term from twenty to twenty four years shall be imposed instead of imprisonment with hard labour for life and other penalties shall be reduced ~~at the~~ ^{by} one third.

If the offender was severely wounded or performed acts of valour in the fight against the Germans, reclusion for a term from 10 to 20 years ^{may} ~~shall~~ be imposed instead of the death penalty ^{or imprisonment with hard labour for life} and other penalties may be reduced ~~by one~~ ^{by} two thirds.

If the offender has received a promotion for meritorious action in war or a military award for acts of valour performed under the above circumstances he ^{may} ~~might~~ be declared exempted from punishment. If the offender.....

Art. 9

Whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by the fascism, committed particularly objectionable acts which, though not constituting an offence in itself, were in contravention to rules of

If the offender was severely wounded or performed acts of valor ^{usual} against the Germans, reduction for a term from 10 to 20 years ~~shall~~ be imposed instead of the death penalty, and other penalties may be reduced ^{in imprisonment and had before for life} by ~~not less~~ two thirds

If the offender has received a promotion for meritorious action in war or a military award for acts of valor performed under the above circumstances he ~~may~~ ^{might} be declared exempted from punishment. If the offender.....

Art. 2

Whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by the fascism, committed particularly objectionable acts which, though not constituting an offense in itself, were in contravention to rules of public or private law, of political probity and rectitude, shall be subject to punishment by the temporary interdiction to hold a public office or to exercise a profession or an art, or may be deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

Furthermore if the individual concerned is deemed to be a dangerous to the society he may be ^{assigned to} ~~interdicted~~ in an agricultural or labor ^{infirmary} ~~school~~ for a period of not less than one year but not exceeding 10 years.

In such cases the ~~last~~ ^{third} paragraph of Art. 8 may apply.

Adopted by the last Sub-Committee

2036

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/MND No.

785016

Chapter II

The Mechanism for the Punishment of offenses and Illegalties
of Fascism.

2037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

ARTICLE 12

See note 13 Ref 2944.

a

93

Chapter II.

The Mechanism for National Purge

(Reference will be made below to Articles of the 2nd draft whenever they are identical with the present final draft).

Article 10

See Art. 7, 2nd draft

Article 11

See Art. 8, 2nd draft

Article 12

See Art. 9, 2nd draft

Article 13

A number of Commissioners shall be appointed to the High Commissioner

to assist the High Commissioner ~~(and to act for him if so delegated by him.)~~

The Commissioners are appointed by decree of the Chief of Government from among magistrates of not less than 6th Grade, upon proposal of the Minister of Pardon and Justice and after consultation with the High Commissioner.

The Commissioners shall enjoy the constitutional guarantees insofar as the separation between judicial and executive powers is concerned.

Third para see 5th para Art 10 2nd draft.

Fourth para see 6th para Art 10 2nd draft.

Fifth para see 7th para Art 10 2nd draft.

Article 14

See Art. 11, 2nd draft but in para (a) instead of "Art 1" read "Art 2, 3.

4, 5 and 6" and instead of "Art 6" read "Art 9";

to assist the High Commissioner and to act for him if so delegated by him]

The Commissioners are appointed by decree of the Chief of Government from among magistrates of not less than 6th Grade, upon proposal of the Minister of Pardon and Justice and after consultation with the High Commissioner.

The Commissioners shall enjoy the constitutional guarantees insofar as the separation between judicial and executive powers is concerned.

Third para see 5th para Art 10 2nd draft.

Fourth para see 6th para Art 10 2nd draft.

Fifth para see 7th para Art 10 2nd draft.

Article 14

See Art. 11, 2nd draft but in para (e) instead of "Art 1" read "Art 2, 3, 4, 5 and 6" and instead of "Art 6" read "Art 9";

for para (b) and (c) see para (b) and (c) of Art. 11, 2nd draft;

(d) (only inserted) declaration of nullity of sentences mentioned in Art. 1, (e) (newly inserted) to review decisions rendered by ordinary judges after

the 26 of October 1922 for offences described in Art. 2, 3, 4 & 5 and whenever it results that circumstances set out in 3rd para of Art. 5 are given, to declare the sentence legally non-existent and bring the accused for trial before the competent court in accordance with the provisions of this decree.

(f) See (e) of Art. 11, 2nd dr. but add at the end: "without however prejudicing the effects of this decree".

Art. 14

Add after last para:

The denunciations by private individuals set out in para (a) shall not be received after one year from the date of the promulgation of the present decree. In Provinces still occupied by the Germans the above period shall commence to run from ~~the date of the complete liberation of each Province.~~

from date of complete force of this decree

ARTICLE 17

91

A Provincial Commission for the punishment of illegalities
of fascism shall be created.....

APRIL 16

A District Court for the punishment of offenses of treason
shall be.....

(d) see (f) of Art. 11, 2nd draft.

Article 15

See Article 12, 2nd ch.

Article 16

See Article 13, 2nd ch.

but the last sentence of ~~last~~ last para reads as follows: "unless the High Commissioner shall decide to delegate one of the Commissioners appointed by virtue of Art. 13 to exercise such functions."

Article 17

See Article 14

but last para reads as follows: "the functions of the Prosecution (Pubblico Ministero) shall be exercised by Commissioners - members of the Investigating Bureau mentioned in Art. 15."

Article 18

See Art. 15, 2nd draft, but instead of "Art 8" read "Art. 11".

Article 19

See Art. 16, 2nd draft.

Article 20

See Art. 17, 2nd draft

Article 21

See Art. 18, 2nd draft

but in the first para instead of "Art. 17" read "Art 20"; in the third para instead of "Art 10, third and fourth para" read "Art 13, third para".

in . 58

See Article 14

but last para reads as follows: "The functions of the Prosecution (Pubblico Ministero) shall be exercised by Commissioners - members of the investigating bureau mentioned in Art. 15.

Article 18

See Art. 15, 2nd draft, but instead of "Art 8" read "Art. 11".

Article 19

See Art. 16, 2nd draft.

Article 20

See Art. 17, 2nd draft

Article 21

See Art. 18, 2nd draft

but in the first para instead of "Art. 17" read "Art 20"; in the third para instead of "Art 10, third and fourth para" read "Art 11, third para".

Art. 22

Rules of Procedure

Chapter 1

Jurisdiction

Art. 23

The District Court shall have the jurisdiction over offenses set out in Art. 2, 3, 4, 5 and 6 and over cases set out in para (d) of Art. 14.

Art. 24

See Art. 20

but instead of "Art. 6" read "Art. 9".

Art. 25

See Art. 17, 2nd draft

in . 58

ARTICLE 26 *Add*

.....referring the case for trial, and shall order the arrest or confirm such order, whichever is the case, or, in cases as in the foregoing paragraph, shall order the transmittal of the documents to the Procuratore del Re. He may grant provisional liberty in such cases as are set out in the code of penal procedure.

ARTICLE 25

..... are hereby abrogated and the rules concerning the
jurisdiction of the Juvenile Tribunal shall not apply. 56

Art. 37

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are ~~not~~ obviously nonexistent; in the latter case he orders after consultation with the Investigation Bureau established by Art. 15 that the record be filed away in the archives.

a

55

The pretrial investigation shall be conducted by an investigating judge assigned to the Provincial Commission which has the jurisdiction over the territory concerned.

Art. 24

See Art. 21

but instead of "Art 1" in first ~~subpara~~ read "Art 2, 3, 4, 5 and 6"; instead of "Art. 6" in ~~same~~ ~~subpara~~ read "Art. 9".

Art. 25

For the purpose of the present decree all privileges accorded by substantive and procedural law, including those granted by Art. 36, 37 and 47 of the Statuto. (Constitution) are hereby abrogated.

Art. 26

See Art. 23, 2nd draft

Part II

Protrial Investigation

Art. 27

See Art. 24, 2nd draft

but in first ~~subpara~~ edit "from the original summary enquired by the judicial police or from documents produced".

Art. 28

See Art. 25, 2nd dr.

Art. 29

See Art. 26, 2nd ~~dr.~~

but in first para instead of "Art. 19 and 20" read "22 and 23" and instead of "Art 1" read "Art 2, 3, 4, 5, and 6".

Chapter 3The trial

See Art. 23, 2nd draft

Part II
Pretrial Investigation

Art. 27

See Art. 24, 2nd draft

but in first ~~summary~~ omit "from the original summary enquired by the judicial police or from documents produced".

Art. 28

See Art. 25, 2nd dr.

Art. 29

See Art. 26, 2nd dr.

but in first para instead of "Art. 19 and 20" read "22 and 23" and instead of "Art 1" read "Art 2, 3, 4, 5, and 6".

Chapter 3

The trial

Section 1

General Rules

Art. 30

See Art. 27, 2nd draft

Art. 31

See Art. 28, 2nd draft

Art. 32

See Art. 29, 2nd draft

See Art. 30, 2nd draft
Section 2

ARTICLE 25

..... if the latter is not provided for by law. Whenever the query is put concerning the existence of aggravating circumstances as set out in the second part of Art. 2, there must be added a further specific query concerning the application of the death penalty. The queries ⁸³ be put in such order as the President considers logical and convenient for the voting.

- 6 -

Special Rules for the District Court of Puerto Rico.Art. 34

See Art. 31, 2nd draft

Art. 35

See Art. 32, 2nd draft

Art. 36

See Art. 33, 2nd draft

Art. 37

See Art. 34, 2nd dr.

Art. 38

See Art. 35, 2nd draft

Art. 39

See Art. 36, 2nd draft

Art. 40

The final argument shall commence in accordance with Art. 468 of the Code of Penal Procedure, after the final draft of the queries has been prepared and signed by the President and by the registrar.

Art. 41

Upon the termination of the arguments the president shall declare the debate closed; the next voting on the queries shall follow.

The lay judges shall vote in camera (a closed chamber) in the presence of the President only who shall supply all appropriate classifications and mark the result of the vote against each query.

See Art. 35, 2nd draft

Art. 39

See Art. 36, 2nd draft

Art. 40

The final argument shall commence in accordance with Art. 408 of the Code of Penal Procedure, after the final draft of the queries has been prepared and signed by the President and by the registrar

Art. 41

Upon the termination of the arguments the president shall declare the debate closed; the next voting on the queries shall follow.

The lay judges shall vote in camera (a closed chamber) in the presence of the President only who shall supply all appropriate classifications and mark the result of the vote against each query.

Art. 42

See Art. 36, 2nd draft

Section 3

Special Rules for Provincial Commissions

Art. 43

See Art. 39, 2nd draft

Art. 44

See Art. 40, 2nd draft

Chapter IV

Means of Review

Art. 45

ART. 50

7

51

Reference shall be had to the provisions of the code of penal procedure, in so far as they apply, regarding all matters not provided for in this decree.

ART. 51

R. D. L. 13th April 1944. N.110 concerning the institutions of the High Commissioner for national purging of fascists is hereby repealed.

Art. 58

Replace "Head of the Government" by "Minister of Pardon and Justice" and omit the latter after the words "after consultation with.....". Replace also "presidency of the Council" by "Ministry of Pardon and Justice".

Art. 59

6

19

After "its effects shall cease" read as follows: "one year after the cessation of the state of war".

- 7 -

See Art. 41, 2nd draft

Art. 46.

See Art. 44, 2nd draft

Art. 47

See Art. 43, 2nd draft

Art. 48

See Art. 44, 2nd draft

Chapter 5ExecutionArt. 49

For first para see Art. 45., 2nd dft.

Insert the following 2nd para: In respect to cases set out in Art. 14 para (a)(b) of this decree the terms of imprisonment served in execution of a sentence declared legally non-existent shall be deducted in accordance with Article 137 Code of Penal Procedure from the newly imposed sentence; the amount paid in execution of a fine shall be deducted from the total amount of the new sentence.

Art. 50

See Art. 46, 2nd draft

Art. 51

See Art. 47, 2nd draft

Art. 52

See Art. 48, 2nd draft but in first para insert after ~~this~~ with effect shall count five years after such date the following: "except in respect to

78

Insert the following 2nd para: In respect to cases not covered by the provisions of Article 137 of this decree the terms of imprisonment served in execution of a sentence declared legally non-existent shall be deducted in accordance with Article 137 Code of Penal Procedure from the newly imposed sentence; the amount paid in execution of a fine shall be deducted from the total amount of the new sentence.

2014. 582

See Art. 46, and Art. 47

14

See Art. 47. 2nd draft

175.92

See Art. 48, 2nd draft but in first para insert after ~~that~~ "its effect shall cease five years after such date" the following: "except in respect to pending proceedings which shall be completed and except also in respect to the execution of the sentences previously rendered".

10 May 44, Transl. E. STEIN

- 2 -

L'attività e la condotta politica di questi elementi delateri non vanno esaminate tanto alla stregua di fatti ed azioni esaurienti nei confronti dei singoli, quanto in considerazione del danno che quella attività o condotta, nei loro multiformi aspetti, abbiano concretamente cagionato alla collettività nazionale e dei riflessi prodotti sulla resistenza e sulla saldezza morale, politica ed economica della Nazione.

2) Necessaria premessa per il ristabilimento dell'ordine giuridico nel quadro delle risorse istituzionali democratiche, è l'abrogazione delle norme penali poste a ingiunto pregiudizio delle istituzioni e degli organi della dittatura fascista: ne consegue l'annullamento delle sentenze di condanna pronunciate in applicazione di detta disposizione e la competenza è attribuita all'Alto Commissario.

3) Organo propulsore e promotore di giustizia è l'Alto Commissario per la Epurazione Nazionale. Programmaticamente fissa la legge i requisiti richiesti per la scelta: l'integrità della vita è garanzia che l'esercizio dell'autorità non sconfini in abuso od arbitrio e che l'alto ufficio non sia pretesto a vendette; l'avversione al fascismo, testimoniata dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922 e dalle persecuzioni sofferte, assicura che l'opera di Epurazione sarà condotta a termine senza debolezza e con inestinguibile zelo.

All'Alto Commissario spetta di prendere in esame la condotta politica e l'attività esplicata, anche e particolarmente dopo il 25 luglio 1943, dagli aderenti alle ideologie fasciste e naziste. Questo esame dovrà prescindere da ogni considerazione relativa all'appartenenza formale al disciolto partito fascista e riflettere l'attività concreta, in quanto dimostri la persistente aderenza a quelle ideologie che si sono rivelate nefaste per la sicurezza della Patria.

Alla entità dell'attività e della condotta politica degli accusati e al grado degli effetti constatati sono proporzionate la natura e l'importanza delle sanzioni.

Fondamentalmente la legge non ha inteso di creare nuove figure di reato. Gli at-

ni e la competenza è attribuita all'Alto Commissario.

3) Organo propulsore e promotore di giustizia è l'Alto Commissario per la Epurazione Nazionale. Programmaticamente fissa la legge i requisiti richiesti per la scelta, l'integrità della vita è garanzia che l'esercizio dell'autorità non sconfini in abuso od arbitrio e che l'alto ufficio non sia pretesto a vendette; l'avversione al fascismo, testimoniata dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922 e dalle persecuzioni sofferte, assicura che l'opera di Epurazione sarà condotta a termine senza debolezza e con inestinguibile zelo.

All'Alto Commissario spetta di prendere in esame la condotta politica e l'attività esplicata, anche e particolarmente dopo il 25 luglio 1943, dagli aderenti alla ideologia fascista e nazista. Questo esame dovrà prescindere da ogni considerazione relativa all'appartenenza formale al disciolto partito fascista e riflettere l'attività concreta, in quanto dimostra la persistente aderenza a quelle ideologie che si sono rivelate nefaste per la sicurezza della Patria.

78

Alla entità dell'attività e della condotta politica degli accusati e al grado degli effetti constatati sono proporzionate la natura e l'importanza delle sanzioni.

Fondamentalmente la legge non ha inteso di creare nuove figure di reato. Gli attentati contro la indipendenza o la sicurezza dello Stato, i reati contro la fedeltà e la difesa militare e contro il servizio in guerra, investono i beni supremi della Nazione, incidono sugli interessi più rilevanti della collettività nazionale (sicurezza e ordine sociale interno, presidio e prestigio esterno), che nelle leggi penali di tutti i tempi sono stati e saranno costantemente salvaguardati. Non diversa è la finalità che gli articoli 2, 3 e 4 si propongono, l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922, nei suoi vari aspetti e nelle sue multiformi manifestazioni e conseguenze, avendo minato la saldezza dello Stato (conseguita dopo tante lotte e tanto san-

/.

R E L A Z I O N E

1) L'opera risanatrice della Nazione dopo venti anni di nefasta dominazione fascista, iniziata con il R.D.L. 9 agosto 1943 n. 720 per la devoluzione allo Stato del patrimonio indebitamente acquisiti dal gerarca e dai loro complici, continua. Sono stati reodtemente pubblicati i R.R.D.D.L. 28/12/1943 n. 29/8 e 6/1/1944 n. 9 per la defascistizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni e per la riassunzione in servizio degli impiegati già licenziati per motivi politici. Si è in corso un altro provvedimento legislativo per il recupero dei lucri indebiti derivanti da contratti con Pubbliche Amministrazioni inquinati da circoscrizione o previsione di illecite ingerenze politiche.

L'attività legislativa, però, ha finora inciso soltanto su taluni settori della vita nazionale, su quelli del pubblico impiego e dell'economia.

Ma, per liberare l'Italia dalle scorie di un regime tirannico e corrotto, non basta che gli esponenti del fascismo siano sottoposti a sanzioni amministrative ed economiche. Si impone soprattutto la rapida eliminazione della vita nazionale del fascista che con la loro condotta ed attività hanno determinato la catastrofe della Patria ed oggi tentano di ostacolare la nostra decisa volontà di affrancarci dal tedesco, di ri-sorgere e di godere nella loro pienezza le riconquistate libertà ed istituzioni democratiche.

A tanto può addormentarsi, con la urgenza e la completezza indispensabili, solo con la nomina di un Alto Commissario che abbia piene funzioni inquisitorie e con la creazione di un organismo giurisdizionale che possa applicare le sanzioni reclamato dalla coscienza nazionale.

Al raggiungimento di queste finalità tende lo schema di R.D.L. per la Epurazione Nazionale che viene sottoposto alla

to legislativo per il recupero dei lucri indebiti derivanti da contratti con Pubbliche Amministrazioni inquinati da circoscrizione o pressione di illecite ingerenze politiche. L'attività legislativa, però, ha finora inciso soltanto su taluni settori della vita nazionale, su quelli del pubblico impiego e dell'economia.

Ma, per liberare l'Italia dalla scoria di un regime tirannico e corretto, non basta che gli esponenti del fascismo siano sottoposti a sanzioni amministrative ed economiche. Si impone soprattutto la rapida eliminazione dalla vita nazionale dei fascisti che con la loro condotta ed attività hanno determinato la catastrofe della Patria ed oggi tentano di ostacolare la nostra decisa volontà di affrancarci dal tedesco, di riemergere e di godere nella loro pienezza la riconquistata libertà ed istituzioni democratiche.

A tanto può addoverarsi, con la urgenza e la completezza indispensabili, solo con la nomina di un Alto Commissario che abbia piene funzioni inquirentorie e con la creazione di un organismo giurisdizionale che possa applicare le sanzioni reclamate dalla coscienza nazionale.

Al raggiungimento di queste finalità tende lo schema di R.D.L. per la Epurazione Nazionale che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

La legge non intende essere strumento di terrore o di vendetta personale e di parità: vuol corrispondere alla primizia ed urgente esigenza di liberare la vita della Nazione dai cittadini i quali abbiano con la propria condotta politica e con la propria attività prodotta e concorso a produrre effetti perniciosi sulla compagine morale e politica della Nazione, attraverso la violazione dei principi di indipendenza, di libertà, di sicurezza e di onore, che della vita nazionale costituiscono il fondamento, il baluardo, la essenza e la ragione.

./.

gue di martiri) e condotto gradualmente alla rovina della Patria.

A quei delitti, della cui gravità non è lecito dubitare e dei quali dovrà essere ponderatamente giudicato, corrisponde un'adeguata punizione con pena sta dute in rapporto all'entità dei fatti, alla loro rilevanza rispetto al fine, nonché a quelle che si potrebbero definire le tappe della catastrofe Nazionale: insurrezione armata (ottobre 1922), soppressione degli ultimi residui di istituzioni democratiche (gennaio 1925), opposizione alla volontà del popolo di far cessare una guerra non voluta e collaborazione con l'invasore tedesco soffocato re di quella volontà (settembre 1943) con quanta maggiore rovina della Patria non è chi non sappia e chi non veda.

Ma non soltanto il delitto ha aggredito lo Stato, ha distrutto le istituzioni, ha rovinato la Patria. La eliminazione delle libertà civiche, il sacrificio anche del più piccolo residuo di indipendenza individuale, sono usati sempre comodi mezzi attraverso i quali i seguaci del fascismo hanno potuto affermare il superiore diritto di una delta e sono riusciti ad accumulare ricchezze, ambizioni, onori, privilegi. E se, per raggiungere tanto riprovevole obiettivo con tanti riprovevoli mezzi non hanno esitato ad avvalersi della situazione politica creata dal fascismo ed a violare impunemente norme di diritto pubblico o di diritto privato, di rettitudine o di probità politica, è giusto che quelle attività di particolare rilievo, che in definitiva hanno concorso a manare la compagine sociale siano perseguite con l'interdizione temporanea dell'agente da pubblici uffici, da professioni, da arti, con la temporanea privazione di diritti politici e, se rivelatrici di pericolosità, con l'internamento in colonie di lavoro.

In funzione del principio generale in materia penale che si desume dagli art. 62 n. 6 Cod. Penale e 26 e 40 Codice Penale Militare di Guerra.

ro di quella volontà (settembre 1943) con quanta maggiore rovina della Patria non è chi non capia e chi non vedeva.

Ma non soltanto il delitto ha aggredito lo Stato, ha distrutto le istituzioni, ha rovinato la Patria. La eliminazione delle libertà civiche, il sacrificio anche del più piccolo residuo di indipendenza individuale, sono stati sempre comodi mezzi attraverso i quali i seguaci del fascismo hanno potuto affermare il superiore diritto di una scelta e sono riusciti ad accumulare ricchezze, ambizioni, onori, privilegi. E se, per raggiungere tanto riprovevole obiettivo con tutti riprovevoli mezzi non hanno esitato ad avvalersi della situazione politica creata dal fascismo ed a violare impunemente norme di diritto pubblico o di diritto privato, di rettitudine o di probità politica, è giusto che quelle attività di particolare rilievo, che in definitiva hanno concorso a minare la compagine sociale siano perseguite con l'interdizione temporanea dell'agente da pubblici uffici, da professioni, da arti, con la temporanea privazione di diritti politici e, se rivelatrici di pericolosità, con l'internamento in colonie di lavoro. 75

In funzione del principio generale in materia penale che si desume dagli art. 62 n. 6 Cod. Penale e 26 e 40 Codice Penale Militare di Guerra devono attribuirsi, secondo i casi, efficacia attenuatrice delle sanzioni ovvero riconoscere potenzialità riduttrice della repressione o estinzione ^{della pena} dei reati previsti dagli art. 1 e 2 della legge agli atti positivi di efficace partecipazione alla lotta contro il tedesco, dopo l'8 settembre 1943, nelle zone occupate dal nemico o in territorio nemico.

- Gli effetti di detta attività riparatrice sono graduati con la previsione:
- a) di una attenuazione di pena se il colpevole si sia soltanto distinto nella lotta contro il tedesco;
 - b) della possibilità di una più sensibile diminuzione delle pene, se abbia ripor-

./.

tato lesioni gravi o compiuto atti di valore;

c) della possibilità della esclusione della punibilità, se abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore.

Spetterà nel primo caso agli organi giurisdizionali stabiliti dalla legge di giudicare sulla serietà e genuinità delle prove; mentre nelle altre ipotesi comincerà agli stessi organi di considerare se tra il fatto commesso a danno della Patria e la benemerenda conquistata con atti di valore nella lotta contro il tedesco, sussista quel rapporto di equivalenza morale e politica che, secondo lo spirito della legge, rappresenta la giustificazione ideale della efficacia minoratrice della repressione o esclusiva della punibilità.

La gravità dei reati contemplati, tutti determinati da movente politico e tutti concorrenti alla distruzione della Nazione e al disonore della Patria, consiglia di stabilire per altissime ragioni di giustizia sostanziale, la sospensione del corso della prescrizione e l'inefficacia dei provvedimenti di amnistia e di indulto emanati nel periodo fascista.

Inoperanti i poteri di difesa della società e dell'individuo nel ventennio di tristissima dominazione fascista, soverchiante lo strapotere di un regime di sopraffazione e di violenza, si verificò in quel tempo il legittimo presupposto di fatto della sospensione della prescrizione; recuperata la libertà, il diritto di punire ritorna sovrano, né può esserne ostacolato l'esercizio dal decorso del tempo e da provvedimenti di clemenza che giunsero fino ad amnistiare i reati più gravi delitti quando i fatti fossero stati commessi per un pretestuoso fine nazionale, identificantesi non con il culto del patriottismo e dell'italianità, ma con la sola passione settaria.

2) E' pure prevista, per appagare la insopprimibile volontà di giustizia della Nazione e perché il colpevole sia punito con la giusta sanzione, la dichiarazione di giuridica inesistenza delle decisioni emesse nel periodo dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 relativamente ai reati politici più gravi qualora risulti

La gravità dei reati contemplati, tutti determinati da movente politico e tutti concorrenti alla distruzione della Nazione e al disonore della Patria, consiglia di stabilire per altissime regioni di giustizia sostanziale, la sospensione del corso della prescrizione e l'inefficacia dei provvedimenti di amnistia e di indulto emanati nel periodo fascista.

Inoperanti i poteri di difesa della società e dell'individuo nel ventennio di tristissima dominazione fascista, soverchiante lo strapotere di un regime di sopraffazione e di violenza, si verificò in quel tempo il legittimo presupposto di fatto della sospensione della prescrizione; recuperata la libertà, il diritto di punire ritorna sovrano, né può esserne ostacolato l'esercizio dal decorso del tempo e da provvedimenti di clemenza che giunsero fino ad amnistiare i reati più gravi delitti quando i fatti fossero stati commessi per un pretestuoso fine nazionale, identificantesi non con il culto del patriottismo e dell'italianità, ma con la sola passione settaria.

7 8-4
g) E' pure prevista, per appagare la insopprimibile volontà di giustizia della Nazione e perché il colpevole sia punito con la giusta sanzione, la dichiarazione di giuridica inesistenza delle decisioni emesse nel periodo dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 relativamente ai reati politici più gravi qualora risulti che nella valutazione della responsabilità abbia influito la olima politico.

Soddisfano alla stessa esigenza di giustizia:

- a) la possibilità di riesame delle decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione del personale delle pubbliche Amministrazioni quando nel precedente giudizio siano stati ignorati fatti e risultanze notevoli;
- b) il potere di attribuire all'Alto Commissario di provocare la devoluzione dello Stato dei patrimoni e luori indebitamente acquisiti.

./.

5) Gli organi giurisdizionali per l'Epurazione Nazionale sono costituiti da Commissioni con diverse competenze, formate con felice innesto di Magistrati dell'Ordine Giudiziario e di persone aventi i requisiti richiesti per l'Alto Commissario.

Tante l'Alto Commissario che i Commissari sono assistiti dalle garanzie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario a quello esecutivo.

Spetta all'Alto Commissario di esercitare l'azione penale; e ad un Commissario da lui delegato di procedere all'istruzione, che si svolge con le forme stabilite dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Sui risultati della compiuta istruzione giudica l'Alto Commissario, che nelle congrue ipotesi, emette il decreto di rinvio a giudizio, ovvero pone il visto di conformità alla proposta di proscioglimento; e, se del caso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re perché eserciti l'azione penale per il reato comune.

Il divieto di avvalersi della facoltà di astensione dalla testimonianza consentita nell'art. 352 codice procedura penale, trova giustificazione nella necessità di evitare settaria omertà nei casi in cui la confidenza non sia resa necessaria da insopprimibile necessità di difesa ed in quelli in cui lo Stato, titolare del diritto al segreto, vi rinuncia per fini di altra, imperiosa e completa giustizia.

La proibizione cui si ispira il procedimento è manifestata dalla inefficacia delle denunce non firmate e non autentiche dei privati; dalla tutela, per politica, dei diritti di libertà dell'accusato, dall'ammissione della difesa e della pubblicità delle udienze.

Nei casi di cui all'art. 524 n/ri 1 e 2 codice procedura penale è ammesso avverso le decisioni delle Commissioni il ricorso per Cassazione, escludendosi, per la specialità degli organi giurisdizionali a quo, ogni altra impugnativa.

2067

nelle congrue ipotesi, emette il decreto di rinvio a giudizio, ovvero pone il visto di conformità alla proposta di proscioglimento; e, se del caso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re perché eserciti l'azione penale per il reato comune.

Il divieto di avvalersi della facoltà di astensione dalla testimonianza consentita nell'art. 352 codice procedura penale, trova giustificazione nella necessità di evitare settaria omertà nei casi in cui la confidenza non sia resa necessaria da insopprimibile necessità di difesa ed in quelli in cui lo Stato, titolare del diritto al segreto, vi rinuncia per fini di altra, imperiosa e completa giustizia.

La proibizione cui si ispira il procedimento è manifestata dalla inefficacia delle denunce non firmate e non autentiche dei privati, dalla tutela, per opera dei diritti di libertà dell'accusato, dall'ammissione della difesa e della pubblicità delle udienze.

Nei casi di cui all'art. 524 n. 1 e 2 codice procedura penale è ammesso avverso le decisioni delle Commissioni il ricorso per Cassazione, escludendosi, per la specialità degli organi giurisdizionali a quo, ogni altra impugnativa.

6) Lo schema di R.D.L. che si propone all'approvazione del Consiglio dei Ministri in un momento decisivo per la vita della Nazione non risponde soltanto a necessità storiche e giuridiche, ma al fremito di rinnovazione di cui è pervasa l'Italia, che dalle ripristinate libertà trae auspicio per il ritorno ad una operosa e feconda esistenza.

SCHEMA DI REGIO DECRETO LEGGE PER LA EPURAZIONE NAZIONALE DAL FASCISMO

VITTORIO EMANUELE XII

per Grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 26 dicembre 1943, n. 29/E;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Ritenuto che si verrebbe in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri senza portafogli, e con i Ministri dell'Interno, delle Grazie e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Edificazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni;

ABOLIZIONE DEL REGNO E DEL PARLAMENTO;

TITOLO I

Norme di diritto sostantivo

CAPITOLO I

I reati e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri senza portafogli, e con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Edificazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni;

ABBILIO DECRETATO E DECRETANO:

TITOLO I

Forme di diritto sostantivo

C A P O I

I reati e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fascismo. Le sentenze di condanna già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con la morte, e nei casi in cui l'attività del colpevole sia stata meno rilevante con l'ergastolo.

Art. 3

I promotori e gli organizzatori delle bande armate del fascismo, che prima del 28 ottobre 1922 idearono e prepararono l'insurrezione armata, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che procacciarono o diressero l'attuazione del colpo di stato del 3 gennaio 1925 o dopo di esso diressero opere essenziali al mantenimento del fascismo nell'esercizio del potere sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli articoli 2, 3, e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le sanzioni e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti, e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinata dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pene detentive non inferiore nel massimo ai tre anni.

Art. 6

... settembre 1943, anche non rivestendo la

Al delitti di cui agli articoli 2, 3, e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le sanzioni e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti, e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinata dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puriti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pene detentive non inferiore nel massimo ai tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare o contro il servizio in guerra, è punito a norma delle disposizioni dei titoli 2° e 3° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Al fini di questo articolo è considerato elemento costitutivo del corrispondenti delitti contro la fedeltà e la difesa militare o contro il servizio in guerra qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore, nonché ogni atto od omissione che abbia comunque contribuito al dissolvimento dell'esercito e all'indebolimento

mento delle difese difensibile o che abbia ostacolato le operazioni belliche delle Nazioni Allimate.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli ~~5, 6~~ sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, postea riarmato all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi in territorio tedesco o in zone da essi occupate, alla pena di morte è sostituita quella dell'ergastolo, all'ergastolo la reclusione da venti a ventiquattro anni, e le altre pene sono diminuite fino ad un terzo.

Se nelle lotte contro il tedesco il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dei pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Il reato di cui al presente articolo, socialmente pericoloso, può essere disposto lo

Se nella lotta contro il tedesco il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Art. 2

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero dalla privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposto lo internamento in una colonia agricola o di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

È applicabile l'ultimo comma dell'art. 3.

C A P O I I

Gli organi per l'Epurazione Nazionale del fascismo.

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per l'Epurazione Nazionale del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente tra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con R.D. su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 2° grado e ne ha le prerogative e garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie l'epurazione nazionale del fascismo.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario e, per sua delega, lo sostituiscono.

I Commissari sono nominati con decreto del Capo del Governo tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, su proposta del

zioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con R.D. su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 2° grado e ne ha le prerogative e garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie l'epurazione nazionale del fascismo.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario e, per sua delega, lo sostituiscono.

I Commissari sono nominati con decreto del Capo del Governo tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guardie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari di cancelleria scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'arma dei Ca

rabini reali e i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della Pubblica Amministrazione o su denuncia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e per gli illeciti previsti nello articolo 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti per l'epurazione;

c) di sostituire i componenti degli organi per l'epurazione e di decidere sulla loro astensione;

d) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli art. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risultati che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

e) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 n. 29/3, e, qualora risultati che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 n. 29/3, e, qualora risultati che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti per l'epurazione e di decidere di sostituire i componenti degli organi per l'epurazione e di decidere sulla loro estensione;

d) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli art. 2, 3, 4 e 5, e, qualora i risultati che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunciare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

e) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 n. 29/B, e, qualora risultati che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

f) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificate provenienze.

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

- 4 -

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per l'epurazione dal fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per l'epurazione dal fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

7 67

salvo che l'Alto Commissario le attribuisce ad uno dei suoi delegati.

all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per l'epurazione del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere rivedute nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elen-

chi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancellerie di cui all'art. 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle garanzie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

LEGGI E DECreti

TITOLO II

Norme di diritto processuale

art. 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle garanzie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO XI

Norme di diritto Processuale

C A P O I

Della competenza.

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli art. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista dalla lett. d) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli art. 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9 la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli art. 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione valgono le norme degli art. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dall'art. 29 del presente decreto.

CAPITOLO I

Dell'istruzione

65

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono

2083

Per l'applicazione del presente decreto sono decise le
ve di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese
quelle previste dagli art. 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione valgono le norme degli art. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto^{del} art. 29 del presente decreto.

C A P O I I

Dell'istruzione

65

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio, salvo che l'Alto Commissario non creda di procedervi direttamente o di delegare un Commissario del proprio ufficio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Né in istruzione, né in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emersi dall'istruzione sono contestati all'accusato mediante invito a comparire entro un termine non inferiore a giorni cinque, né superiore a quindici.

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio a giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli art. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copie di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perché eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non dover procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando la cattura dell'accusato se l'ordine di cattura è obbligatorio per il reato ascritto, o, se per caso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re.

to mediante invito e discolparsi entro un termine non inferiore a giorni cinque, nè superiore a quindici.

Art. 29

Eseguita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio a giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli art. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando la cattura dell'accusato se l'ordine di cattura è obbligatorio per il reato ascritto, o, se per esso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re.

C A P O I I I

Del giudizio

Sezione 1ª

Norme comuni

Art. 30

I Presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali

Stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio, della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale designano tra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo la apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'uno dopo l'altro, la seguente formula "Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato".

Art. 33

63

I Presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli art. 405 e segg. codice procedura penale.

all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899, i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali designano tra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per le Commissioni provinciali.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo la apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'uno dopo l'altro, la seguente formula "Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato".

Art. 33

63

I Presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli art. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite negli art. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non siano diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli art. 107 e 368. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicando la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

62

1

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplementari, il presidente invita il pubblico ministero e le altre parti a presentare le richieste per proporre i quesiti ai giudici popolari; indi li for-

l'art. 439 codice procedure penale.

E', del pari, ammesse soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile e norme degli art. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indi condona la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari. Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico ministero e le altre parti a presentare le richieste per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa risponderci con un "sì" o con un "no", e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottomeriti del Presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 403 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segue, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito: in vita quindi il pubblico ministero e i difensori della parti e proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, legge la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal Presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Sezione 3

61

Norme particolari per le Commissioni Provinciali

Art. 43

Le Commissioni provinciali non è ammessa la

e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segue, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; in-
vita quindi il pubblico ministero e i difensori della parte a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal Presidente, sen-
titi i giudici popolari in camera di consiglio.

Sezione 3^a

61

Norme particolari per le Commissioni Provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, nè la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giu-
dicante.

C A P O IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nel n. 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se la accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alle stesse.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

C A P O V

Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali

2093

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 67

Nei casi indicati nell'art. 55^A codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se lo accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rinnettendo gli atti alla stessa.

Art. 43

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

C A P O V

Dell'esecuzione

60

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli art. 475 e segg. codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 4 lett. ^c del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione delle sentenze dichiarate giuridicamente inesistenti sono detratte e norme dell'art. 137 codice procedura penale le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quel

le irrogate.

Art. 50

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 51

Con successivo provvedimento del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabiliti le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze-rubrica della Previdenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 52

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale-e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salvo la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Unofficial Draft

DRAFT ROYAL DECREE FOR NATIONAL PURGATION

ART. I

The High Commissioner for National Purgation constituted by R.D.L. shall carry out its functions according to the rules laid down in the present decree.

ART. II

For the period of his term the High Commissioner shall hold to all intent and purposes the privileges and guarantees of a judicial official of second grade.

The office of the High Commissioner shall be composed of:

(a) Of Commissioners who shall assist and represent him. They shall be appointed by the Head of the Government on the proposal of the High Commissioner and will be selected from among magistrates or from among advocates whose names are entered on the professional rolls, who have known exemplary moral and political conduct and who are suitable for the position as judges.

For the period of their term the Commissioners other than judicial officials shall be equivalent for all intents and purposes to judicial officials of the 6th Grade.

(b) Of officials of secretaries selected from among the personnel of secretariats and judicial registrars' offices and appointed by the Minister of Grace and Justice on the advice of the High Commissioner.

(c) Of a nucleus of judicial police under the command of vice-quantor and composed of officers, non-commissioned officers and men of the carabinieri and Agents of the Public Security, the number of whom shall be determined by the Chief of Government on the advice of the High Commissioner.

ART. III

It shall be the purpose of the High Commissioner to prosecute offences committed for fascist motives or perpetrated for the exploitation of a privileged condition established by fascism, whether or not such offences remain unpunished or have been punished with an inadequate penalty.

For this purpose and within the limits of Art. 1 and 2 of the penal code and Art. 516 of the Code of penal procedure, all sentences of dismissal or of condemnation for offences set out in the preceding para shall be subject to a revision in accordance with the rules set out in the following articles, if it is shown that such sentence resulted from political coercion of the judge or from any impairment of his free will.

ART. IV

The High Commissioner shall initiate, carry on and revive...

(b) Of officials of secretaries selected from among the personnel of secretariats and judicial registrar's offices and appointed by the Minister of Grace and Justice on the advice of the High Commissioner.

(c) Of a nucleus of judicial police under the command of vice-questor and composed of officers, non-commissioned officers and men of the carabinieri and agents of the Public Security, the number of whom shall be determined by the Chief of Government on the advice of the High Commissioner.

ART. III

It shall be the purpose of the High Commissioner to prosecute offences committed for fascist motives or perpetrated for the exploitation of a privileged condition established by fascism, whether or not such offences remain unpunished or have been punished with an inadequate penalty.

For this purpose and within the limits of Art. 1 and 2 of the penal code and Art. 816 of the Code of penal procedure, all sentences of dismissal or of condemnation for offences set out in the preceding laws shall be subject to a revision in accordance with the rules set out in the following articles, if it is shown that such sentences resulted from political coercion of the judge or from any impairment of his free will.

ART. IV

The High Commissioner shall initiate, carry on and revive ⁵²⁸penal proceedings for the offences set out in the preceding Article and to this end:

(a) There are conferred on him all powers set out in Arts. 74 Code of Penal Procedure including the power to order that the case be proceeded with in spite of an earlier decree rendered by the Pretor, Procurator del Re and Procuratore Generale ordering that it shall be filed away in archives.

(b) He may order formal pretrial investigation in all cases where he does not believe that the received information, complaint, application, request or report (rapporto) should be filed away.

(c) He may request the reopening of the pretrial investigation.

(d) He may contest the sentences of remission of acquittal.

(e) He may revive penal action in cases set out in Art. 3 of this decree by requesting initiation of a revision proceeding.

(f) He may exercise during pretrial investigations and during the trial all other powers conferred on the prosecutor (pubblico ministero).

ART. V

The request for initiation of a proceeding, for reopening of pretrial investigation, for revision as well as the filing of any means of contesting the sentence shall interrupt the course of the Statute of Limitations.

A new term under Statute of limitation shall start to run regardless whether or not the previous term has already run out or whether other interruptions have occurred. (French's note: this last sentence unclear in the original). This new term can in no case be extended unless there intervenes a circumstance constituting a reason for suspension of the proceeding.

ART. VI

The High Commissioner shall order that the appropriate security measures be applied to those persons who have shown themselves to be politically dangerous.

A person shall be considered politically dangerous;

(a) who has committed one of the offences set out in Art. 3 of the present decree even though such offences can no longer be proceeded with owing to the occurrence of some event extinguishing the offence, always provided that his conduct has been politically dangerous in the sense of the following para;

(b) who, though not having committed any act constituting an offence, yet through his arrogance or fraud has profited from a special political situation to the prejudice of another's rights or has wrongfully obtained gains;

(c) who in the exercise of a discretionary power as an administrative or judicial official has undertaken official acts to the prejudice of another's rights and for fascist purposes.

A person shall not be considered as politically dangerous who at least five years before 25 July 1943 ceased to be a member of the national fascist party or has given clear proof of political rehabilitation or has distinguished himself by acts of valour in the struggle against the fascists and the Germans either as a private citizen or as a member of the Armed Forces.

Exclusion from the national fascist party whatever form it may have taken shall not be considered as a reason for political rehabilitation unless it was occasioned by anti-fascist conduct.

ART. VII

Those persons who are considered as politically dangerous may be, ³⁷

(a) released on freedom with supervision (liberty vigilated) according to Art. 228 & 231 of the Penal Code;

(b) forbidden to live in one or more Communes or in one or more Provinces according to Art. 233 of the Penal Code;

(c) ordered to live in a certain commune for a period of not less than two years;

(d) if foreigners, may be expelled from the state in accordance with Art. 235 of the Penal Code;

(e) forbidden to exercise any public function or take part in any political activity for a period of office not less than three years;

(f) in more serious cases, may be sent to a farming colony (colonia agricola) or to a "casa di lavoro" (forced labour institute) as set out in Arts. 216 & 218 of the Penal Code.

A person shall not be considered as politically dangerous who at least five years before 25 July 1943 ceased to be a member of the national fascist party or has given clear proof of political rehabilitation or has distinguished himself by acts of valour in the struggle against the fascists and the Germans either as a private citizen or as a member of the Armed Forces.

Exclusion from the national fascist party whatever form it may have taken shall not be considered as a reason for political rehabilitation unless it was occasioned by anti-fascist conduct.

ART. VII

Those persons who are considered as politically dangerous may be;

(a) released on freedom with supervision (liberta vigilata) according to Art. 228 & 231 of the Penal Code;

(b) forbidden to live in one or more Communes or in one or more Provinces according to Art. 233 of the Penal Code;

(c) ordered to live in a certain commune for a period of not less than two years;

(d) if foreigners, may be expelled from the state in accordance with Art. 235 of the Penal Code;

(e) forbidden to exercise any public function or take part in any political activity for a period of office not less than three years;

(f) in more serious cases, may be sent to a farming colony (colonia agricola) or to a "casa di lavoro" (forced labour institute) as set out in Arts. 216 & 218 of the Penal Code.

This last security measure shall always be applied if the dangerous character, as shown before the Commission, derived from an offence which remains unpunished because of its extinction, provided that the law declares such offence punishable by a penalty of not less than 5 years.

ART. VIII

There shall be instituted at the seat of each Court of Appeal

(A) A Section for Preliminary Investigation

(1) to investigate proceedings initiated by the High Commissioner. All rules regulating a formal preliminary investigation shall be applied in such investigation. The investigation shall be conducted by one of the members of the College in accordance with meaning of Art. 368 Code of Penal Procedure.

(2) to investigate and pass upon requests that a person be declared politically dangerous. The proceeding shall take place in chambers and a representative of the Prosecutor (Pubblico Ministero), of the person investigated and of the defence shall attend.

(B) A Section of Tribunal.

(C) A Section of Court of Appeal which in addition to performing ordinary functions of an appellate court shall also act as a court of first instance for offences within the jurisdiction of the Courts of Assizes.

ART. 9

One Section of the Court of Cassation shall be designated

- (a) to adjudicate the ordinary means of contesting the sentences;
 (b) to conduct the revision proceedings initiated for the sole purpose of ascertaining whether or not the reasons for nullity set out in Art. 3 para. 1 of the present decree are given. In such proceedings the rules of Art. 588 and following of the Code of Penal Procedure shall apply. If the sentence attacked on the ground of nullity has been rendered by the Court of Cassation itself, such Court shall conduct the revision proceeding in a joint session of all Sections in which the Special Section shall participate.

ART. 10

If the petition for revision is granted the case shall be remitted for new proceedings to the Special Section for Preliminary Investigation established by para. (1) of Art. 8, provided that the petition directed against a sentence rendered in course of a preliminary investigation; where, however, the petition is directed against a sentence rendered after trial by a court of first or second instance or by a Court of Assizes, and such petition is granted, the case shall be remitted to the Section of Court of Appeal designated in para. (2) of Art. 8.

ART. 11

The judges mentioned in Art. 7 and 8 shall be selected by the Ministry of Justice upon proposal of the High Commissioner from among magistrates who in the performance of their offices have given proof of independence and aversion against fascism.

ART. 12

An extraordinary military tribunal of war is hereby constituted. It shall be composed of general officers of the armed forces, including such officers who have retired from active service, and of a councillor-prosecutor selected from among the councillors of the Special Section of the Court of Cassation. This tribunal shall try:

- (a) All offences set out in Art. 3 if committed by officers above the rank of major;
 (b) All offences punishable under Chapter 1 part 1 of the Civil Penal Code and under part 1 book III of the Military Penal Code which were committed after the 25th of July and which have in any way contributed to the disintegration of the army or to the weakening of the national defence and which hampered the war activities of the Allied Nations. Military
 Military personnel of lower rank shall be tried before a Special Section of the military tribunal composed of judges possessing the qualifications set out in Art. 11.

ART. 11

The judges mentioned in Art. 7 and 8 shall be selected by the Ministry of Justice upon proposal of the High Commissioner from among magistrates who in the performance of their offices have given proof of independence and aversion against fascism.

ART. 12

An extraordinary military tribunal of war is hereby constituted. It shall be composed of general officers of the armed forces, including such officers who have retired from active service, and of a councillor-prosecutor selected from among the councillors of the Special Section of the Court of Cassation. This tribunal shall try:

(a) All offences set out in Art. 3 if committed by officers above the rank of major;

(b) All offences punishable under Chapter I part 1 of the Civil Penal Code and under part 1 book VII of the Military Penal Code which were committed after the 25th of July and which have in any way contributed to the disintegration of the Army or to the weakening of the national defence and which hampered the war activities of the Allied Nations. ~~Military~~

Military personnel of lower rank shall be tried before a Special Section of the military tribunal composed of judges possessing the qualifications set out in Art. 11.

The fact that the judge holds a rank inferior to the rank of the accused constitutes a reason for nullity or challenge (ricusa) before the extraordinary tribunal.

ART. 13

Until the liberation of Italy permits the functioning of the Senate, sitting as High Court of Justice in accordance with Art. 36 of the Statute, (Translator's note: Italian Constitution) all the powers conferred upon the Senate by the aforesaid Article shall be exercised by the Extraordinary Military Tribunal of War constituted by virtue of the preceding article.

The Chief of Government may upon proposal of the High Commissioner confer upon the Extraordinary Military Tribunal of War the power to try offences set out in Art. 36 of the Statute even if committed by persons other than military personnel or members of the Senate.

ART. 14

A Special Office for Preliminary Investigation is constituted at the Extraordinary Military Tribunal of War. Such office shall consist of one

councillor of cassation, who shall act as president and of two military judges of a rank not lower than colonel.

The President shall conduct pre-trial investigations in cases set out in Art. 12 para (a) and (b) and in Art. 12 (Translator's note; should probably read 13).

Registrars shall be appointed to the aforesaid office from among personnel presently in service with the judge advocate department.

ART. 15

The High Commissioner, the Commissioners or Military Prosecutors delegated by him personally or for a specific case shall perform the functions of the prosecutor (publico ministro) during the pre-trial investigation and at the trial of cases set out in Art. 13, 14 and 15.

ART. 16

The sentences rendered by the Section for Pre-trial Investigations, by the Tribunal or Court of Appeal may be contested by ordinary means.

The sentences of the Section for Pre-trial Investigations in cases of politically dangerous individuals may be contested by a recourse in cassation only.

The order rendered in accordance with Art. 635 of the Code of Penal Procedure upon reexamination of the dangerous character of the party concerned may be contested by a complaint directed to the High Commissioner.

The Court of Cassation shall decide in a joint session of all sections in which the President and one military judge of the Supreme Tribunal of War and of Navy shall take part.

The sentences rendered by the Extraordinary Military Tribunal of War in accordance with Art. 12 may be contested by a recourse in cassation. The Court of Cassation shall adjudicate the recourse with two military judges of the Supreme Tribunal participating in the proceeding.

The Court of Cassation shall have the powers of an appellate court in cases where no appeal is admitted against the sentence.

ART. 17

In cases not provided for by the present decree the rules of the penal code and of the code of penal procedure shall apply so far as compatible with the provisions of the present decree.

Trenal. 17 April 44.

55

SCHEMA DI REGIO DENTRO MESSE PER L'EPURAZIONE NAZION

Art. 1

L'Alto Commissariato per l'epurazione nazionale, istituito con R.D.L. eserciterà le sue attribuzioni secondo le norme del presente decreto.

Art. 2

L'Alto Commissario è equiparato per la durata della sua carica; a tutti gli effetti, ai magistrati di grado secondo e ne ha tutte le prerogative e funzioni istituzionali.

L'Ufficio dell'Alto Commissario è composto:

a) da Commissari che lo conducono e lo rappresentano. Essi saranno su posto dell'Alto Commissario nominati dal Capo del Governo e saranno scelti tra magistrati oppure tra avvocati iscritti nell'albo professionale, che risultino di esemplare condotta morale e politica e idonei alla funzione giudiziaria.

I Commissari estranei alla Magistratura sono equiparati, a tutti gli effetti, per la durata della loro carica, a magistrati di grado VII.

b) Da funzionari di segreteria scelti tra il personale di segreteria e di cancelleria giudiziaria da nominarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

54

c) Da un nucleo di polizia giudiziaria agli ordini di un vice questore e composto di ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei R.R.C.C. e funzionari di P.S. il cui numero sarà determinato dal Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

Art. 3

L'Ufficio dell'Alto Commissario è composto:

a) Da Commissari che lo costituiscono e lo rappresentano. Essi saranno su proposta dell'Alto Commissario nominati dal Capo del Governo e saranno scelti tra magistrati oppure tra avvocati iscritti nell'albo professionale, che risultino da esemplare condotta morale e politica e idonei alla funzione giudiziaria.

I Commissari entrano nella Magistratura sono equiparati, a tutti gli effetti, per la durata della loro carica, a magistrati di grado VI°.

b) Da funzionari di segreteria scelti tra il personale di segreteria e di cancelleria giudiziaria da nominarsi dal Ministro di Giustizia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

54

c) Da un nucleo di polizia giudiziaria agli ordini di un vice questore e composto di ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei R.S.G. e funzionari di P.S. il cui numero sarà determinato dal Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

Art. 3

L'Alto Commissariato ha lo scopo di perseguire i delitti ispirati da motivi fascisti o compiuti sfruttando la particolare situazione di privilegio creata dal fascismo, anche se rimasti impuniti o se puniti con pene non adeguate.

A tal scopo, ferma le norme di cui all'art. 1 e 2 del codice penale e 576 cod. proc. pen. saranno soggette a revisione, secondo le norme di cui agli articoli seguenti tutte le sentenze di proscioglimento o di condanna per i delitti di cui al comma precedente ove si dimostri che sieno derivati da atti di corruzione politica esercitata sul giudice, o da menzogna la libertà del volere.

Art. 4

L'Atto Commissario, limitatamente ai delitti di cui all'articolo precedente, promuove, prosegue e riattiva l'azione penale, e pertanto:

- a) gli sono conferite tutte le facoltà di cui all'art. 74 cod. proc. pen., compresa quella di disporre che si proceda nelgrado un precedente decreto di archiviazione del Pretore, del Procuratore del Re e del Procuratore Generale;
- b) richiede la istruzione formale; ove non creda di archiviare la denuncia, la querela, la istanza, la richiesta od il rapporto;
- c) richiede la riapertura della istruzione;
- d) produce impugnazioni avverso sentenze di proscioglimento o di assoluzione;
- e) riattiva l'azione penale nei casi di cui al capov. dell'art. 3 del presente decreto, richiedendo il giudizio di revisione;
- f) esercita nella istruttoria e nel giudizio ogni altra attività conferita al pubblico ministero.

Art. 5

La richiesta di procedimento, di riapertura di istruzione, di revisione ed ogni impugnazione interrompono la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine, qualunque sia quello già decorso, anche se siano intervenuti altri atti istruttivi. Questo nuovo termine non sarà in nessun caso prolungabile, a meno che non intervenga una causa di sospensione del procedimento.

Art. 6

L'Atto Commissario richiede l'applicazione delle opportune misure di sicurezza, nei confronti di coloro che abbiano rivelato una pericolosità politi-

d) produce impugnazioni avverso sentenze di proscioglimento o di assolu-

zione;

e) rinvia i'azione penso nei casi di cui al capov. dell' art. 3 del presen-
te decreto, richiedendo il giudizio di revisione;

f) esercita nella istruttoria o nel giudizio ogni altra attività conferita
al pubblico ministero.

Art. 5

La richiesta di procedimento, di riapertura di istruzione, di revisione ed
ogni impugnazione interrompono la prescrizione, facendo decorrere un nuovo ter-
mine, qualunque sia quello già decorso, anche se siano intervenuti altri atti in-
teruttivi. Questo nuovo termine non sarà in nessun caso prolungabile, a meno
che non intervenga una causa di sospensione del procedimento.

Art. 6

L'Alto Commissario richiede l'applicazione delle opportune misure di di-
sciplina, nei confronti di coloro che abbiano rivelato una pericolosità politi-

ca.

Sarà considerato politicamente pericoloso:

a) chiunque avrà commesso uno dei delitti di cui all' art. 3 del presente de-
creto anche se non più perseguibile per una intervenuta causa di estinzione del
reato, sempre che abbia tenuto una condotta politicamente pericolosa ai sensi
della lettera seguente;

b) chiunque, pur non avendo commesso fatti costituenti reato, abbia con pro-
potenza o fraudolenta sfruttato una particolare situazione politica ai danni
dell'altra; chiunque abbia conseguito un illecito lucro;

c) chiunque, nell'esercizio di un potere discrezionale inerente ad una pubbli-

ca funzione amministrativa o giudiziaria abbia emessi provvedimenti lesivi dell'altro diritto, ispirati a finalità fasciste.

Non sarà considerato politicamente pericoloso chi, almeno cinque anni prima del 25 luglio 1943, abbia cessato di appartenere al Partito nazionale fascista od abbia dato prove evidenti di riabilitazione politica od infine si sia distinto per atti di valore contro i fascisti ed i tedeschi, come privato cittadino o come appartenente alle Forze Armate.

La esclusione dal Partito nazionale fascista in qualsiasi forma intervenuta potrà essere considerata causa di riabilitazione politica soltanto se fu cagionata da condotta antifascista.

Art. 7

Colui che sarà riconosciuto politicamente pericoloso potrà essere:

- a) assoggettato alla libertà vigilata a norma degli art. 228 e 231 del codice penale;
- b) assoggettato al divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie a norma dell'art. 233 del codice penale;
- c) obbligato a vivere in un determinato Comune per un tempo non inferiore ai due anni;
- d) se straniero, potrà essere espulso dallo Stato a norma dell'art. 235 cod. pen.;
- e) interdetto dall'esercizio di qualsiasi pubblica funzione od attività politica per un tempo non inferiore ai tre anni;
- f) nei casi più gravi, assegnato ad una colonia agricola e ad una casa di lavoro ai sensi degli art. 216 e 218 del codice penale.

Quest'ultima misura di sicurezza si applicherà sempre ove la pericolosità sia rivelata dalla Commissione di un reato rimasto impunito per estinzione del reato.

- Colui che sarà riconosciuto politicamente pericoloso potrà essere:
- a) assoggettato alla libertà vigilata a norma degli art. 228 e 231 del codice penale;
 - b) assoggettato al divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province a norma dell'art. 233 del codice penale;
 - c) obbligato a vivere in un determinato Comune per un tempo non inferiore ai due anni;
 - d) se straniero, potrà essere espulso dallo Stato a norma dell'art. 235 cod. pen.;
 - e) interdetto dall'esercizio di qualsiasi pubblica funzione od attività politica per un tempo non inferiore ai tre anni;
 - f) nei casi più gravi, assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi degli art. 216 e 218 del codice penale.

Quest'ultimo misura di sicurezza si applicherà sempre ove la pericolosità sia rivelata dalla Commissione di un reato rimasto impunito per estinzione del reato, se la legge stabilisce una pena non inferiore nel minimo ai cinque anni.

Art. 8

Saranno istituite presso le sedi delle Corti di Appello:

1° una Sezione istruttoria competente:

1° - ad istruire i processi sorti per iniziativa dell'Alto Commissario. Saranno applicabili tutte le norme che disciplinano la istruttoria formale. La istruttoria sarà compiuta da uno dei componenti del Collegio ai sensi dell'art. 388 cod. proc. pen.;

2° - ad istruire e decidere su richieste di dichiarazione di pericolosità

- 4 -

politica. Il giudizio si celebrerà in camera di consiglio con l'intervento di un rappresentante del Pubblico Ministero dello Inquisito e della difesa.

B) una Sezione di Tribunale;

C) una Sezione di Corte di appello, che oltre alle ordinarie funzioni di giudice di appello, funzionerà da giudice di prima istanza per i delitti di competenza della Corte di Assise.

Art. 9

Presso la Corte di Cassazione sarà delegata una Sezione:

- a) per giudici sulle ordinarie impugnazioni;
- b) per i giudici di revisione limitatamente all'accertamento delle cause di nullità ai sensi dell'art. 3 capov. del presente decreto. Per tale giudizio si applicheranno tutte le norme di cui agli art. 589 e segg. codice di proc. pen. Ove la sentenza viziata di nullità sia stata emessa dalla Corte di Cassazione deciderà la Cassazione a Sezioni Unite, della cui composizione entrerà a far parte la Sezione speciale.

Art. 10

Nel caso che la istanza di revisione sia accolta, ove si tratti di sentenza istruttoria la causa sarà rinviata per nuovo esame alla speciale Sezione istruttoria di cui alla lettera A) dell'art. 8; ove si tratti di sentenza emessa in giudizio da un giudice di prima istanza, o di seconda istanza ed anche di Corte di assise, giudice di rinvio sarà la Sezione della Corte di Appello di cui alla lettera C) dell'art. 8.

Art. 11

I giudici di cui agli art. 7 e 8 saranno scelti dal Ministro della Giu-

b) per i giudici di revisione limitatamente all'accertamento delle cause di nullità ed errori dell'art. 3 capov. del presente decreto. Per tale giudizio si applicheranno tutte le norme di cui agli art. 589 e segg. codice di proc. pen. Ove la sentenza violata di nullità sia stata emanata dalla Corte di Cassazione deciderà la Cassazione a Sezioni Unite, della cui composizione entrerà a far parte la Sezione speciale.

Art. 10

Nel caso che la istanza di revisione sia accolta, ove si tratti di sentenza istruttoria la causa sarà rinviata per nuovo esame alla speciale Sezione istruttoria di cui alla lettera A) dell'art. 8; ove si tratti di sentenza emanata in giudizio da un giudice di prima istanza, o di seconda istanza ed anche di Corte di assise, giudice di rinvio sarà la Sezione della Corte di Appello di cui alla lettera C) dell'art. 8.

Art. 11

I giudici di cui agli art. 7 e 8 saranno scelti dal Ministro della Giustizia, su proposta dell'Alto Commissario tra magistrati che dettero prova nell'esercizio della loro funzione di indipendenza e di avversione al fascismo.

Art. 12

Sarà istituito un tribunale militare di guerra straordinario composto di ufficiali generali delle forze armate anche non in attività di servizio e di un consigliere relatore scelto tra i consiglieri della speciale Sezione della Corte di Cassazione, per giudicare:

a) di tutti i reati di cui all'art. 3 commessi da ufficiale di grado superiore

C. 5

a quello di maggiore;

b) di tutti i reati commessi dopo il 25 luglio che hanno comunque contribuito al dissolvimento dell'esercito o all'indebolimento della difesa nazionale e che hanno ostacolato le azioni belliche delle Nazioni Alleate ed nemici del esp. I del titolo I del codice penale comune e del titolo I del Libro III del codice penale militare.

I militari di grado inferiore saranno giudicati da una particolare Sezione del tribunale militare composta da giudici aventi i requisiti di cui all'art. 11.

La inferiorità del grado del giudice nei confronti del giudicabile non può essere causa di nullità o di ritorsione, innanzi al tribunale straordinario.

Art. 13

Perme restando le attribuzioni del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, contemplata dall'art. 36 dello Statuto, finché la liberazione della Italia non consentirà il funzionamento di tale organo, le sue attribuzioni saranno esercitate dal tribunale militare di guerra straordinario, di cui all'art. 13, precedente.

Su proposta dell'Alto Commissario, il Capo del Governo potrà ordinare che sia devoluta al Tribunale militare di guerra straordinario la cognizione dei reati di cui all'art. 36 dello Statuto, anche se commessi da persone estranee alle forze armate ed al Senato.

50

3

Art. 14

Presso il tribunale militare di guerra straordinario sarà costituito uno speciale ufficio di istruzione composto di un consigliere di casazione presidente e di due giudici militari di grado non inferiore a colonnello.

21111

Perme restano le attribuzioni del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, contemplate dall'art. 36 dello Statuto, finchè la liberazione della Italia non consentirà il funzionamento di tale organo, le sue attribuzioni saranno esercitate dal tribunale militare di guerra straordinario, di cui all'art. 14 dello Statuto, precedentemente.

Su proposta dell'Alto Commissario, il Capo del Governo potrà ordinare che sia devoluta al Tribunale militare di guerra straordinario la cognizione dei reati di cui all'art. 36 dello Statuto, anche se commessi da persone estranee alle forze armate ed al Senato.

50

Art. 14

Presso il tribunale militare di guerra straordinario sarà costituito uno speciale ufficio di istruttoria composto di un consigliere di cassazione presidente e di due giudici militari di grado non inferiore a colonnello.

La istruttoria per i processi di cui agli art. 12 lett. a) e b) e quelli di cui all'art. 12 sarà devoluta al Presidente.

Presso l'ufficio di istruttoria saranno adetti cancellieri appartenenti al personale della giustizia militare.

Art. 15

Le funzioni di pubblico ministero per il giudice e l'istruttoria nei casi degli art. 13, 14 e 15, saranno esercitate dall'Alto Commissario o da Commissari o Procuratori Militari da esso delegati, in forma permanente o li-

nitamente ad un singolo processo.

Art. 16

Le sentenze della Sezione istruttoria, del Tribunale e della Corte di appello sono impugnabili nella forma ordinaria.

Le sentenze della Sezione istruttoria per giudici di pericolosità politica sono suscettibili di solo ricorso in Cassazione.

L'Alto Commissario potrà limitare i termini minimi per le misure di sicurezza ed in ogni tempo ne può ordinare la cessazione.

Avverso il decreto che decide sul riesame di pericolosità ai sensi dello art. 635 cod. proc. pen. è ammesso reclamo all'Alto Commissario.

Le sentenze di cui agli art. 12 e 13 sono impugnabili soltanto con ricorso in Cassazione.

La Cassazione deciderà a Sezioni Unite con l'intervento del Presidente e di un giudice militare appartenenti al Tribunale Supremo di guerra e Marina.

Le sentenze emesse dal Tribunale militare di guerra straordinaria ai sensi dell'art. 12 saranno impugnabili con ricorso in Cassazione, che giudicherà con l'intervento di due giudici militari del Tribunale supremo.

La Corte di Cassazione in tutti i giudici avverso le sentenze non appellabili ha tutte le facoltà del giudice di appello.

Art. 17

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente decreto si osservano tutte le norme del codice penale e di procedura penale, in quanto non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Elenco di beni (Esercizio 1922) Trovati nelle Stato di Virginia, acquisiti e proprietà (18)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 9 agosto 1943, n. 720.
DEVOLUZIONE ALLO STATO DEI PATRIMONI DI NON GIUSTIFICATA PROVENIENZA.

VITTORIO EMANUELE III

per Grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la assoluta necessità di provvedere;

Sulla proposta del primo Ministro, Capo del Governo, e del Ministro per la Grazia
e Giustizia, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti
reato, sono devoluti allo Stato i beni immobili e mobili appartenenti a persone le qua-
li, avendo coperto pubbliche cariche o esercitato attività politica durante il pe-
riodo decorso dal 28 ottobre 1922 al 24 luglio 1943, abbiano conseguito un rapi-
do rilevante accrescimento del loro patrimonio, di cui non sia data giustificazione.

La disposizione del comma precedente si applica anche riguardo ai beni mobili
ed immobili appartenenti al coniuge od altri componenti delle famiglie o comunque pos-
seduti per interposta persona.

La disposizione precedente si applica altresì agli eredi ed ai legatari delle per-
sone indicate nei commi precedenti.

Art. 2

E' istituita una speciale commissione con il compito di procedere, d'ufficio od a
seguito di rapporto dei competenti organi finanziari dello Stato, per il tramite del-
l'intendente di finanza, o di altre pubbliche amministrazioni, per il tramite del
Prefetto, ai necessari accertamenti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 e di pro-
nuziare, dopo di aver richiesto la giustificazione della parte, la devoluzione allo
Stato di quei beni che risultano corrispondenti all'ingiustificato arricchimento con-
seguito.

La commissione e' costituita con Decreto Reale ed e' composta di tre magistrati
dell'ordine giudiziario, di cui uno di grado non inferiore al terzo, presidente, e Ell
altri due di grado non inferiore al quarto.

Possono essere nominati anche membri supplenti, scelti fra i magistrati aventi gra-
do non inferiore al quarto, per coadiuvare i titolari e, ove occorra, per sostituirli.

La commissione puo' valersi dell'opera di esperti in materia economico-finanziaria
designati dal Ministero per le Finanze.

Art. 3

La commissione procede ai necessari accertamenti anche a mezzo del presidente o, per
incarico di questo, dei singoli componenti. A tal fine la commissione ed i suoi com-
ponenti hanno i poteri spettanti al giudice istruttore in materia penale e possono
richiedere l'autorita' giudiziaria per sentire i testimoni o per compiere altri atti
istruttori.

Le attizie e i documenti di cui la commissione viene in possesso hanno carattere
riservato e di essi non puo' essere fatto uso diverso da quello necessario al compi-
ti della commissione.

Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale alle persone

La Commissione medesima si applica altresì agli eredi ed ai legatari come indicati nei comandi precedenti.

Art. 2

È istituita una speciale commissione con il compito di procedere, d'ufficio ed a seguito di rapporto dei competenti organi finanziari dello Stato, per il tramite dell'intendente di finanza, o di altre pubbliche amministrazioni, per il tramite del Prefetto, e, necessari accertamenti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 e di promuovere, dopo di aver richiesto le giustificazioni della parte, la devoluzione allo Stato di quei beni che ritenga corrispondenti all'ingiustificato arricchimento conseguito.

La commissione è costituita con Decreto Reale ed è composta di tre magistrati dell'ordine giudiziario, di cui uno di grado non inferiore al terzo, presidente, e gli altri due di grado non inferiore al quarto.

Possano essere nominati anche membri supplenti, scelti fra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto, per compiere i titolari e, ove occorre, per sostituirli.

La commissione può valersi dell'opera di esperti in materia economico-finanziaria designati dal Ministero per le Finanze.

Art. 3

La commissione procede ai necessari accertamenti anche a mezzo del presidente o, per incarico di questo, dei singoli componenti. A tal fine la commissione ed i suoi componenti hanno i poteri spettanti al giudice istruttore in materia penale e possono richiedere l'autorità giudiziaria per sentire i testimoni o per compiere altri atti istruttori.

Le attizie e i documenti di cui la commissione viene in possesso hanno carattere riservato e di essi non può essere fatto uso diverso da quello necessario al compimento della commissione.

Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale alle persone chiamate ad adempiere i compiti della commissione o ai singoli componenti di essi alcuno degli uffici indicati nei detti articoli.

Art. 4

La pronuncia della commissione costituisce titolo traslativo della proprietà ed autorizza senz'altro la presa di possesso dei beni da parte degli organi di Stato. Contro la pronuncia della commissione non è ammessa alcuna impugnazione, né la via legislativa né la via giurisdizionale.

Art. 5

Il presidente della commissione, d'ufficio o su richiesta dell'intendente di Finanza, può ordinare il sequestro dei beni mobili ed immobili a tutela dei diritti spettanti allo Stato in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Il sequestro si esegue con le forme prescritte dal Codice di procedura penale.

Art. 6

È nullo qualsiasi atto di disposizione effettuato successivamente al 24 luglio 1943, quando abbia per oggetto beni di cui sia pronunciata la devoluzione allo Stato entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente ovvero beni che entro lo stesso termine, abbiano formato oggetto di sequestro o di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 4, e siano stati poi devoluti allo Stato.

Possano essere annullati, su istanza dell'intendente di finanza, gli atti di disposizione.

ne e titolo ereditato dei beni indicati nel comma precedente, che se compiuti anteriormente al 25 luglio 1944.

Art. 7

I Prefetti e gli intendenti di finanza debbono procedere, direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti o degli organi di polizia, compresa quella tributaria, alla individuazione delle persone indicate nell'articolo 1 e devono fare gli opportuni rapporti alla commissione entro il più breve tempo possibile.

Art. 8

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi il ministro per la grazia e giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

Badoglio
Azzariti
Forasciari
Bartolini

Visto il guardasigilli : Azzariti

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1943

Atti del Governo, registro 460, foglio 13 - Mucini

REGIO DECRETO 16 agosto 1943

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ACCORDAMENTO E LA DEVOLUZIONE ALLO STATO DEI PATRIMONI DI NON GIUSTIFICATA PROVENIENZA.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. Decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720 ;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro di grazia e giustizia ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

La commissione speciale incaricata di procedere all'accertamento ed alla devoluzione dello Stato dei beni appartenenti a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal R. Decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, è così costituita :

Casati Cav. di gr. cr. Attore, primo presidente della corte suprema di Cassazione, Presidente ;

Cipolla Cav. di gr. cr. Attore, avvocato generale della Corte Suprema di Cassazione, membro effettivo ;

Carboni, Comm. Giacomo, primo presidente di Corte d'Appello, membro effettivo ;

Mancini Comm. Antonio, Consigliere della Corte suprema di Cassazione, membro supplente ;

Carandino Comm. Camillo, sostituto procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, membro supplente.

Visto il guardasigilli : Azzariti
 Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1943
 Atti del Governo, registro 46c, foglio 15 - Mancini

REGIO DECRETO 16 agosto 1943
 NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ACCORDAMENTO E LA DEVOLUZIONE ALLO STATO DEI PATRIMONI
 DI NON GIUSTIFICATA PROVENIENZA.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. Decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720;
 Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione speciale incaricata di procedere all'accertamento ed alla devoluzione dello Stato dei beni appartenenti a coloro che si trovano nelle condizioni prevedute dal R. Decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, e' così costituita:

Carati Cav. di gr. or. Ettore, primo presidente della corte suprema di Cassazione, Presidente;

vice:

Cipolla Cav. di gr. or. Ettore, avvocato generale della Corte Suprema di Cassazione, membro effettivo;

Carboni, Comm. Giacomo, primo presidente di Corte d'Appello, membro effettivo;

Manca Comm. Antonio, Consigliere della Corte suprema di Cassazione, membro supplente;

Farsudo Comm. Camillo, sostituto procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, membro supplente;

Gasconi Cav. Uff. Luigi, Consigliere della Corte suprema di Cassazione, membro supplente.

Il nostro guardasigilli anzifetto e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1943 - VITTORIO EMANUELE

Azzariti

Registrato alla corte dei conti, addì 17 agosto 1943

Registro 10 Grazia e Giustizia, foglio 170, SCORIE

FILE 46

SCHEMA DI REGIO DECRETO LEGGE PER LA PURGAZIONE NAZIONALE DEL FASCISMO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Second draft

Visto il R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Titolo I°

NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

Capo 1°

I reati e gli illeciti fascisti

7 46

Art. 1

Chiunque, indipendente^{mente} dalla formale appartenenza alle discolte organizzazioni del fascismo detentore dei poteri usurpati mediante l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922, abbia in qualsiasi modo concorso a preparare, od attuare l'insurrezione stessa o a mantenerne gli effetti consistenti nella soppressione delle libere istituzioni democratiche sulle quali è fondata la costituzione del popolo italiano e nel mutamento della forma di governo da rappresentativo in una dittatura oppressiva di ogni diritto, è punito a norma degli art. 283 e segg. del capo 2° titolo 1° del libro 2° del codice penale.

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Titolo I°

NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

Capo 1°

I reati e gli illeciti fascisti

Art. 1

Chiunque, indipendente dalla formale appartenenza alle discolte organizzazioni del fascismo detentore dei poteri usurpati mediante l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922, abbia in qualsiasi modo concorso a preparare, od attuare l'insurrezione stessa o a mantenerne gli effetti consistenti nella soppressione delle libere istituzioni democratiche sulle quali è fondata la costituzione del popolo italiano e nel mutamento della forma di governo da rappresentativo in una dittatura oppressiva di ogni diritto, è punito a norma degli art. 283 e segg. del capo 2° titolo 1° del libro 2° del codice penale.

Se, sfruttando anche in parte situazioni o motivi fascisti, abbia commesso altri delitti contro la personalità dello stato o la sua sicurezza è punito secondo le disposizioni degli altri capi dello stesso titolo del libro 2° codice penale; e se abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare secondo quelle del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra, anche se il colpevole non rivesta la qualità di militare.

- 2 -

Se, sfruttando anche in parte situazioni o motivi fascisti, abbia violato altri diritti pubblici o privati tutelati da norme penali è punito con le pene stabilite dalle norme stesse.

Art. 2

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, salvo che questa sia considerata dalla legge come elemento costitutivo del reato, le pene stabilite per i delitti di cui all'art. 1 sono aggravate, a sensi del n. 9 dell'art. 61 del codice penale, nella misura fissata dagli art. 64 e segg. ^{50%} codice penale.

Art. 3

Se il colpevole si trovi nelle condizioni previste nell'art. 4 lett. d) del R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B, le pene stabilite per i delitti di cui all'art. 1 sono diminuite a sensi dell'art. 65 codice penale.

Se invece abbia riportato gravi lesioni personali o abbia compiuto atti di valore posteriormente all'8 settembre 1943 nella lotta contro il tedesco, possono essere applicate le diminuzioni di pena previste dall'art. 26 del codice penale militare di guerra.

Se abbia conseguito, per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Art. 4

I delitti commessi anteriormente alla pubblicazione del codice penale e del codice penale militare di guerra vigenti sono ⁴⁵ puniti secondo le norme penali in vigore al tempo dei fatti.

Art. 5

La permanenza dell'esercizio del potere usurpato da parte del

Se il colpevole si trovi nelle condizioni previste nell'art. 4 lett. d) del R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B, le pene stabilite per i delitti di cui all'art. 1 sono diminuite a sensi dell'art. 65 codice penale.

Se invece abbia riportato gravi lesioni personali o abbia compiuto atti di valore posteriormente all'8 settembre 1943 nella lotta contro il tedesco, possono essere applicate le diminuzioni di pena previste dall'art. 26 del codice penale militare di guerra.

Se abbia conseguito, per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Art. 4

I delitti commessi anteriormente alla pubblicazione del codice penale e del codice penale militare di guerra vigenti sono, ¹⁾ ~~45~~ uniti secondo le norme penali in vigore al tempo dei fatti.

Art. 5

La permanenza dell'esercizio del potere usurpato da parte del fascismo è considerato a tutti gli effetti condizione impositiva della punibilità dei reati previsti dall'art. 1. Il corso della prescrizione per tali reati è sospeso dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943.

Le amnistie e gli indulti, emanati durante tale periodo, sono inapplicabili e, se già sono stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

- 3 -

Art. 6

Chiunque, sfruttando anche in parte situazioni o motivi fascisti, abbia esplicata condotta, che, pur non integrando gli estremi di reato, sia contraria a norme di diritto privato o pubblico non penale, di rettitudine o di probità è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risultati socialmente pericoloso può essere altresì disposto l'internamento in una colonia di epurazione per un periodo di tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

E' applicabile l'ultimo comma dell'art. 3.

Capo II°

Gli organi per l'epurazione nazionale del fascismo

Art. 7

Per l'applicazione della presente legge è istituito l'Alto Commissariato per l'Epurazione Nazionale del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 8

L'Alto Commissario è scelto tra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922; e preferibilmente tra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conse-

zione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può essere altresì disposto l'internamento in una colonia di epurazione per un periodo di tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

E' applicabile l'ultimo comma dell'art.3.

Capo II.

Gli organi per l'epurazione nazionale del fascismo

Art.7

Per l'applicazione della presente legge è istituito l'Alto Commissariato per l'Epurazione Nazionale del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art.8

44

L'Alto Commissario è scelto tra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922; e preferibilmente tra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con R.D., su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, a tutti gli effetti, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 2° grado, ne ha le pre-

- 4 -

rogative e le garanzie istituzionali.

Art. 9

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi e mezzo dei quali si compie la [separazione Nazionale dal fascismo], affinché, essa raggiunga i fini previsti da questa legge.

Art. 10

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, commissari che coadiuvano l'Alto Commissario e, per suo incarico, lo sostituiscono.

I Commissari sono nominati con decreto del Capo del Governo tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ~~presente~~ con l'Alto Commissario, e tra i cittadini aventi i requisiti stabiliti dall'art. 8, su proposta dell'Alto Commissario.

Questi ultimi, per la durata della carica, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai magistrati dell'ordine giudiziario di grado VI°.

I commissari sono assistiti dalle ~~garanzie~~ istituzioni dirette a sottrarre il potere giudiziario a quello esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari di cancelleria, scelti tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sotto l'Alto Commissario.

Questi può scegliere personale di sua fiducia, nominato con decreto del Capo del Governo, per funzionamento dell'ufficio di segreteria.

(continua nel foglio seguente)

I Commissari sono nominati con decreto del Capo del Governo tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia *32ent.6a* con l'Alto Commissario, e tra i cittadini aventi i requisiti stabiliti dall'art.8, su proposta dell'Alto Commissario.

Questi ultimi, per la durata della carica, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai magistrati dell'ordine giudiziario di Grado VI°.

I commissari sono assistiti dalle *guar*entigie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario a quello esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari di cancelleria, scelti tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sotto l'Alto Commissario.

Questi può scegliere personale di sua fiducia, nominato con decreto del Capo del Governo, per funzionamento dell'ufficio di segreteria. *(per l'Alto Commissario e per gli uffici giudiziari)*

Art. 11

43

L'Alto Commissario ha i poteri: ~~MAHXXI~~

- a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti indicati nell'art.1 e per gli illeciti previsti nell'art.6;
- b) di deferire, in base ai risultati dell'istruzione, l'accusato al giudizio degli organi competenti per l'epurazione;

- c) di sostituire i componenti degli organi per l'epurazione e di decidere sulla loro estensione;
- d) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui all'art. 1; e, qualora risulti che nella valutazione della responsabilità abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;
- e) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni a sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 n. 28/B; e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti d'importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame;
- f) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificate provenienza.

Art. 12

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio istruttorio al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati a sensi dell'art. 10.

Art. 13

In ogni distretto di Corte di appello, con sede nel capoluogo, è istituita una Corte distrettuale per l'epurazione dal fascismo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V°, scelto nel ruolo della giudicante.

7 42

la defascistizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni e sensi del R.D.L. 28 dicembre 1943 n. 25/B; e, qualora risultasse che sieno stati ignorati o trascurati fatti d'importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame;

f) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non si stificata provenienza.

Art. 12

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio istruttorio al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati a sensi dell'art. 10.

Art. 13

In ogni distretto di Corte di appello, con sede nel capoluogo, è istituita una Corte distrettuale per l'epurazione dal fascismo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V°, scelto nel ruolo dello ^{magistrato} giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno scelto nel ruolo dello ^{magistrato} giudice, e l'altro, scelto nel ruolo della ^{che} requirerente, esercita l'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario

(14)

le deleghi ed un altro Commissario.

Art. 14

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per l'Epurazione del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero nei giudizi di competenza della Commissione provinciale per l'Epurazione sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 12.

Art. 15

I giudici popolari sono scelti tra i cittadini che hanno i requisiti stabiliti nell'art. 8.

Art. 16

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del prefetto della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando

(41)

le deleghi ad un altro Commissario.

Art. 14

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per l'Epurazione del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, scelto nel ruolo della giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero nei giudizi di competenza della Commissione provinciale per l'Epurazione sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 12.

Art. 15

I giudici popolari sono scelti tra i cittadini che hanno i requisiti stabiliti nell'art. 8.

Art. 16

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del prefetto della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando

della Commissione provinciale per l'Epulazione sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art.12.

Art.15

I giudici popolari sono scelti tra i cittadini che hanno i requisiti stabiliti nell'art.8.

Art.16

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del prefetto della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art.17

Per il funzionamento degli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 18

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'art. 17 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

I giudici popolari godono delle prerogative e delle garanzie indicate nell'art. 10 terzo e quarto comma.

E' ammessa la riconsiderazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 codice procedura penale, all'infuori di quello della n.2.

Sulla riconsiderazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Commissioni distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quella dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Commissioni Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO II°

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

Capo 1°

Della competenza

Art. 19

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati nell'art. 1, e in sede di revisione, quando ricorra l'ipotesi prevista dalla lett.d) dell'art. 11.

Art. 20

la durata dell'inesercizio.

I giudici popolari godono delle prerogative e delle guarenti-
ge indicate nell'art.10 terzo e quarto comma.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati
nell'art.64 codice procedura penale, all'infuori di quello della
n.2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti
Corti
delle Commissioni distrettuali e della Commissioni provinciali de-
cide l'Alto Commissario; su quella dei giudici popolari rispetti-
vamente i presidenti delle Commissioni Corti distrettuali e delle Com-
missioni provinciali.

TITOLO II°

REGIME DI DIRITTO PROCESSUALE

Capo 1°

40

Della competenza

Art.19

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti in-
dicati nell'art.1, e in sede di revisione, quando ricorra l'ipotesi
prevista dalla lett.d) dell'art.11.

Art.20

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli il-
leciti previsti dall'art.6.

Art.21

Nel caso di concorso dei delitti indicati nell'art.1 con gli
illeciti previsti dall'art.6 la competenza appartiene alla Corte
distrettuale.

- 8 -

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 22

Per i delitti indicati nell'art. 1 e per gli illeciti previsti dall'art. 6, la competenza degli organi istituiti con il presente decreto esclude quella di ogni altro giudice ordinario o speciale, anche se derivante da prerogative o da qualità personali dell'accusato.

Art. 23

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di appello presso cui funziona; quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per concessione valgono le norme degli art. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 26 del presente decreto.

Capo 2°

Dell'istruzione

Art. 24

L'Alto Commissario, se dai primi sommari accertamenti di polizia giudiziaria o dai documenti rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata.

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di appello presso cui funziona; quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per concessione valgono le norme degli art.39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art.26 del presente decreto.

Capo 2°

Dell'istruzione

Art.24

L'Alto Commissario, se dai primi sommi accertamenti di polizia giudiziaria o dai documenti rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denuncia sia archiviata.

39

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio, salvo che l'Alto Commissario non creda di procedervi direttamente o di delegare un Commissario del proprio ufficio.

Art.25

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni che non possono rifiutarli.

Né in istruzione, né in giudizio è concessa la estensione della testimonianza accordata dall'art. 352 codice procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emanati nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emergenti dall'istruzione sono contestati all'accusato mediante invito a discollarsi entro un termine non inferiore a giorni cinque, né superiore a quindici.

Art. 26

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio a giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli art. 19 e 20, formulando i relativi capi di imputazione; e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati nell'art. 1, per la trasmissione di copie di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doverai procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando la cattura dell'accusato se l'ordine di cattura è obbligatorio per il reato ascritto; e, se del caso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re.

no contestati all'accusato mediante invito e discolparsi entro un termine non inferiore a giorni cinque, nè superiore a quindici.

Art. 26

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio a giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli art. 19 e 20, formulando i relativi capi di imputazione; e, qualora risultino un reato diverso da quelli indicati nell'art. 1, per la trasmissione di copie di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doverai procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando la cattura dell'accusato se l'ordine di cattura è obbligatorio per il reato ascritto; e, se del caso, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re.

Capo 3°

Del giudizio

Sezione 1°

Norme comuni

Art. 27

I Presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i

processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 28

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione il Presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari; e il Presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 29

Nei modi e termini dell'art. 16 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1899, i Presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale designano tra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima adienza della sessione, leggendo, l'un dopo l'altro, la seguente formula: "Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza e nel solo interesse della Giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato."

Art. 30

I Presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli art. 405 e segg. codice procedura penale.

4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 29

Nei modi e termini dell'art. 16 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1899, i Presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale designano tra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'un onore e di coscienza e nel solo interesse della Giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato."

Art. 30

I Presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli art. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stabilite nell'art. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

- 11 -

Sezione 2

Norme particolari per la Corte distrettuale per l'Educazione

Art. 31

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali procedano, nell'ambito della circoscrizione, al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato, oppure dove egli ritiene più opportuno.

Art. 32

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento, a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli art. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 33

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il Presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Nella stessa forma il Presidente decide sulle eccezioni d'impetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 34

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari, il Presidente invita il pubblico ministero e le altre

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento, a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

2°, del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norme degli art. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 33

Aperto il dibattimento e costituita la parti, il Presidente, anche di ufficio, emette il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Nella stessa forma il Presidente decide sulle eccezioni d'impetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 34

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il Presidente invita il pubblico ministero e le altre parti a presentare le richieste per proporre i quesiti ai giudici popolari; indi li formula e ne dà lettura.

Art. 35

I quesiti si formulano mediante domande cui possa risponderci con un "SI" o con un "NO", e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena e per la

pericolosità, se non sia presunta dalla legge. I quesiti vengono proposti nell'ordina che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art.36

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art.37

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascuna quesito, l'esito della votazione.

Art.38

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Sezione 3

Norme particolari per le Commissioni Provinciali per l'Esplorazione

Art.39

si.
Il Presidente decide sulle istanze predette.

Art. 37

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo Presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascuna quesito, l'esito della votazione.

Art. 39

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il Presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal Presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

35

Sezione 3

Norme particolari per le Commissioni Provinciali per l'Epurazione

Art. 39

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, né la citazione del ~~civilmente~~ responsabile *civile*.

Art. 40

Il Presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

- 13 -

Capo 4°

Delle impugnazioni

Art. 41

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso il ricorso per Cassazione soltanto per i motivi indicati nei n.ri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza con rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 42

Contro le sentenze della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione, all'infuori della revisione.

Art. 43

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se la accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 44

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Capo 5°

Dell'esecuzione

Art. 45

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provin-

vio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un altro Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 42

Contro le sentenze della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione, all'infuori della revisione.

Art. 43

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se la accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 44

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Capo 5°

Dell'esecuzione

Art. 45

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli art. 545 e segg. codice procedura penale.

Art. 46

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

- 14 -

Art. 47

Con successivo provvedimento del Capo del Governo, di intesa con i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze - rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri --.

Art. 48

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale - *Il testo sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.*

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

33

9

DRAFT OF R.D.I. IN CONNECTION WITH THE FUNKING OF THE NATION FROM FASCISMPART ISUBSTANTIVE LEGISLATIONCHAPTER IOFFENCES AND ILLEGALITIES COMMITTED BY FASCISTS.ART. I

Whoever, whether or not a member of the various fascist organizations which became the holders of powers wrongfully assumed through the armed insurrection of 28 October 1922, and are now dissolved, shall have in any way participated in the preparations or taken an active part in the insurrection itself or contributed in maintaining its effects which resulted in the suppression of the free democratic institutions on which the constitution of the Italian people has been established thus transforming a representative form of government into an oppressive dictatorship, shall be punishable in accordance with the provisions of Art. 283 and of Chapter 2 following Part 1 of Book 2 of the Penal Code.

Furthermore, if taking advantage even occasionally of a fascist appointment or for reasons inherent to the fascist ideology, the individual concerned has committed other offences against the personality of the State or against its safety, he shall be punishable in accordance with the provisions set out in the other Chapters of Book 2 of the Penal Code, and finally if the offences committed are deemed to have affected the loyalty of the troops or the military defense of the nation, under the provisions of Part 2 of Book 3 of the Penal Military Code of War, even in cases when the accused is not a soldier.

Finally, whoever has violated public or private rights under the conditions set out in para. 2 of this Article shall be punishable under the penal provisions contained in the not establishing such rights.

ART. 2

If the accused was invested with a fascist function and unless this fact in itself shall constitute an offence under the present law, the penalties set out in Article 1 shall be increased in accordance with Art. 9 of the Penal Code and in conformity with the scale determined in Art. 64 of the same code.

Second draft
(official)

tion of the Italian people has been established the...
 representative form of government into an oppressive dictatorship, shall be
 punishable in accordance with the provisions of Art. 283 and of Chapter
 2 following Part 1 of Book 2 of the Penal Code.

Furthermore, if taking advantage even occasionally of a fascist
 appointment or for reasons inherent to the fascist ideology, the indiv-
 idual concerned has committed other offences against the personality of the
 State or against its safety, he shall be punishable in accordance with the
 provisions set out in the other Chapters of Book 2 of the Penal Code, and
 finally if the offences committed are deemed to have affected the loyalty
 of the troops or the military defence of the nation, under the provisions
 of Part 2 of Book 3 of the Penal Military Code of War, even in cases when
 the accused is not a soldier.

Finally, whoever has violated public or private rights under the con-
 ditions set out in para. 2 of this Article shall be punishable under the
 penal provisions contained in the act establishing such rights.

ART. 2

32

If the accused was invested with a fascist function and unless this
 fact in itself shall constitute an offence under the present law, the
 penalties set out in Article 1 shall be increased in accordance with Art. 9
 of the Penal Code and in conformity with the scale determined in Art. 64
 of the same code.

ART. 3

If on the contrary the accused comes under the provisions of Art. 4,
 para. D of the P.D.L. of 28 December 1943 No. 2978, the penalties set out
 for offences under Article 1 shall be reduced in accordance with the pro-
 visions of Art. 65 of the Penal Code.

If the accused on the contrary has been severely wounded or has per-
 formed acts of valour in the fight against the Germans after 8 September
 1943, the reduction of sentence under Art. 25 of the Military Penal Code
 of War may apply.

Finally if the accused has received a promotion or a military award
 for reasons set forth in para 2, he may be declared absolved.

ART. 4

Offenses committed before the publications of the Penal Code (1931) or the Military Penal Code of War (1940) shall be punishable under the provisions of the legislation existing at the time.

ART. 5

The permanent exercise of powers wrongfully acquired by fascism shall be considered to be affected by prescription. The provisions of the statute of limitations in regard to such offenses shall be suspended from 28 October to 25 July 1943.

Amnesties and pardons granted during this period shall not apply, and if already effective, shall be revoked.

ART. 6

Whoever has acted under the conditions set out in para. 2 of Art. 1 in such a way that his conduct though not constituting an offense in itself, was in contravention with the customary rules of probity and rectitude observed by private and public legal dealings, may be punished by the temporary interdiction to hold a public office or to exercise a profession or an art, or may even be deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

Furthermore if the individual concerned is deemed to be a social danger he may be interned in a special detention colony for a period of not less than one year but not exceeding ten years.

In such cases the last paragraph of Art. 3 may apply.

CHAPTER IISETTING UP OF MECHANISM FOR NATIONAL PURGATION.ART. 7

A High Commissioner for National Purgation/headed by a High Commissioner in order to put into effect the provisions of the present law is hereby established.

ART. 8

The High Commissioner shall be selected from citizens whose aversion to fascism has been demonstrated by a faultless life and political attitude of reserve after 28 October 1922, and in preference from those who have been persecuted by reason of such aversion.

observed by private and public legal authorities, every interdiction to hold a public office or to exercise a profession or an art, or may even be deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

Furthermore if the individual concerned is deemed to be a social danger he may be interned in a special detention colony for a period of not less than one year but not exceeding ten years.

In such cases the last paragraph of Art. 3 may apply.

CHAPTER II

SETTING UP OF MECHANISM FOR NATIONAL PURGATION.

ART. 1

A High Commissariat for National Purgation headed by a High Commissioner in order to put into effect the provisions of the present law is hereby established.

ART. 8

The High Commissioner shall be selected from citizens whose aversion to fascism has been demonstrated by a faultless life and political attitude of reserves after 28 October 1922, and in preference from those who have been persecuted by reason of such aversion.

The High Commissioner shall be appointed by R.D. after nomination by the Head of the Government in accord with the Council of Ministers. For the period of his terms of office he shall hold for all intent, purposes, privileges and guarantees the rank of a Judicial Official of second grade.

ART. 9

The High Commissioner directs and supervises the operations of all the branches of the mechanism set up to achieve the national purgation of fascism in conformity with the provisions of the present law.

ART. 10

A number of Commissioners shall be appointed to the High Commissariat, to assist the High Commissioner and when necessary to discharge his functions in his stead.

The Commissioners are appointed by Decree of the Head of the Government and selected by the Minister of Justice in agreement with the High Commissioner from judicial officials holding at least the sixth grade and also, by the High Commissioner from citizens holding the qualifications set out in Art. 8.

The latter members, for their period of office, shall receive for all intent and purposes, the sixth grade in the judicial administration.

All commissioners shall enjoy the constitutional guarantees in so far as the separation between legislature and executive powers is concerned.

A chancery composed of registrars and secretaries shall be attached to the High Commissioner. Its members are chosen and appointed by the Minister of Justice in agreement with the High Commissioner. The latter can select his own personnel for his private secretariat. Its members shall be appointed by Decree of the Head of the Government.

A nucleus of Judicial Police personnel composed of Officers, NCOs and men of the Royal Corps of Carabinieri, and members and agents of the Service of Public Security shall be placed at the disposal of the High Commissioner. Their number shall be determined by the Head of the Government, in agreement with the High Commissioner. The existing judicial police shall receive orders from the High Commissioner or his representatives, which they are bound to execute.

ART. 11

The powers of the High Commissioner shall be the following.

(a) to commence, on his own initiative or upon reports from the Public Administration or on denunciation from private citizens, all judicial proceedings for offences under Article 1 or illegalities under Article 6.

(b) to commit the accused to the jurisdiction of the bodies responsible for the national purgation, if this step is justified by the results of the investigations.

(c) to modify the composition of the bodies responsible for the national purgation and to decide upon the roster of members.

(d) to review all decisions rendered by ordinary judges after 28 Oct.

1922 for such offences as described in Art. 1, and to decide whether their judgment may have been influenced by moral passion of fascist origin and in that case to declare the judgment pronounced null and void, committing the accused to the jurisdiction of the competent bodies in accordance with the provisions of this decree.

(e) to review also the decisions rendered by the Commissions of

Public Security shall be placed at the disposal of the Head of the Government, in agreement with the High Commissioner. The existing judicial police shall receive orders from the High Commissioner or his representatives, which they are bound to execute.

Art. 11

The powers of the High Commissioner shall be the following.

(a) to commence, on his own initiative or upon reports from the Public Administration or on denunciation from private citizens, all judicial proceedings for offences under Article 1 or illegalities under Article 6.

(b) to commit the accused to the jurisdiction of the bodies responsible for the national purgation. If this step is justified by the results of the investigations.

(c) to modify the composition of the bodies responsible for the national purgation and to decide upon the roster of members.

(d) to review all decisions rendered by ordinary judges after 28 Oct. 1922 for such offences as described in Art. 1, and to decide whether their judgment may have been influenced by moral pressure of fascist origin and in that case to declare the judgment pronounced null and void, committing the accused to the jurisdiction of the competent bodies in accordance with the provisions of this decree.

(e) to review also the decisions rendered by the Commissions of defascistization of Public Administration created by RDL of 28 Dec. 43 No. 28/2, if it results that certain important facts have not been disclosed or have been disregarded, to request the Commissions concerned to proceed with further examination of the case.

(f) to inform competent authorities of any case justifying the application of the laws providing for the surrendering to the State of any property the ownership of which cannot be legally justified.

Art. 12

An investigation bureau shall be created in each provincial capital to which shall be appointed one or more commissioners under the provisions of Art. 10.

Art. 13

A District Court for National Purgation shall be created in every Court of Appeal District, with seat in the town where the Court of Appeal is situated.

It shall be presided by a judicial official of fifth or higher grade selected from the judicial personnel.

It shall be composed of seven lay judges. Two judicial officials holding the same grade as the President shall also be appointed to the Court and selected as above. Their functions will be for one to replace the President, whenever necessary, and for the other to act as prosecutor (Pubblico Ministero) unless the High Commissioner shall decide to appoint another Commissioner to exercise such functions.

ART. 14

A Provincial Commission for National Purgation shall be created in each Provincial Capital. It shall be composed of a Judicial Official of 6 or higher Grade, selected as above, who shall sit as President and two lay judges.

The functions of prosecutor (Pubblico Ministero) in cases within the jurisdiction of this Commission shall be exercised by a member of the investigation Bureau described in Art. 12.

ART. 15

Lay judges shall be selected from the citizens possessing the required qualifications as set out in Article 8.

ART. 16

A list of lay judges shall be made up of the seat of each District Court.

The number of lay judges shall be determined for each district by Royal decree, proposed by the Head of the Government upon the advice of the High Commissioner.

The composition of the list which shall be perused in January each year shall be decided by a Commission constituted by the President of the District Court and by four citizens selected by the High Commissioner. The list shall be subjected to the approval of the High Commissioner, who shall divide the lay judges between the District Courts and the Provincial Commissions, in order to establish the required quorum (quore).

ART. 17

To insure the normal functioning of the Chancery offices attached to the Courts, Commissions, and Investigation Bureaus, an adequate number of personnel shall be appointed to this effect. They shall be selected from the existing personnel of Chancery and judicial secretariat.

ART. 18

ART. 15

Lay judges shall be selected from the citizens possessing the required qualifications set out in Article 8.

ART. 16

A list of lay judges shall be made up at the seat of each District Court.

The number of lay judges shall be determined for each district by Royal decree, proposed by the Head of the Government upon the advice of the High Commissioner.

The composition of the list which shall be perused in January each year shall be decided by a Commission constituted by the President of the District Court and by four citizens selected by the High Commissioner. The list shall be subjected to the approval of the High Commissioner, who shall divide the lay judges between the District Courts and the Provincial Commissions, in order to establish the required quorum (quora).

ART. 17

29

To insure the normal functioning of the Chancery offices attached to the Courts, Commissions, and Investigation Bureaus, an adequate number of personnel shall be appointed to this effect. They shall be selected from the existing personnel of Chancery and judicial secretariat.

ART. 18

The Minister of Justice in agreement with the High Commissioner shall provide the required judicial personnel, registries and secretaries to ensure the functioning of the Courts, Commissions and other offices established in virtue of the provisions of Art. 17.

Judicial officials and other functionaries shall be considered as being detached from the judicial administration for the duration of their office.

Lay judges shall receive the prerogatives and privileges described in Paras 3 & 4 of Art. 10.

Judges may be recused under the provisions of Art. 64 of the CFF. Para. 2 however shall not apply.

The final decision in regard to the "recusation" of Presidents of Courts or Commissions rests with the High Commissioner. As far as lay judges are concerned the Presidents of the Court and the President of the Commissions as the case may be shall be competent.

PART IIRULES OF PROCEDURECHAPTER IJURISDICTIONART. 19

The District Court shall have jurisdiction over offences set out in Art. 1 and shall adjudge upon any recourse for revision in cases provided for in para. (d) Art. 11.

ART. 20

The Provincial Commission shall have jurisdiction over the illegalities set out in Art. 6.

ART. 21

In case of concurrence of offences indicated in Art. 1 with the illegalities set out in Art. 6 the District Court shall assume jurisdiction.

If it appears as a result of the proceeding (trial) that the act does not constitute an offence but only an illegality, the District Court shall render its decision as to the merits of the case.

ART. 22

The jurisdiction of the various bodies established by the present decree over offences indicated in Art. 1 and over the illegalities set out in Art. 6 shall supersede the competence of any other ordinary or special court even if such competence is based upon prerogatives or the official position of the accused.

ART. 23

The territorial jurisdiction of the District Court shall extend to the territory of the judicial district of the Court of Appeal to which it is attached; the territorial jurisdiction of the Provincial Commission shall comprise the territory of the Province.

The High Commissioner may derogate from the established jurisdiction.

Other points affecting jurisdiction itself and in instances of joint jurisdiction the provisions of Article 39 and following of CPP shall apply.

ART. 21
In case of concurrence of offences indicated in Art. 1 with the illegalities set out in Art. 6 the District Court shall assume jurisdiction.

If it appears as a result of the proceeding (trial) that the act does not constitute an offence but only an illegality, the District Court shall render its decision as to the merits of the case.

ART. 22

The jurisdiction of the various bodies established by the present decree over offences indicated in Art. 1 and over the illegalities set out in Art. 6 shall supersede the competence of any other ordinary or special court even if such competence is based upon prerogatives or the official position of the accused.

ART. 23

28
The territorial jurisdiction of the District Court shall extend to the territory of the judicial district of the Court of Appeal to which it is attached; the territorial jurisdiction of the Provincial Commissioner shall comprise the territory of the Province.

The High Commissioner may derogate from the established jurisdiction. In other points affecting jurisdiction itself and in instances of joint jurisdiction the provisions of Article 30 and following of CPP shall apply, except in cases provided for in Art. 26 of the present decree.

PART 2

PRETRIAL INVESTIGATION

ART. 24

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the original summary enquiries by the judicial police or from documents produced, that the alleged facts are obviously nonexistent.

The pretrial investigation shall be conducted (undertaken) by a Commissioner of investigation assigned to the Provincial Commissioner competent for the territory concerned, unless the High Commissioner personally takes over the investigation or delegates for this purpose another Commissioner from his office.

ART. 25

At the pretrial investigation such procedure shall be followed and such powers exercised as provided for by the Code of penal procedure in respect of summary pretrial investigation.

Any information, documents or procedural records necessary for the pretrial investigation shall be requested from the public administrations which cannot refuse to comply with such request.

The right to refrain from testimony accorded by Art. 352 of the Code of penal procedure shall not be applicable either during the pretrial investigation or during the trial.

Summons to appear or warrants for arrest shall be issued in such cases and following such procedure as provided by the Code of penal procedure. In all other cases the accused shall be given notice of results of the pretrial investigation by means of an order to present a defense against the charges within the time limit of not less than five and not more than fifteen days.

ART. 26

The Commissioner in charge of the pretrial investigation shall, upon its closing, forward to the High Commissioner the records and a comprehensive report in which he shall recommend either that the case be dismissed or referred for trial before the competent bodies in accordance with Art. 19 and 20 respectively; in the latter case he will draft the charges; and if it appears that an offence different from those indicated in Art. 1 has been committed he shall recommend that a copy of all or of part of the records be forwarded to the competent Royal Prosecutor who shall commence penal proceedings provided the offence has not yet been extinguished (statute barred).

The High Commissioner shall decide upon the recommendation and shall either declare the proceedings closed or issue a decree referring the case for trial. He shall order the arrest of the accused if a warrant for arrest is obligatory for the type of offence, and, if the case so requires, he shall order that the records be transmitted to the Royal Prosecutor.

PART IIITHE TRIALSection 1GENERAL RULESART. 27

The Commissioner in charge of the pretrial investigation shall, upon its closing, forward to the High Commissioner the records and a comprehensive report in which he shall recommend either that the case be dismissed or referred for trial before the competent bodies in accordance with Art. 19 and 20 respectively; in the latter case he will draft the charges; and if it appears that an offence different from those indicated in Art. 1 has been committed he shall recommend that a copy of all or of part of the records be forwarded to the competent Royal Prosecutor who shall commence penal proceedings provided the offence has not yet been extinguished (statute barred).

The High Commissioner shall decide upon the recommendation and shall either declare the proceedings closed or issue a decree referring the case for trial. He shall order the arrest of the accused if a warrant for arrest is obligatory for the type of offence; and, if the case so requires, he shall order that the records be transmitted to the Royal Prosecutor.

ART. III

THE TRIAL

Section 1

GENERAL RULES

ART. 27

The President of the District Court or of the Provincial Commission shall fix the date of when each session shall open and select the cases to be tried granting priority to cases where the accused is detained.

ART. 28

Not less than fifteen days before the commencement of each session the President of the District Court shall draw the names of 12 lay judges from the list. The President of the Provincial Commission shall draw the names of five.

Rules set out in Art. 15 P.D. of 4 October 1935, No. 1899 shall be followed as far as applicable.

The names of the selected lay judges shall be communicated immediately to the High Commissioner.

ART. 29

The Presidents of the District Court and of the Provincial Commission shall designate

260
 shall designate from among the selected lay judges and in accordance with the procedure set out in Art. 16 of the R.D. 4 Oct. 1935. 1897, seven judges to serve throughout the entire session and two auxiliary judges for the District Court, and two lay judges plus one auxiliary for the Provincial Commission.

All the selected lay judges shall immediately upon the opening of the first hearing of the session take the oath consisting of reading, one after another, the following formula: "I swear to perform the duties of the high office which has been entrusted to me, as a man of honour and conscience and solely in the interest of Justice."

ART. 30

The President of the District Court and of the Provincial Commission provide for all the acts preliminary to the trial in accordance with Art. 405 and following of the Code of penal procedure.

The hearings are open to the public and the debates are conducted according to Art. 423 and following of the Code of penal procedure as far as applicable, unless otherwise provided for in the following articles.

SECTION 2

SPECIAL RULES FOR THE DISTRICT COURT OF MAGISTRATION

ART. 31

The High Commissioner may direct that the District Courts hold the trial in such place within the territorial district of the Court, where the accused exercised the most important part of his activities or in any other place which the High Commissioner may consider suitable.

ART. 32

Whenever the activities of the accused have caused damage to property or other rights the intervention of the civil party is admitted to the debate in accordance with Art. 439 of the Code of penal procedure. On the other hand, the party responsible under civil law may be summoned to appear, but only at the trial in accordance with Art. 107 and following of the Code of penal procedure.

ART. 33

Upon the opening of the debate and after the parties have been constituted

ART. 31

The High Commissioner may direct that the District Courts hold the trial in such place within the territorial district of the Court, where the accused exercised the most important part of his activities or in any other place which the High Commissioner may consider suitable.

ART. 32

Whenever the activities of the accused have caused damage to property or other rights the intervention of the civil party is admitted to the debate in accordance with Art. 439 of the Code of penal procedure. On the other hand, the party responsible under civil law may be summoned to appear, but only at the trial in accordance with Art. 107 and following of the Code of penal procedure.

ART. 33

3

26

Upon the opening of the debate and after the parties have been constituted, the President may on his own initiative and after having heard the public prosecutor (pubblico ministero), the accused and the defenders, direct *nolle prosequi* if the penal proceeding can not be continued or if the offense is extinguished (statute barred), indicating the reasons thereof in the text of the sentence.

The sentence shall be rendered without intervention of the lay judges.

The President shall follow the same procedure when passing upon exceptions of lack of jurisdiction and upon other preliminary questions.

ART. 34

When the production of evidence is terminated and auxiliary lay judges have been dismissed (if such in the case) the President shall request the public prosecutor and other parties to present proposals of questions to be put before the lay judges; he shall then put them in legal form and read them to the judges.

ART. 35

The queries shall be put in form of questions which may be answered by a "yes" or "no" and there must be separate queries for each defendant, for

each principal and secondary fact, for each circumstance which exclude, aggravate or extenuate the penalty and for the extent of danger, if the latter is not provided for by law.

ART. 36

The public prosecutor and other parties may request that the queries be framed or presented in a different manner or order.

The President shall decide upon the aforesaid request.

ART. 37

The lay judges shall vote in camera (in closed chamber) in the presence of the President only who shall supply all necessary clarifications and mark the result of the vote against each query.

ART. 38

Upon termination of the voting which may not be suspended the President shall reopen the hearing and read the results of the vote on each query; he shall then direct the public prosecutor and the counsels for the parties to put forward the requests, conclusions or legal points; immediately thereafter he drafts the sentence in accordance with the results of the vote and he shall then read the sentence in public before the end of the proceedings.

The President shall decide upon the penalties and the security measures after having heard the lay judges in camera.

SECTION 3

SPECIAL RULES FOR PROVINCIAL COMMISSIONS FOR EMERATION

ART. 39

No private party with claims under civil law may be admitted to trial before the Provincial Commission nor may the party responsible under civil law be summoned to appear thereat.

ART. 40

The President and the lay judges constitute a single college.

ART. 41

MEANS OF REVIEW

ART. 41

to put forward the requests, to make the necessary arrangements after he drafts the sentence in accordance with the results of the vote and shall then read the sentence in public before the end of the proceedings.

The President shall decide upon the penalties and the security measures after having heard the lay judges in camera.

SECTION 2

SPECIAL RULES FOR PROVINCIAL COMMISSIONERS FOR REFORMATION

ART. 39

No private party with claims under civil law may be admitted to trial before the Provincial Commission nor may the party responsible under civil law be summoned to appear thereat.

ART. 40

the President and the lay judges constitute a single college.

ART. 41

MEANS OF REVIEW

ART. 41

Recourse in Cassation shall be admissible against sentences of the District Court solely on the grounds enumerated in nos. 1 and 2 of Art. 524 of the Code of penal procedure.

If the sentence be declared annulled by the Supreme Court of Cassation the case shall be remitted and the records forwarded to the High Commissioner who shall designate another District Court for a new trial.

ART. 42

Sentences of a Provincial Commissioner may not be challenged except at revision.

ART. 43

Revision of sentences rendered by both District Courts and Provincial Commissioners shall be admissible in cases enumerated in Art. 554 of the Code of penal procedure.

22
The "High Commissioner will adjudicate upon the application for revision, and if revision is granted he shall designate another District Court or another Provincial Commissioner for a new trial and forward the records thereto.

ART. 44

Time limits, forms and procedure in connection with the review of cases are governed by the rules of the Code of penal procedure as far as applicable.

Part 5

EXECUTION

Art. 45

The sentences of the District Courts and of the Provincial Commissioners shall be executed in accordance with Art. 575 and following of the Code of penal procedure.

ART. 46

The necessary rules which might be needed for the putting into effect of the present decree, shall be contained in subsequent legislation.

ART. 47

The Chief of Government in agreement with the Minister for Pardon and Justice and Minister of Finance and after consultation with the High Commissioner, shall establish in a subsequent provision the numerical tables of personnel and their overall remuneration; the funds required for the operation of the High Commissioner's Office shall be earmarked in the budget of the Ministry of Finance under the heading of "Presidency of the Council of Ministers".

ART. 48

The present decree shall become effective on the day following the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom, Special Series, and its effects shall cease five years after such date; it shall be presented to the legislative Assemblies to be embodied in a law.

The Chief of the Government proposing the decree is authorized to present the relative draft bill.

This decree shall have force of law of the State and shall be observed by everyone such.

ART. 47

The Chief of Government in agreement with the Minister for Pardon and Justice and Minister of Finance and after consultation with the High Commissioner, shall establish in a subsequent provision the numerical tables of personnel and their overall remuneration; the funds required for the operation of the High Commissioner's Office shall be earmarked in the budget of the Ministry of Finance under the heading of "Presidency of the Council of Ministers".

ART. 48

The present decree shall become effective on the day following the date of its publication in the Gazette's Officiels of the Kingdom, Special Series, and its effects shall cease five years after such date; it shall be presented to the legislative Assemblies to be embodied in a law.

24

The Chief of the Government proposing the decree is authorized to present the relative draft bill.

This decree shall have force of law of the State and shall be observed by everyone as such.

Notes of a Meeting held at SALERNO at 1530 hrs 31 Mar 44
to discuss the Draft Decree to effect Re-fascistisation.

Present:	Lord Stanegate	V. Adm Sec	H.N. Casati
	Col. Upjohn	CLO	H. Zaniboni
	Major Grossman		Comm. Spinelli
	Major Hammarford	Legal Sec	Avv. Oneto
	Major Thackrah	Adm Sec	Ten. Ciulli
	Major White		

Art. 1. Could it not be preferable merely to mention the proposed punishments anew rather than to legislate by reference to Art. 233? If Ch II in which this clause is contained is fascist in origin. If this legislation is revoked the whole Ch II would go.

A Art 233 is based on old legislation dating from 1839 which shows that insurrection was at the time of the re-enactment of this clause already an offence. In Italian eyes if new punishments are mentioned it would imply that the offence was one newly created and might create difficulties in the case of an offence continuing before and after the new decree. Ch II really consisted practically entirely of old legislation re-enacted with slight amendments it would be a comparatively easy matter to re-issue it in its old form.

It was agreed that the reference to Art 233 could stand on the understanding that all references in Ch II to fascism would be deleted. It could then be said that persons offending against the then present laws were committing an offence which then existed and not with a newly created crime.

(Legal Sub Commission was requested to examine the Penal Code with a view to agreeing the omission of all references to fascism.)

Art. 3. The word "may" in line 2 of para 3 is permissive not mandatory but nevertheless is not the wording too wide and the permission too great? If a man gets severely wounded or has performed acts of valour he may get a reduction of sentence, but if he gets promotion he may get total absolution.

A The promotion must be for meritorious service in the field in action against the Germans. The translation of the clause in the English text does not perhaps make this quite clear. The word should be amended.

Art. 4. The penalties are lower than those contained in Art. 233.

It was agreed that the reference to Art 233 could stand on the understanding that all references in Ch II to fascism would be deleted. It could then be said that persons offending against the then present laws were committing an offense which then existed and not with a newly created crime.

(Legal Sub Commission was requested to examine the penal code with a view to agreeing the deletion of all references to fascism.)

Art. 3. The word "may" in line 2 of para 3 is permissive not mandatory but nevertheless is not the wording too wide and the permission too great? If a man gets severely wounded or has performed acts of valour he may get a reduction of sentence, but if he gets promotion he may get total absolution.

A The promotion must be for meritorious service in the field in action against the Germans. The translation of the clause in the English text does not perhaps make this quite clear. The word should be amended.

Art. 4. The penalties are lower than those contained in Art. 233.

A This is intentional the article refers to action long since past if the offense were a continuing one the charge would be under Art 1 carrying the heavier penalty but if the only offense were in the past and there was no continuance the lighter penalty would be appropriate.

Art. 5. Is it wise to suspend the statute of limitations for a short a time. Many offenders may not be discovered for a long time?

A The text should read from Oct 22 to July 43. It is meant to cover only the fascist period during which action was impossible. As for the present, it is considered that the respective times running from July 43 are sufficient. They are in the case of petty offences 5 yrs. for the greater number of more serious offences 10 yrs and for a smaller number of the most serious offences 15 years. These periods should be sufficient.

Art. 6. Para 2. What is "a social danger"?

...../10

-2-

A The words concerned relate back to the first two lines of para. 1 so that the person concerned must come within the provisions of para 2 of Art 1.

Art 10 Q Why has the Court a police of its own?

A This is in order to ensure that no person of Fascist tendencies is in the police appointed by this decree to carry out investigations or instructions ordered by the Court. It is purely a security measure.

Art 11 Q Sub para (e). If the commission appointed under Art 26/B of Dec 43 decided not to turn a man out of his office, would this be a bar to any proceedings against the same man under Art 1?

A There would be no bar, the man could still be tried. Art. 26/B deals with internal discipline and not with crime. It is suggested that words might be added to make it clear that any action under sub para (e) does not prevent a prosecution under this decree.

Art 25 Q What rights to refrain from giving evidence are covered by Art 352?

A The privilege is that of public officials in connection with political or state secrets. The clause dealing with the privilege of priests, lawyers, doctors, wife, children, is Art 351.

from V P Adlwin
4/4/44

22

CONFIDENTIAL (21)

P
8
REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

ART/gmf

ACC/4082/L

2 April 1944

SUBJECT: National Purgation Decree.

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

At the conference of 31 March 44 on the subject of the revised version of the above, it is confirmed that though the terms of the new decree meet most of the points remaining in question, the following provisions require modification as hereunder:

(a) In Article I, para (i), that the phraseology shall be changed in such a way as to clearly dissociate from Fascist legislation the reference to Article 283 of the Penal Code, and,

(b) In Article II, para (a) that the distinction between "defacistizzazione" and "epurazione", that is to say, between the respective jurisdictions conferred under the R.D.L. of 28 Dec. 43 and this new decree, shall be drawn in such a manner as to make it clear the the Commissariat is to have power to adjudicate in cases in which disciplinary action has already been taken under the former R.D.L., and even in cases where the individual concerned may have been absolved by the Commission of Defacist-izzazione.

So soon as Your Excellency's suggestions for the effective modification of the wording have been incorporated in the text of these two Articles, a copy of the amended version will greatly oblige.

7 21
G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

SECRET

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/40P2
MEMORANDUM:

SUBJECT : Draft Decree for National Purgation. Its Relation to the
Defascistization Decree.

/rlp.
21 March 1944.

- I. Art 1 declares punishable "every citizen, whether or not formal member of the fascist party" whose political conduct prejudiced the "unity of the nation" etc.

(Note: As pointed out in previous discussion, the Act could be easily applied to non-fascist political activities. It is suggested that the wording could be changed so as to follow the wording of Art IX: "...political conduct and activities displayed...by the followers of the fascist and racist ideologies regardless of their formal membership in the dissolved fascist party.")

This Article undertakes to describe certain activities of political coloring which are subject to punishment according to Art II and III.

1. If the aforesaid activities amount to established offenses against independence or security of the Nation or constitute an offense against military loyalty or defense, they will be dealt with in accordance with the provisions of Penal Code or Military Penal Code of 1928 respectively (Art. II).

(a) The activities mentioned above under 1 would have been obviously punishable without the provisions of the Decree under consideration. But as a result of Art II of this Decree

- (1) They will be dealt with not in an ordinary civil or Military Court, but before a Commission which is provided by the High Commissioner or his deputy and composed of four members, two of whom judicial and two non-judicial.

- (11) Acts constituting an offense against military loyalty or defense of the State will be punished in accordance with the Penal Military Code of 1928 even if committed by a civilian.

coloring which are subject to penalties according to Art. I.

1. If the aforesaid activities amount to established offenses against independence or security of the Nation or constitute an offense against military loyalty or defense, they will be dealt with in accordance with the provisions of Penal Code or Military Penal Code of War respectively (Art. II).

(a) The activities mentioned above under 1 would have been obviously punishable without the provisions of the Decree under consideration. But as a result of Art II of this Decree 20

(1) They will be dealt with not in an ordinary civil or Military Court, but before a Commission which is provided by the High Commissioner or his deputy and composed of four members, two of whom judicial and two non-judicial.

(11) Acts constituting an offense against military loyalty or defense of the State will be punished in accordance with the Penal Military Code of War even if committed by a civilian.

2. If the activities described in Art I do not amount to offenses set out in Art II (i.e., attacks against independence or security of the State, offense against military loyalty or defense of the State) they will be punished by:

- (a) a loss of political rights for a period of not less than 5 and not more than 10 years,
- (b) an additional penalty may be imposed consisting of internment in a concentration camp for not less than one and not more than five years from the date of signature of the peace treaty. If the accused is deemed to constitute a danger to society.

The offenses set up by Art III would seem to be new offenses established by the Decree under consideration. The defendants will be tried by the Commission of purgation provided by the High Commissioner or his Deputy and composed of one judicial and one lay member.

SECRET

3. Would the Statute of Limitations apply to the new offenses under Art III? The period required by the Statute of Limitations is generally determined by the type of punishment imposed by law for perpetration of the offense. The type of punishment imposed by Art II is entirely outside of the Penal Code (M.C.), loss of political rights as principal penalty - inhumanity in a camp for a length of time which cannot be estimated in advance). Thus there is no yardstick for an application of the Statute of Limitations.

The operation of the Statute of Limitations is abrogated expressly with retroactive effect only as regards a few enumerated crimes such as homicide committed for political motives (Art V). There is no other express provision as to the operation of the Statute of Limitations upon other crimes covered by Art II and III.

4. It deserves mentioning that any offense under this Decree may be quashed if the accused has during the war received promotion for exceptional conduct or an award for valor performed in the struggle against enemy subsequent to 8 Sept 1941. This seems to be a pretty sweeping exception.

2170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

exceptional conduct for an act of
against enemy subsequent to 9 Sept 1945. This seems to be a pretty
sweeping exception.

19

SECRET

P

PERSONAL & CONFIDENTIAL

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

ART/gaf

ACC/4082/L

17 March 1944

SUBJECT: Commission of National Purgation.

TO : H.E. E. Casati, Minister of Pardon and Justice.

During a short absence from this Headquarters, Colonel Upjohn instructs me to acknowledge Your Excellency's letter received on the 7th inst., containing valuable suggestions for which he tenders his warmest thanks.

I am to say that the Allied authorities are giving the Italian Government's projects the closest study and that during the forthcoming week an opportunity will be taken of acting on Your Excellency's proposals for an exchange of views.

Meanwhile, Colonel Upjohn would be glad to receive, at your earliest convenience, the information as to "mechanisms" for actuating your Government's plan, mentioned at the last meeting on the 13th instant.

Aey.

A. R. TRACULAN, Major
for Chief Legal Officer.

Letter

D

(30)

The decree was handed to /
Major. He examined
carefully so that it should
not be enacted in an
unacceptable form

Stamps

to SGC

ARM HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
AFO 394

Legal *des*

file 4082

12 March 1944

(31)

(17)

*first
draft
done*

Art I. is in very general terms.
Could it be applied in the future for agitation
e.g. against King?

What are the mitigations of Art 4, para (d)
of the R.D.D. 28 December 1943?

Quashing of the offense: would valour shown against
the United Nations be a plea?

What are the penalties under I?

Art II. Would this apply against any soldier who e.g. is
anti-monarchist? Could it be applied against a member
of the Giunta? *Part not covered in future*

Art III. appears to prescribe minor penalties. What is the
major penalty under Arts I, II?

Art IX. (a) Would this be applicable in future to e.g. a
communist or member of the Liberation Committee? *Not*

Art X. Last para- Does this force accused, his wife or his
children, etc. to testify?

*These are just preliminary ideas
we must have a further talk*

Stansgate

17

12 3 44

Translation. 4982

DRAFT OF THE ROYAL DECREE LAW FOR THE NATIONAL PURGATION

VITTORIO EMANUELE III

BY GRACE OF GOD AND WILL OF THE NATION

KING OF ITALY

Considering the RDL 28 Dec 1943, No. 29/B,
 Considering Art. 18 of the law 19 Jan 1939, No. 339,
 Considering RDL 30 Oct 1943, No. 2/B,

Whereas a state of emergency exists because of the war;
 Having heard the Council of Ministers;
 Upon proposal of the Chief of Government and in agreement with the
 Ministers of Interior, of Pardon and Justice and of Finance;

We have decreed and we do hereby decree:

PART I

RULES OF SUBSTANTIVE LAW

ART I

National Purgation

Every citizen, whether or not formal member of the fascist party, whose political conduct and whose activities have caused or contributed to cause pernicious effects upon the moral and political unity of the Nation, in that he has violated those principles of independence, liberty, security and honor, which constitute its basis and its purpose, shall suffer the penalties set out in the following articles, taking into account in mitigation, the circumstances provided for in Art. 4, para (d) of the RDL, 28 Dec 1943, No. 29/B and in accordance with the terms of Art. 65, Penal Code.

If on the other hand the defendant has suffered grave personal injuries or has performed acts of valor subsequent to September 8, 1943 in the struggle against the enemy, the penalty may be reduced in accordance with Art. 26 of the Penal Military Code of War.

The offense may be quashed if the accused has during the war received promotion for exceptional conduct or an award for valor performed in the aforesaid circumstances.

ART II

National Purgation

Every citizen, whether or not formal member of the fascist party, whose political conduct and whose activities have caused or contributed to cause pernicious effects upon the moral and political unity of the Nation, in that he has violated those principles of independence, liberty, security and honor, which constitute its basis and its purpose, shall suffer the penalties set out in the following articles, taking into account in mitigation, the circumstances provided for in Art. 4, para (d) of the RDL, 28 Dec 1943, No. 29/3 and in accordance with the terms of Art. 65, Penal Code.

If on the other hand the defendant has suffered grave personal injuries or has performed acts of valor subsequent to September 8, 1943 in the struggle against the enemy, the penalty may be reduced in accordance with Art. 26 of the Penal Military Code of War.

The offense may be quashed if the accused has during the war received promotion for exceptional conduct or an award for valor performed in the aforesaid circumstances.

ART II

Attacks against the political independence and against moral and economic security of the Nation.

Offences affecting military loyalty and defense.

Whenever the defendant has conducted activities constituting an attack against the independence or security of the Nation, he will be dealt with in accordance with the provisions of book 2, part 1 of the ordinary penal code; and whenever such activities constitute an offense against military loyalty or defense of the Nation, provisions of book 3, part 2 of the Military Penal Code of War shall apply regardless of whether or not he was a soldier.

ART III

Wherever consequences resulting from the conduct or activities of a citizen are less grave than those described in the preceding article, the loss of political rights for a period of not less than 5 and not more than 10 years shall be inflicted. An additional penalty may be imposed consisting of internment in a concentration camp for a period of not less than one and not more than five years from the date of signature of the peace treaty if the accused is deemed to constitute a danger to society.

ART IV

Concurrence with an ordinary crime

The penalties set forth in Art. 2 and 3 are independent of any other penalties fixed by the ordinary Penal Code for other offences which the defendant might have committed and evidence of which might have appeared at the preliminary investigation or during the trial.

ART V

Suspension of Prescription

The course of prescription (Statute of Limitations) shall be suspended from 28 Oct 1922 to 25 July 1943 in cases provided for in Art 2 and in Art 4 if offenses established by Art. 575, 576, 577, 583, in 2d para are involved and if such offenses have been committed for political motives; all grants of amnesty or indulgence issued within the same period of time shall not be applicable to the aforesaid offences and shall be revoked if already granted.

PART II

Establishment of the Office of The
High Commissioner for National Purgation

Art VI

High Commissioner for National Purgation

An office of High Commissioner for National Purgation is established in order to ensure the prompt and accurate execution of this decree.

ART VII

Suspension of Prescription

The course of prescription (Statute of Limitations) shall be suspended from 28 Oct 1922 to 25 July 1943 in cases provided for in Art 2 and in Art 4 if offenses established by Art. 575, 576, 577, 583, in 2d para are involved and if such offenses have been committed for political motives; all grants of amnesty or indulgence issued within the same period of time shall not be applicable to the aforesaid offences and shall be revoked if already granted.

PART II

Establishment of the Office of The
High Commissioner for National Purgation

Art VI

High Commissioner for National Purgation

An office of High Commissioner for National Purgation is established in order to ensure the prompt and accurate execution of this decree.

ART VII

Status, appointment, prerogatives and rights of the
High Commissioner

15

The High Commissioner shall be selected from among persons whose aversion for the fascist ideology, program and methods is exemplified by the morality of their private life, the political attitude they observed after 28 Oct 1922 and by the persecutions suffered on account of such aversion; he shall be appointed by a Royal Decree upon proposal of the Chief of Government and after consultation with the Council of Ministers.

The High Commissioner ~~may~~ shall hold for all purposes an official status equal to that of Judicial Magistrates of Grade 2 and shall be granted all their prerogatives and rights.

ART VIII

Composition of the Office of the High Commissioner

There shall be assigned as Commissioners to the office of the High Commissioner an equal number of judicial officials holding at least the 6th

Grade and of persons satisfying standards required for the High Commissioner in the preceding Article. The latter shall have a standing equal to that of judicial officials of Grade VI. There shall also be appointed to this office an equal number of Presidents, and judges holding at least the 5th Grade, and persons conforming to the standards required for the High Commissioner in the preceding article who shall be delegated by the High Commissioner to preside over the sessions of the Commissions; the last mentioned persons shall have a standing equal to that of judicial officials of Grade V.

All Commissioners shall have the privilege of the guarantees afforded to judicial institutions as a result of their separation from the executive power.

There shall be assigned to the said office functionaries of recorder's office selected from among the personnel of judicial recorder's offices and judicial secretariates. The Commissioners and the functionaries of the recorder's office are appointed by the Chief of Government upon proposal of the Ministry of Justice and after the opinion of the High Commissioner has been obtained.

ART IX

Powers of the High Commissioner

The High Commissioner shall have the power:

- (a) To examine on his own initiative or upon a report filed by a public office or upon a signed and authentic denunciation by private persons the political conduct and activities displayed particularly after the 25th of July 1943 by the followers of the fascist and nazistic ideologies regardless of their formal membership in the dissolved fascist party.
- (b) To bring before the Commission for National Purgation, constituted according to Art 12, 38 para, any citizen who from the results of a preliminary investigation appears to be punishable in accordance with Art. 2;
- (c) To bring before the Commission constituted according to Art 12, 1st para those who from the results of a preliminary investigation appear to be punishable in accordance with Art. 3;
- (d) To demand the examination of any decision rendered by an ordinary court during the period from the 28th of October 1922 to the 25th of July 1943 in regard to offenses set out in Article 5 above;
- (e) To demand the examination of any decision rendered by organs competent for the defascistization of the personnel employed in public administration (RDL 26 Dec 1943, No. 29/B and 6 Jan 1944 No. 9); demand also examination of the circumstances of transfer to the State of property unduly obtained by hierarchs and their accomplices (RDL 9 Aug 1943, No. 720) and of the recovery of undue profits derived from contracts with the public administration.

Powers of the High Commissioner

The High Commissioner shall have the power:

- (a) To examine on his own initiative or upon a report filed by a public office or upon a signed and authentic denunciation by private persons the political conduct and activities displayed particularly after the 25th of July 1943 by the followers of the fascist and nazistic ideologies regardless of their formal membership in the dissolved fascist party.
- (b) to bring before the Commission for National Purgation, constituted according to Art 12, 38 para, any citizen who from the results of a preliminary investigation appears to be punishable in accordance with Art. 2;
- (c) to bring before the Commission constituted according to Art 12, 1st para those who from the results of a preliminary investigation appear to be punishable in accordance with Art. 3;
- (d) to demand the examination of any decision rendered by an ordinary court during the period from the 28th of October 1922 to the 25th of July 1943 in regard to offenses set out in Article 5 above;
- (e) to demand the examination of any decision rendered by organs competent for the defascistization of the personnel employed in public administration (RDL 26 Dec 1943, No. 29/B and 6 Jan 1944, No. 9); demand also examination of the circumstances of transfer to the State of property unduly obtained by hierarchs and their accomplices (RDL 9 Aug 1943, No. 720) and of the recovery of undue profits derived from contracts with the public administration;
- (f) to order a revision of decisions referred to in para (e) after having heard the opinion of the Commission in accordance with para 1 of Art 12, whenever it appears that in the previous proceedings noteworthy facts or considerations were not considered, and to order a revision of decisions mentioned in para (d) whenever there is justification for believing that the political atmosphere has influenced the evaluation of the responsibilities.

PART III

Pre-trial investigation (Della istruttoria)

ART 10

Whenever the High Commissioner proceeds of his own initiative or whenever the report or denunciation mentioned above under (a) of the preceding Article supported by documents or from the first summary verifications of the judicial police appears to have some foundation, he shall delegate a Commissioner to make a pre-trial investigation.

(13)
The Commissioner Delegate shall conduct the pre-trial investigation exercising such powers and following such procedure as is provided for in summary pre-trial investigation by the code of penal procedure; he shall issue summons to appear or warrants for arrest in such cases and following such procedure as provided by the aforesaid code;

In cases under Article 3 he shall give formal notice to the accused of the facts and circumstances of the alleged offenses in connection with his political conduct and activities, specifying the consequences of such activities. He shall request the accused to present his defense and shall grant him a delay of not less than ten days to enter an appearance.

He may request from the public administration any information, documents, and procedural records which he deems useful in the search for truth. The public administration may not refuse to comply with such request.

The right to refrain from testimony accorded by Art. 351, No. 3 and 352 of the Code of Penal procedure, is not applicable either during the pre-trial investigation or during the trial.

ART XI

Close of Pre-Trial Investigations

As soon as pre-trial investigations are ended the Commissioner delegate shall forward to the High Commissioner all relevant documents and a comprehensive report in which he shall recommend either the accused be released or brought before the competent Commission according to the nature of the charge as set out in paragraphs (b) and (c) of Art 9, and whenever necessary shall forward all or part of these documents to the Procuratore del Re who shall commence penal proceedings for any offense under common law. The decision as to indictments shall be taken by the High Commissioner himself upon the above mentioned recommendation.

Whenever a recommendation for release is made, the High Commissioner, if he approves, shall append his agreement in writing, thus putting an end to the proceedings; if he disagrees, he shall issue the order to bring the accused before justice together with a warrant of arrest if required.

PART IV

PROCEEDINGS IN COURT

ART 12

Composition and Jurisdiction of the Commission--Rights of
Defense of the Accused

As soon as pre-trial investigations are ended the Commissioner delegate shall forward to the High Commissioner all relevant documents and a comprehensive report in which he shall recommend either the accused be released or brought before the competent Commission according to the nature of the charge as set out in paragraphs (b) and (c) of Art 9, and whenever necessary shall forward all or part of these documents to the Procuratore del Re' who shall commence penal proceedings for any offence under common law. The decision as to indictments shall be taken by the High Commissioner himself upon the above mentioned recommendation.

Whenever a recommendation for release is made, the High Commissioner, if he approves, shall append his agreement in writing, thus putting an end to the proceedings; if he disagrees, he shall issue the order to bring the accused before justice together with a warrant of arrest if required.

PART IV

PROCEEDINGS IN COURT

ART 12

13

Composition and Jurisdiction of the Commission--Rights of

Defense of the Accused

The proceedings in connection with offenses under para c of Art 9, shall be undertaken by the Commission of defenseistisation presided by the High Commissioner or a Deputy President appointed by him, the Commission shall be composed of one judicial member and one lay member. The same Commission shall examine the decisions taken under para (d) and (e) of Art 9 and advise the High Commissioner accordingly. In cases falling under the provisions of para b) of Art 9, the Commissioner shall be presided by the High Commissioner or by a Judicial Deputy President appointed by him; it shall be composed of four members, two judicial and two non-judicial.

The Commission is also competent to adjudicate upon recourses as described in para b of Art 9.

As a rule, the prosecution shall be conducted by the Commissioner who has carried out pre-trial investigation.

The accused must always be assisted by counsel, who shall speak last in the trial.

ART 13

ADMISSION OF the Public

Sessions of the Commission are opened to the public and may be held in the town where the accused exercised his activity, if the High Commissioner so desires.

ART 14

SENTENCES

Sentences are pronounced as soon as the proceedings are over and are drawn up by the President or his Deputy.

In cases coming under the provision of Para 3, Art 9, the Commission may pronounce the penalties set forth in Art 3 instead of Art 2.

ART 15

RECOURSE

No other recourse is admissible in cases tried under para 3 and 4 of Art 12, except those coming under the provisions of Art 524, of CPP.

ART 16

The Head of the Government, after consulting the High Commissioner and in agreement with the Minister of Justice and Finance, shall establish the amount of personnel required, their salaries and the funds required to enable the offices to function;

This amount will be accounted for by the Ministry of Finance in his budget and debited to the Presidency of the Council and entered under this heading.

ART 17

This decree shall become operative the day after its publication in the Gazzetta Ufficiale and shall be presented to Parliament for its conversion into law.

The Head of the Government is authorized to prepare the relative draft bill.

This decree shall have force of Law of the State and shall be observed by everyone as such.

No other recourse is admissible in cases tried under para 3 and 4 of Art 12, except those coming under the provisions of Art 524, of CFP.

ART 16

The Head of the Government, after consulting the High Commissioner and in agreement with the Minister of Justice and Finance, shall establish the amount of personnel required, their salaries and the funds required to enable the offices to function;

This amount will be accounted for by the Ministry of Finance in his budget and debited to the Presidency of the Council and entered under this heading.

ART 17

This decree shall become operative the day after its publication in the Gazzetta Ufficiale and shall be presented to Parliament for its conversion into law.

The Head of the Government is authorized to prepare the relative draft bill.

This decree shall have force of Law of the State and shall be observed by everyone as such.

GCH/ART/ES, 10 MAR 44

SCHEMA DI REGIO DECRETO LEGGE PER LA RIFORMAZIONE NAZIONALE

VITTORIO MANFREDI III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

first draft

Visto il R.D.L. 28-12-1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19-1-1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenute che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

TITOLO I

REGIO DECRETI LEGGE

Art. 1

11

L'epurazione nazionale

Il ci tadio il quale, indipendentemente dalla formale appartenenza al partito fascista, con la propria condotta politica e con la propria attività abbia prodotto o concorso a produrre perniciosi effetti sulla compagine morale e politica della Nazione, violando quei principi d'indipendenza, di libertà, di sicurezza e di onore, che ne costituiscono il fondamento e la ragione, è soggetto alle sanzioni di cui agli articoli seguenti, tenute conto come circostanza attenuante, con gli effetti stabiliti dall'art. 65 codice penale, della ipotesi

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Giustizia e Giustizia e delle Finanze;
 ANNIATO DENTRATO A DEDICAZIONE

TITOLO I

REGOLAMENTO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

Art.1

L'educazione nazionale

Il cittadino il quale, indipendentemente dalla formale appartenenza al partito fascista, con la propria condotta politica e con la propria attività abbia prodotto o concorso a produrre perniciosi effetti sulla compagine morale e politica della Nazione, violando quei principi d'indipendenza, di libertà, di sicurezza e di onore, che ne costituiscono il fondamento e la ragione, è soggetto alle sanzioni di cui agli articoli seguenti, tenute conto come circostanza attenuante, con gli effetti stabiliti dall'art.63 codice penale, della ipotesi prevista nell'art.4 lett.d) del R.D. 28 dicembre 1943, n.29/B.

Se invece l'accusato abbia riportato gravi lesioni personali o abbia compiuto atti di valore, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico, ^{possono essere applicati} ~~si applicano~~ le diminuzioni di pena previste dall'art.26 del codice penale militare di guerra.

Se l'accusato abbia conseguito, per atti di valore compiuti nelle predette circostanze, una promozione per merito di guerra e una ricompensa al valore ~~il reato è estinto~~ ^{può essere dichiarata l'estinzione del reato.}

Art. 2

Attentato all'indipendenza politica ed alla sicurezza morale ed economica della Nazione contro la fedeltà e la difesa militare

Quando la condotta e l'attività espletata siano state tali e abbiano avuto effetti tali da risolversi in un attentato all'indipendenza ed alla sicurezza della Nazione si applicano le disposizioni del libro 2° titolo 1° del codice penale comune; ed ove costituiscono reato contro la fedeltà e la difesa militare si applicano le disposizioni stabilite nel libro 3° titolo 2° del codice penale militare di guerra, indipendentemente dal rivestire o non il colpevole la qualità di militare.

Art. 3

Ipotesi attenuata

Quando della condotta e della attività del cittadino contemplate nell'articolo precedente siano derivate conseguenze meno gravi si applica la sanzione della privazione dei diritti politici per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Ove particolari circostanze lo richiedano, in relazione alla pericolosità sociale del soggetto, a detta sanzione può essere aggiunta quella dell'interdizione in un tempo di concentramento per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni dalla firma del trattato di pace.

Art. 4

Concorso di reato comune

Le sanzioni di cui agli art. 2 e 3 sono indipendenti da quelle

Art. 3

Ipotesi attenuata

Quando dalla condotta e dalla attività del cittadino contemplate nell'articolo precedente siano derivate conseguenze meno gravi si applica la sanzione della privazione dei diritti politici per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. ove però tali circostanze lo richiedano, in relazione alla pericolosità sociale del soggetto, a detta sanzione può essere aggiunta quella dell'interdizione in un tempo di concentramento per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni dalla firma del trattato di pace.

Art. 4

Concorso di reato comune

Le sanzioni di cui agli art. 2 e 3 sono indipendenti da quelle previste dal codice penale comune per gli altri reati che dalla istruzione ed in sede di giudizio risultassero essere stati commessi.

Art. 5

Sospensione del corso della prescrizione

Nelle ipotesi di cui all'art. 2 ed in quelle di cui all'art. 4 se si tratta dei reati previsti e puniti dagli art. 575, 576, 577, 583 e-

- 3 -

oendo come, sempre che determinati da movente politico, il corso della prescrizione s'intende sospeso dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943; ed i provvedimenti di amnistia ed indulto emanati nel periodo stesso sono, rispetto ai reati indicati superiormente, inapplicabili, e, se già applicati, revocati.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI ALTO
COMMISSARIO PER L'EPURAZIONE NAZIONALE

Art. 6

L'Alto Commissario di epurazione nazionale

Per l'esatta e sollecita applicazione della presente legge è istituito l'ufficio dell'Alto Commissario di epurazione nazionale.

Art. 7

Qualità, nomina, prerogative e garanzia dell'Alto Commissario

L'Alto Commissario è scelto fra le persone la cui avversione alla ideologia programmatica e metodo del fascismo è testimoniata da una vita intemerata, dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922 e dalle persecuzioni sofferte in conseguenza di tale avversione; egli è nominato con R.D. su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'Alto Commissario è equiparato a tutti gli effetti ai Magistrali dell'Ordine Giudiziario^{del 1° D.R.} e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

L'Alto Commissario di epurazione nazionale

Per l'esatta e sollecita applicazione della presente legge è istituito l'ufficio dell'Alto Commissario di epurazione Nazionale.

Art. 7

Qualità, nomina, prerogative e garanzia dell'Alto Commissario

L'Alto Commissario è scelto fra le persone la cui avversione alla ideologia programmatica e metodo del fascismo è testimoniata da una vita intemerata, dalla condotta politica esaltata dopo il 23 ottobre 1922 e dalle persecuzioni sofferte in conseguenza di tale avversione; egli è nominato con R.D. su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'Alto Commissario è equiparato a tutti gli effetti ai Magistrati dell'Ordine Giudiziario ^{del 1° grado} e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

9

Art. 8

Composizione dell'Ufficio dell'Alto Commissario

All'Ufficio dell'Alto Commissario sono assegnati in numero paritetico, quali Commissari, Magistrati di grado non inferiore al VI° e persone aventi i requisiti indicati nell'articolo precedente per l'Alto Commissario; queste ultime sono equiparate a Magistrati di grado VI°. Vi sono altresì assegnati in numero paritetico, quali Commissari

Presidenti, Magistrati della giudicante di grado non inferiore al V° e persone aventi i requisiti indicati nell'articolo precedente per l'Alto Commissario per presiedere, per delega dell'Alto Commissario, le udienze delle Commissioni; queste ultime persone sono equiparate a Magistrati di grado V°.

Tutti i Commissari sono assistiti dalle guardie istituzionali, dirette a sottrarre il potere giudiziario da quelle esecutive.

All'Ufficio stesso sono assegnati funzionari di cancelleria scelti nel personale della cancelleria esecutiva giudiziaria.

I Commissari ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Capo del Governo su proposta del Ministro della Giustizia sentito l'Alto Commissario.

Art. 9

Poteri dell'Alto Commissario

L'Alto Commissario ha il potere:

- a) di esaminare di ufficio e su segnalazione della pubblica amministrazione e su denuncia sottoscritta ed autentica di privati, la condotta politica e l'attività esplicata anche e particolarmente dopo il 25 luglio 1943 dagli aderenti alle ideologie fasciste e naziste, indipendentemente dalla loro formale appartenenza al discolto partito fascista;
- b) di deferire al Giudizio della Commissione di epurazione Nazionale competente a termini dell'art. 12 comma 3° il cittadino che dalla completa istruttoria risulti essere passibile delle sanzioni di cui all'art.

I Commissari ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Capo del Governo su proposta del Ministro della Giustizia sentito l'Alto Commissario.

Art. 9

Poteri dell'Alto Commissario

L'Alto Commissario ha il potere:

- a) di esaminare di ufficio e su segnalazione della pubblica amministrazione e su denuncia sottoscritta ed autenticata di privati, la condotta politica e l'attività esplicata anche e particolarmente dopo il 25 luglio 1943 dagli aderenti alle ideologie fasciste e naziste, indipendentemente dalla loro formale appartenenza al discolto partito fascista;
- b) di deferire al giudice della Commissione di epurazione Nazionale composta a termini dell'art. 12 comma 3° il cittadino che dalla completa istruttoria risulti essere passibile delle sanzioni di cui all'art. 2;
- c) di deferire al giudice della Commissione composta a termine dell'art. 12 comma 1° delere che dalla completa istruttoria risulti essere passibile delle sanzioni di cui all'art. 3;
- d) di richiedere l'esame delle decisioni emesse dal Magistrato ordinario nel periodo dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 relativamente ai reati di cui al precedente art. 5;
- e) di richiedere l'esame delle decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni

- 5 -

7

deni (R.D.L. 28-12-1943, n.29/B e 6-1-1944, n.9); per la devoluzione alle Stato dei patrimoni indebitamente acquistati dai gerarchi e dai loro complici (R.D.L. 9 agosto 1943, n.720); e per il recupero dei lucri indebiti derivanti da contratte con pubbliche amministrazioni; f) di disporre nel caso di cui alle due lettere precedenti, previo parere della Commissione di cui al 1° comma dell'art.12, che si preceda a revisione delle decisioni contemplate nella lettera e), qualora risulti che nel precedente giudizio siano stati ignorati fatti e circostanze notevoli e a revisione delle decisioni di cui alla lett.d) quando vi sia fondata motivo per ritenere che sulle valutazioni delle responsabilità abbia influito il clima politico.

TITOLO III

DELLA ISTRUZIONE

Art.10

7

L'Alto Commissario, quando procede di ufficio e quando la segnalazione e la denuncia di cui alla lett.a) dell'articolo precedente sia documentata e dai primi somari accertamenti di polizia giudiziaria risulti non priva di fondamento, delega per l'istruttoria un Commissario.

Il Commissario delegato compie l'istruttoria, occorrendo nel luogo dei fatti, con i poteri e con le forme previste dal codice di procedura penale per la istruttoria somaria; egli emette gli ordini di comparizione e di cattura nei casi e con le modalità previste dal codice stesso. Nell'ipotesi contemplata dall'art.3 contesta i fatti e le circostanze, condanna o condanna all'attività dell'accusato,

2193

de vi sia fondata motivo per ritenere che sulle valutazioni delle responsabilità abbia influito il clima politico.

TITOLO III

DELLA ISTRUZIONE

7

Art. 10

L'Alto Commissario, quando procede di ufficio e quando la segnalazione e la denuncia di cui alla lett. a) dell'articolo precedente sia documentata e dai primi sequestri accertamenti di polizia giudiziaria risultano non priva di fondamento, delega per l'istruttoria un Commissario.

Il Commissario delegato compie l'istruttoria, occorrendo nel luogo dei fatti, con i poteri e con le forme previste dal codice di procedura penale per la istruttoria; egli emette gli ordini di comparizione e di cattura nel caso e con le modalità previste dal codice stesso. Nell'ipotesi contemplata dall'art. 3 contesta i fatti e le circostanze costituenti la condotta politica e l'attività dell'accusato, con la specificazione degli effetti prodotti, mediante inviti a disculpia; e fissa per la comparizione un termine non inferiore a dieci giorni.

Egli può richiedere le notizie, i documenti e gli incerti processuali che ritiene utili per la ricerca della verità alla pubblica amministrazione, che non può rifiutarsi.

Né nel periodo istruttorio né in quello del giudizio è concessa l'assistenza dalla testimonianza accordata dagli art. 351^{ter} e 352 codice di procedura penale.

- 6 -

Art. 11

Chiusura dell'istruzione

Al termine dell'istruzione il Commissario delegato presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva in cui deve concludere con la proposta per il non luogo a procedere, ovvero per il rinvio al giudizio della Commissione rispettivamente competente per le ipotesi di cui alla lett. b) ed alla lett. c) dell'art. 9, formula dei relativi capi d'imputazione, e, quando del caso, per la trasmissione di copia di tutti e di parte degli atti al Procuratore del Re perche eserciti l'azione penale per il reato comune.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che emette nelle congrue ipotesi il decreto di rinvio a giudizio.

Nel caso di proposta di proscioglimento l'Alto Commissario, se vi aderisce, pone il vizio di conformita, con che il procedimento è chiuso; se dissente, emette il decreto di rinvio al giudizio con l'ordine di cattura dell'accusato, se per il reato addebitato lo stesso è obbligatorio.

Sottoscrizione

TITOLO IV

DEL GIUDIZIO

Art. 12

Competenza e competenza del Collegio:
Diritto di difesa dell'accusato.

6

Il giudizio per le ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 9 è deferito alla Commissione dell'epurazione presieduta dall'Alto Commissario

trasmissione di copia di tutti e di parte degli atti al Presidente del Re perche eserciti l'azione penale per il reato comune.

Sulla proposta decide l'Alte Commissario, che mette nelle congrue ipotesi il decreto di rinvio a giudizio.

Nel caso di proposta di presciegliamente l'Alte Commissario, se vi aderisce, pone il visto di conformità, con che il procedimento è chiuso; se dissente, emette il decreto di rinvio al giudizio con l'ordine di cattura del ^{accusato} ~~prevenuto~~, se per il reato addebitato lo stesso è obbligatorie.

~~Se la~~

TITOLO IV

DEL GIUDIZIO

Art. 12

Composizione e competenza del Collegio:
Diritto di difesa dell'accusato.

6

Il giudizio per le ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 9 è deferito alla Commissione dell'epurazione presieduta dall'Alte Commissario e da un Commissario Presidente da lui delegato e composta da un Commissario Magistrate e da un Commissario non Magistrate.

La stessa Commissione precede all'esame delle decisioni nei casi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 9 ed esprime il suo parere al Commissario.

Nella ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 9 la Commissione è presieduta dall'Alte Commissario o da un Commissario Presidente, Magistrate, da lui delegato, ed è composta da quattro Commissari, di

5
cui due Magistrati e due non Magistrati.

Questa Commissione è competente, altresì, a giudicare in sede di revisione per i casi di cui alle lett.b) dell'art.9.

La pubblica accusa è, di norma, contenuta dal Commissario che ha compiuta l'istruttoria.

L'accusato dev'essere sempre assistito da un avvocato ed ha per ultime la parola.

Art.13

Pubblicità dell'udienza

Le udienze sono pubbliche, e possono, per disposizione dell'Alto Commissario, essere tenute nella città in cui si è svolta l'attività dell'accusato.

Art.14

La sentenza

La sentenza è decisa subito dopo la discussione, ed è redatta dal Presidente e da uno dei Commissari da lui delegato.

Nelle ipotesi degradate la Commissione investita del giudizio di cui all'art.9 lett.b) può applicare le sanzioni contemplate nell'art.3X invece di quelle contemplate nell'art.2.

Art.15

L'imputazione

Nei casi di cui al 3° e 4° comma dell'art.12 contro la sentenza è ammessa solo l'imputazione per i motivi indicati nell'art.52, n.1

5
cui due Magistrati e due non Magistrati.

Questa Commissione è competente, altresì, a giudicare in sede di revisione per i casi di cui alle lett.b) dell'art.9.

La pubblica accusa è, di norma, sostenuta dal Commissario che ha compiuto l'istruttoria.

L'accusato dev'essere sempre assistito da un avvocato ed ha per ultimo la parola.

Art.13

Pubblicità dell'udienza

Le udienze sono pubbliche, e possono, per disposizione dell'Alte Commissario, essere tenute nella città in cui si è svolta l'attività dell'accusato.

Art.14

La sentenza

La sentenza è decisa subito dopo la discussione, ed è redatta dal Presidente e da uno dei Commissari da lui delegato.

Nelle ipotesi degenerate la Commissione invitata del giudice di cui all'art.9 lett.b) può applicare le sanzioni contemplate nell'art.3X invece di quelle contemplate nell'art.2.

Art.15

Impugnativa

Nei casi di cui al 3° e 4° comma dell'art.12 contro la sentenza è ammessa solo l'impugnativa per i motivi indicati nell'art.52, n.1

Le udienze sono pubbliche, e possono, per disposizione dell'Alto Commissario, essere tenute nella città in cui si è svolta l'attività dell'accusato.

Art.14

La sentenza

La sentenza è decisa subito dopo la discussione, ed è redatta dal Presidente e da uno dei Commissari da lui delegati.

Nelle ipotesi degenerate la Commissione investita del giudizio di cui all'art.9 lett.b) può applicare le sanzioni contemplate nell'art.3X invece di quelle contemplate nell'art.2.

Art.15

Impugnativa

Nei casi di cui al 3° e 4° comma dell'art.12 contro la sentenza è ammessa solo l'impugnativa per i motivi indicati nell'art.524, n.1 e 2 codice procedura penale.

Art.16

Con successive previsioni del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per la Grazia e Giustizia e delle Finanze, sentite l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i redditi necessari per il funzionario

(4)
mente esentate dall'ufficio saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze - rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - .

Art. 17

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -; esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, presante, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordinanze, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

4

P

~~SECRET~~

3

GCH/gmf

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394.

7 March 1944

ACC/1092/1

SUBJECT: Letter from Minister of Justice.
TO : V.P. Administrative Section, ACC.

The enclosed translation of a letter received today from the Minister of Justice refers to a problem you are already aware of. Your instructions thereon will be appreciated.

G. R. Upjohn
G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

3

1645

TRANSLATION

Dear Colonel:

I have received from various reliable sources information to the effect that the programme of de-fascistization (which this Government consider most important because of its extensive scope and the necessity of removing men from positions heretofore occupied by them where they have acted against the real interests of the Italian Nation) has not been carried out in liberated territories with the unity of direction which should have resulted from the uniformity of views on the subject.

In fact, it appears that not only in the various regions administered by AMI but also between these regions and the territory already under the administration of this Government, there exist in practice many different methods for the enforcement of the laws promulgated in this respect.

I feel quite sure that your object is to avoid as much as possible that many independent initiatives pulling in different directions should seriously interfere with the cohesion of all the energies of our restored Fatherland. May I take the liberty to suggest that an exchange of views between you and myself and possibly a member of the political Sub-commission would help in clearing up the difficulties now lying in our path. It might also be advisable to request Sig. Zeniboni, High Commissioner for National Epuration to be present, as I am certain that the cordiality of our relations and our identity of purpose will enable us to devise the common plan of action which is obviously so desirable at the present juncture.

(Sd) E. Casati.

P

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

Administrative Section

COL.1/AS.

29 Feb 44

SUBJECT: PURGING OF FASCISM

TO : Political Sub-Commission (for Mr. H. Gossie)
Interior Sub-Commission
Legal Sub-Commission
Public Safety Sub-Commission
Education Sub-Commission
Labour Sub-Commission (for Capt. Albright)

A meeting will be held in the office of the V.P. Administrative Section (room 75) at 1415 hrs. on Thurs. 3 March 44 for the purpose of discussing the policy and the machinery to be set up to cooperate with High Commissioner Zaniboni for the purpose of screening Italian Officials and the general purging of fascism.

Will you please arrange to be represented.

R. H. Gossie

R. H. Gossie,
Lt. Colonel,
for The Vice President, Administrative Section.

2 2 0 3